Divorzio e alimenti in contest transfrontaliero : competenza e legge applicabile

Guida al modulo

Contratto

No. JUST/2010/JCIV/FW/0052/A4–30-CE-0469875/00-40

JUST/2010/JCIV/PR/0016/A4

Preparato da:

ACCADEMIA DI DIRITTO EUROPEO

Per conto di DG JUSTICE

GUIDA AL MODULO FORMATIVO SU DIVORZIO E ALIMENTI IN CONTESTO TRANSFRONTALIERO: COMPETENZA E LEGGE APPLICABILE

Indice

I. Introduzione 4

1. Ambito di applicazione del modulo formativo 4
2. Contenuto del modulo formativo 5
3. Attuazione del modulo formativo 6

II. Pacchetto utente: funzione dei vari elementi del modulo formativo 7

1. Corso di formazione a distanza 7
2. Documentazione di riferimento 9
3. Documentazione per le esercitazioni del workshop 10
4. Contributi dei formatori 11
5. Sezioni nazionali e bibliografia generale 11
6. Documenti aggiuntivi 13

III. Metodologia 14

1. Tempistica 14
2. Profili dei formatori 14
3. Metodi didattici 15

IV. Organizzare un workshop: aspetti pratici 21

1. Definire il gruppo bersaglio – riunire un gruppo di partecipanti 21
2. Sede e attrezzature necessarie 22
3. Informazioni preliminari per gli utenti finali 23
4. Valutazione di un workshop 24

V. Organizzare un workshop: struttura, contenuto e metodologia 26

1. Suddivisione del modulo formativo in unità tematiche e sottosessioni 26
2. Contenuto dettagliato di ogni sottosessione: ambito e obiettivi, documentazione, metodologia 28

A. Sottosessione di apertura 28

B. Definire lo scenario: quadro ed elementi chiave della cooperazione transfrontaliera in materia familiare 30

C. Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: competenza, riconoscimento e litispendenza 34

D. Interazione fra regolamento Bruxelles II bis e altri meccanismi e strumenti giuridici UE: patrocinio a spese dello Stato, notificazione o comunicazione degli atti, procedimento pregiudiziale, risoluzione alternativa delle controversie 42

E. Esercitazione I – Casi di studio: divorzio in contesto transfrontaliero competenza e procedimento 46

F. Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: legge applicabile 49

G. Applicazione del diritto straniero a un caso di divorzio in contesto transfrontaliero 55

H. Esercizio II: caso di studio su individuazione e applicazione del diritto straniero in un caso di divorzio, utilizzando gli strumenti di giustizia elettronica (e-Justice) 63

I. Competenza e legge applicabile in materia di alimenti in contesto transfrontaliero 67

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 75

J. Cooperazione fra autorità centrali e accesso alla giustizia in materia di alimenti in contesto transfrontaliero 77

K. Esercizio III: caso di studio in materia di alimenti in contesto transfrontaliero 81

L. La proposta di legge sugli effetti patrimoniali del matrimonio e dell'unione registrata 85

M. Sottosessione di chiusura 88

ALLEGATI

1. Schema di programma indicativo del workshop……82
2.1. Documentazione di riferimento da includere nel pacchetto utente……84
2.2. Documentazione di riferimento da fornire in versione cartacea……91
3.1. Casi di studio e soluzioni proposte in materia di divorzio in contesto transfrontaliero: competenza e procedimento……94
3.2. Casi di studio e soluzioni proposte in materia di divorzio in contesto transfrontaliero: legge applicabile……100
3.3. Caso di studio e soluzioni proposte in materia di alimenti in contesto transfrontaliero: competenza e legge applicabile……106
4. Bibliografia generale……119
5. Esempi di presentazioni PowerPoint……152
5.1. 'Quadro ed elementi chiave della cooperazione transfrontaliera in materia familiare: *(a cura di Geoffrey Shannon, settembre 2012)*……152
5.2. "Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: competenza e litispendenza" *(a cura di Martina Erb-Klünemann, settembre 2012)*……170
5.3. "Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: riconoscimento" *(a cura di Martina Erb-Klünemann, settembre 2012)*……201
5.4. "Interazione fra il regolamento Bruxelles II bis e altri strumenti giuridici dell'UE" *(a cura di Geoffrey Shannon, settembre 2012)*……220
5.5. "Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: legge applicabile" *(a cura di Maria Giuliana Civinini, settembre 2012)*……244
5.6. "Priorità formative nel diritto di famiglia europeo: divorzio" *(a cura di Aude Fiorini, ottobre 2012)* ……261
5.7. "Applicazione del diritto straniero" *(a cura di Monika Jagielska, settembre 2012)*……341

5.8"Accesso al diritto straniero" *(a cura del prof. Guillermo Palao Moreno, ottobre 2012)*……..……357
5.9. "Recupero internazionale degli alimenti" *(a cura di Juliane Hirsch, settembre 2012)*……..……368
6. Modello di questionario iniziale di valutazione delle esigenze…….....…..……409
7. Modello di elenco dei partecipanti …….....……411
8. Modello di valutazione immediata iniziale…….....……412
9. Modello di questionario di valutazione a medio termine …….....…..……415

I. Introduzione

Questo modulo formativo autonomo su "Divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero: competenza e legge applicabile", sviluppato dall'Accademia del diritto europeo (ERA) per conto della Commissione europea, è indirizzato a centri di formazione, reti di avvocati, formatori e utenti finali degli Stati membri dell'Unione europea desiderosi di organizzare sessioni formative nell'ambito del diritto di famiglia europeo e, più in particolare, in materia di divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero.

In un mondo in cui le persone sono sempre più mobili, aumenta anche il numero di famiglie composte da cittadini provenienti da Paesi europei diversi, o da cittadini europei e cittadini di Paesi terzi; attualmente si contano circa 16 milioni di coppie internazionali nell'UE. L'esercizio, sempre più frequente, del diritto di libera circolazione di persone, merci e servizi determina l'incremento delle potenziali controversie transfrontaliere, rendendo progressivamente più importante l'offerta formativa in materia di diritto di famiglia europeo.

Il modulo è strutturato come un "pacchetto di formazione" e comprende informazioni sul programma e sulla metodologia da adottare, nonché la documentazione necessaria per realizzare un workshop su divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero. Riguarda l'acquis dell'Unione in questo ambito del diritto e illustra come esso sia stato applicato negli Stati membri.

1. Ambito di applicazione del modulo formativo

Più in particolare, la documentazione del modulo formativo riguarda **l'acquis dell'Unione** nelle seguenti unità tematiche.

- **Divorzio in contesto transfrontaliero – competenza e procedimento:** regolamento Bruxelles II bis, relativa interazione con gli altri strumenti giuridici dell'UE e nazionali, procedimento pregiudiziale.
- **Divorzio in contesto transfrontaliero - legge applicabile:**
- Regolamento Roma III e concetto di cooperazione rafforzata, applicazione della legge straniera e ruolo degli strumenti di giustizia elettronica (e-Justice).
- **Alimenti in contesto transfrontaliero – competenza, legge applicabile e procedure di recupero degli alimenti:** regolamento sulle obbligazioni alimentari e relazione con la convenzione e il protocollo dell'Aia del 2007.
- **Iniziative UE nel settore dei regimi patrimoniali tra coniugi:** legislazione proposta sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, e possibile impatto sul modo attuale di trattare i casi riguardanti il patrimonio matrimoniale in contesto transfrontaliero.

Nel modulo saranno inoltre presentati i diversi metodi di formazione utilizzabili nei futuri workshop, basati sulla presente documentazione, nonché le raccomandazioni riguardanti tempistica e modalità ottimali di utilizzo. È possibile combinare le presentazioni dirette con le esercitazioni pratiche, che richiedono il contributo attivo dei partecipanti, e la formazione con supporto informatico, che permette ai partecipanti di imparare a conoscere gli strumenti disponibili di giustizia elettronica (e-Justice), con sessioni interattive che promuovano lo scambio di esperienze e buone pratiche.

2. Contenuto del modulo formativo

Il modulo formativo comprende la documentazione specifica da distribuire ai partecipanti di un workshop attraverso i seguenti strumenti:

- **corso di formazione a distanza**, che fornisce un quadro generale delle quattro aree chiave affrontate nel modulo. Il corso potrebbe essere messo a disposizione degli utenti finali prima della realizzazione del workshop, per consentire loro di prepararsi;
- **documentazione di riferimento**, comprendente la legislazione e la giurisprudenza in materia di divorzio e alimenti, nonché le convenzioni internazionali applicabili a questo ambito legislativo;
- **link agli strumenti online e alle banche dati giuridiche** che favoriscono la cooperazione transfrontaliera in materia civile;
- **esercitazioni del workshop,** basate sui casi di studio, che devono essere svolte dai partecipanti durante il workshop, dopo l'analisi di ogni unità tematica;
- **esempi di contributi dei formatori**, a supporto delle diverse presentazioni previste nel corso del workshop sotto forma di schemi, appunti, versioni scritte della lezione, presentazioni PowerPoint, e così via;

  (Documentazione da fornire nel quadro dei workshop iniziali)
- **26 sezioni nazionali** riguardanti tutti gli Stati membri UE (ad eccezione della Danimarca), che illustrano l'applicazione e l'attuazione del diritto di famiglia europeo a livello nazionale, nonché **una bibliografia generale**, comprendente alcuni fra gli articoli, le pubblicazioni e i libri più rappresentativi in materia.

Oltre a questa documentazione è prevista **una Guida al modulo formativo** che fornisce indicazioni su come articolare il workshop del modulo stesso. La documentazione citata in precedenza viene descritta nei dettagli, affinché la sua funzione e possibile integrazione in programmi di formazione futuri venga illustrata in modo efficace e i formatori siano facilitati nello sfruttarne al massimo le potenzialità. Vengono forniti suggerimenti sulla modalità di strutturazione del programma del workshop e sulla metodologia da adottare per trattare i diversi argomenti, nonché indicazioni organizzative su come riunire un gruppo di partecipanti, scegliere la sede del workshop, individuare i formatori e valutare l'evento.

La documentazione, infine, comprende anche **un manuale dei formatori**, che raccoglie tutte le informazioni rilevanti per i formatori impegnati in un workshop.

3. Attuazione del modulo formativo

Il workshop del presente modulo formativo offrirà ai giudici e agli avvocati partecipanti un'analisi approfondita riguardante divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero e consentirà loro di applicare gli strumenti giuridici UE e le pertinenti convenzioni internazionali. I partecipanti al workshop saranno in grado di individuare il tribunale competente, il diritto applicabile e le norme per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse in un altro Stato membro, nonché di imparare a conoscere strumenti e procedure.

Il workshop del modulo formativo intende:

- fornire una **formazione specializzata** sul regolamento Bruxelles II bis, sul regolamento Roma III e sul regolamento in materia di obbligazioni alimentari, nonché la loro interazione con altri strumenti UE nel campo della giustizia civile;
- far **conoscere l'interrelazione fra legislazione UE, internazionale e nazionale** in materia di divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero;
- **far rivedere agli utenti finali il procedimento pregiudiziale**, utilizzando esercitazioni pratiche;
- fornire ai partecipanti **un'introduzione pratica agli strumenti di giustizia elettronica (e-Justice).**

II. Pacchetto utente: funzione dei vari elementi del modulo formativo

Il "pacchetto utente" comprende tutta la documentazione che sarà messa a disposizione dei partecipanti del workshop. Si tratta essenzialmente di tutti i testi necessari (corso di formazione a distanza, relativi documenti giuridici, link alle fonti online, contributi dei formatori e casi di studio), nonché i documenti di supporto, come il programma del workshop, l'elenco dei partecipanti, i moduli di valutazione del workshop e così via.

Naturalmente è a discrezione dei formatori e degli organizzatori del workshop utilizzare i documenti forniti, se ritenuti appropriati, e anche aggiungerne altri. I dettagli di tutti gli strumenti giuridici fondamentali dell'UE, necessari per erogare la formazione su divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero, fanno già parte del pacchetto utente. Ma, considerato che i workshop possono essere strutturati con finalità specifiche, potrebbero essere utilizzati anche altri documenti. L'attenzione potrebbe, ad esempio, essere maggiormente rivolta alla legislazione nazionale o ad alcune convenzioni internazionali particolarmente rilevanti in taluni Stati membri. I formatori potrebbero anche voler includere articoli che approfondiscono i casi di divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero, altri documenti legislativi dell'UE che offrono un quadro più completo del diritto di famiglia europeo, ulteriori strumenti UE nel campo della giustizia civile, e così via.

Il pacchetto utente sarà fornito essenzialmente in formato elettronico, su supporto USB o mettendo i contenuti a disposizione online con relativo accesso garantito a tutti i partecipanti del workshop. Qualora debba essere regolarmente consultato durante il workshop o sia necessario seguire meglio il programma (i testi dei regolamenti da analizzare, i casi di studio da preparare, ecc.), durante il corso la documentazione deve essere fornita anche in versione cartacea.

- Nel presentare la documentazione che deve accompagnare ogni sottosessione, si distinguerà fra "documenti necessari" da fornire in versione cartacea e "documenti aggiuntivi" da includere nella documentazione elettronica.

Più concretamente, il pacchetto utente includerà:

1. Corso di formazione a distanza

Il modulo formativo è stato strutturato per promuovere "l'apprendimento misto" come approccio metodologico, dato che combina l'interattività della formazione diretta durante i workshop con la flessibilità offerta da un corso di formazione a distanza. Dato che il corso di formazione a distanza ha varie funzioni e può essere utile ai partecipanti del workshop in varie fasi del processo di apprendimento, è importante che i partecipanti stessi possano accedervi in vari momenti: prima della realizzazione del workshop, al fine di prepararsi per l'incontro; durante lo svolgimento, al fine di sfruttare al meglio la documentazione

disponibile con l'aiuto dei formatori; e dopo il workshop, come punto di riferimento per trovare le informazioni in materia di divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero nell'UE.

La funzione principale di questo corso di formazione a distanza è quella di presentare agli utenti finali la tematica del divorzio e degli alimenti in contesto transfrontaliero e i principali strumenti giuridici UE in materia. Per questo motivo, l'accesso al corso di formazione a distanza deve essere consentito in anticipo ai partecipanti del workshop, in modo da permettere loro di avere tempo a sufficienza per visionare il corso e i suoi elementi principali. Una volta selezionato il gruppo, i partecipanti devono essere informati su come accedere al corso ed essere incoraggiati a visionarne i contenuti. Un promemoria dovrebbe essere inviato loro 10 -15 giorni prima dell'inizio del workshop. In tal modo, avranno la possibilità di rivedere o acquisire nozioni di base, al fine di garantire un livello minimo di conoscenze.

Il corso di formazione a distanza su divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero è stato sviluppato attorno a tre regolamenti UE che ne rappresentano il nucleo centrale. La prima parte è dedicata al regolamento Bruxelles II bis e alle sue disposizioni in materia di divorzio in contesto transfrontaliero; la seconda parte riguarda il regolamento Roma III e la legge applicabile in tali procedimenti. Segue l'approfondimento del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Il corso è completato da un breve riferimento agli strumenti proposti in materia di regimi patrimoniali. Il corso fornisce il quadro completo dei regolamenti, la relativa interpretazione e giurisprudenza e l'interazione con altre fonti giuridiche. Sono stati integrati i link ai testi giuridici che saranno oggetto di discussione, alle ulteriori fonti di informazione sulla materia trattata e agli altri siti Internet che dispongono di banche dati e strumenti online. I contenuti del corso di formazione a distanza sono stati sviluppati dalla professoressa Cristina González Beilfuss della Scuola giudiziaria spagnola (unità tematiche I, II e IV) e dalla signora Juliane Hirsch, ex Giurista senior presso la conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (sezione III sugli alimenti in contesto transfrontaliero).

L'obiettivo successivo del corso di formazione a distanza è suscitare l'interesse degli utenti finali, motivandoli a investire tempo ed energia, durante il workshop, per saperne di più sul diritto di famiglia europeo. Per questa ragione, la documentazione è stata strutturata in modo conciso, intuitivo e interattivo, sfruttando il potenziale specifico delle nuove tecnologie. Il corso include non solo testi che illustrano la legge, ma anche esempi tratti dalla vita reale, tabelle, diagrammi, video ed altri elementi visivi.

Alla prima visita del corso di formazione a distanza, gli utenti finali avranno la possibilità di rispondere a qualche domanda di un quiz introduttivo, strutturato in funzione del contenuto del corso stesso. Gli utenti finali potranno, così, valutare le proprie conoscenze delle materie affrontate nelle varie unità tematiche, capire su quali parti del corso doversi concentrare e distribuire il proprio tempo di conseguenza. Alla fine di ogni unità tematica è stato inserito un esercizio di autovalutazione, sotto forma di quiz. Rispondendo alle domande, gli utenti finali avranno la possibilità di verificare le loro conoscenze prima e dopo la frequenza al corso di formazione a distanza. Dato che avranno accesso al corso di formazione a distanza anche dopo il workshop, essi potranno, dopo aver concluso la formazione, riprendere le domande e valutare i propri progressi.

Se pertinente rispetto al programma del workshop, sarà fatto riferimento alla documentazione inclusa nel corso di formazione a distanza: alcuni elementi visivi potrebbero essere utili per chiarire un aspetto tecnico; potrebbero essere indicati i link a determinate fonti online; le domande dei quiz potrebbero essere utilizzate alla fine di una sottosessione per controllare se le informazioni principali sono state comunicate in modo efficace, e così via.

- Nell'analizzare le sottosessioni specifiche del workshop (Parte V), sarà segnalato quando i riferimenti al corso di formazione a distanza risultano particolarmente opportuni.

Durante il corso di formazione a distanza saranno indicate anche le 27 sezioni nazionali. Gli utenti finali che cercano informazioni specifiche sull'applicazione di questi strumenti giuridici UE negli Stati membri potranno così contare sul corso di formazione a distanza come punto di partenza per la loro ricerca.

Il corso di formazione a distanza è stato sviluppato in formato HTML, per poter essere utilizzato da persone non vedenti o videolese. Il corso, disponibile sul portale europeo e-Justice, è stato compresso come pacchetto in un file ZIP[1]. Questo file non include solo i contenuti accademici, ma anche tutti i file contenenti i metadati, il flusso di lavoro e la struttura, in modo da consentirne il trasferimento totale su altre piattaforme di formazione a distanza.

2. Documentazione di riferimento

I contenuti principali della documentazione saranno costituiti da testi giuridici: articoli del trattato, regolamenti, direttive, giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, trattati internazionali, e così via. È questa la documentazione di riferimento per l'analisi che sarà condotta durante il workshop.

I link ai documenti fondamentali sono inclusi nel corso di formazione a distanza; sarebbe, tuttavia, utile fornirli indipendentemente agli utenti finali. Nella documentazione elettronica deve essere altresì inclusa la raccolta complessiva di tutti i documenti di riferimento, la cui consultazione sarà possibile anche dopo il workshop. I partecipanti torneranno probabilmente su questi testi per rinfrescare la memoria, trovare una disposizione specifica, una sentenza, nonché per cercare una forma di consulenza o ispirazione qualora si dovessero occupare, successivamente, di un caso di divorzio o alimenti in contesto transfrontaliero. Questo formato potrebbe anche favorire una divulgazione ulteriore della documentazione, che i partecipanti del workshop potrebbero inoltrare ai colleghi, realizzando così un effetto moltiplicatore.

Nella raccolta della documentazione devono essere inclusi tutti gli strumenti giuridici europei riguardanti le materie approfondite nel workshop, nonché le fonti giuridiche internazionali, ad es. le convenzioni della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e, qualora il

[1]Dopo la finalizzazione, il modulo formativo, che comprende il corso di formazione a distanza, sarà pubblicato e scaricabile sul portale e-Justice.

workshop sia organizzato a livello nazionale, le relative disposizioni nazionali. Deve essere inclusa anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che interpreta i regolamenti oggetto di discussione o che fa luce su ulteriori questioni scaturite nell'ambito di controversie familiari transfrontaliere. Possono risultare pertinenti anche le parti delle sezioni nazionali che riportano la giurisprudenza nazionale o eventuali altre decisioni nazionali, con legami alla prassi in uno specifico Stato membro.

Oltre ai testi giuridici, la documentazione elettronica deve includere i link a fonti, strumenti e banche dati online, come il portale e-Justice, l'atlante giudiziario, EUR-Lex, Curia e altri siti Internet analoghi. Qualora sia pertinente per il gruppo bersaglio del seminario, è possibile indicare anche fonti e strumenti online inclusi nelle sezioni nazionali.

- Le proposte relative alla documentazione specifica da includere in questa parte del pacchetto utente sono riportate nella Parte V sull'analisi di ogni sottosessione del workshop.

La documentazione deve essere fornita nella lingua del workshop. Nell'organizzare workshop internazionali, possono essere comunicati i link alle banche dati UE (ad es. www.eur-lex.europa.eu o www.curia.europa.eu), affinché gli utenti finali possano accedere ai testi giuridici UE nella lingua prescelta.

Oltre a includerli nella documentazione elettronica, si consiglia di fornire anche in versione cartacea i pochi documenti assolutamente essenziali per il workshop. Devono essere messi a disposizione dei partecipanti i regolamenti UE, che rappresentano il nucleo centrale dell'analisi, la convenzione e il protocollo dell'Aia sulle obbligazioni alimentari e altri documenti fondamentali, ai fini della relativa consultazione durante le varie sottosessioni del workshop e la preparazione delle esercitazioni. Riuscire a individuare rapidamente una disposizione, vedere la struttura di uno strumento giuridico, prendere appunti, ecc., sono elementi che possono aiutare gli utenti finali a seguire meglio la formazione e ad acquisire maggiore familiarità con gli strumenti giuridici.

- I testi giuridici considerati particolarmente utili in ogni sottosessione specifica sono indicati nella Parte V della presente guida.

Documentazione di riferimento necessaria per l'attuazione del modulo formativo su divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero: la competenza giurisdizionale e la legge applicabile sono riprese all'Allegato 2.

3. Documentazione per le esercitazioni del workshop

Sono proposte tre esercitazioni per i workshop del modulo formativo su "Divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero: competenza e legge applicabile"; tutte e tre sono strutturate sulla base di casi di studio. Per il workshop deve essere fornita in versione cartacea la documentazione preparatoria a supporto delle esercitazioni, come i dati relativi ai vari casi oggetto di discussione o i testi giuridici aggiuntivi che saranno necessari per risolvere i casi.

- Nella documentazione elettronica possono essere inclusi anche i casi di studio e le soluzioni proposte, attualmente disponibili nell'Allegato 3.

4. Contributi dei formatori

Oltre al corso di formazione a distanza e ai documenti di riferimento, ogni volta che viene organizzato un workshop, i formatori impegnati sono tenuti a preparare i propri documenti, sotto forma di presentazioni PowerPoint, schemi, appunti o testi integrali delle loro lezioni.

I formatori devono anche essere liberi di strutturare autonomamente la documentazione a supporto delle loro presentazioni. L'obiettivo principale è aiutare gli utenti finali a seguire al meglio la presentazione: per questo motivo, si rende necessaria la predisposizione di una struttura chiara. I contributi dei formatori possono anche essere utilizzati come documenti di riferimento per individuare i punti principali della materia trattata.

Esempi di ciò che ci si può attendere in questo ambito ed indicazioni utili per i formatori possono essere disponibili dagli schemi e dalle presentazioni PowerPoint che sono stati utilizzati nei workshop precedenti.

- I contributi dei formatori impegnati nei primi due workshop, realizzati a settembre e ottobre 2012, sono inseriti nell'allegato 5.

Anche gli interventi degli oratori devono essere inclusi nel pacchetto utente; non solo nella documentazione elettronica ma anche in versione cartacea. La decisione se fornire la presentazione durante la lezione dipende dalla struttura della documentazione di supporto (durante la lezione, uno schema o una presentazione PowerPoint sarebbero più utili di un testo lungo) e deve essere presa dal formatore responsabile della sottosessione.

- Fornire una qualche forma di supporto scritto delle lezioni è sempre consigliato e, per questo motivo, sempre inserito nella voce "documenti necessari" di ogni sottosessione. In particolare, uno schema della presentazione PowerPoint che riflette la struttura della sottosessione permette ai partecipanti di comprendere meglio la struttura e di seguire la lezione.

5. Sezioni nazionali e bibliografia generale

Le sezioni nazionali su divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero rappresentano un altro elemento della documentazione Puntano ad integrare l'acquis dell'UE, permettendo agli utenti finali di fare il collegamento con la prassi nazionale nei 26 Stati membri e di individuare ed accedere alle procedure e ai provvedimenti nazionali in questo campo del diritto.

Le sezioni nazionali sono 27, corrispondenti a tutti gli Stati membri, con l'eccezione della Danimarca. Ci sono due diverse sezioni nazionali per Inghilterra e Scozia, data la profonda diversità delle loro leggi applicabili. Le sezioni nazionali sono state create sulla base delle varie tematiche chiave, collegando il diritto di famiglia UE alla prassi nazionale. Procedimenti e norme speciali per favorire l'applicazione dei regolamenti, link alle disposizioni nazionali su competenza giurisdizionale e legge applicabile nei casi di divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero, informazioni sulle convenzioni internazionali sul diritto di famiglia cui ogni Stato membro aderisce, banche dati giuridiche online, ecc., sono inclusi nelle informazioni fornite dagli esperti nazionali incaricati di sviluppare questa parte del modulo formativo. Oltre a questo, sono inclusi anche i riferimenti alla giurisprudenza nazionale che applica i regolamenti[2].

Gli esperti nazionali hanno anche fornito, in materia di diritto di famiglia dell'UE, una lista di articoli, libri e pubblicazioni fra i più rappresentativi dei rispettivi Stati membri e nelle rispettive lingue nazionali. Le pubblicazioni che consigliano sono incluse in ogni sezione nazionale, nonché in una bibliografia generale. In tal modo, gli utenti finali che desiderano trovare informazioni aggiuntive o acquisire una conoscenza più approfondita su una competenza giurisdizionale specifica potranno accedere ad alcuni riferimenti bibliografici chiave.

Sarà compito del leader del workshop e dei formatori decidere come integrare le sezioni nazionali nel workshop. In funzione del gruppo bersaglio e della portata del corso, il contesto nazionale di uno o più Stati membri potrebbe risultare particolarmente rilevante, nel qual caso potrebbero essere discusse intere sezioni nazionali. In alternativa, è possibile fare riferimento alle sezioni nazionali su una base ad hoc quando la tematica discussa durante il workshop viene affrontata nelle sezioni nazionali stesse (ad es. accesso alla legge straniera).

- Durante l'analisi delle sottosessioni specifiche saranno formulate raccomandazioni su quando possano essere più pertinenti i riferimenti alle sezioni nazionali.

L'accesso alle sezioni nazionali e alla bibliografia generale è fornito come parte integrante del corso di formazione a distanza. Questo permetterà ai partecipanti non solo di individuare meglio i collegamenti fra diritto di famiglia dell'UE e relativa prassi nazionale ma, aspetto più importante, anche di fare riferimento a questa documentazione in occasioni successive. Di fronte ad un caso di divorzio o alimenti in contesto transfrontaliero gli utenti finali saranno in grado di prendere in esame la sezione nazionale dello Stato membro che li interessa e individuare informazioni di base e fonti giuridiche pertinenti.

- Nell'ambito di questo corso di formazione a distanza è stato sviluppato un apposito strumento online, che centralizza i contenuti delle 27 sezioni nazionali e facilita la navigazione. Grazie a questo strumento, utenti finali e formatori avranno accesso non solo

[22]Finora nella giurisprudenza nazionale sono state incluse essenzialmente le sentenze sull'applicazione del regolamento Bruxelles II bis, dato che gli altri strumenti giuridici UE discussi nel modulo sono relativamente nuovi.

ad ogni sezione, ma potranno anche reperire le questioni specifiche di interesse e gli Stati membri che vogliono prendere in esame. Questa ricerca più mirata e personalizzata migliorerà notevolmente la funzionalità delle sezioni nazionali.

In funzione del workshop specifico, il leader può decidere che una o più sezioni nazionali siano disponibili come parte della documentazione elettronica o anche in versione cartacea durante l'evento. In un workshop organizzato per un pubblico esclusivamente nazionale, ad esempio, potrebbe essere utile avere accesso alla sezione nazionale dello Stato membro in questione.

- Le 27 sezioni nazionali e l'elenco di tutti gli esperti nazionali che hanno contribuito a questa parte del modulo formativo sono disponibili nel documento di accompagnamento "Sezioni nazionali su divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero".
- La bibliografia generale è disponibile nell'Allegato 4.

6. Documenti aggiuntivi

Oltre alla documentazione del corso, devono essere messi a disposizione dei partecipanti numerosi documenti riguardanti l'organizzazione del workshop. Di uso immediato durante il workshop, tali documenti devono essere distribuiti in versione cartacea.

Il programma finalizzato del workshop deve essere fornito ai partecipanti all'inizio della formazione, per consentire una pianificazione adeguata e una migliore comprensione del flusso di formazione. Deve essere fornito anche un elenco di tutti i partecipanti del workshop. Questo faciliterebbe l'interazione fra gli utenti finali presenti al workshop e, includendo i relativi dati, consentirebbe loro di tenersi in contatto anche dopo il workshop. Infine, per ottenere un riscontro immediato sulla validità del workshop, sarà distribuito un questionario in cui i partecipanti dovranno valutarne contenuti, organizzazione ed efficacia complessiva.

III. Metodologia

1. Tempistica

La durata prevista del workshop è di circa due giorni e mezzo. Struttura e durata definitive saranno, ovviamente, determinate dai formatori, in base al numero di partecipanti, alle esigenze specifiche di questi ultimi, alle priorità formative e così via.

Per finalizzare il programma del workshop e decidere la durata delle diverse sottosessioni, è necessario prendere in considerazione elementi come la necessità di affrontare in modo efficace tutte le tematiche principali nonché lasciare il tempo necessario ai partecipanti per fare domande e interagire fra loro e con i formatori. È inoltre necessario tenere presente che sessioni di lunga durata si sono dimostrate meno efficaci nella formazione degli adulti. È quindi opportuno prevedere pause frequenti e alternanza di stili didattici.

> ➢ Nella Parte V della Guida al modulo formativo viene fornita la durata indicativa di ciascuna sottosessione.

2. Profili dei formatori

La selezione dei formatori è fondamentale per il successo del workshop. È stato dimostrato che formatori con ambiti professionali comuni a quelli dei partecipanti tendono a comprendere meglio le esigenze formative dei discenti e ad affrontarle in modo più efficace. Per questa ragione, quando si selezionano i formatori di un particolare workshop è necessario anche valutare le caratteristiche del gruppo bersaglio.

Ciò premesso, è anche importante individuare il giusto formatore per ciascuna sessione: nelle sottosessioni in cui viene rivolta maggiore attenzione all'aspetto pratico (ad es. modalità di accesso alla legge straniera), sarebbe indicato il coinvolgimento di un professionista del diritto: avvocato o giudice con esperienza nel settore. Se una presentazione è incentrata sulla trasmissione di informazioni, sull'introduzione di concetti o su un particolare ambito del diritto, la scelta potrebbe ricadere su un accademico.

> ➢ Informazioni più concrete sul profilo del formatore apparentemente più adatto per ciascuna sottosessione saranno fornite nella Parte V, dove viene presentata la suddivisione del workshop.

Oltre alle qualifiche professionali, la qualità del workshop dipende anche dalle competenze didattiche e pedagogiche dei formatori. I formatori selezionati non devono solo essere preparati, ma anche in grado di trasmettere in modo efficace le informazioni, assistere gli utenti finali nello sviluppo di nuove competenze e motivarli a seguire attivamente la

formazione. Devono fornire le informazioni necessarie in modo chiaro e strutturato, evidenziare i legami fra il lavoro quotidiano dei partecipanti e le tematiche discusse, mantenere un certo grado di flessibilità al fine di adattarsi alle esigenze e agli interessi specifici degli utenti finali che frequentano il workshop, nonché essere aperti e incoraggiare la discussione e il confronto di opinioni nel corso della sessione.

Nei workshop internazionali, è utile prendere in considerazione le competenze linguistiche e informatiche dei formatori, in quanto per alcune sessioni della formazione è richiesto l'utilizzo della tecnologia (formazione con supporto informatico, utilizzo di PowerPoint o altro materiale audiovisivo, corso di formazione a distanza, ecc.).

Per il successo del workshop e per rispondere al meglio alle esigenze formative dei partecipanti, è consigliabile cercare formatori con caratteristiche diverse. Formatori diversi per ambito professionale, genere e (nel contesto della formazione transfrontaliera) nazionalità arricchirebbero l'evento, offrendo prospettive diverse sulle tematiche, utilizzando metodi didattici diversi e garantendo un'analisi più completa del diritto di famiglia transfrontaliero in Europa.

Infine, un altro fattore da considerare, anche se non sempre di facile valutazione, è la motivazione dei potenziali formatori. Per la realizzazione del workshop sulla base del modulo formativo, ai formatori vengono richiesti molto impegno, molta flessibilità e notevole volontà di interagire con gli utenti finali. Il ricorso ad esperti che hanno un interesse nel progetto e sono preparati a compiere gli sforzi necessari per il successo del corso porterebbe un valore aggiunto al workshop, e motiverebbe ulteriormente i partecipanti.

Criteri per la selezione dei formatori del workshop

- Argomento e obiettivi di ciascuna sottosessione
- Competenze didattiche e pedagogiche
- Competenze linguistiche e informatiche
- Ambiti professionali simili a quelli dei partecipanti al workshop
- Diversità nel gruppo di formatori
- Motivazione

3. Metodi didattici

➢ Presentazione diretta (a tu per tu con i partecipanti)

Buona parte della formazione è incentrata sulle informazioni riguardanti i diversi strumenti giuridici e la relativa applicazione, poiché non è possibile presumere che gli utenti finali dispongano di una conoscenza preliminare dell'attività dell'UE in materia di diritto di famiglia. Il metodo ottimale per trasmettere una grande quantità di informazioni, in un arco di tempo limitato, è la presentazione diretta, che viene effettuata nel corso delle sessioni plenarie. Questo metodo assicura al formatore la flessibilità e il tempo necessari per strutturare e presentare il contenuto della sottosessione nel modo più appropriato.

Durante la lezione, è possibile utilizzare anche documentazione di supporto, come schemi, PowerPoint o altri strumenti di presentazione. Ciò non solo aiuta i partecipanti a seguire meglio la lezione, ma costituisce un documento di riferimento per il futuro, nel caso in cui gli utenti finali desiderino rivedere le tematiche principali della sottosessione.

Uno degli obiettivi del workshop è far acquisire ai partecipanti una certa familiarità con la legislazione esistente. In questo contesto, nel corso della lezione è consigliabile fare riferimento alla documentazione inclusa nel pacchetto utente e incoraggiare i partecipanti ad approfondire i testi giuridici, individuare le disposizioni e acquisire una maggiore comprensione della relativa struttura e applicabilità.

Anche arricchire la lezione con esempi pratici può essere un modo per enfatizzare il legame fra teoria e pratica e illustrare più chiaramente l'applicazione dei diversi strumenti giuridici. I formatori possono formulare brevi esercitazioni o domande su cui far riflettere e discutere i partecipanti prima di dare una risposta. In questo modo i formatori non solo creano un'atmosfera di dialogo all'interno del gruppo, ma hanno anche modo di valutare la chiarezza dei concetti spiegati.

È necessario prevedere il tempo da dedicare alla discussione o alle sessioni domande/risposte per gli utenti finali che desiderano chiarimenti o ulteriori informazioni. In funzione del contenuto e della struttura di ciascuna lezione, è possibile porre domande nel corso della presentazione o durante una sessione di discussione successiva, moderata dal formatore o dal leader del workshop.

Anche se il ruolo chiave nelle presentazioni dirette viene svolto dal formatore, è consigliabile incoraggiare anche gli utenti finali a contribuire in modo attivo alle diverse sottosessioni. I partecipanti apprendono non solo dalla formazione impartita, ma anche ascoltando domande e problematiche con cui non si sono ancora confrontati. Per questo motivo, è importante che tutti gli utenti finali che partecipano al workshop si sentano a proprio agio e siano incoraggiati a condividere pensieri, idee ed esperienze personali. Questo elemento è particolarmente importante nei workshop internazionali, in cui i partecipanti hanno la possibilità di ampliare le proprie conoscenze con informazioni sull'applicazione del diritto di famiglia europeo in altri Stati membri, apprendendo gli uni dagli altri.

➢ Esercitazioni del workshop

Oltre alle informazioni sul quadro giuridico UE, la formazione intende fornire ai partecipanti esperienza pratica in materia di divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero, procedimenti esistenti e strumenti disponibili.

Per evidenziare ulteriormente le tematiche che richiedono particolare attenzione e consentire ai partecipanti di sviluppare competenze specifiche, è importante garantirne il coinvolgimento in questa parte della formazione. Per questa ragione, ogni unità tematica sarà integrata da esercitazioni appositamente elaborate. Un altro vantaggio di questo metodo è che la preparazione di un esercizio rappresenta un modo interattivo per apprendere. Dopo aver ascoltato presentazioni dirette o aver letto la documentazione di riferimento, i partecipanti apprezzeranno un cambiamento nella tecnica di presentazione.

La metodologia da seguire per ciascun esercizio dipenderà dal contenuto e dagli obiettivi formativi delle varie unità tematiche. Per l'esercitazione del workshop sulla competenza in materia di divorzio e sulle obbligazioni alimentari, entrambi in contesto transfrontaliero, si

consiglia di preparare casi di studio. Per il workshop sulla legge applicabile al divorzio in contesto transfrontaliero, consigliamo invece la formazione con supporto informatico.

> ➢ Le tre esercitazioni del workshop del modulo formativo sono disponibili nell'Allegato 3.1 – 3.3.

- Casi di studio preparati in gruppi di lavoro

Nel corso delle esercitazioni del workshop, ai partecipanti verrà offerta la possibilità di utilizzare le proprie competenze e conoscenze per risolvere casi di studio in materia di divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero.
È consigliabile iniziare l'esercitazione con una breve sessione plenaria ed una presentazione, da parte del formatore o del leader del workshop, degli aspetti organizzativi dell'esercitazione. È possibile includere anche una breve introduzione dei casi di studio e delle tematiche principali trattate dagli utenti finali.

Successivamente, si consiglia di suddividere i partecipanti in gruppi e spazi di lavoro più piccoli. Lavorare in gruppi ridotti offre notevoli vantaggi ai partecipanti: la possibilità di concentrarsi sui casi di studio consente loro di approfondire le conoscenze appena acquisite applicandole ai casi concreti. Ciò si avvicina molto alla vita reale e può rappresentare una valida esperienza per il futuro. La formula a gruppi di lavoro consente ai presenti di partecipare attivamente al dibattito e di migliorare le capacità comunicative.

Poiché uno degli obiettivi chiave dell'esercitazione è lo scambio di opinioni fra utenti finali, è importante che il leader del workshop suddivida i partecipanti nei gruppi di lavoro al fine di supportare tale interazione. Nei workshop internazionali, qualora le lingue di lavoro dei partecipanti lo consentano, è consigliabile riunire nei gruppi di lavoro utenti finali provenienti da Stati membri diversi o da realtà giurisdizionali aventi tradizioni diverse. Se il workshop è organizzato come una formazione giudiziaria nazionale, è possibile chiedere a giudici provenienti da tribunali diversi di lavorare insieme; nei workshop indirizzati sia ad avvocati che a giudici, è consigliabile che i gruppi di lavoro non siano composti solo da uno dei due gruppi professionali, e così via. Oltre a contribuire alla risoluzione del caso, tale diversità consente ai partecipanti di ottenere maggiori informazioni su come affrontare le questioni e come vengono applicati i regolamenti UE in un altro paese, da una diversa professione del diritto, in un'altra città o in un altro tribunale.

> ➢ Poiché si consigliano tre esercitazioni per i workshop di questo modulo formativo, modificare la composizione dei gruppi di lavoro in ciascuna esercitazione è un modo per incrementare l'interattività dei partecipanti.

In funzione del tempo disponibile, il formatore che coordina ciascuna esercitazione dovrà decidere se tutti i gruppi di lavoro devono occuparsi di tutti i casi di studio o se casi di studio specifici devono essere assegnati a gruppi diversi per garantire che gli utenti finali siano in grado di esaminare in modo approfondito tutte le problematiche.

Una volta costituiti, i gruppi di lavoro devono organizzarsi, sviluppare un metodo di lavoro e individuare quale (o quali) membro del gruppo illustrerà le conclusioni della discussione agli altri utenti finali. Il formatore che guida l'esercitazione deve essere presente, seguire in parte l'interazione di ogni gruppo, dare consigli sulla gestione del tempo, essere disponibile nel fornire chiarimenti e dare risposte. Deve essere, infine, preparato ad assistere i partecipanti qualora incontrino grosse difficoltà o la discussione esca dai binari prestabiliti.

Una volta completati i lavori di gruppo, tutti i partecipanti si riuniscono di nuovo per discutere le loro conclusioni. Ciò consentirà loro di confrontare le proprie soluzioni con le caratteristiche dei casi di studio, ottenere ulteriori idee dai colleghi degli altri gruppi e migliorare la comprensione della materia.

Per raggiungere gli obiettivi della discussione di chiusura, è importante far sì che tutti i gruppi prendano la parola e presentino i risultati del loro lavoro. È consigliabile, in quanto più efficace, discutere un caso alla volta, invitare il relatore di uno dei gruppi a presentare le conclusioni e gli elementi chiave della loro discussione e poi chiedere agli utenti finali degli altri gruppi ulteriori commenti, opinioni diverse, e così via. Alla fine, il formatore deve sintetizzare i punti principali sollevati durante la discussione e dare il proprio riscontro affinché i partecipanti possano confermare se si sono occupati del caso con successo o se c'è un margine di miglioramento.

- Formazione con supporto informatico

Il supporto informatico può migliorare l'efficacia della formazione e dare agli utenti finali l'opportunità di acquisire esperienza pratica sfruttando le possibilità offerte da Internet a livello di cooperazione transfrontaliera in materia civile. In questo modo gli utenti finali avranno la possibilità di acquisire familiarità con i vari siti Internet UE specializzati (ad esempio, il portale e-Justice, i siti RGE, EUR-Lex, Curia e l'atlante giudiziario), da cui possono attingere ulteriori informazioni e consigli sulla modalità di applicazione degli strumenti europei trattati nel corso del workshop. Utilizzando in modo efficace tali siti Internet, i partecipanti apprenderanno attivamente a trovare i casi e i testi giuridici pertinenti e a ricevere assistenza nel risolvere problemi pratici che potrebbero insorgere nell'applicazione del diritto europeo.

Questo metodo è consigliato per l'esercitazione del workshop sulla legge applicabile ai casi di divorzio in contesto transfrontaliero e sull'analisi delle modalità di accesso alla legge di un altro Stato membro. In materia di norme sul conflitto di leggi, gli strumenti online disponibili possono essere di importante aiuto per, ad esempio, individuare quale legge applicare in un caso specifico e per sapere come applicarla. Spiegarne le funzioni e dare agli utenti finali la possibilità di imparare a conoscerli può essere utile per promuovere l'utilizzo degli strumenti online e per far sì che i professionisti del diritto ne sfruttino tutto il potenziale. Anche in questo caso, il metodo di base potrebbe essere quello di una presentazione diretta o di un'esercitazione basata sui casi di studio da prepararsi nei gruppi ridotti, ma gli utenti finali devo avere l'accesso a un computer per le ricerche in rete.

> ➢ Nella Parte V saranno inseriti ulteriori consigli e idee, specifici all'argomento trattato, su come migliorare una sottosessione, sostenere al meglio la partecipazione attiva degli

utenti finali e stimolarne l'interesse. Saranno proposti anche altri punti di discussione che potrebbero essere rilevanti se si dispone di tempo sufficiente nel corso del workshop.

IV. Organizzare un workshop: aspetti pratici

1. Definire il gruppo bersaglio – riunire un gruppo di partecipanti

Uno dei primi elementi da considerare nell'organizzare un workshop è la definizione del gruppo bersaglio. Un corso sul diritto di famiglia europeo può essere strutturato in molti modi, in quanto può avere una dimensione puramente nazionale, essere aperto agli utenti finali di una specifica regione europea (ad es. di paesi limitrofi) o a partecipanti di tutta l'Unione. Varie opzioni sono disponibili anche riguardo all'ambito professionale degli utenti finali, dato che i workshop possono essere organizzati per una specifica professione legale o promuovere scambi fra giudici, avvocati, funzionari e così via. Infine, deve essere presa una decisione sul livello formativo, dato che il workshop può essere indirizzato a partecipanti senza conoscenze preliminari della materia, o a professionisti che operano nel campo del diritto di famiglia ma senza esperienza di casi transfrontalieri o, ancora, a giudici o avvocati più esperti desiderosi soprattutto di aggiornare le loro conoscenze, oltre che di poter discutere e scambiare esperienze con i colleghi.

- Il nucleo specifico su cui è incentrato ogni workshop dipenderà da natura, funzione, missione e obiettivi del fornitore di formazione.
- Nella Parte V della presente guida sono state inserite, nell'analisi delle varie sottosessioni, le informazioni su come adattare il programma del workshop alle esigenze specifiche del gruppo bersaglio.

Una volta definite, le informazioni sull'organizzazione dell'evento devono essere divulgate al gruppo bersaglio, i cui componenti devono poi essere invitati a partecipare. In funzione dell'interesse espresso, delle risorse disponibili e delle priorità di formazione, l'organizzatore del workshop deve decidere un numero indicativo di partecipanti. Per un workshop intensivo e interattivo, si consiglia un gruppo ridotto e flessibile di 20-30 persone. Sarà così più facile, per i partecipanti, porre domande, sollevare punti di interesse ed interagire, mentre i formatori saranno maggiormente in grado di valutare e di adattarsi al meglio alle esigenze di formazione e al ritmo del gruppo.

- È fondamentale dare molto in anticipo le informazioni sull'organizzazione del corso, al fine di permettere ai professionisti potenzialmente interessati di organizzarsi a loro volta per partecipare. In particolare per i seminari rivolti ai membri del potere giudiziario, che hanno una programmazione rigorosa delle udienze, l'informazione relativa allo svolgimento dei workshop deve essere data con mesi di anticipo.

Dato che un fattore che incide sul successo di un programma di formazione è la coerenza del gruppo di partecipanti, sarebbe utile per gli organizzatori del workshop disporre di alcune informazioni sul bagaglio professionale degli utenti finali e sulle loro priorità di formazione.

Al riguardo, potrebbe essere efficace un questionario di valutazione iniziale riguardante alcuni aspetti chiave, incluso nel modulo di registrazione. Gli utenti finali del gruppo bersaglio designato possono essere invitati a fornire alcune informazioni sulla loro esperienza in materia di diritto di famiglia e di diritto europeo, usando i tre strumenti di base che saranno analizzati durante il workshop. Possono precisare i motivi per cui sono interessati a frequentare il corso e le loro aspettative riguardo al workshop. Valutando tali informazioni, gli organizzatori del workshop potranno definire il tipo di utenti finali nel gruppo bersaglio, nonché le priorità di formazione che soddisfano meglio gli obiettivi del programma.

Lo stesso questionario potrebbe risultare utile qualora il numero di domande di partecipazione al workshop superi il numero di posti disponibili. Dovendo dare la precedenza a talune registrazioni rispetto ad altre, le informazioni contenute nel questionario di valutazione iniziale potrebbero rappresentare un criterio di selezione. Fra gli elementi da considerare, ci sarebbe la creazione di un gruppo rappresentativo di utenti finali. Se l'evento è aperto a più nazionalità, regioni o ambiti professionali, o se deve essere organizzato in più di una lingua di lavoro, occorre garantire un certo equilibrio fra nazionalità, aree geografiche, professioni, genere dei partecipanti e lingue di lavoro. Un altro criterio da considerare in questa selezione è la possibilità che un partecipante diffonda ulteriormente, a sua volta, le informazioni ricevute. Se il numero di posti è limitato e più individui che lavorano insieme sono interessati a partecipare, una persona potrebbe partecipare al corso e trasmettere ai colleghi le conoscenze acquisite. Potrebbero, quindi, essere prescelti candidati disposti a diffondere ulteriormente le conoscenze acquisite durante il corso di formazione: questo migliorerebbe il risultato del workshop e renderebbe disponibili le informazioni ad un numero ancora maggiore di professionisti del diritto.

> ➢ Un modello di questionario di valutazione iniziale è disponibile nell'Allegato 6.

Alla fine di questa procedura, deve essere stilato l'elenco di tutti i partecipanti del workshop , includendo informazioni sull'ambito professionale, sulla nazione o regione di origine e, se possibile, anche i dettagli di contatto. Segnaliamo che prima di inserire o rendere pubblici gli indirizzi postali o e-mail degli utenti finali, occorre ottenere, da questi ultimi, la relativa autorizzazione. L'elenco dei partecipanti deve essere incluso nel pacchetto utenti e, possibilmente, anche nell'informazione preliminare da fornire prima dell'inizio dell'evento.

> ➢ Un modello di elenco dei partecipanti è disponibile nell'Allegato 7.

2. Sede e attrezzature necessarie

Per allestire efficacemente il workshop del modulo formativo, è necessario trovare una sede con gli spazi e le attrezzature indispensabili per il successo del corso.

È possibile valutare l'eventuale uso di sale conferenza o di lavoro di dimensioni diverse, al fine di variare lo spazio a disposizione dei partecipanti. Una sala più grande può essere utilizzata per presentazioni dirette in plenaria, mentre spazi più ridotti, in cui i partecipanti possono lavorare in gruppi, essere utilizzati per la preparazione delle esercitazioni. Altri fattori da considerare sono l'ambientazione, l'illuminazione e la climatizzazione della sala,

dato che la creazione di un ambiente confortevole è fondamentale per consentire ai partecipanti di seguire il workshop in modo efficace.

- Se per il workshop è disponibile solo una sala, considerare la possibilità di variarne la disposizione per rispondere al meglio alle esigenze di ogni sottosessione del workshop.

Oltre a questo, è particolarmente importante, per l'attuazione del corso, la disponibilità delle opportune tecnologie. I formatori devono poter utilizzare presentazioni PowerPoint, video e altro materiale audiovisivo. Al riguardo possono essere utili anche proiettori LCD, lettori video, schermi e lettori audio. Nei workshop attuati in più di una lingua, sarà necessario predisporre anche il servizio di interpretazione.

Dato che in numerose sottosessioni la formazione con supporto informatico è il metodo di lavoro consigliato, sarà necessario trovare una sede con postazioni dotate di computer e accesso Internet per formatori e partecipanti.

- Se non vi sono abbastanza postazioni disponibili nella sede del workshop, deve essere considerata, come alternativa, la possibilità di mettere insieme gruppi di partecipanti per condividere le dotazioni.
- Potrebbe essere richiesta anche l'assistenza degli stessi utenti finali, invitandoli a portare i loro computer portatili durante il workshop.

Deve essere opportunamente allestita anche un'area per le pause caffè e per il pranzo, importante nel favorire i contatti e l'interazione fra i partecipanti. In questi momenti di convivialità, gli utenti finali interagiscono in modo meno formale: tutto questo va probabilmente a vantaggio dell'atmosfera generale e favorisce uno scambio più efficace di esperienze e opinioni, migliorando l'impegno all'interno del corso.

È importante anche garantire la facile accessibilità della sede, tramite la rete di trasporto pubblico per workshop locali o la vicinanza di un aeroporto per quelli internazionali. Un altro elemento da considerare è la facilità, per i partecipanti fuori sede, di trovare una sistemazione alberghiera.

3. Informazioni preliminari per gli utenti finali

Dopo aver definito il workshop e deciso la composizione del gruppo di partecipanti, gli organizzatori del workshop devono far sì che gli utenti finali abbiano a disposizione tutte le informazioni necessarie per l'effettiva realizzazione del workshop.

Come già detto, per il successo del workshop è necessario garantire pari condizioni agli utenti che arrivano all'evento. Per questo motivo, alcuni documenti di riferimento sulla materia oggetto del corso devono essere resi disponibili anticipatamente, e considerati come prerequisito per l'inizio del corso. A tutti i partecipanti è possibile inviare gli strumenti giuridici chiave (regolamento Bruxelles II bis, regolamento Roma III e regolamento sulle obbligazioni alimentari) e dare l'accesso al corso di formazione a distanza. Gli utenti finali

devono essere incoraggiati a dedicare tempo alla visione della documentazione, in particolare al corso di formazione a distanza, e a svolgere i relativi esercizi di autovalutazione (quiz). In tal modo, tutti gli utenti finali acquisiranno una conoscenza iniziale dei principali strumenti in materia di divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero e saranno in grado di individuare gli aspetti che desiderano vedere approfonditi durante il corso, potendo anche sviluppare tematiche concrete da discutere durante la riunione.

È possibile anche considerare l'ipotesi di mandare una o più esercitazioni ai partecipanti prima dell'inizio del workshop. Possono essere inviati anche dati e casi di studio, unitamente a domande e situazioni, in modo da incoraggiare i partecipanti a cominciare a riflettere su possibili soluzioni.

- Oltre ad aumentare l'interesse degli utenti finali al corso di formazione a distanza e al workshop in generale, questo potrebbe contribuire a ridurre il tempo necessario per recepire i dati dei casi di studio durante il workshop.

Sarebbe poi utile far sì che i partecipanti siano preparati e informati sugli aspetti organizzativi del workshop. Deve essere trasmesso il programma finalizzato del workshop, unitamente ad alcune informazioni di base sui profili dei formatori e, qualora abbiano dato il consenso, sugli altri partecipanti. Possono essere fornite anche informazioni pratiche relative alla sede, ai servizi disponibili durante il corso e, in caso di spostamento dei partecipanti, alla sistemazione alberghiera e ai viaggi.

In questo ambito è fondamentale la tempistica per inviare le informazioni preliminari ai partecipanti. In particolare, per quanto riguarda il corso di formazione a distanza, sarebbe importante far sì che gli utenti finali abbiano tempo a sufficienza per visionare tutta la documentazione. Analogamente, sarebbe interessante e utile inviare anticipatamente anche le informazioni organizzative sul workshop, affinché i partecipanti possano considerarle nella loro organizzazione.

- Si consiglia di dare agli utenti finali l'accesso al corso di formazione a distanza circa un mese prima dell'inizio del workshop.

4. Valutazione di un workshop

Oltre alle informazioni ottenute nella sessione di chiusura e all'interazione formale durante l'evento fra formatori e partecipanti sui punti più apprezzati del workshop e le possibilità di miglioramento, è possibile cercare riscontri in modo più sistematico.

Si consiglia un sistema di valutazione in due fasi, che consentirebbe di ottenere non solo un riscontro immediato ma anche una valutazione dei risultati e dell'utilità del workshop più a lungo termine.

A tutti i partecipanti sarà chiesto di compilare un questionario dettagliato alla fine del workshop, incentrato sulla qualità del workshop stesso. Agli utenti finali può essere chiesto di:

- dare una valutazione generale sulla metodologia e sul contenuto del seminario;
- valutare i formatori, esprimendo un'opinione su conoscenze specialistiche, contenuti delle lezioni, stile di docenza, presentazione e discussione di ogni lezione;
- indicare se la materia è stata trattata in linea con le proprie aspettative, se è stata acquisita una maggiore conoscenza della stessa e se, in ultimo luogo, è stata approfondita in modo utile l'applicazione e l'attuazione del diritto di famiglia dell'UE;
- valutare idoneità, utilità e qualità del corso di formazione a distanza;
- valutare l'organizzazione, le informazioni preliminari e la documentazione in dotazione;
- esprimere un parere su attività, argomenti e priorità che si vorrebbe vedere sviluppati.

> ➢ Potrebbe essere offerto un piccolo incentivo, ad es. un souvenir, per aumentare il numero di moduli di valutazione compilati.
> ➢ Un esempio del modello di valutazione immediata è disponibile nell'Allegato 8.

In una fase successiva, ai partecipanti sarà inviato un altro questionario di valutazione (circa un mese dopo il workshop), incentrato sull'impatto della formazione. Agli utenti finali può essere chiesto di:

- valutare l'impatto della formazione sulla loro attività professionale e individuare gli elementi del workshop particolarmente utili al riguardo;
- indicare se hanno avuto la possibilità di utilizzare nel loro lavoro gli strumenti giuridici sul diritto di famiglia dell'UE;
- commentare l'utilizzo, nel proprio lavoro, della documentazione fornita durante la formazione;
- indicare se sono riusciti a divulgare ad altri le informazioni e la documentazione ricevute nel workshop;
- formulare proposte su come migliorare il workshop e indicare le eventuali altre tematiche da trattare durante la formazione.

> ➢ Un esempio del modello di valutazione di medio termine è riportato nell'Allegato 9.

V. Organizzare un workshop: struttura, contenuto e metodologia

1. Suddivisione del modulo formativo in unità tematiche e sottosessioni

Per questo modulo formativo su "Divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero: competenza e legge applicabile" e i relativi workshop, proponiamo una struttura sulla base delle unità tematiche, che uniscono sottosessioni pratiche ad altre più teoriche.

Ogni unità tematica sarà incentrata su un argomento specifico riguardante divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero: questa divisione costituirebbe la base per strutturare eventuali workshop del modulo formativo. Per realizzare questo modulo formativo, sono proposte quattro unità tematiche: i) Divorzio in contesto transfrontaliero: competenza e procedimento, ii) Divorzio in contesto transfrontaliero: legge applicabile, iii) Alimenti in contesto transfrontaliero, e iv) Iniziative UE in materia di patrimonio matrimoniale.

Al fine di garantire l'effettiva comprensione dei contenuti del modulo formativo, è necessario suddividere ogni unità tematica in sottosessioni, ciascuna riguardante aspetti specifici della materia. In questo modo, ciascun workshop si comporrà di numerose sottosessioni, garantendo l'alternanza fra teoria e pratica. La struttura definitiva, tuttavia, sarà determinata prendendo in considerazione le priorità formative e le conoscenze degli utenti finali. Con l'aggiunta di una sottosessione di apertura e una di chiusura, con finalità sia pedagogiche che organizzative, è possibile prevedere un workshop di due giorni e mezzo, articolato come descritto di seguito.

Programma indicativo di un workshop

A. Sottosessione di apertura

Prima unità tematica: Divorzio in contesto transfrontaliero – competenza e procedimento

B. Definire lo scenario: quadro ed elementi chiave della cooperazione transfrontaliera in materia familiare
C. Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: competenza, riconoscimento e litispendenza
D. Interazione fra regolamento Bruxelles II bis e altri meccanismi e strumenti giuridici UE: patrocinio a spese dello Stato, notificazione o comunicazione degli atti, procedimento pregiudiziale, risoluzione alternativa delle controversie
E. Esercitazione 1: casi di studio su un caso di divorzio in contesto transfrontaliero (compresa una domanda di pronuncia pregiudiziale)

Seconda unità tematica: Divorzio in contesto transfrontaliero - legge applicabile

F. Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: legge applicabile
G. Applicazione della legge straniera a un caso di divorzio in contesto transfrontaliero
H. Esercitazione 2: casi di studio su individuazione e applicazione della legge straniera in un caso di divorzio, utilizzando gli strumenti di giustizia elettronica (e-Justice)

Terza unità tematica: Alimenti in contesto transfrontaliero

I. Competenza e legge applicabile in materia di alimenti in contesto transfrontaliero
J. Cooperazione delle autorità centrali e accesso alla giustizia in materia di alimenti in contesto transfrontaliero
K. Esercitazione 3: Caso di studio in materia di alimenti in contesto transfrontaliero

Quarta unità tematica: Iniziative UE nel settore dei regimi patrimoniali tra coniugi

L. Regolamenti proposti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate
M. Sottosessione di chiusura

➢ Un esempio di programma indicativo di workshop è disponibile nell'Allegato 1.

La struttura proposta è formata da undici sottosessioni. L'organizzatore del workshop può, tuttavia, sempre rivedere le unità tematiche, decidere di approfondirne alcune, unire determinate sottosessioni o modificare il tempo ripartito fra esercitazioni e presentazioni più teoriche.

Le varie sottosessioni possono essere gestite da diversi formatori o da un numero ridotto di persone in grado di affrontare più tematiche. Il numero ideale di formatori potrebbe essere compreso fra quattro e sei, in quanto questa opzione offre tempo sufficiente agli utenti finali per adattarsi al metodo di insegnamento del formatore, e al formatore per comprendere meglio e soddisfare le esigenze formative dei discenti, garantendo al contempo una certa varietà fra le diverse sottosezioni. La decisione di come, in concreto, assegnare le varie sottosessioni spetta all'organizzatore del workshop. Possono essere presi in considerazione i seguenti elementi.

- La prima idea sarebbe assegnare le unità tematiche in funzione delle competenze dei formatori: un formatore specializzato in materia di alimenti potrebbe, ad esempio, occuparsi delle presentazioni e delle esercitazioni che riguardano tale tematica; un altro formatore potrebbe occuparsi di competenza giurisdizionale nei casi di divorzio in contesto transfrontaliero, e così via.
- Un'altra opzione sarebbe selezionare il formatore di ogni presentazione in base all'ambito professionale. Un accademico potrebbe occuparsi delle presentazioni più teoriche (quali "Definire lo scenario: quadro ed elementi chiave della cooperazione transfrontaliera in materia familiare, "Divorzio in contesto transfrontaliero: legge applicabile", ecc.), mentre un giudice potrebbe illustrare argomenti più strettamente collegati alla prassi giudiziaria (ad es. "Interazione fra il regolamento Bruxelles II bis e

altri meccanismi e strumenti giuridici UE" o "Applicazione della legge straniera in un caso di divorzio in contesto transfrontaliero).

- Un'altra possibilità è individuare un esperto che si occupi di tutte le esercitazioni, per offrire un approccio coerente e permettere ai partecipanti di sviluppare un certo metodo di lavoro, mentre la parte più teorica potrebbe essere gestita da vari formatori.

> ➢ Informazioni più concrete sul profilo del formatore apparentemente più adatto per ciascuna sottosessione saranno fornite nella Parte V, dove viene presentata la suddivisione del workshop.

2. Contenuto dettagliato di ogni sottosessione: ambito e obiettivi, documentazione, metodologia

A. Sottosessione di apertura

L'obiettivo principale di questa prima sessione è dare il benvenuto a formatori e partecipanti al workshop, definire lo scenario, rammentando il quadro della formazione, e incoraggiare l'interazione e la partecipazione durante il corso.

1. Presentazione di partecipanti e formatori

La sessione di apertura deve permettere ai partecipanti di presentarsi, illustrare la provenienza nazionale e l'ambito professionale, e spiegare quali sono le aspettative dal workshop. In questo modo, gli utenti finali imparano a rivolgersi al gruppo (questo dovrebbe facilitarne la partecipazione attiva nelle sessioni successive) e a conoscere meglio i colleghi. Rendere noto a formatori e partecipanti quali nazionalità e gruppi professionali sono rappresentati nel workshop può essere di grande importanza nella discussione e una risorsa per garantire uno scambio efficace di informazioni ed esperienze. Sentire direttamente dai partecipanti il tipo di esperienza che hanno del settore e quali sono le loro aspettative principali dal corso di formazione può aiutare il leader del workshop ad adattare meglio il programma alle esigenze specifiche dei partecipanti, rivolgendo maggiore attenzione a taluni aspetti, adeguando i tempi destinati alle varie sottosessioni, e così via.

> ➢ È possibile realizzare tutto questo invitando i partecipanti a indicare una tematica chiave che vorrebbero vedere sviluppata durante il workshop o spiegare il motivo che li ha spinti ad iscriversi al corso.

2. Presentazione del programma del workshop

Il workshop deve iniziare con la presentazione di programma, ambito e obiettivi. Anche le quattro unità tematiche devono essere illustrate, nonché la loro struttura in sottosessioni. Sarà precisato il punto focale di ogni sottosessione, e sottolineato il contributo atteso dai partecipanti in ogni parte del programma. È importante che gli utenti finali apprezzino la

finalità di ogni sottosessione e il flusso del programma del workshop, al fine di seguire meglio le discussioni e non perdere l'opportunità di porre domande o di chiarire punti controversi.

3. Presentazione della documentazione

La sessione di apertura è anche l'occasione per presentare la documentazione contenuta nel pacchetto utente e la relativa funzione, in modo che gli utenti finali possano farne uso durante tutto il workshop. Può essere citato il corso di formazione a distanza e la sua importanza come strumento di riferimento dopo il workshop. Deve essere schematizzato il contenuto della documentazione elettronica (tutti i relativi testi giuridici, i link alle fonti online, le soluzioni suggerite per i casi di studio, le sezioni nazionali e la bibliografia generale, ecc.), spiegando quali documenti saranno a disposizione dei partecipanti in versione cartacea durante il workshop (ad es. schemi e presentazioni dei formatori, testi giuridici chiave, casi di studio per le esercitazioni del workshop, documenti come l'elenco dei partecipanti, gli strumenti di valutazione del workshop, ecc.).

4. Presentazione degli aspetti organizzativi del workshop

A seguire, devono essere presentati tutti gli aspetti logistici: spazi che saranno utilizzati durante il workshop per le varie sessioni, esercitazioni e pause; possibilità di usare computer, Wi-Fi, biblioteca, postazione di lavoro, ecc.; informazioni su pranzi, cene o altre attività sociali programmate. È fondamentale ricordare agli utenti finali tutte le iniziative adottate (e di cui beneficiare) per ottimizzare la loro partecipazione al workshop, nonché l'importanza delle attività congiunte per favorire un'interazione meno formale fra formatori e compagni di corso.

Obiettivi della sottosessione

- Presentare formatori e partecipanti.
- Verificare la conoscenza che gli utenti finali hanno del programma, dell'ambito e degli obiettivi del workshop.
- Garantire l'utilizzo appropriato ed efficace della documentazione (pacchetto utente).
- Fornire informazioni pratiche necessarie all'attuazione del workshop.

Documentazione

Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Versione finale del programma del workshop
b.	Elenco dei formatori e elenco dei partecipanti

In questa sottosessione, il leader del workshop deve illustrare l'intero pacchetto utente, comprendente il corso di formazione a distanza e la documentazione elettronica, per

informare i partecipanti riguardo a tutti i vari aspetti del pacchetto utente.

Metodologia

1. Tempistica

Il tempo destinato alla sessione di apertura dipenderà dal numero di partecipanti del workshop. Considerato che, idealmente, il workshop include da 20 a 30 partecipanti, la sessione di apertura dovrebbe durare circa 45 minuti, in modo che tutti, formatori e partecipanti, abbiano abbastanza tempo per presentarsi e fornire tutte le informazioni necessarie.

2. Profili dei formatori

La sessione di apertura sarà plenaria e coordinata dal leader del workshop, responsabile della gestione coerente del workshop. Ci sarebbe un valore aggiunto nell'attribuire l'incarico di "leader del workshop" alla persona responsabile dell'organizzazione del workshop stesso. Sarebbe la persona più adatta a presentare la struttura del programma e gli obiettivi principali, avendo preso tutte le decisioni e attribuito la priorità di certi aspetti della formazione rispetto ad altri.

3. Metodo didattico

Questa sottosessione deve essere plenaria, con la cooperazione attiva di tutti i partecipanti e, per quanto possibile, anche dei formatori.

La sottosessione comprenderà due parti. La prima sarà interattiva, con tutti i partecipanti a prendere la parola e a presentarsi brevemente. La seconda sarà incentrata sulle informazioni che saranno trasmesse nel workshop. L'ordine in cui saranno trattati i vari punti durante la sessione sarà deciso dal leader del workshop.

- Essendo il coinvolgimento degli utenti finali fondamentale per il successo del workshop, la sottosessione di apertura deve rappresentare l'occasione per incoraggiare sin dall'inizio lo scambio fra formatori e partecipanti, verificando che ognuno si senta a proprio agio nel prendere la parola e nel sollevare qualsiasi questione.

B. Definire lo scenario: quadro ed elementi chiave della cooperazione transfrontaliera in materia familiare

La prima sottosessione deve sottolineare la rilevanza della materia del workshop e illustrare l'importanza dell'essere consapevoli di, e preparati a, applicare gli strumenti del diritto di famiglia europeo. Per realizzare questo obiettivo, potrebbero essere spiegate le ragioni e le modalità di sviluppo di tale normativa, e la posizione che occupa nel più ampio quadro giuridico, operando, al contempo, il collegamento con la vita professionale degli utenti finali. Si potrebbe qui accennare anche a tematiche e concetti principali, che saranno poi

approfonditi nelle sottosessioni successive.

1. Sviluppo e obiettivo dell'area della giustizia civile UE

Il punto di partenza potrebbe essere rappresentato dall'evoluzione e dagli obiettivi principali della cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione europea. Possono avere qui rilevanza la modifica della base giuridica, i concetti chiave del reciproco riconoscimento e della cooperazione giudiziaria diretta, e le principali scelte legislative operate (ad es. i regolamenti rispetto agli altri strumenti giuridici). Possono anche essere analizzati i principali obiettivi di questa legislazione, e segnatamente la certezza giuridica e l'accesso equo, facile ed efficace alla giustizia. Da un punto di vista pratico, sarebbe utile rilevare i fenomeni specifici che questa legislazione UE desidera impedire, come i procedimenti paralleli nei vari Stati membri, il cosiddetto "forum shopping" (scelta mirata della giurisdizione competente), e così via.

Per completare il quadro, possono essere elencati i vari regolamenti, direttive e programmi politici che costituiscono l'attuale giustizia civile dell'UE. È possibile accennare anche alle recenti iniziative legislative della Commissione europea che possono influire sul diritto di famiglia dell'UE, come le proposte sui regimi patrimoniali tra coniugi, i provvedimenti per la tutela degli adulti vulnerabili o dei diritti dei minori, il regolamento su successioni e testamenti e l'iniziativa riguardante i documenti di stato civile a livello europeo.

2. Quadro giuridico generale relativo alle controversie in materia di diritto di famiglia transfrontaliero

Oltre all'area della giustizia civile UE, è possibile illustrare il quadro giuridico più ampio del diritto di famiglia transfrontaliero, nonché presentare la gamma di questioni giuridiche che possono scaturire dalle controversie in materia familiare transfrontaliera (questioni riguardanti divorzio, alimenti, responsabilità genitoriale e procedimenti relativi al patrimonio dei coniugi, o questioni riguardanti l'autorità giurisdizionale competente, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere, ecc.).

La presentazione deve specificare la varietà di fonti giuridiche in materia (nazionali, europee e internazionali) e mettere in evidenza come si colloca il diritto di famiglia dell'UE all'interno del quadro giuridico generale. In questo contesto è importante citare le convenzioni della conferenza dell'Aia sul diritto privato europeo, la convenzione europea sui diritti dell'uomo gli altri trattati internazionali in materia, nonché il trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

- Su questo punto, potrebbe essere interessante consultare le sezioni nazionali. Il punto D.3. indica quali sono i trattati internazionali o bilaterali in materia di diritto di famiglia ai quali aderiscono i vari Stati membri.

Infine, si potrebbe cercare di descrivere il modo in cui il diritto di famiglia UE si è sviluppato specificamente dal regolamento Bruxelles II alle proposte pendenti in materia di patrimonio matrimoniale, con una prima delimitazione del relativo campo di applicazione.

3. Concetti chiave ed elementi di base nell'affrontare i casi transfrontalieri

Prima di approfondire i regolamenti specifici, potrebbe essere anche utile rammentare brevemente alcune delle considerazioni principali nell'affrontare questioni di competenza giurisdizionale internazionale o conflitti di legge. I casi con una dimensione internazionale potrebbero non rientrare sempre nel lavoro di tutti i giorni degli utenti finali. Per questo motivo, mettere in evidenza le caratteristiche pertinenti del diritto internazionale privato può servire a rammentare a tutti i partecipanti del workshop i concetti e le strutture che saranno utilizzati nelle sottosessioni successive. È possibile analizzare i vari fattori di collegamento che possono essere presi in considerazione per determinare la competenza giurisdizionale internazionale o la legge da applicare a un caso transfrontaliero (cittadinanza delle parti, residenza abituale, foro, ecc.), la possibilità di basarsi sull'accordo delle parti, la necessità di considerare la prossimità giuridica o effettiva a un altro caso o di tutelare la parte più debole della controversia e l'interazione fra norme sul conflitto di leggi e norme procedurali e vincolanti del foro. In questo modo, risulterebbe più facile comprendere e contestualizzare le scelte operate dal legislatore europeo nei vari strumenti giuridici.

4. Interpretazione delle disposizioni in materia di diritto di famiglia europeo

È importante, in questo contesto, discutere dell'interpretazione (in particolare, forse, per i workshop destinati ai membri del potere giudiziario). La caratterizzazione dei termini giuridici diventa particolarmente complessa in un contesto internazionale; occorre quindi ricordare gli strumenti di interpretazione cui ricorre la Corte di giustizia dell'Unione europea (riferimento a sviluppo e obiettivi dei regolamenti, ricorso al principio ex aequo et bono, ecc.). Una particolare attenzione deve essere rivolta al meccanismo dell'interpretazione autonoma e ai concetti chiave del diritto di famiglia europeo analizzato alla luce della giurisprudenza della Corte.

Obiettivi della sottosessione

- Informare gli utenti finali riguardo al contesto più ampio del regolamento UE in materia di divorzio e alimenti.
- Illustrare l'attività dell'UE nell'area della giustizia civile.
- Indicare le varie fonti giuridiche nel campo del diritto di famiglia transfrontaliero.
- Chiarire i concetti chiave e gli elementi di base del diritto internazionale privato.
- Discutere l'interpretazione delle disposizioni in materia di diritto di famiglia europeo.

Documentazione

1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)

a.	Articoli 3 e 6 del TUE
b.	Articoli 26, 67 e 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)
c.	Articoli 7, 9, 24 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
d.	Articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo
f.	Sezioni nazionali: Punto D.3

Metodologia

1. Tempistica

A questa sottosessione devono essere dedicati circa 45 minuti, compreso il tempo per la discussione con i partecipanti.

2. Profili dei formatori

Un accademico potrebbe essere una buona scelta per affrontare la prima tematica del workshop. Considerato l'obiettivo della sessione, l'aspetto più importante qui non è tanto l'esperienza pratica dell'esperto che guida la sessione, quanto la sua conoscenza degli sviluppi in questo settore della normativa e la capacità di trasmettere tale conoscenza sulle tematiche basilari, ma complesse, del conflitto di leggi.

In alternativa, e in funzione della composizione del gruppo bersaglio, un giudice o un avvocato con esperienza in materia transfrontaliera potrebbero essere la giusta scelta per rendere tale documentazione accessibile ai colleghi.

3. Metodo didattico

Questa sottosessione deve essere organizzata con una presentazione diretta in plenaria. L'ordine di presentazione dei vari punti della sottosessione deve essere definito dal formatore.

Nel contesto dei workshop internazionali:

- Il punto 4 dell'analisi potrebbe rappresentare la base per scambiare informazioni su come le nozioni chiave sono interpretare nelle varie giurisdizioni, su come i giudici affrontano le questioni di interpretazione, e così via. Il formatore potrebbe decidere se presentare semplicemente l'interpretazione autonoma della terminologia chiave e i vari strumenti di interpretazione o se approfondire queste tematiche all'interno di una discussione aperta, sollecitando il contributo degli utenti finali presenti in sala.
- Questa sottosessione potrebbe anche dare l'opportunità di vedere le diverse tradizioni giuridiche in materia familiare in Europa. Esistono, infatti, tendenze legislative o giurisprudenziali anche molto diverse negli Stati membri (ad es. mancanza di una legislazione sul divorzio a Malta fino a poco tempo fa, o la tradizione più egualitaria dei Paesi scandinavi, ecc.); una discussione su premesse e sviluppo di tali tendenze potrebbe aiutare gli utenti finali ad avere una comprensione e un accesso migliori ai vari sistemi giuridici.

C. Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: competenza, riconoscimento e litispendenza

Passando alla tematica del divorzio in contesto transfrontaliero, la prima questione è sapere quale autorità giurisdizionale può conoscere della causa. Il nucleo centrale di questa sottosessione sarà, quindi, il regolamento 2201/2003 (Bruxelles II bis) riguardante la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale– per la parte in cui si occupa della conclusione del

vincolo matrimoniale.

1. Elementi di base del regolamento Bruxelles II bis (storia, ambito di applicazione, definizione dei concetti chiave)

Una breve illustrazione della storia del regolamento potrebbe definire lo scenario, con un riferimento alla convenzione concepita inizialmente fra gli Stati membri dell'UE, il successivo regolamento 1347/2000 e la sua abrogazione con ampliamento del campo di applicazione, al fine di includere anche la tematica della responsabilità genitoriale. Un primo rapporto di valutazione sull'applicazione del regolamento Bruxelles II bis è previsto cinque anni dopo la sua entrata in vigore. È prevista, altresì, un'analisi mirata a determinare l'eventuale necessità di rivedere il regolamento.

Successivamente, deve essere approfondito il campo di applicazione del regolamento Bruxelles II bis. La sua applicabilità nei 26 Stati membri, dopo l'adesione di Regno Unito e Irlanda e l'eccezione della Danimarca; è opportuno, inoltre, precisare la sua applicazione temporale e la differenza fra la data in cui è entrato in vigore e quella in cui è diventato applicabile.

Nell'ambito materiale del regolamento rientra la materia civile riguardante divorzio, separazione e annullamento del matrimonio. Potrebbe essere analizzata la nozione di "materia civile", che è stata autonomamente interpretata dalla CGE, come pure la nozione di "matrimonio" alla luce della dottrina giuridica dell'UE.

- È possibile fare riferimento alle Cause C-435/06 e C-400/10 PPU, in base alle quali anche le decisioni adottate ai sensi delle norme di diritto pubblico rientrano nel regolamento.
- Date le notevoli differenze nei sistemi di scioglimento del matrimonio riconosciuti nei vari Stati membri UE, potrebbe essere interessante discutere se divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio fanno parte integrante dei vari sistemi nazionali.
- A questo punto, è possibile accennare alle sezioni nazionali, e più specificamente al punto A.1 che presenta le disposizioni nazionali in materia di divorzio, separazione e annullamento del matrimonio.

Per definire l'ambito di applicazione del regolamento, è necessario chiarire quali questioni (che possono derivare da controversie in materia di diritto di famiglia) non vi rientrano. Ad esempio, problematiche riguardanti patrimonio matrimoniale, alimenti, adozione, stato personale delle parti, nome dei coniugi e così via.

L'articolo 2 del regolamento contiene numerose definizioni. In questa fase iniziale della discussione è possibile chiarire nozioni come "autorità giurisdizionale" o "decisione", che sono fondamentali per la corretta applicazione del regolamento.

2. Competenza internazionale

Il primo elemento da precisare quando si inizia l'analisi delle disposizioni principali è che il regolamento definisce solo la competenza internazionale. Gli utenti finali devono sapere che

per individuare l'autorità giurisdizionale competente, una volta determinata la competenza internazionale, è necessario far ricorso alle disposizioni nazionali di procedura civile.

- Per i workshop rivolti ai membri del potere giudiziario, occorre sottolineare il ruolo del giudice nazionale che d'ufficio verifica se l'autorità giurisdizionale adita ha competenza internazionale.

Deve essere poi discussa la natura esclusiva della competenza ai sensi del regolamento, dato che l'individuazione dello strumento giuridico applicabile è il primo passo per trattare un caso di divorzio in contesto transfrontaliero. L'articolo 6 stabilisce che, per i coniugi con residenza abituale o cittadinanza di uno Stato membro UE, si applica il regolamento, e non le disposizioni nazionali di diritto internazionale, per designare l'autorità giurisdizionale che ha la competenza internazionale. Deve essere anche presentata l'eccezione a questo principio. L'articolo 7, infatti, prevede la "competenza residua" qualora non vi sia alcun legame a nessuno dei criteri di competenza stabiliti dal regolamento.

- È possibile qui accennare alla sentenza C-68/07 della Corte, che consolida l'interazione di questi due articoli.
- In questo contesto è possibile utilizzare anche le sezioni nazionali: Il punto A.2 riguarda la designazione dell'autorità giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, nel caso in cui sia applicabile l'articolo 7 del regolamento.

All'articolo 3, il regolamento Bruxelles II bis stabilisce 7 criteri di competenza internazionale nei casi di divorzio, separazione e annullamento del matrimonio, utilizzando residenza abituale e cittadinanza come fattori di collegamento. Prima di illustrare i vari criteri, sarebbe utile approfondire la "residenza abituale", che deve essere stabilita dall'autorità giurisdizionale, in linea con l'interpretazione autonoma data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- È possibile qui discutere le sentenze delle Cause C-68/07, C-523/07 e C-497/10 relative all'interpretazione della residenza abituale in materia matrimoniale.

3. Criteri specifici

Possono essere poi presentati i criteri di competenza internazionale sulla base della residenza abituale (articolo 3(1)(a)) e la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato di cittadinanza dei coniugi, sottolineando che non si tratta di criteri alternativi né di criteri ordinati gerarchicamente. Deve completare il quadro l'illustrazione dei due ulteriori criteri di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente per le domande riconvenzionali presentate durante procedimenti già in corso e per la conversione della separazione personale, già oggetto di una decisione di un'autorità giurisdizionale, in divorzio. È possibile qui citare anche l'applicazione del regolamento nel caso di coniugi con cittadinanza plurima o di cittadini di Paesi terzi, e fino a che punto essi sono vincolati dalle disposizioni del regolamento.

- Può essere qui presentato il parere espresso dalla Corte nella Causa C-168/08.

Occorre poi esaminare la norma della litispendenza di cui all'articolo 19.1, che deve essere presa in considerazione d'ufficio dalle autorità giurisdizionali nel determinare la loro competenza. Può essere sottolineata con esempi pratici la grande importanza di questa norma, concepita per evitare procedimenti paralleli qualora più di una autorità giurisdizionale abbia la competenza internazionale ai sensi del regolamento.

- È possibile qui citare la sentenza della Corte nella Causa C-296/10 in quanto, benché in materia di responsabilità genitoriale, riguarda la norma della litispendenza del regolamento.

4. Riconoscimento

La tematica chiave successiva è quella del riconoscimento, di cui al terzo capo del regolamento. Benché le varie convenzioni internazionali prevedano norme diverse in materia di riconoscimento delle decisioni straniere, sono le disposizioni del regolamento a prevalere, in conformità agli articoli 59 e 60.

- È qui possibile fare riferimento al punto D.3 delle sezioni nazionali che offre il quadro dei trattati internazionali o bilaterali di cui i vari Stati membri sono parti contraenti.

Il punto di partenza dell'analisi può essere una breve illustrazione dell'ambito di applicabilità del capo III, in quanto non solo le decisioni delle autorità giurisdizionali ma anche gli atti pubblici ed esecutivi e gli accordi fra le parti possono essere automaticamente riconosciuti in conformità alle disposizioni di Bruxelles I bis quando tali atti o accordi modificano lo stato civile delle persone nelle Stato membro in cui sono emessi.

L'elemento chiave, in questo caso, è il principio di riconoscimento automatico di cui all'articolo 21 – i due aspetti dell'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione non impugnabile emessa in un altro Stato membro, e del riconoscimento di una decisione richiesto in via incidentale in una causa pendente, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

Oltre a questo, è necessario discutere anche di ciò che accade se una delle parti decide di chiedere attivamente il riconoscimento di una decisione in un altro Stato membro.

- Possono essere qui illustrate brevemente la modalità di individuazione delle autorità giurisdizionali nei vari Stati membri e le azioni da intraprendere per chiedere il riconoscimento di una decisione straniera.
- Può essere presentato anche l'atlante giudiziario, che aiuta ad individuare l'autorità giurisdizionale competente.

In questo contesto è importante sottolineare anche gli articoli da 24 a 26 riguardanti il controllo che può essere esercitato sul riconoscimento delle decisioni emesse in un altro Stato

membro: non è consentito il riesame sostanziale della decisione, né il riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro che ha emesso la decisione; il riconoscimento, inoltre, non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio. I motivi di rifiuto del riconoscimento, in caso di divorzio, sono limitati a quattro (l'approccio è differenziato in materia di decisioni relative alla responsabilità genitoriale). Oltre ad elencare i quattro motivi di cui all'articolo 22, sarebbe interessante approfondirne l'ambito di applicazione e l'interpretazione.

Da un punto di vista più pratico, sarebbe utile accennare alle azioni concrete da intraprendere per chiedere il riconoscimento di una decisione straniera: documenti necessari e relativa forma, lingua, ecc., sono descritti negli articoli 37, 38, 52 e nell'allegato I al regolamento.

5. Giurisprudenza

Dato il numero limitato di sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia matrimoniale, sarebbe probabilmente più opportuno integrarne i punti principali quando risultano rilevanti durante la presentazione del regolamento (ad es. in merito alla doppia cittadinanza, alla nozione di residenza abituale, ecc.), invece di dedicare una parte specifica esclusivamente alla giurisprudenza dell'UE.

- È possibile discutere in che misura l'attuale giurisprudenza della CGE in materia di residenza abituale (resa essenzialmente in casi di responsabilità genitoriale) sia rilevante anche per i casi di divorzio in contesto transfrontaliero.
- In funzione degli Stati membri rappresentati nel workshop e della documentazione disponibile, è possibile fare riferimento anche alla giurisprudenza nazionale riportata nelle sezioni nazionali.

Obiettivi della sottosessione

- Far acquisire ai partecipanti familiarità con struttura e elementi principali del regolamento.
- Far sì che i partecipanti apprendano come individuare l'autorità giurisdizionale investita della competenza internazionale in un caso di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio in contesto transfrontaliero.
- Far sì che i partecipanti sappiano quali sono le modalità di riconoscimento di una decisione riguardante un divorzio, una separazione o un annullamento di matrimonio emessa in un altro Stato membro.

Documentazione

1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
b.	Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)

a.	Relazione esplicativa relativa alla convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali (Testo approvato dal Consiglio il 28 maggio 1998) elaborata dalla dott.ssa prof.ssa Alegría Borrás Ordinario di diritto internazionale privato presso l'Università di Barcellona
b.	Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi
c.	Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 – versione consolidata
d.	Certificato di cui all'articolo 39 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio concernente le decisioni in materia matrimoniale
e.	Guida pratica per l'applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II, Commissione europea, versione aggiornata, ottobre 2005
f.	Sentenza della Corte del 29 novembre 2007, Causa C-68/07, Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo
g.	Sentenza della Corte del 2 aprile 2009, Causa C-523/07, domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nel procedimento promosso da A
h.	Sentenza della Corte del 16 luglio 2009, Causa C-168/08, domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation (Francia), Laszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, in Hadadi (Hadady)
i.	Sentenza della Corte del 9 novembre 2010, Causa C-296/10, Bianca

	Purrucker/Guillermo Vallés Pérez
j.	Sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, Causa C-497/10 PPU, Barbara Mercredi/Richard Chaffe
k.	Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Materia matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale
l.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale - Divorzio
m.	Portale e-Justice - Divorzio
n.	Corso di formazione a distanza. Unità tematica I: competenza giurisdizionale nei casi di divorzio in contesto transfrontaliero
o.	Sezioni nazionali: Punti A.1, A.2 e A.3, giurisprudenza nazionale e bibliografia nazionale sul regolamento Bruxelles II bis

Metodologia

1. Tempistica

La durata di questa sottosessione è di 120 minuti (che comprende sia la lezione che il tempo da dedicare alla discussione).

2. Profilo del formatore

Dato che questa è una delle sessioni più importanti del workshop, è molto importante individuare un formatore con grandi capacità didattiche e che sia bravo a trasmettere con chiarezza le informazioni e a spiegare concetti complessi.

L'ideale sarebbe poter contare su un formatore con un'esperienza pratica che corrisponda a quella degli utenti finali presenti al workshop; tuttavia, sarebbe estremamente importante che conoscesse in modo approfondito il regolamento e il più ampio contesto giuridico UE in materia. La scelta potrebbe, quindi, ricadere su un docente di diritto di famiglia con conoscenza comparativa riguardo all'applicazione del regolamento in Europa (soprattutto per i workshop organizzati a livello europeo).

3. Metodo didattico

Dato che il nucleo centrale di questa sottosessione consiste nel trasmettere informazioni e nel dover approfondire molti elementi del regolamento, la soluzione migliore sarebbe l'organizzazione di una formazione diretta.

L'ambito di questa sottosessione è piuttosto ampio e occorre trasmettere molte informazioni, che sono fondamentali per una valida partecipazione al resto del programma. Per questo motivo, è fondamentale che questa sottosessione sia strutturata in modo efficace. Le caratteristiche principali del regolamento devono essere presentate con chiarezza; i partecipanti devono acquisire le conoscenze e le competenze che permettano loro di utilizzare tale strumento giuridico se alle prese con un caso di divorzio in contesto transfrontaliero. Per conseguire questo obiettivo, è essenziale che il formatore conceda ai partecipanti un tempo sufficiente per porre domande o discutere eventuali punti poco chiari riguardanti il regolamento.

L'uso di esempi pratici o di brevi esercitazioni potrebbe favorire notevolmente la comprensione dei vari criteri di competenza giurisdizionali. Il formatore potrebbe, così, integrare tali elementi nella lezione e incoraggiare gli utenti finali a riflettere sull'applicazione del regolamento sulla base di brevi casi di studio.

Un ulteriore strumento a supporto della preparazione e dell'attuazione di questa sottosessione potrebbe essere la prima sezione del corso di formazione a distanza, dedicata al regolamento Bruxelles II bis e alle sue disposizioni in materia di competenza giurisdizionale riguardante i casi di divorzio in contesto transfrontaliero. Questa parte del corso di formazione a distanza è stata elaborata dalla professoressa Cristina González Beilfuss della

Scuola giudiziaria spagnola. La struttura, i riferimenti al quadro giuridico e gli elementi visivi a complemento delle informazioni fornite possono essere una fonte di ispirazione per il formatore che presenta la materia.

- Se il tempo a disposizione permette di approfondire la discussione dopo l'analisi del regolamento, l'attenzione potrebbe essere rivolta a questioni pratiche che possono sorgere in cause di divorzio in contesto transfrontaliero, come ad esempio: il cosiddetto "forum shopping" (scelta mirata della giurisdizione competente); l'applicazione nella pratica della norma di litispendenza, il far riconoscere una decisione straniera, e così via.

D. Interazione fra regolamento Bruxelles II bis e altri meccanismi e strumenti giuridici UE: patrocinio a spese dello Stato, notificazione o comunicazione degli atti, procedimento pregiudiziale, risoluzione alternativa delle controversie

Avendo illustrato gli elementi principali del regolamento e discusso le modalità di applicazione, sarebbe interessante completare il quadro affrontando la sua interazione con altri strumenti giuridici UE nel contesto dei casi di diritto di famiglia transfrontaliero.

1. Patrocinio a spese dello Stato

Il primo strumento potrebbe essere la direttiva sul patrocinio a spese dello Stato (direttiva 2003/8/CE), che stabilisce il diritto a tale patrocinio, anche nei procedimenti transfrontalieri. Dopo una breve panoramica sull'obiettivo e i punti principali della direttiva, è possibile discuterne la rilevanza nei casi di divorzio in contesto transfrontaliero, alla luce dell'articolo 50 del regolamento.

- Il punto D.2 delle sezioni nazionali riguarda i sistemi nazionali di patrocinio a spese dello Stato e l'accesso alla giustizia; è quindi possibile fare riferimento a questa parte della documentazione.

2. Notificazione e comunicazione degli atti e assunzione delle prove

Un altro strumento UE che può essere rilevante per le cause di divorzio in contesto transfrontaliero, e più specificamente in materia di riconoscimento di una decisione straniera, è il regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti (regolamento 1393/2007). Come detto in precedenza, l'articolo 22 include, fra i motivi di rifiuto del riconoscimento di una decisione, l'impossibilità di provare che al convenuto contumace erano stati notificati o comunicati gli atti che avviavano il procedimento. Il regolamento sulla notificazione e la comunicazione degli atti fissa norme procedurali che facilitano la trasmissione dei documenti da uno Stato membro all'altro; la sua applicazione ne garantisce la consegna "al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese". La convenzione dell'Aia sulla notificazione e la comunicazione degli atti può essere anche indicata in questo contesto.

È possibile qui citare anche il regolamento 1206/2001 sull'assunzione delle prove, al fine di completare il quadro e fornire una panoramica totale degli strumenti UE disponibili per la cooperazione transfrontaliera in materia civile.

3. Procedimento pregiudiziale

Nell'applicare uno strumento giuridico UE, e in particolare un regolamento relativamente nuovo come Bruxelles II bis, giudici e avvocati possono trovarsi di fronte a difficoltà di interpretazione di certe disposizioni, la loro interazione con il diritto nazionale, e così via. Può essere discussa, a questo punto, la possibilità di risolvere queste difficoltà con una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. In funzione del gruppo bersaglio del workshop, è possibile sottolineare il ruolo dell'avvocato o del giudice nazionale nel procedimento pregiudiziale, nonché dare informazioni sulle azioni da intraprendere. Può essere particolarmente utile qui ricordare il procedimento pregiudiziale e, per integrare l'analisi, discutere gli elementi del regolamento Bruxelles II bis la cui interpretazione non è chiara, e che potrebbero essere motivo di un futuro rinvio pregiudiziale.

- In questo contesto può essere anche illustrata l'importanza del procedimento pregiudiziale per garantire l'interpretazione uniforme del diritto europeo.

4. Risoluzione alternativa delle controversie

Infine, nel quadro dei procedimenti familiari, può essere illustrata la possibilità di evitare situazioni conflittuali ricorrendo a soluzioni alternative delle controversie. Al riguardo, possono essere illustrati i vari strumenti UE disponibili in materia, in particolare la direttiva sulla mediazione (direttiva 2008/52/CE).

- Può essere qui citato il punto D.1 delle sezioni nazionali, relativo alle disposizioni sulla mediazione nei diversi ordinamenti nazionali.

Obiettivi della sottosessione

- Far acquisire ai partecipanti familiarità con altri strumenti giuridici UE che possono essere applicati per controversie familiari in contesto transfrontaliero.
- Far sì che i partecipanti ricevano consulenza su come facilitare l'accesso alla giustizia a livello UE.
- Ricordare il procedimento pregiudiziale come mezzo per assistere i giudici nazionali ad applicare il regolamento.

Documentazione

1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
b.	Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
c.	Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio
d.	Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
e.	Articolo 267, trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)
f.	Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (direttiva sulla mediazione)
g.	Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)

a.	Note destinate a servire da guida agli agenti e agli avvocati delle parti per la fase scritta e orale del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (se il workshop è rivolto a professionisti del diritto)
b.	Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (nei casi in cui il workshop è rivolto ai membri del potere giudiziario)
d.	Convenzione sulla notificazione o comunicazione all'estero degli atti extragiudiziali in materia civile e commerciale, 15 novembre 1965, conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
e.	Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale
f.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
g.	Portale e-Justice – Patrocinio a spese dello Stato
h.	Portale e-Justice – Notificazione e comunicazione degli atti
i.	Portale e-Justice - Mediazione

j.	Sezioni nazionali: Punti D.1 e D.2

Metodologia

1. Tempistica

La durata di questa sottosessione è di 60 minuti, compreso il tempo da dedicare alla discussione.

Una possibile difficoltà di questa presentazione potrebbe essere la corretta distribuzione del tempo. Il trainer deve trovare il giusto equilibrio fra il numero di tematiche da discutere e l'approfondimento dell'analisi. L'obiettivo della sottosessione è rivedere l'interazione fra il regolamento Bruxelles II bis e gli altri strumenti giuridici UE; può essere, quindi, sufficiente introdurre brevemente i vari strumenti e illustrare la loro rilevanza nel contesto del diritto di famiglia dell'UE. Qualora non ci fosse abbastanza tempo per trattare tutte le tematiche proposte, la precedenza dovrebbe essere data al ripasso del procedimento pregiudiziale, visto che una domanda in materia sarà posta nella prima esercitazione del workshop.

2. Profilo del formatore

Il formatore di questa sezione deve avere una solida conoscenza del diritto UE. Non occorre necessariamente un esperto di diritto di famiglia. Basterebbe una persona in grado di operare il collegamento fra gli strumenti giuridici e il regolamento Bruxelles II bis. L'ideale sarebbe un membro del potere giudiziario che conosca la relativa prassi giudiziaria.

3. Metodo didattico

Anche in questa parte del workshop il formatore deve dare molte informazioni; si consiglia quindi lo stile di docenza con la classica lezione.

Nel contesto delle varie tematiche da affrontare, e al fine di migliorare l'interattività della sottosessione, è opportuno considerare la possibilità di includere esempi pratici (ad es. sull'applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti), chiedere il contributo dei partecipanti (ad es. sull'uso della mediazione nei rispettivi Stati membri o sulla loro esperienza con i rinvii pregiudiziali) o prevedere brevi esercitazioni che richiedano il coinvolgimento degli utenti finali (ad es. chiedendo loro di elaborare una domanda di pronuncia pregiudiziale).

- Data la diversità delle tematiche, è fondamentale fare regolarmente riferimento ai testi giuridici e incoraggiare gli utenti finali ad approfondirli, in modo da acquisire familiarità con la loro struttura.
- Se il contesto nazionale viene discusso in workshop internazionali, oltre ai due punti già citati delle sezioni nazionali, è possibile fare riferimento ai sistemi nazionali di notificazione e comunicazione degli atti, nonché alle autorità competenti nei vari Stati membri, individuate con l'aiuto degli utenti finali.

- Può essere discussa anche l'integrazione del procedimento pregiudiziale nei sistemi giudiziari nazionali, dato che è possibile trovare alcune differenze negli ordinamenti giuridici nazionali, soprattutto nella prassi giudiziaria degli Stati membri.

E. Esercitazione I – Casi di studio: divorzio in contesto transfrontaliero competenza e procedimento

Dopo aver presentato il quadro giuridico e discusso la relativa applicazione, sarebbe opportuno consolidare le conoscenze acquisite applicandole a casi specifici. Questa prima esercitazione del workshop darà ai partecipanti la possibilità di usare, nella pratica, quanto appreso in materia di individuazione dell'autorità giurisdizionale che ha la competenza internazionale nelle cause di divorzio in contesto transfrontaliero.

Questa sessione permette ai formatori sia di valutare se alcuni aspetti della questione non sono stati assimilati, sia di porvi rimedio durante la preparazione e la discussione dei casi di studio. Analogamente, gli utenti finali hanno la possibilità di valutare quanto hanno appreso e di porre eventuali domande o sollevare altri punti che vogliono approfondire.

Questa prima esercitazione del workshop è stata sviluppata dal professor Wolfgang Hau, vicepresidente e docente della cattedra di diritto privato, procedura civile e diritto privato internazionale presso l'Università di Passau. Il professor Hau ha preparato cinque casi di studio che riguardano una serie di possibili situazioni in cause di divorzio in contesto transfrontaliero. Dopo l'illustrazione dei dati di ogni caso di studio, il professor Hau propone una soluzione indicativa.
I cinque casi di studio sono strutturati per affrontare le problematiche principali che possono insorgere in merito alla designazione dell'autorità giurisdizionale competente a conoscere della causa di divorzio in contesto transfrontaliero. Partendo da situazioni semplici, talvolta identiche, i casi di studio sono stati elaborati per consentire agli utenti finali di analizzare a fondo la questione, nonché per risparmiare tempo da dedicare alla spiegazione di questioni più complesse.

Più concretamente:

Il **caso 1** riguarda l'applicabilità del diritto di famiglia europeo e del regolamento Bruxelles II bis, ed esamina la competenza internazionale dell'autorità giurisdizionale adita.

Il **caso 2** richiede l'esame dei criteri di competenza dell'articolo 3 e della loro natura esclusiva ai sensi dell'articolo 6 del regolamento Bruxelles II bis.

Il **caso 3** riprende i criteri di competenza dell'articolo 3, l'applicazione dell'articolo 6 e la competenza residua di cui all'articolo 7 del regolamento Bruxelles II bis.

Il **caso 4** riguarda il ricorso alla legge nazionale nei casi in cui la competenza internazionale non può essere determinata in base al regolamento Bruxelles II bis.

Il **caso 5** chiede agli utenti finali di redigere una domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini

dell'interpretazione del concetto di "residenza abituale".

- Sia le problematiche presentate che le soluzioni proposte sono disponibili nell'Allegato 3.1. della guida al modulo formativo.

Obiettivi della sottosessione

- Consolidare le conoscenze acquisite nelle tre sottosessioni precedenti.
- Far sì che i partecipanti siano in grado di applicare il regolamento Bruxelles II bis in tutta una serie di situazioni.
- Individuare eventuali punti poco chiari e rispondere alle domande rimanenti degli utenti finali.
- Invitare i partecipanti a elaborare una domanda di pronuncia pregiudiziale.
- Migliorare le competenze di comunicazione degli utenti finali.

Documentazione

1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (regolamento Bruxelles II bis)
b.	Articolo 267, trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)
c.	Esercitazione I del workshop. Casi di studio da 1 a 5 sul divorzio in contesto transfrontaliero: competenza e procedimento

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)

a.	Note destinate a servire da guida agli agenti e agli avvocati delle parti per la fase scritta e orale del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (se il workshop è rivolto a professionisti del diritto)
b.	Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (se il workshop è rivolto ai membri del potere giudiziario)
c.	Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale
d.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
e.	Sezioni nazionali: possono essere messi a disposizione anche i punti A.1, A.2, A.3, D.3 e D.4 della sezione nazionale tedesca e austriaca

Metodologia

1. Tempistica

Alla prima esercitazione del workshop devono essere dedicati circa 120 minuti. Il primo quarto d'ora serve per presentare i casi e spiegare gli aspetti organizzativi dell'esercitazione. I gruppi di lavoro hanno, poi, circa un'ora per preparare i cinque casi di studio. Infine, la discussione plenaria, in cui tutti i gruppi presentano le loro conclusioni, dura circa tre quarti d'ora.

2. Profilo del formatore

Per questa sessione deve essere selezionato un formatore con profilo professionale simile a quello dei partecipanti. Sarebbe utile un incarico a un professionista esperto di cause di

divorzio in contesto transfrontaliero, poiché sarebbe in grado di fornire un contributo aggiuntivo derivante dalla propria esperienza sulle azioni da intraprendere e le procedure da seguire.

3. Metodo didattico

Questa sessione si basa su casi di studio che saranno preparati dai gruppi di lavoro. Potrebbe iniziare in plenaria con una breve introduzione degli aspetti organizzativi e l'assegnazione dei partecipanti ai gruppi di lavoro da parte del formatore o del leader del workshop.

A seguire, i partecipanti si spostano negli spazi di lavoro destinati a ciascun gruppo, designano uno o più relatori e analizzano i dati dei casi. Eventuali domande o richieste di chiarimento devono essere rivolte al formatore che coordina il workshop; tutti i componenti dei gruppi di lavoro devono essere incoraggiati a partecipare e a presentare le loro idee su come risolvere il caso.

In plenaria, sarebbe meglio iniziare con le risposte di tutti i gruppi al primo caso di studio, poi passare al secondo, e così via. Il formatore deve essere pronto ad accogliere qualsiasi parere e a incoraggiare gli utenti finali a presentare le loro opinioni, anche se divergono da quelle dei compagni di gruppo. Prima di terminare l'esercitazione, il formatore può sintetizzare la discussione e formulare alcune conclusioni, lasciando che siano i partecipanti a ricapitolare le azioni da intraprendere per individuare l'autorità giurisdizionale che ha la competenza internazionale; il formatore, infine, deve confermare le soluzioni di tutti e cinque i casi di studio.

- Se durante la discussione si accorge che alcune delle questioni trattate in precedenza non sono chiare, il formatore, o il leader del workshop, deve prendere un po' di tempo alla fine dell'unità tematica su competenza e procedimento di divorzio in contesto transfrontaliero per spiegarle nuovamente in modo più comprensibile.

F. Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: legge applicabile

1. Conflitto di leggi nelle cause di divorzio: il contesto del regolamento Roma III

Una volta determinata l'autorità giurisdizionale che ha la competenza internazionale per conoscere di una causa di divorzio in contesto transfrontaliero, giudici e avvocati dovranno determinare qual è la legge che deve essere applicata. Questa parte sarà incentrata sul regolamento n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

È necessario illustrare i diversi quadri giuridici fra gli Stati membri vincolati dal regolamento Roma III e quelli che non lo sono. Se lo Stato del foro non è vincolato dal regolamento Roma III, la legge applicabile viene designata tramite ricorso alle norme nazionali sul conflitto di leggi. Nel caso dei 14 Stati membri che attualmente fanno parte della cooperazione

rafforzata e sono vincolati dal regolamento, la legge applicabile viene definita in conformità al capo II di detto regolamento. La Lituania, che ha annunciato l'intenzione di aderire alla cooperazione rafforzata a giugno 2012, dovrebbe presto diventare il 15° Stato membro in cui il regolamento Roma III è applicabile.

Per completare il quadro, possono essere citate le altre convenzioni internazionali e bilaterali relative al conflitto di leggi nelle cause di divorzio, come la convezione dell'Aia del 12 giugno 1902 riguardante la risoluzione del conflitto di leggi in materia matrimoniale.

- Il punto A.4. delle sezioni nazionali indica quali Stati membri partecipano alla cooperazione rafforzata prevista dal regolamento Roma III
- Il punto D.3. delle sezioni nazionali elenca le convenzioni internazionali e bilaterali in materia di diritto di famiglia che vincolano gli Stati membri.

Nel presentare il regolamento Roma III, può essere citato il tentativo iniziale di adottare uno strumento giuridico UE per disciplinare sia la competenza che la legge applicabile ai casi di divorzio in contesto transfrontaliero. Dopo la mancata unanimità in seno al Consiglio, e alla luce del trattato di Lisbona, i 14 Stati membri hanno deciso di procedere con l'armonizzazione delle loro norme sul conflitto di leggi in questo settore tramite una cooperazione rafforzata. Deve essere a questo punto illustrata la cooperazione rafforzata, presentandone la base giuridica, l'attuale esperienza UE con tale meccanismo e i principali argomenti pro e contro.

Prima di iniziare la presentazione del regolamento, sarebbe importante sottolineare che esso non intende armonizzare le leggi nazionali in materia matrimoniale né ottenere il riconoscimento di unioni che non sono riconosciute in tutti gli Stati, come precisato all'articolo 13. Il punto 9 del preambolo specifica che il regolamento Roma III è stato adottato per fornire un complesso unico di norme per determinare la legge applicabile ed evitare il fenomeno della "corsa all'autorità giurisdizionale".

2. Ambito di applicazione e caratteristiche chiave del regolamento

Avendo preso in esame l'ambito territoriale del regolamento con la presentazione degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata, occorre ora analizzarne l'ambito temporale e, ovviamente, materiale. Il regolamento, adottato il 30 dicembre 2010, è applicabile solo dal 21 giugno 2012, come specificato nelle disposizioni transitorie dell'articolo 18.

Ratione materiae, sarebbe importante precisare che il regolamento si applica alla materia matrimoniale internazionale, a prescindere dalla natura dell'autorità giurisdizionale investita del caso (ad esempio, anche un'autorità amministrativa). L'ambito materiale del regolamento Roma III segue quello di Bruxelles II bis, nel tentativo di garantire un certo parallelismo fra la designazione del foro e la legge applicabile; tale ambito, tuttavia, contempla solo il divorzio e la separazione personale, e non l'annullamento del matrimonio. Analoghe alle disposizioni sulla competenza internazionale, le questioni accessorie al matrimonio, come il nome degli sposi o lo stato civile, il patrimonio matrimoniale o gli alimenti, non rientrano nell'ambito del

regolamento. Roma III non definisce neanche la legge che disciplina la validità del matrimonio, la capacità delle parti di contrarre matrimonio, né la responsabilità genitoriale.

Inoltre, illustrare alcune delle caratteristiche chiave del regolamento potrebbe essere utile per definire lo scenario, prima di discutere concretamente in che modo viene definita la legge applicabile. Tali elementi sarebbero l'applicazione universale del regolamento, ossia la possibilità di designare come applicabile la legge di un Paese che non partecipa alla cooperazione rafforzata (art. 4), e l'esclusione del rinvio, definendo applicabili le norme sostanziali e non quelle sul conflitto di leggi (art. 11). È anche importante precisare subito che, nel quadro del regolamento, i giudici nazionali non sono obbligati ad applicare una legge straniera che sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro (art. 12). Può essere descritta l'esenzione analoga dell'art. 10, che stabilisce l'applicazione della legge del foro qualora la legge applicabile al caso in questione non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale.

3. Legge applicabile scelta dalle parti

Il regolamento Roma III dà la precedenza alla scelta dei coniugi per quanto riguarda la legge applicabile, assicurando loro un quadro all'interno del quale essi possono designare di comune accordo la legge che disciplina lo scioglimento del loro matrimonio. Devono essere presentate le quattro diverse opzioni che le parti hanno per designare la legge applicabile. Possono essere descritti elementi come l'interpretazione della nozione di residenza abituale o il modo in cui il fattore di collegamento della cittadinanza venga utilizzato in caso di coniugi con cittadinanza plurima.

- Esempi pratici che illustrano meglio le varie opzioni a disposizione delle parti porterebbero un valore aggiunto a questa parte del programma.

Il punto successivo da affrontare può essere l'accordo delle parti. È possibile esaminare l'obbligo di accordo sulla legge applicabile prima dell'avvio del procedimento, l'eccezione a questa norma se previsto in tal senso dalla legge del foro e le regole che garantiscono la validità formale e sostanziale dell'accordo di cui agli articoli 6 e 7.

- Può essere qui discusso il punto A.5. delle sezioni nazionali, che specifica in quali Stati membri le parti possono designare di comune accordo la legge che disciplina il caso in questione anche dopo l'adizione dell'autorità giurisdizionale nazionale.

In conformità all'articolo 6, la validità di un accordo si stabilisce in base alla legge che sarebbe applicabile se l'accordo fosse valido. Sarebbe opportuno discutere della possibilità offerta ai coniugi, in determinate circostanze, di impugnare tale accordo in conformità alla legge dello Stato della loro residenza abituale, nonché della necessità di garantire che entrambe le parti abbiano fatto una scelta informata al momento della conclusione dell'accordo. Sarebbe utile citare il considerando 18 del preambolo al regolamento, in quanto esso analizza il principio della scelta informata e sottolinea la necessità di rispettare i diritti e le pari opportunità dei coniugi.

- Soprattutto nei workshop rivolti ai giudici, potrebbe essere interessante analizzare il modo in cui valutare se le parti abbiano fatto una scelta informata.

È disciplinata anche la validità formale dell'accordo dei coniugi sulla legge applicabile. È, quindi, possibile analizzare le disposizioni dell'articolo 7 e indicare la necessità di fornire la prova scritta. Può integrare la discussione il ruolo delle comunicazioni elettroniche e la possibilità di accettare un accordo sulla scelta della legge applicabile che si basi su messaggi di posta elettronica o altri mezzi elettronici. A completare il quadro, può essere citata la necessità di rispettare i requisiti aggiuntivi definiti dalla legge dello Stato membro in cui i coniugi hanno la residenza abituale.

- È possibile fare riferimento al punto A.6 delle sezioni nazionali, che illustra se nei vari Stati membri esistono requisiti speciali per la validità dell'accordo.
- Nei workshop organizzati in un contesto internazionale, potrebbe essere utile discutere il ruolo e il livello di riconoscimento delle comunicazioni elettroniche nelle diverse giurisdizioni.

4. Legge applicabile in mancanza di una scelta delle parti

Il punto successivo dell'analisi dovrebbe essere la designazione della legge applicabile quando non c'è un accordo preliminare dei coniugi. L'articolo 8 del regolamento prevede quattro fattori di collegamento per la determinazione della legge che disciplina il divorzio o la separazione personale. A differenza del regolamento Bruxelles II bis, in questo caso i quattro criteri sono ordinati gerarchicamente; l'autorità giurisdizionale adita, quindi, deve esaminarli nell'ordine prestabilito. Dato che uno dei fattori di collegamento è la cittadinanza, è necessario fare riferimento al considerando 22 del preambolo, che lascia alla legge nazionale la decisione su come disciplinare queste situazioni. Sarebbe, tuttavia, importante sottolineare la necessità di rispettare i principi generali del diritto UE e, più specificamente, il principio di non discriminazione di cui all'articolo 45 del TFUE e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali. Essendo anche la residenza abituale un fattore di collegamento, potrebbe essere ancora una volta precisata la necessità di interpretarla autonomamente.

Potrebbe essere, infine, citato l'articolo 9 che prevede un fattore di collegamento aggiuntivo per individuare la legge applicabile nel convertire una separazione personale in divorzio. L'analisi potrebbe essere completata dal ricorso alle disposizioni dell'articolo 8 o a un accordo dei coniugi qualora la legge nazionale non dovesse disciplinare tale conversione.

- È possibile fare qui riferimento al punto A.1. delle sezioni nazionali, che indica il campo di applicazione delle disposizioni nazionali dello Stato membro in materia di divorzio, annullamento del matrimonio e separazione personale.

Obiettivi della sottosessione

- Presentare il concetto di cooperazione rafforzata.
- Far acquisire ai partecipanti familiarità con struttura e elementi principali del regolamento Roma III.
- Far sì che i partecipanti siano in grado di individuare la legge applicabile ai procedimenti negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.

Documentazione

1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Roma III
b.	Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)

a.	Articoli 81.3 e da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) Articolo 20 del Trattato sull'Unione europea (TUE)
b.	Decisione del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione personale
c.	Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Articolo 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) Articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
d.	Convenzione dell'Aia del 12 giugno 1902 riguardante la risoluzione dei conflitti di legge in materia di matrimonio *(Documento disponibile solo in lingua francese)*
e.	Corso di formazione a distanza. Unità tematica II: legge applicabile ai casi di divorzio in contesto transfrontaliero
f.	Sezioni nazionali: punti A.1, A.4, A.5, A.6 e D.3, giurisprudenza nazionale e bibliografia nazionale sul regolamento Roma III.

Metodologia

1. Tempistica

Questa sottosessione deve durare circa 90 minuti, affinché ci sia abbastanza tempo per presentare gli elementi chiave del regolamento e chiarire eventuali dubbi sollevati dai partecipanti.

2. Profilo del formatore

Anche in questo caso, dovendo dare molte informazioni e analizzare alcuni concetti teorici, occorre individuare un formatore con ottime capacità didattiche.

Un titolo preferenziale può essere rappresentato dall'esperienza in casi con una dimensione internazionale ma, dato che il regolamento è uno strumento nuovo che non è ancora stato applicato, è necessario che il formatore incaricato per questa sessione conosca bene questo strumento giuridico. Sarebbe quindi opportuno rivolgersi a un formatore in materia giudiziaria o a un accademico. In alternativa, una scelta valida potrebbe essere quella di incaricare un giudice o un avvocato che abbia seguito da vicino i recenti sviluppi in questo settore del diritto UE.

- È fondamentale che il formatore incaricato per questa presentazione sia aggiornato e dia informazioni che corrispondano all'effettiva evoluzione della normativa nel momento in cui si svolge il workshop. È assolutamente necessario non dare informazioni errate, dato che la cooperazione rafforzata è una procedura aperta alla quale possono aderire altri Stati membri.

3. Metodo didattico

Anche in questo caso, una presentazione diretta in plenaria sarebbe il modo più efficace per dare informazioni sul regolamento. Per rendere le informazioni più accessibili, sarebbe utile arricchire l'esposizione con brevi esempi e casi di studio, soprattutto nell'illustrare i vari fattori di collegamento. Chiedere ai partecipanti di intervenire per individuare la legge applicabile agli scenari presentati contribuirebbe al loro ulteriore impegno attivo e garantirebbe loro una migliore comprensione delle modalità di applicazione del regolamento.

Anche in questa sottosessione occorre trasmettere molte informazioni. Quello che deve essere forse particolarmente sottolineato è che l'attuale quadro giuridico si applica in solo 14 (presto 15) Stati membri, mentre un approccio totalmente diverso deve essere seguito negli altri 12. Un altro punto centrale dell'analisi è l'applicabilità degli articoli 3 e 8 del regolamento Roma III. Per gestire questa sessione nel modo più efficace occorre una presentazione chiaramente strutturata, che garantisca un tempo sufficiente agli utenti finali per porre eventuali domande e rivedere punti problematici.

La designazione della legge applicabile ai casi di divorzio in contesto transfrontaliero è l'argomento della seconda sezione del corso di formazione a distanza, anche in questo caso a cura della professoressa Cristina González Beilfuss. La documentazione inclusa può essere anche consultata dal formatore e utilizzata come riferimento durante il lavoro di analisi, oppure messa direttamente a disposizione durante la presentazione.

G. Applicazione del diritto straniero a un caso di divorzio in contesto transfrontaliero

1. Norme che disciplinano l'applicazione del diritto straniero

In conformità alle disposizioni del regolamento Roma III, un giudice nazionale potrebbe trovarsi a dover applicare il diritto straniero a un caso di divorzio o separazione personale. Può essere interessante approfondire le modalità di accesso al diritto straniero; ciò rappresenta, infatti, una delle maggiori difficoltà derivanti dai procedimenti transfrontalieri e, in certi casi, il motivo per cui alcuni Stati membri decidono di non partecipare alla cooperazione rafforzata.

Il regolamento Roma III e il diritto europeo in generale non si occupano della questione, che è direttamente collegata ai sistemi nazionali di procedura civile e disciplinata esclusivamente a livello nazionale. Deve essere tenuta altresì presente la necessità di verificare se nello Stato in questione prevalgono i trattati internazionali in materia di accesso al diritto straniero.

- Il punto D.5. delle sezioni nazionali illustra il modo in cui il diritto straniero viene regolamentato nelle varie giurisdizioni UE. In funzione del contesto nazionale dei partecipanti al workshop, questa sottosessione può includere un'analisi più approfondita della prassi in certi Stati membri.
- Può essere qui fatto riferimento anche al punto D.3. delle sezioni nazionali, che presenta i trattati internazionali e bilaterali cui aderiscono gli Stati membri dell'UE. I partecipanti provenienti dagli Stati membri che sono parti contraenti di questi trattati potrebbero presentare la loro esperienza relativa all'applicazione di tali strumenti.

Per illustrare meglio l'applicazione del diritto straniero nella pratica, potrebbe essere utile descrivere brevemente le scelte principali operate dai legislatori nazionali al riguardo. Alcune giurisdizioni seguono il principio "iura novit curia", in base al quale il giudice deve, d'ufficio, cercare ed applicare il diritto di un altro Paese. In altri sistemi giuridici, il diritto straniero è soggetto a prova e spetta alle parti fornire le informazioni in merito a contenuto, interpretazione e applicazione. Potrebbe essere, quindi, interessante discutere il ruolo del giudice e quello delle parti nell'applicazione del diritto straniero.

- Se il tempo a disposizione lo consente, nella discussione con i partecipanti potrebbe essere integrata una riflessione su vantaggi e svantaggi di questi due sistemi.

2. Mezzi tradizionali per accedere al diritto straniero

L'elemento successivo di grande rilevanza pratica è il sistema utilizzabile per verificare il contenuto del diritto straniero. I ministeri della Giustizia e degli Affari esteri, o i contatti presso le ambasciate, potrebbero costituire possibili fonti, come anche gli strumenti di prova formale, come i pareri degli esperti, la bibliografia o le informazioni fornite dalle parti. In numerosi Stati membri, gli istituti di diritto comparativo svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare le autorità giurisdizionali a individuare il contenuto della legge straniera.

- Deve essere qui citato il punto D.4 delle sezioni nazionali, in quanto elenca le banche dati e gli strumenti online che forniscono informazioni sul diritto di famiglia nei vari Stati membri.
- Nei workshop rivolti ai membri del potere giudiziario, sarebbe particolarmente interessante lo scambio di informazioni ed esperienze fra utenti finali su quali mezzi dispongono o utilizzerebbero qualora fossero chiamati ad applicare il diritto straniero.

3. Limitazioni all'applicazione del diritto straniero

Devono essere presi in esame anche i limiti posti all'obbligo del giudice di applicare il diritto straniero. Se quanto fornito non basta a considerare efficacemente provato il contenuto della legislazione straniera, il caso viene deciso applicando le leggi di un'altra giurisdizione.

Deve essere così affrontata la questione di quando la legge straniera viene considerata provata, dato che alcuni sistemi prevedono determinate norme su quando le prove disponibili sono sufficienti (ad es. Slovenia, Belgio, Bulgaria, ecc.), mentre in altri questa valutazione è lasciata al giudice (ad es. Francia, Paesi Bassi, Portogallo). Anche l'aspetto temporale riveste qui una certa importanza, dato che in taluni casi il contenuto della legge straniera deve essere verificato entro un certo termine (ad es. Austria). Possono essere poi presentate le conseguenze dell'impossibilità di provare la legge straniera; in molti casi, questo comporta il ricorso a un'altra legge, presumibilmente la legge del foro. Potrebbe, infine, essere esplorata la possibilità di impugnare una sentenza per motivi riguardanti l'applicazione del diritto straniero, dato che, in principio, quest'ultimo può essere oggetto di riesame giudiziario.

- Anche in questo caso, nei workshop internazionali sulla prassi nei vari paesi UE, è necessario esortare i partecipanti a dare un contributo attivo.
- Negli eventi destinati ad un pubblico esclusivamente nazionale, il formatore che si occupa di questa sottosessione può fornire informazioni più concrete sul sistema nazionale.

L'obbligo del giudice nazionale di applicare il diritto straniero è limitato anche in caso di incompatibilità con il sistema giuridico interno: se la disposizione applicabile di una legge straniera è contraria all'ordine pubblico del foro, il giudice avrebbe, in principio, il diritto di rifiutarne l'applicazione.

4. Strumenti UE online che facilitano l'applicazione del diritto straniero – rete giudiziaria europea (RGE) in materia civile e commerciale

Dopo aver discusso le problematiche legate ad accesso e applicazione del diritto straniero e il relativo quadro giuridico negli Stati membri, sarebbe utile presentare ulteriori strutture e strumenti destinati a facilitare l'applicazione del diritto di altri Stati membri. Sono state sviluppate numerose iniziative a livello UE per migliorare la cooperazione giudiziaria, ma anche per sostenere la creazione di uno spazio comune europeo di giustizia.

La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (RGE) è stata la prima importante iniziativa, in questo ambito. Si tratta di una struttura flessibile, non burocratica, che opera in modo informale con l'obiettivo di semplificare la cooperazione giudiziaria fra Stati membri e l'accesso alla giustizia per le persone coinvolte in controversie transfrontaliere. Offre un sostegno ufficioso alle autorità centrali, secondo quanto previsto nei loro atti, e facilita le relazioni fra autorità giurisdizionali diverse.

La rete è composta da:

- i punti di contatto designati dagli Stati membri che fanno parte della rete (tutti gli Stati membri UE tranne la Danimarca);
- le autorità centrali e gli organi che sono specificati nel diritto comunitario, negli strumenti internazionali cui partecipano anche gli Stati membri o nel diritto interno relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
- i magistrati di collegamento con incarichi di responsabilità nel settore della cooperazione in materia civile e commerciale;
- altre autorità giudiziarie o amministrative responsabili della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la cui partecipazione sia ritenuta utile dallo Stato membro.

I punti di contatto svolgono un ruolo chiave nella rete, in quanto svolgono una duplice azione. Autorità giudiziarie e altre autorità locali del loro Stato membro possono rivolgersi direttamente a loro se necessitano di assistenza in casi transfrontalieri. Inoltre, i punti di contatto di altri paesi UE possono rivolgersi a loro nel cercare informazioni o assistenza pratica sul loro sistema nazionale.

> ➢ Possono essere fornite informazioni più dettagliate sulla rete e su struttura, funzione e obiettivi della rete stessa, come descritto nella decisione del Consiglio del 28 maggio 2011 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (disponibili sul sito Internet RGE).

Possono essere citati anche i dettagli della sezione del sito Internet RGE dedicata al divorzio. Le informazioni riguardano non solo le norme UE, ma anche le relative disposizioni di diritto sostanziale degli Stati membri che aderiscono alla rete.

> ➢ Nel punto D.4 delle sezioni nazionali sono riportati i link alla sezione del sito Internet RGE che contiene informazioni sul divorzio nei vari Stati membri.

5. Strumenti UE online che facilitano l'applicazione del diritto straniero – il portale europeo e-Justice

Il portale europeo e-Justice è l'iniziativa più recente nello spazio europeo di giustizia, concepito come "sportello elettronico unico". Non offre solo informazioni su legislazione e giurisprudenza dell'Unione europea e degli Stati membri, ma anche un quadro dei sistemi giudiziari per Stato membro, delle varie professioni legali e le relative reti, oltre alle indicazioni per trovare avvocati, notai, mediatori, interpreti e traduttori giurati in Europa.

Facilita l'accesso a documenti ufficiali e attendibili mettendo a disposizione delle aziende nazionali ed europee i registri immobiliari e quelli fallimentari; contiene, inoltre, strumenti quali moduli standardizzati, glossari e banche dati terminologiche, offrendo informazioni sulla formazione nel settore giudiziario.

Riguardo all'applicazione del diritto straniero ai casi di divorzio, offre un quadro completo delle fonti utilizzabili per accedere alla legislazione di un altro Stato membro e include i link alle informazioni contenute nel sito Internet RGE in materia di divorzio.

Dal 2013, il portale europeo e-Justice rappresenterà uno "sportello elettronico unico" per la giustizia nell'UE, centralizzando informazioni, strumenti, banche dati e applicazioni, sia esistenti da tempo che di recente sviluppo. Faciliterà l'accesso alla giustizia e l'esecuzione dei procedimenti giudiziari.

- In funzione del grado di sviluppo del portale e-Justice, potrebbe non essere necessario fare riferimento ad altri siti Internet, dato che il loro contenuto sarà integrato nel portale (ad es. il sito Internet RGE, l'atlante giudiziario, ecc.).

6. Strumenti UE online che facilitano l'applicazione del diritto straniero – banca dati N-Lex

La banca dati N-Lex è un altro strumento che può, in determinati casi, essere utile per trovare disposizioni di leggi straniere e le informazioni per la relativa applicazione. Nato dalla cooperazione fra l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e i governi nazionali, questo progetto pilota include link diretti alle banche dati giuridiche, spiega come utilizzarle e contiene un dizionario multilingue per facilitare la ricerca.

La banca dati include un motore di ricerca, tramite il quale è possibile trovare informazioni sulla legislazione nazionale in materia familiare, utilizzando parole chiave riguardanti la tematica di interesse (ad es. divorzio, separazione, famiglia, ecc.)

7. Strumenti UE online che facilitano l'applicazione degli strumenti di giustizia civile – banca dati JURE

La banca dati JURE è stata sviluppata per centralizzare tutta la giurisprudenza dell'Unione europea e degli Stati membri sui regolamenti Bruxelles I, Bruxelles II e sulle precedenti convenzioni di Bruxelles e di Lugano.

Sintesi delle decisioni in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione disponibili non solo nella lingua originale, ma anche in inglese, francese e tedesco.

- Una banca dati che può essere particolarmente utile quando si lavora con le sezioni nazionali del modulo formativo. Vi sono contenuti i riferimenti alle specifiche disposizioni nazionali, a molte delle quali è possibile accedere tramite N-Lex.

8. Strumenti UE online che facilitano l'applicazione degli strumenti di giustizia civile – atlante giudiziario europeo in materia civile

Benché non sia realmente utile in materia di conflitto di leggi, né per accedere al diritto straniero nei casi di divorzio, può essere qui presentato anche l'atlante giudiziario europeo, per dare un quadro completo degli strumenti UE online nel settore della giustizia civile. Destinato a facilitare le procedure transfrontaliere e l'individuazione delle autorità competenti in altri Stati membri, l'atlante giudiziario include informazioni sulle norme procedurali nazionali e offre numerosi moduli standardizzati che facilitano la cooperazione fra autorità giurisdizionali e autorità giudiziarie.

In materia di divorzio, l'atlante contiene informazioni sulle autorità (designate dagli Stati membri) che sono competenti per il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio. Sono disponibili anche informazioni pratiche su patrocinio a spese dello Stato, notificazione e comunicazione degli atti, assunzione delle prove nei vari Paesi UE.

- Può essere ricordata qui anche la presentazione precedente sull'interazione fra il regolamento Bruxelles II bis e altri strumenti giuridici UE.
- Nei workshop organizzati per un pubblico esclusivamente nazionale, possono anche essere presentati, in questo ambito, banche dati o strumenti aggiuntivi disponibili a livello nazionale. Il punto D.4. delle sezioni nazionali offre informazioni su tali fonti online.
- In funzione del profilo professionale dei partecipanti e del livello di conoscenza del diritto europeo, questa analisi può anche includere altri siti Internet, come EUR-lex, Curia e così via.

9. Strumenti UE online che facilitano l'applicazione degli strumenti di giustizia civile – DEC.NAT, banca dati delle decisioni nazionali dell'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea (i.n.p.a).

La Corte di giustizia ha raccolto la giurisprudenza di autorità giurisdizionali e tribunali degli Stati membri in materia di diritto dell'Unione europea, sulla base di una selezione di pubblicazioni giuridiche e del contatto diretto con numerose autorità giurisdizionali e tribunali nazionali. Un'analisi delle decisioni principali è disponibile tramite la banca dati "DEC.NAT – National decisions" dell'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea (i.n.p.a).

Questa banca dati contiene la giurisprudenza nazionale e fa riferimento a note e commenti in libri e articoli riguardanti sentenze e decisioni nazionali emesse nell'ambito del procedimento pregiudiziale dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in queste materie. La banca dati contiene circa 21.400 riferimenti a decisioni nazionali riguardanti il diritto comunitario dal 1959 ad oggi. L'ultima volta è stato aggiornato il 10 novembre 2011. Parole chiave e riferimenti alle disposizioni sono disponibili in francese e inglese, mentre i dati nazionali sono riportati nella lingua originale della decisione. È cosi possibile reperire le informazioni riguardanti la giurisprudenza nazionale sugli strumenti UE in materia di diritto di famiglia tramite una ricerca in questa banca dati.

Obiettivi della sottosessione

- Presentare gli strumenti disponibili per accedere al diritto straniero.
- Per quanto possibile, fornire informazioni sull'accesso al diritto straniero nei vari Stati membri.
- Far conoscere i vari strumenti online UE che facilitano l'accesso al diritto degli Stati membri.
- Fornire un contesto per l'utilizzo dei vari strumenti UE online, spiegandone l'utilità nel quadro dei procedimenti transfrontalieri

Documentazione

1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
b.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale - Legge applicabile
c.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale - Divorzio
d.	Portale europeo e-Justice
e.	Portale e-Justice – Diritto degli Stati membri
f.	Portale e-Justice - Divorzio
g.	Banca dati N-Lex
h.	Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale
i.	Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Materia matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale
j.	DEC.NAT, banca dati delle decisioni nazionali dell'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea (i.n.p.a)
k.	Banca dati Competenza Riconoscimento Esecuzione
l.	Sezioni nazionali: punti D.4 e D.5
m.	Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)

a.	Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
b.	EUR-lex – Accesso al diritto dell'Unione europea

c.	Curia - Sito Internet della Corte di Giustizia dell'Unione europea
d.	Sito Internet della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
e.	Sezioni nazionali: tutti i punti riguardanti le disposizioni del diritto nazionale

Metodologia

1. Tempistica

Questa sottosessione deve durare circa 75 minuti, affinché ci sia tempo anche di vedere i vari siti Internet. In linea di massima, 20-30 minuti possono essere dedicati alla prima parte della sottosessione, con le premesse teoriche sull'accesso al diritto straniero, e altri 50 minuti alla presentazione dei vari strumenti online.

Data la tematica di questa sottosessione, che riguarda in parte il diritto nazionale, è necessaria una struttura flessibile. Se il workshop è rivolto ad un pubblico internazionale, la discussione potrebbe ampliarsi su come il diritto straniero viene applicato nei vari Stati membri; mentre, invece, molto più breve in un contesto esclusivamente nazionale.

Data l'ampiezza di questa sottosessione, il tempo a disposizione potrebbe diventare un problema. In tal caso, occorre notare che i partecipanti avranno anche l'opportunità di lavorare con i vari siti Internet durante l'esercitazione II; basterebbe, quindi, l'illustrazione delle funzioni chiave, in mancanza di tempo per mostrarne tutte le caratteristiche.

2. Profilo del formatore

La caratteristica principale di questa sottosessione è la sua interattività: le capacità di comunicazione del formatore rappresentano, quindi, l'elemento principale. È anche importante trovare un formatore che abbia esperienza con gli strumenti e le banche dati da presentare, oltre che ottime competenze in campo informatico.

Per questa sottosessione può essere preso in considerazione un formatore esperto in campo giudiziario o un giudice/avvocato che si occupa di casi con una dimensione internazionale.

3. Metodo didattico

Questo sottosessione è divisa in due sezioni. La prima riguarda l'accesso al diritto straniero e potrebbe essere strutturata come discussione interattiva. La seconda, sulla presentazione degli strumenti online, andrebbe strutturata come una formazione con supporto informatico.

Nella prima parte, ovviamente, devono essere fornite alcune informazioni di base, ma il formatore deve soprattutto cercare di coinvolgere gli utenti finali nel dialogo, incoraggiandoli a condividere pensieri ed esperienza nell'applicare il diritto straniero. La composizione del gruppo sarà fondamentale per elaborare la prima parte di questa sottosessione: in workshop esclusivamente nazionali, il formatore, dopo aver presentato il quadro generale sulle modalità di applicazione del diritto straniero nei vari Stati membri,

potrebbe approfondire la situazione del paese in questione e illustrare, con l'aiuto dei partecipanti, in che modo prassi e legislazione nazionale intervengono in materia. Nei workshop con partecipanti provenienti da vari Stati membri, questa può essere una sessione molto interessante dato che, dopo un'illustrazione più teorica delle opzioni legislative disponibili, potrebbe risultare utile un contributo sulla prassi attuale in Europa.

Nei workshop rivolti a professionisti del diritto che non abbiano grande familiarità con i procedimenti transfrontalieri, il formatore potrebbe invitare gli utenti finali a riflettere e a presentare idee su come agirebbero se chiamati a individuare e a utilizzare il diritto straniero in una causa (creando di nuovo un'atmosfera di dialogo).

- In tal modo possono rendersi disponibili informazioni aggiuntive e indicazioni pratiche, e gli utenti finali saranno in grado di avvalersi dell'esperienza altrui.

Per la seconda parte di questa sottosessione, il formatore deve avere un accesso Internet e mostrare i vari siti pertinenti. Occorre presentare la struttura generale, le caratteristiche principali e gli strumenti utili, come la selezione della lingua, i motori di ricerca, ecc., contenuti in ciascuno dei siti Internet presi in esame.

- Presentando gli strumenti online, possono essere fatti dei collegamenti alle discussioni precedenti del workshop, al fine di illustrarne al meglio le funzionalità e mostrare ai partecipanti l'importanza del loro valore aggiunto nei procedimenti transfrontalieri.
- Lo stesso risultato può essere conseguito utilizzando esempi pratici che comportano l'applicazione del diritto straniero e si riferiscono all'informazione contenuta nelle banche dati online durante la loro analisi.

Affinché i partecipanti possano beneficiare il più possibile di questa seconda parte della formazione, è fondamentale che possano disporre di computer e Internet. Anche se durante il corso non è possibile fornire un numero di postazioni corrispondente al numero di utenti finali, tutti i partecipanti devono poter seguire la presentazione delle varie caratteristiche dei siti Internet e avere tempo di esaminarle.

- Nel quadro di questa presentazione, e in modo più generale, deve essere sottolineato anche il contenuto delle sezioni nazionali. Oltre ai punti specifici riguardanti l'accesso al diritto straniero potrebbe essere visualizzato lo strumento online, permettendo agli utenti finali di provare direttamente le relative funzioni.

H. Esercizio II: caso di studio su individuazione e applicazione del diritto straniero in un caso di divorzio, utilizzando gli strumenti di giustizia elettronica (e-Justice)

Una volta definito il quadro europeo per individuare la legge applicabile e fornite le informazioni su come accedere al diritto straniero, i partecipanti possono essere invitati ad applicare il regolamento Roma III nel contesto di esercitazioni più interattive.

La seconda esercitazione del workshop (sempre a cura del professor Hau) è strutturata come proseguimento del lavoro fatto dagli utenti finali nella prima esercitazione. Dopo aver determinato le autorità giurisdizionali competenti a conoscere della causa di divorzio, gli utenti finali possono continuare il lavoro riflettendo su quale legge disciplinerebbe ciascuno dei cinque casi proposti.

L'obiettivo di questa esercitazione è far acquisire ai partecipanti familiarità con il testo del regolamento, invitandoli a considerare il modo in cui agirebbero in caso di applicazione del diritto straniero. La seconda priorità è far sì che gli utenti finali maturino esperienza con vari strumenti e banche dati online; questo potrebbe essere, infatti, un modo efficace per incoraggiarli a utilizzare questi siti Internet nella loro professione.
Anche in questo caso, la partecipazione attiva degli utenti finali può essere utile per i formatori, che possono capire quali punti non sono abbastanza chiari e quali domande potrebbero derivarne. I partecipanti, a loro volta, potranno valutare al meglio la loro comprensione delle norme e dei concetti presentati e chiedere, all'occorrenza, maggiori chiarimenti.

Vengono descritti di seguito gli elementi messi in rilievo nei vari casi presi in esame.

Il **caso 1** richiede l'applicazione del regolamento Roma III in mancanza di un accordo fra le parti sulla legge applicabile. La residenza abituale è il fattore di collegamento e l'autorità giurisdizionale adita deve applicare le proprie norme in materia di diritto di famiglia.

Anche il **caso 2** comporta l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento; cambia il fattore di collegamento ma non il risultato finale, dato che la legge applicabile è ancora una volta quella del foro.

Articolo 8 di applicazione anche nel **caso 3**. È la lettera d) a indicare il diritto che disciplina la causa, in base al quale si applica la legge del foro in mancanza di tutti gli altri fattori di collegamento.

Anche il **caso 4**, infine, richiede l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento. Nella fattispecie, la legge applicabile è quella di uno Stato terzo. La discussione, pertanto, potrebbe estendersi alla verifica del contenuto del diritto straniero utilizzando gli strumenti disponibili a livello nazionale.

- Il punto D.5 delle sezioni nazionali può essere utile nel contesto di questo caso di studio.

Il **caso 5** è leggermente diverso da quello dell'esercitazione I. Pur comportando sempre l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento, la fattispecie solleva questioni aggiuntive, come le modalità di gestione dei casi di cittadinanza plurima, di valutazione della validità del matrimonio e le condizioni alle quali è possibile lo scioglimento. Al fine di risolvere tali problematiche, è necessario ricorrere al diritto nazionale e ai trattati internazionali che vincolano gli Stati membri coinvolti nel caso in questione.

- I punti D.3 e D.4 delle sezioni nazionali possono essere utili nel contesto di questo caso di studio.

- Sia le problematiche presentate che le soluzioni proposte sono disponibili nell'Allegato 3.2. della guida al modulo formativo.

Obiettivi della sottosessione

- Consolidare le informazioni trasmesse in materia di designazione e applicazione delle legge che disciplina un caso di divorzio in contesto transfrontaliero.
- Far maturare agli utenti finali esperienza nell'applicazione del diritto straniero.
- Far maturare agli utenti finali una certa esperienza nell'utilizzo dei vari strumenti e banche dati online dell'UE nell'affrontare un caso di divorzio in contesto transfrontaliero.
- Individuare eventuali altri punti poco chiari sulla designazione della legge applicabile e chiarirli all'interno della sottosessione.

Documentazione

Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 , relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Roma III
b.	Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale
c.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
d.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, legge applicabile, Germania
e.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, divorzio, Germania
f.	Banca dati N-Lex
g.	Sito Internet della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
h.	Sezioni nazionali: possono essere messi a disposizione anche i punti A.4, D.3, D.4 e D.5 della sezione nazionale tedesca e austriaca
i.	Esercitazione II del workshop: casi di studio da 1 a 5 sul divorzio in contesto transfrontaliero - legge applicabile

Metodologia

1. Tempistica

La prima esercitazione del workshop può essere completata in circa un'ora e 45 minuti. La presentazione dei casi, in realtà, è molto breve, essendo il seguito dell'esercitazione

precedente. Un certo tempo deve essere anche dedicato alla formazione dei gruppi di lavoro.

- Sarebbe preferibile creare gruppi di lavoro nuovi, per consentire ai partecipanti di interagire con il maggior numero possibile di colleghi.

Ai gruppi di lavoro potrebbe essere concessa circa un'ora per la preparazione, mentre la presentazione finale dei risultati potrebbe durare circa 30-40 minuti.

2. Profilo del formatore

L'esercitazione potrebbe essere guidata da un formatore in campo giudiziario o da un avvocato con esperienza in casi transfrontalieri e una buona conoscenza del regolamento. Anche in questo caso, le capacità informatiche sono importanti, dato che il formatore deve essere in grado di assistere gli utenti finali a usare le varie fonti online. Un valore aggiunto è rappresentato da buone capacità di relazione interpersonale, perché il formatore deve motivare i partecipanti e incoraggiarli a lavorare insieme e a partecipare alle discussioni.

3. Metodo didattico

Anche questa sessione è strutturata sulla base di casi di studio che devono essere preparati dai gruppi di lavoro. La differenza fondamentale è che, in questa esercitazione, per risolvere le problematiche presentate, tutti i gruppi devono essere dotati di una postazione informatica con accesso a Internet, in modo da poter consultare le banche dati online.

- Soprattutto nel quinto caso di studio la ricerca online faciliterebbe notevolmente la risoluzione del caso.
- In questo ambito, possono essere utili anche i punti D.4 e D.5 della sezione nazionale pertinente al caso (sezione nazionale tedesca).

In questa esercitazione si consiglia una modifica dello spazio di lavoro, in modo da creare un'atmosfera diversa e stimolare ulteriormente i partecipanti. La nomina di un relatore può anche contribuire a migliorare la discussione finale. Il formatore deve essere pronto a risolvere eventuali problemi o domande sollevate dai gruppi. Deve anche incoraggiare gli utenti finali a consultare le varie fonti online e a esplorarle per cercare di individuare le informazioni pertinenti al caso.

I relatori devono illustrare i risultati appena i vari gruppi completano il loro lavoro. Anche in questa esercitazione devono essere considerate tutte le soluzioni proposte, nonché individuate e discusse le eventuali differenze. Per far sì che alla fine della sessioni non vi siano punti poco chiari, il formatore può fornire indicazioni su come affrontare i vari casi, tenendo conto delle soluzioni proposte dal professor Hau, autore dei casi oggetto delle esercitazioni.

- Nella discussione in plenaria, oltre alle effettive conclusioni raggiunte dai gruppi, potrebbe essere interessante citare le fonti utilizzate. Per i partecipanti può essere

utile, in ottica futura, un raffronto del tipo di informazioni cui è possibile accedere in modo efficace all'interno delle varie banche dati.

- Anche in questa esercitazione, il formatore, se si accorge di problemi nella comprensione della materia trattata, deve dedicare un certo tempo alla revisione e al ripasso dei punti controversi.

I. Competenza e legge applicabile in materia di alimenti in contesto transfrontaliero

1. Il quadro giuridico applicabile agli alimenti in contesto transfrontaliero

La specificità di questo settore del diritto di famiglia UE è la complessità del quadro giuridico, in quanto intervengono non solo un regolamento UE ma anche due strumenti internazionali cui l'UE ha aderito. Benché il nucleo centrale dell'analisi sia il regolamento 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, è necessario presentare, e farvi all'occorrenza riferimento, la convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e altri membri della famiglia e il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

- Presentare subito i tre strumenti giuridici chiave e la loro interazione sarà fondamentale per far seguire meglio l'analisi agli utenti finali.

Sarebbe interessante sottolineare che la conferenza dell'Aia permette, per la prima volta, di utilizzare i propri strumenti alle organizzazioni regionali di integrazione economica . L'UE, membro della conferenza dell'Aia dal 2006, ha coordinato lo sviluppo di questi tre strumenti, al fine di garantirne la compatibilità e di creare un sistema più efficiente di recupero degli alimenti.

Possono essere citati anche gli strumenti precedenti, come la convenzione delle Nazioni Unite sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, le precedenti convenzioni dell'Aia del 1956, 1958, 1973, il regolamento Bruxelles I e il regolamento europeo sul titolo esecutivo, che includono norme sul recupero degli alimenti in contesto transfrontaliero, la convenzione di Bruxelles del 1968 e le convenzioni di Lugano del 1988 e del 2007.

- Può essere qui interessante citare il punto D.3. delle sezioni nazionali, che presenta gli strumenti internazionali di cui gli Stati membri dell'UE sono contraenti.

2. Ambito e applicabilità del regolamento e relativa interazione con gli altri strumenti giuridici

Il regolamento è stato adottato il 18 dicembre 2008 ed è applicabile dal 18 giugno 2011 in tutti gli Stati membri UE, con l'eccezione della Danimarca, Paese in cui sono di applicazione solo alcune disposizioni. Possono essere citate anche le disposizioni transitorie e, in particolare, l'articolo 75.2, ai sensi del quale il regolamento si applica anche alle decisioni emesse prima della sua entrata in vigore, qualora riconoscimento ed esecuzione della decisione siano richiesti dopo il 18 giugno 2011.

Può essere fatto riferimento alla ratifica di almeno due firmatari, necessaria per rendere applicabile i due strumenti internazionali. Inoltre, potrebbe essere illustrato il loro status al momento dell'attuazione del workshop. Può essere anche precisato che i Paesi hanno facoltà di aderire ad uno solo dei due strumenti o a entrambi.

- Può essere qui citata la possibilità di ottenere un aggiornamento delle informazioni relative all'evoluzione dei due strumenti sul sito Internet della conferenza dell'Aia.

L'ambito materiale del regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela o di affinità. In base al considerando 11, la nozione di "obbligazioni alimentari" dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma.

- Non vi sono altre informazioni disponibili nel testo del regolamento riguardo all'interpretazione della nozione di "obbligazioni alimentari" e, in materia, la giurisprudenza della CGE è molto limitata. È possibile citare la Causa C-220/95 che riguarda l'ambito delle obbligazioni alimentari fra coniugi.

L'ambito piuttosto ampio del regolamento, che riguarda le obbligazioni alimentari in contesto transfrontaliero in modo onnicomprensivo, potrebbe sovrapporsi a quello della convenzione e del protocollo.

Il regolamento contiene norme sulla competenza internazionale, prevede l'abolizione dell'exequatur nelle procedure di riconoscimento ed esecuzione, istituisce un sistema di cooperazione fra autorità centrali compatibile con quello istituito dalla convenzione, include disposizioni sull'accesso alla giustizia e fa riferimento al protocollo sulla legge applicabile, mentre la convenzione riguarda solo le prestazioni alimentari nei confronti di figli ed ex coniugi. È opportuno sottolineare anche la maggiore flessibilità offerta ai Paesi contraenti: gli Stati possono estendere o ridurre ulteriormente l'ambito di applicazione della convenzione tramite dichiarazione o riserva, sempre sulla base del principio di reciprocità. Per completare il quadro, può essere discusso l'ambito del protocollo dell'Aia, a seguire quello del regolamento.

Può essere vista anche la relazione fra regolamento sulle obbligazioni alimentare e altri strumenti giuridici UE che includono norme in materia di alimenti, come il regolamento Bruxelles I, il regolamento europeo sul titolo esecutivo e la direttiva sul patrocinio a spese dello Stato. Può essere presa qui in considerazione l'interazione con gli strumenti internazionali. In principio, il regolamento prevale sugli strumenti internazionali, come le vecchie convenzioni dell'Aia, delle Nazioni Unite e di Lugano. Deve essere quindi

puntualizzato che gli strumenti internazionali si applicano solo alle materie che non rientrano nell'ambito del regolamento.

- È possibile citare i siti Internet UE e le banche dati online come la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, l'atlante giudiziario europeo e il portale europeo e-Justice, che offrono informazioni sui vari strumenti giuridici dell'UE nel settore della giustizia civile.
- Anche il punto D.3 delle sezioni nazionali può essere utile, in quanto indica i trattati internazionali che vincolano gli Stati membri.

Analogamente, sia la convenzione che il protocollo dell'Aia sostituiscono le precedenti convenzioni dell'Aia in materia di obbligazioni alimentari.

3. Norme di competenza in materia di alimenti in contesto transfrontaliero

Successivamente, possono essere presentate le norme di competenza del regolamento. Devono essere illustrate le disposizioni generali dell'articolo 3, che favoriscono la residenza abituale delle parti, e la norma relativa all'elezione del foro, che consente alle parti di scegliere l'autorità giurisdizionale competente a conoscere della loro controversia. È importante osservare che le condizioni in base alle quali l'autorità giurisdizionale può essere designata dalle parti devono essere determinate quando le parti concludono l'accordo o quando l'autorità giurisdizionale viene adita. Per essere valido, l'accordo delle parti sulla designazione della legge applicabile deve essere concluso per iscritto o in qualsiasi forma di comunicazione elettronica permanente. Occorre, inoltre, illustrare: la sottoposizione alla competenza, la competenza sussidiaria e il forum necessitatis, che rappresentano tre ulteriori criteri di competenza, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7.

- Deve essere sottolineato che per il Regno Unito e l'Irlanda, il fattore di collegamento non è la cittadinanza ma il "domicile".
- Esempi pratici che mostrano le varie opzioni disponibili riguardo a dove presentare le domande di crediti alimentari potrebbero illustrare meglio le modalità di applicazione delle varie disposizioni del regolamento.

Oltre ai criteri di competenza, può anche essere utile fare brevemente riferimento alle pertinenti norme aggiuntive di cui agli articoli da 8 a 15 del regolamento. È possibile citare qui la limitazione prevista qualora si richieda la modifica o la sostituzione di una decisione in materia di alimenti emessa nello Stato di residenza abituale del creditore. Possono essere illustrate le seguenti tematiche: definizione del momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale; obbligo dell'autorità stessa di determinare d'ufficio la propria competenza e di dichiarare l'eventuale incompetenza; necessità di valutare se la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata in tempo utile al convenuto contumace; e, infine, la norma relativa alla litispendenza.

- Può essere fatto qui riferimento al regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti e alla convenzione dell'Aia sulla notificazione e comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Può essere anche presa in esame, alla luce della definizione di "connessione" contenuta nel regolamento, la possibilità dell'autorità giurisdizionale adita di sospendere il procedimento quando della stessa causa è investita un'altra autorità giurisdizionale. Sarebbe, infine, interessante ribadire che la richiesta di provvedimenti provvisori e cautelari può essere presentata anche ad autorità giurisdizionali diverse da quelle cui è riconosciuta la competenza a conoscere del merito della causa.

Per completare l'analisi del regolamento, può essere citata la convenzione dell'Aia del 2007; infatti, pur non includendo norme dirette di competenza, l'articolo 20 fissa norme indirette di competenza pertinenti al quadro di riconoscimento ed esecuzione, mentre l'articolo 18 prevede una norma negativa sulla limitazione delle azioni.

4. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di alimenti in contesto transfrontaliero (capo IV, sezione 1)

Nell'approfondire la tematica riguardante riconoscimento ed esecuzione, sarebbe importante spiegare che queste procedure non riguardano solo le decisioni delle autorità giurisdizionali ma anche quelle delle autorità amministrative e le transazioni giudiziarie che sono esecutive nello Stato membro d'origine.

- Si potrebbe aggiungere che la convenzione dell'Aia del 2007 va oltre, al riguardo, consentendo il riconoscimento e l'esecuzione di transazioni o accordi approvati da un'autorità, e addirittura di accordi relativi agli alimenti che siano esecutivi nello Stato di origine.

La caratteristica principale introdotta dal regolamento, e che deve essere sottolineata nell'analisi, è l'abolizione dell'exequatur: una decisione emessa in uno Stato membro deve essere automaticamente riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri, senza che sia considerata una decisione straniera o che sia necessario il ricorso a procedure particolari.

- È possibile citare qui l'articolo 22 del regolamento, ai sensi del quale il riconoscimento automatico e l'esecutività di una decisione emessa in un altro Stato membro non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione.

Per la corretta comprensione del quadro definito dal regolamento, occorre mettere in evidenza gli aspetti pratici dell'eseguire una decisione straniera in materia di alimenti.

- I documenti necessari per procedere con l'esecuzione, come indicato nell'articolo 20 del regolamento, e i moduli standardizzati allegati possono essere resi disponibili, spiegandone il corretto utilizzo.

- In questo contesto può rappresentare uno strumento utile l'atlante giudiziario europeo, che contiene tutte i moduli pertinenti.

Il punto successivo da analizzare può essere il diritto del convenuto che non sia comparso di opporsi all'esecuzione esponendo le condizioni in base alle quali chiederebbe il riesame della decisione dinanzi all'autorità giurisdizionale d'origine, in conformità all'articolo 19 del regolamento. Devono essere illustrate le ragioni esclusive in base alle quali l'autorità competente può rifiutare l'esecuzione.

- L'atlante giudiziario riporta le informazioni sulle autorità locali dinanzi alle quali può essere presentata la domanda di riesame.
- Nel quadro dei workshop internazionali, queste informazioni possono essere anche richieste ai partecipanti.

Proseguendo la presentazione del sistema introdotto dal regolamento, sarebbe utile aggiungere che le autorità pubbliche possono anche fare ricorso al regolamento e alla convenzione dell'Aia del 2007 quando intervengono per versare gli alimenti dovuti in vece del debitore. Altre disposizioni cui fare riferimento sono quelle degli articoli da 41 a 43, che sottolineano il divieto di riesame del merito della decisione emessa nello Stato membro di origine, precisando che l'esecuzione deve essere realizzata applicando le norme dello Stato dell'esecuzione e confermando la priorità del recupero dei crediti alimentari rispetto al recupero dei costi derivanti dall'applicazione del regolamento.

- È possibile fare qui riferimento al punto B.2 delle sezioni nazionali, che indica la procedura di esecuzione nei vari Stati membri.

5. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di alimenti in contesto transfrontaliero (capo IV, sezione 2)

L'impossibilità di raggiungere un accordo sulla designazione della legge applicabile in tutti gli Stati membri ha portato il legislatore europeo a includere un secondo complesso di norme per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti, destinate agli Stati membri che non sono vincolati dal protocollo dell'Aia (Regno Unito e Danimarca).

A seguire, può essere illustrato il sistema di riconoscimento rapido e la procedura di esecuzione applicata nei due Stati membri che non hanno abolito l'exequatur (articoli da 23 a 38, sezione 2, capo IV del regolamento). Può essere citata la necessità di acquisire una dichiarazione di esecutività e la possibilità per le parti di agire contro la dichiarazione solo nell'ambito di un ricorso in appello. È possibile descrivere anche l'individuazione dell'autorità competente tramite riferimento alla residenza abituale del convenuto, o allo Stato dell'esecuzione, nonché la procedura formale di cui all'articolo 28 del regolamento.

- In funzione del gruppo di utenti finali che partecipano al seminario, questa analisi può essere più o meno approfondita. Nei workshop con utenti finali provenienti da Regno Unito o Danimarca, il sistema in vigore può essere presentato in modo più dettagliato.

Occorre, tuttavia, sottolineare in tutti i workshop che un complesso diverso di norme è applicabile quando si chiede il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione nel Regno Unito o in Danimarca, o di una decisione emessa da uno di questi due Stati.

6. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di alimenti in contesto transfrontaliero ai sensi della convenzione dell'Aia del 2007

È possibile accennare anche al sistema di riconoscimento ed esecuzione in conformità alla convenzione, in quanto sarebbe rilevante nelle relazioni con i Paesi terzi che vi hanno aderito. Deve essere accennata la necessità di verificare la competenza dell'autorità che ha emesso la decisione (in conformità alle norme indirette di competenza di cui all'articolo 20) per stabilire se la decisione può essere riconosciuta ed eseguita ai sensi della convenzione.

- Sarebbe interessante precisare che non tutti i criteri di competenza previsti nel regolamento sono riconosciuti dalla convenzione dell'Aia del 2007: non rientrano nelle norme indirette la competenza sussidiaria, il forum necessitatis e, in caso di dichiarazione da parte del Paese in cui la decisione deve essere eseguita, neanche la competenza determinata di comune accordo tra le parti.

Può essere schematizzata brevemente la procedura standard della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere, facendo poi riferimento alla procedura alternativa per i Paesi che utilizzano una procedura di esecuzione in un'unica fase.

7. Individuazione della legge applicabile ai sensi del protocollo dell'Aia

L'ultimo aspetto da prendere in esame in una controversia in materia di alimenti in contesto transfrontaliero è la designazione della legge applicabile, che secondo il regolamento deve essere determinata secondo quanto stabilito dal protocollo dell'Aia del 2007. È opportuno citare la decisione dell'UE di applicare provvisoriamente il protocollo dal 18 giugno 2011, benché non ancora ratificato da due parti contraenti. Possono essere spiegati gli elementi chiave delle norme sul conflitto di leggi del protocollo, come la loro applicazione universale e il fatto che esse reputano applicabili le norme sul diritto sostanziale ed escludono il rinvio.

- In questa parte della formazione possono essere utili anche i punti D.4. e D.5. delle sezioni nazionali che offrono informazioni sulle banche dati e sugli strumenti online in materia di diritto di famiglia nazionale e sulle modalità di accesso al diritto straniero nei vari Stati membri.

Possono essere poi presentati i criteri in base ai quali deve essere definita la legge applicabile. Il protocollo prevede una norma generale, basata sulla residenza abituale del creditore, e norme specifiche che favoriscono determinati creditori. Ai sensi di tali norme, se il creditore (figlio, genitore o persona di età inferiore ai 21 anni) non può esercitare il diritto a ottenere gli alimenti secondo la legge dello Stato in cui ha la residenza abituale, è applicabile la legge del foro o la legge dello Stato di cittadinanza comune del debitore e del creditore. Se l'autorità giurisdizionale adita è quella dello Stato di residenza abituale del debitore e la

legge nazionale non sembra concedere al creditore il diritto a ottenere gli alimenti, viene nuovamente presa in considerazione la legge dello Stato di residenza abituale del creditore e quella dello Stato di cittadinanza comune delle parti.

- Occorre qui fare riferimento al punto B.1. delle sezioni nazionali che fornisce informazioni sulle leggi dello Stato membro in materia di alimenti.
- Nel quadro dei workshop internazionali, gli utenti finali possono accennare al modo in cui la loro legge nazionale disciplina le prestazioni alimentari nei confronti dei figli.

Deve essere illustrata la modifica della norma generale che consente agli ex coniugi di ricorrere quando una giurisdizione diversa da quella indicata in tale norma generale ha un legame più stretto con la causa. Inoltre, occorre esaminare la norma in materia di difesa, che permette al debitore di opporsi alle pretese del creditore in virtù dell'assenza di obbligazioni alimentari a carico del debitore sia per la legge dello Stato di residenza abituale del creditore e del debitore, sia per la legge dello Stato di cittadinanza comune.

- Deve essere sottolineato che per l'Irlanda, il fattore di collegamento non è la cittadinanza ma il "domicile".

Deve essere messa in rilievo la principale novità del protocollo, e segnatamente l'autonomia concessa alle parti nella designazione della legge applicabile. Le parti possono designare la legge che deve disciplinare il caso concreto o decidere di comune accordo in merito ai procedimenti futuri. Nel primo caso, la legge applicabile sarebbe quella del foro (mentre negli accordi generali sono la cittadinanza e la residenza abituale delle parti a rappresentare i fattori di collegamento), nonché la legge che disciplina altri procedimenti fra le parti. In entrambi i casi, devono essere rispettati determinati requisiti formali per poter confermare l'accordo.

- È necessario un accordo scritto firmato da entrambe le parti. Il protocollo, tuttavia, permette esplicitamente di concludere accordi utilizzando qualsiasi comunicazione elettronica, purché consenta di accedere successivamente al suo contenuto.

Deve essere sottolineata l'eccezione alla norma riguardante la designazione della legge applicabile se le obbligazioni alimentari sono nei confronti di una persona di età inferiore ai 18 anni o di adulti vulnerabili. Inoltre, se un ente pubblico si sostituisce al debitore, la legge cui tale ente pubblico è soggetto disciplina il rimborso delle prestazioni fornite al creditore in luogo degli alimenti. Infine, sarebbe utile fare riferimento alla singola eccezione nell'applicare la legge designata dal protocollo: il caso in cui le disposizioni applicabili siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico del foro.

Obiettivi della sottosessione

- Far acquisire ai partecipanti familiarità con gli elementi chiave che rappresentano il quadro giuridico UE sulle obbligazioni alimentari.

- Far sì che i partecipanti siano in grado di individuare l'autorità giurisdizionale che ha la competenza internazionale e la legge che deve essere applicata ai casi in materia di alimenti in contesto transfrontaliero.
- Far sì che i partecipanti siano consapevoli delle azioni da intraprendere per il riconoscimento e l'esecuzione in un altro Stato membro di una decisione in materia di obbligazioni alimentari.
- Illustrare il possibile utilizzo di banche dati e strumenti online nel determinare la legge applicabile ai casi in materia di alimenti in contesto transfrontaliero.
- Evidenziare l'esistenza di due sistemi paralleli per designare la legge applicabile e per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nell'Unione europea.

Documentazione

1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

b.	Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
c.	Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 – convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e altri membri della famiglia
d.	Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 – protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
e.	Sito Internet - Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
g.	Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale - obbligazioni alimentari
h.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Crediti alimentari
i.	Portale e-Justice – controversie in materia di alimenti
f.	Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)

a.	Decisione del Consiglio del 31 marzo 2011 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e

	altri membri della famiglia
b.	Decisione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
c.	Decisione della Commissione dell'8 giugno 2009 sull'intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
d.	Accordo del 19 ottobre 2005 fra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
e.	Comunicazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
f.	Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
g.	Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
h.	Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale
i.	Sentenza della Corte del 27 febbraio 1997, Causa C-220/95, *Antonius van den Boogaard/Paula Laumen*
j.	Convenzione ONU del 5 marzo 1982 per il recupero all'estero degli alimenti
k.	Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 – convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli
l.	Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 – convenzione relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari
m.	Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 – convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
n.	Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale
o.	Bonomi, relazione esplicativa sul protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
p.	Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – convenzione concernente

	la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
q.	Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – fatta a Lugano il 16 settembre 1988
r.	Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Protocollo n. 1 relativo ad alcuni problemi di competenza, procedura ed esecuzione
s.	Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – obbligazioni alimentari
t.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – Crediti alimentari – informazioni generali
u.	Portale e-Justice – Controversie in materia di alimenti
v.	Corso di formazione a distanza. Unità tematica III: competenza giurisdizionale nei casi di divorzio in contesto transfrontaliero
w.	Sezioni nazionali: punti B.2, D.2 e D.3, giurisprudenza nazionale e bibliografia nazionale relativamente al regolamento sulle obbligazioni alimentari

Metodologia

1. Tempistica

La durata di questa sottosessione è di 120 minuti (che comprende sia la lezione che il tempo da dedicare alla discussione).

2. Profilo del formatore

È molto importante individuare il giusto formatore per questa sessione, in quanto deve essere presentato un quadro legislativo piuttosto complesso. La persona incaricata deve conoscere bene la materia e avere buona esperienza nel campo della formazione, poiché la capacità di trasmettere informazioni in modo chiaro e accessibile è essenziale nell'analisi di questa tematica.

Un titolo preferenziale, ovviamente, potrebbe essere una certa esperienza pratica di casi in materia di alimenti, soprattutto se il profilo professionale del formatore corrisponde a quello dei partecipanti; resta tuttavia prioritario coinvolgere un formatore che abbia grande competenza. È possibile considerare un giudice, un avvocato o un funzionario con esperienza nel campo delle obbligazioni alimentari.

3. Metodo didattico

Dato che il nucleo centrale di questa sottosessione consiste nel trasmettere informazioni e nel dover approfondire molti elementi del regolamento e della convezione e del protocollo dell'Aia del 2007, la soluzione migliore sarebbe una lezione in formazione diretta.

In considerazione della grande varietà di problematiche da trattare, potrebbe essere necessario dare la precedenza a certi elementi rispetto ad altri. In funzione di livello, profilo professionale e interessi di formazione, la presentazione potrebbe essere maggiormente incentrata sul regolamento o più equilibrata fra i tre strumenti. Devono essere certamente evidenziate le procedure esistenti e le informazioni chiave su come trattare, nella pratica, i casi in materia di alimenti.

Riguardo alla designazione della legge applicabile, è possibile fare riferimento alla presentazione precedente sul divorzio in contesto transfrontaliero e alle relative spiegazioni sugli strumenti online e sulle modalità di individuazione e di applicazione del diritto straniero. Occorrerebbe tener presenta anche la formazione con supporto informatico, che sarebbe utile se almeno il formatore avesse a disposizione un computer per mostrare come localizzare le informazioni in materia di alimenti.

Per l'efficacia di questa parte altamente tecnica della formazione, sarà fondamentale avere abbastanza tempo da dedicare alle domande e all'approfondimento degli aspetti più complessi del quadro giuridico. Per garantire una comprensione migliore delle problematiche discusse e sottolinearne i collegamenti con la pratica, potrebbero essere integrati, nella presentazione più teorica, esempi dell'applicazione delle varie disposizioni e brevi casi risolvibili utilizzando le stesse disposizioni.

In questa presentazione possono risultare particolarmente utili i riferimenti alla pertinente sezione del corso di formazione a distanza. La documentazione, elaborata da Juliane Hirsch, ex Giurista Senior presso la conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, contiene numerosi elementi visivi, tabelle e schemi che consolidano il quadro giuridico in modo molto accessibile. Gli elementi di questa sottosessione considerati particolarmente pertinenti dal formatore potrebbero essere utilizzati anche durante il workshop.

- Dato che occorre dare molte informazioni nuove e spiegare un quadro giuridico complesso, si cercherà di integrare questa sottosessione nel programma, affinché gli utenti finali possano beneficiarne al massimo. Si potrebbe programmare, ad esempio, questa presentazione all'inizio di una nuova giornata di workshop, subito dopo una pausa o una sessione interattiva, in modo che i partecipanti abbiano più capacità di concentrazione.

J. Cooperazione fra autorità centrali e accesso alla giustizia in materia di alimenti in contesto transfrontaliero

1. Cooperazione fra autorità centrali

Il regolamento istituisce un sistema di cooperazione fra autorità centrali negli Stati membri, analogo a quello definito nel quadro della convenzione, destinato a facilitare il recupero degli alimenti negli Stati membri.

- Il punto B.3. delle sezioni nazionali dà informazioni sulle autorità centrali designate nei vari Stati membri.

La struttura di questo sistema potrebbe essere spiegata presentando le funzioni principali delle autorità centrali e il ruolo attribuito loro dal regolamento. È necessario elencare le domande che possono essere trasmesse all'autorità centrale, e spiegare il processo di trasmissione di tali domande all'autorità centrale dello Stato membro selezionato. È opportuno mettere in evidenza il loro ruolo fondamentale nel recupero degli alimenti: le autorità centrali, infatti, incoraggiano le composizioni amichevoli, contribuiscono a localizzare il debitore, favoriscono la concessione del patrocinio a spese dello Stato, avviano un'azione o un procedimento di esecuzione, agevolano l'ottenimento di prove e la notificazione o comunicazione degli atti, forniscono assistenza nell'accertamento della filiazione e agevolano le azioni volte ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti. Può essere sottolineato il ruolo delle autorità centrali nell'assicurare che le domande siano complete in ogni loro parte.

Devono essere anche fornite informazioni pratiche sulle azioni da intraprendere per presentare le domande all'autorità centrale, affinché i partecipanti possano utilizzare questo sistema in futuro.

- È possibile poi visionare i pertinenti moduli allegati al regolamento e istruire i partecipanti su come utilizzarli.
- L'atlante giudiziario europeo include informazioni e contatti di tutte le autorità centrali degli Stati membri e tutti i moduli di domanda standardizzati.

Oltre a occuparsi delle domande, le autorità centrali svolgono tutta una serie di funzioni generali e specifiche, per assicurare una valida collaborazione reciproca e la corretta applicazione del regolamento. Possono essere illustrate le varie attività incluse nella loro sfera d'azione.

Sarebbe infine interessante discutere la possibilità dell'autorità centrale di chiedere ad altre autorità centrali di adottare provvedimenti specifici, ad esempio localizzare il debitore, agevolare l'ottenimento delle prove o la notificazione e comunicazione degli atti, accertare la filiazione o avviare i procedimenti in mancanza di un procedimento specifico pendente.

2. Agevolare l'accesso alla giustizia

Il regolamento include l'obbligo di garantire l'effettivo accesso alla giustizia e la concessione del patrocinio a spese dello Stato per il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione straniera. Deve essere presentata sia la norma generale che l'eccezione prevista per i casi contemplati dalla cooperazione fra autorità centrali.

È importante evidenziare che il patrocinio concesso a spese dello Stato non può essere più restrittivo di quello previsto per le cause interne equivalenti, e che non deve essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantirne la concessione. È altresì interessante citare la norma in conformità alla quale la parte che nello Stato membro di origine ha usufruito del patrocinio a spese dello Stato beneficia del patrocinio più favorevole nello Stato dell'esecuzione.

- Sarebbe qui interessante esaminare il punto D.2. delle sezioni nazionali, poiché offre un quadro sintetico sulla trasposizione negli Stati membri della direttiva sul patrocinio a spese dello Stato.

È possibile illustrare la definizione e l'ambito del patrocinio a spese delle Stato secondo l'articolo 44, nonché la garanzia del patrocinio gratuito per le domande di alimenti destinati ai figli, tranne se manifestamente infondate.

- È possibile fare riferimento anche agli articoli da 14 a 17 della convenzione dell'Aia del 2007, che prevedono l'accesso effettivo alle procedure e l'assistenza legale gratuita.

Obiettivi della sottosessione

- Descrivere il sistema di cooperazione fra autorità centrali e far sì che i partecipanti ne conoscano le funzioni.
- Far sì che i partecipanti siano in grado di utilizzare i moduli standardizzati allegati al regolamento sulle obbligazioni alimentari.
- Illustrare il possibile utilizzo delle banche dati e degli strumenti online nel ricorrere al meccanismo di cooperazione delle autorità centrali.
- Sensibilizzare i partecipanti sull'esistenza del sistema di patrocinio a spese dello Stato nelle cause in materia di alimenti in contesto transfrontaliero.

Documentazione

1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
b.	Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 – convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e di altri membri della famiglia
c.	Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 – protocollo sulla legge applicabile

	alle obbligazioni alimentari
j.	Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
d.	Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – obbligazioni alimentari
e.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – crediti alimentari
f.	Portale e-Justice – controversie in materia di alimenti
g.	Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)

a.	Sito Internet della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
b.	Bonomi, relazione esplicativa sul protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
c.	Corso di formazione a distanza. Unità tematica III: competenza giurisdizionale nei casi di divorzio in contesto transfrontaliero
d.	Sezioni nazionali: punti B.1, B.3, D.4 e D.5, giurisprudenza nazionale e bibliografia nazionale relativamente al regolamento sulle obbligazioni alimentari

Metodologia

1. Tempistica

Un'ora può essere dedicata alla presentazione di questi altri due aspetti, riguardanti gli alimenti in contesto transfrontaliero, da trattare in questa sottosessione. Circa 30 minuti possono bastare per fornire un quadro del sistema di cooperazione transfrontaliera; altri 15-20 per discutere dell'accesso alla giustizia. Gli ultimi 15 minuti devono essere utilizzati per la discussione con gli utenti finali. Come sempre, le domande possono essere poste alla fine oppure durante la presentazione, in funzione della valutazione del formatore.

2. Profilo del formatore

Per questa sottosessione, l'esperienza del formatore rappresenta l'elemento chiave. Devono essere considerati elementi come l'ottima conoscenza delle funzioni delle autorità centrali, la capacità di garantire una formazione sugli strumenti e sull'uso dei moduli destinati a facilitare il recupero degli alimenti. Dato che anche questa sessione deve essere condotta in modo interattivo, in stretta collaborazione con i partecipanti, le capacità di comunicazione

del formatore prescelto sono uno degli elementi principali da tenere in considerazione.

Formatori in campo giudiziario, funzionari pubblici di un'autorità centrale o avvocati esperti di controversie transfrontaliere possono rappresentare una scelta valida.

3. Metodo didattico

Questa sottosessione è divisa in due parti. La prima riguarda il sistema di cooperazione fra autorità centrali. La seconda concerne l'accesso alla giustizia e la concessione del patrocinio a spese dello Stato nei casi in materia di alimenti in contesto transfrontaliero.

Anche in questo caso, il miglior approccio sarebbe garantito dalla formazione con supporto informatico, in particolare per illustrare come funziona la cooperazione fra autorità centrali. Le informazioni delle autorità centrali nazionali e tutti i moduli standardizzati sono disponibili nelle banche dati UE online presentate in precedenza; gli utenti finali sono quindi incoraggiati ad utilizzarle di nuovo. In tal modo, possono acquisire maggiore familiarità con gli strumenti online, consolidare le conoscenze sull'utilizzo della documentazione disponibile e fare esperienza su come compilare le domande da rivolgere alle autorità centrali.

- L'inclusione di esempi pratici, nella sottosessione, con domande da presentare alle autorità centrali migliorerebbe l'efficacia della formazione, in quanto permetterebbe ai partecipanti di utilizzare le varie fonti online in modo più strutturato.

Anche in questa sottosessione i partecipanti devono poter disporre di computer con accesso a Internet per sfruttare al meglio questa formazione. In funzione delle risorse disponibili, può essere considerata una struttura di gruppo.

- Data la portata molto più ampia della prima presentazione sugli alimenti, può essere valutata la possibilità, nell'illustrare il ruolo delle autorità centrali, di rivedere certi aspetti del quadro giuridico applicabile.

K. Esercizio III: caso di studio in materia di alimenti in contesto transfrontaliero

Sempre riguardo alle obbligazioni alimentari, il quadro legislativo, una volta presentato, deve essere approfondito con la possibilità di esplorarne l'applicazione nella pratica. Analizzando un caso di studio, potranno essere approfonditi numerosi aspetti della legislazione UE in materia di obbligazioni alimentari. Ancora una volta, discutendo il caso, sarà possibile chiarire ulteriormente punti controversi e individuare eventuali lacune nelle spiegazioni fornite nelle sessioni precedenti.

Il caso di studio, elaborato dal dr. Ian Curry-Sumner, della Voorts Legal Services, include problematiche di competenza internazionale, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e modifica dei procedimenti sulla base di uno scenario molto chiaro ed accessibile. I dati sono stati, in alcuni casi, leggermente cambiati per generare un maggior numero di problematiche, per un totale di dieci punti da dibattere durante l'esercitazione.

Più concretamente, riguardo alla **competenza**, i punti trattati riguardano:

1. Fonti giuridiche che definiscono la competenza internazionale in materia di alimenti in contesto transfrontaliero e modalità di individuazione delle disposizioni applicabili.
2. Determinazione delle autorità giurisdizionali che hanno la competenza internazionale in caso di obbligazioni alimentari fra coniugi e nei confronti dei figli.
3. Elezione del foro, condizioni e limitazioni.
4. Applicazione della norma di litispendenza.

In materia di **legge applicabile,** i punti trattati riguardano:

5. Fonti giuridiche disponibili e modalità per determinare quali leggi devono essere applicate.
6. Scelta della legge applicabile: elezione del foro, validità dell'accordo, limitazioni previste.
7. Designazione della legge applicabile in mancanza di un accordo fra le parti.

In materia di **riconoscimento ed esecuzione**:

8. Norme applicabili a decisioni emesse da uno Stato membro vincolato dal protocollo.
9. Norme applicabili a decisioni emesse da uno Stato membro non vincolato dal protocollo.

Riguardo alla **modifica di una decisione in materia di alimenti**:

10. Individuazione delle autorità giurisdizionali competenti a modificare una decisione in materia di alimenti.

> ➢ Sia le problematiche presentate che le soluzioni proposte sono disponibili nell'Allegato 3.3. della presente guida.

Obiettivi della sottosessione

- ➢ Consolidare le informazioni riguardanti il regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari fornite nelle sottosessioni precedenti.
- ➢ Far maturare esperienza agli utenti finali nell'applicazione del quadro giuridico in materia di alimenti.
- ➢ Individuare eventuali punti poco chiari e affrontarli nel corso della sottosessione.

Documentazione

1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

b.	Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 – convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e di altri membri della famiglia
c.	Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 – protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
d.	Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (regolamento Bruxelles II bis)
e.	Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale – obbligazioni alimentari
f.	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale – crediti alimentari
g.	Sezioni nazionali: punti B.1, B.2, D.3, D.4 e D.5 delle sezioni nazionali olandese, francese, tedesca e greca
h.	Esercitazione III del workshop: caso di studio su "Alimenti in contesto transfrontaliero"

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)

a.	Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
b.	Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
c.	Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – convenzione concernente la competenza e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
d.	Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 – convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli
e.	Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 – convenzione relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari
f.	Sentenza della Corte del 27 febbraio 1997, Causa C-220/95, *Antonius van den Boogaard/Paula Laumen*
g.	Sezioni nazionali: punti B.1, B.2, D.3, D.4 e D.5, giurisprudenza nazionale e bibliografia nazionale relativamente al regolamento sulle obbligazioni alimentari

Metodologia

1. Tempistica

Per questa prima esercitazione del workshop devono essere previste circa due ore. I dati del caso sono abbastanza chiari. Quindi una breve introduzione dovrebbe bastare, per poi lasciare ai partecipanti la possibilità di lavorare in gruppi ridotti.

- Anche in questo caso, si consiglia di creare nuovi gruppi di lavoro con partecipanti che non hanno lavorato insieme nelle esercitazioni precedenti.

I gruppi avrebbero circa 75 minuti per affrontare le varie problematiche e 40 minuti devono essere dedicati alla sintesi conclusiva.

2. Profilo del formatore

Le capacità di comunicazione, la buona conoscenza della materia e il saper interagire con i partecipanti sono le qualità più importanti del formatore di questo workshop. La scelta ideale potrebbe ricadere su un formatore in campo giudiziario, un giudice o un avvocato con esperienza in materia di alimenti in contesto internazionale. Nell'esercitazione, un valore aggiunto sarebbe rappresentato dalla capacità di interagire bene con il gruppo, incoraggiandolo a lavorare sul caso presentato.

3. Metodo didattico

Anche in questa sessione interattiva si consiglia di lavorare con gruppi ridotti, in modo da offrire ai partecipanti la possibilità di interagire in modo efficace e di discutere i vari aspetti del regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari. Come sempre, si consiglia di individuare una persona per esporre la sintesi finale delle conclusioni raggiunte dal gruppo e di valutare la possibilità di usare una sala diversa per la preparazione del caso.

- Anche durante questa sessione è possibile utilizzare il supporto informatico, soprattutto nell'ambito del settimo punto, per il quale è necessario eseguire delle ricerche sulle norme nazionali in materia di alimenti.
- Nel contesto, possono essere utili anche i punti B.1, B.2, D.3, D.4 e D.5 delle sezioni nazionali pertinenti al caso (olandese, francese, tedesca e greca).

Eventuali domande o richieste di chiarimenti devono essere gestite dal formatore durante il tempo dedicato alla discussione nei gruppi. In tal modo, i partecipanti saranno in grado di capire eventuali punti meno chiari e passare agli aspetti successivi del caso. Occorre anche dare consigli su come utilizzare i vari siti Internet, le sezioni nazionali ed eventuale altra documentazione disponibile, al fine di aiutare gli utenti finali a risolvere il caso.

Nella sintesi conclusiva, tutti i gruppi devono presentare i risultati; possono essere poi individuate e discusse eventuali differenze negli approcci adottati o la soluzione proposta al caso. Il formatore deve stabilire se alcuni aspetti del quadro giuridico UE sulle obbligazioni alimentare restano poco chiari; in tal caso deve cogliere l'occasione per rivederli e offrire ulteriori chiarimenti. Il formatore può concludere, per consolidare le discussioni, il quadro generale delle modalità di risoluzione delle varie problematiche sollevate durante

l'esercitazione. La base per questo quadro sintetico può essere data dalla soluzione al caso di studio suggerita dal dr. Curry-Sumner.

- Dato che questo caso di studio risulta più complesso e con numerose domande, è possibile considerare la possibilità di distribuirlo in anticipo ai partecipanti del workshop, affinché possano analizzare i fatti e riflettere sulle possibili soluzioni. Si potrebbe ad esempio includere il caso di studio nella documentazione fornita prima del workshop o semplicemente mettendolo a disposizione il giorno prima.
- In alternativa, distribuire alcune domande a ciascun gruppo di lavoro sarebbe un modo per analizzare l'intera situazione del caso nel tempo a disposizione. Ad esempio, gli utenti finali che hanno approfondito i punti sulla competenza avrebbero la possibilità di ascoltare l'analisi dei colleghi che si sono occupati di legge applicabile; e sarebbe, così, fornito un quadro completo delle tematiche discusse.

L. La proposta di legge sugli effetti patrimoniali del matrimonio e dell'unione registrata

1. Quadro legislativo attuale

Quest'ultima sottosessione intende fornire il quadro dei recenti sviluppi in materia di effetti sul patrimonio matrimoniale e le unioni registrate.

L'analisi potrebbe cominciare presentando la situazione attuale e l'applicazione della legge nazionale nel dividere il patrimonio congiunto dopo un decesso, un divorzio o una separazione.

- È possibile fare riferimento al punto C.1. delle sezioni nazionali che presenta i sistemi dei regimi patrimoniali tra coniugi e il punto C.3. sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate nei vari Stati membri.
- Nei workshop internazionali, è possibile invitare i partecipanti a illustrare il modo in cui sono strutturati i rispettivi sistemi nazionali.
- Nell'ambito di workshop rivolti a utenti finali di un solo Stato (o pochi Stati), è possibile incentrare maggiormente l'attenzione sul quadro giuridico applicabile dello o degli Stati membri interessati.

È possibile citare anche la convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai patrimoni matrimoniali.

- Il punto D.3. delle sezioni nazionali offre informazioni su quali Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione.

2. Attività legislativa a livello UE

Potrebbe seguire una breve illustrazione degli elementi chiave inclusi nelle proposte della Commissione europea sui regimi patrimoniali. È necessario spiegare l'obiettivo di questa iniziativa legislativa: garantire maggiore flessibilità, chiarezza e certezza giuridica in materia di competenza delle autorità giurisdizionali, di applicazione delle leggi e di modalità di riconoscimento ed esecuzione negli altri Paesi UE delle decisioni in materia di patrimonio. Occorre fare riferimento alle proposte COM(2011) 126 e COM(2011) 127 del 16 marzo 2011 relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, descrivendone anche gli eventuali sviluppi.

- Potrebbe essere qui incluso il punto C.2. delle sezioni nazionali, in quanto indica quali norme sul conflitto di leggi si applicano alle controversie in materia di patrimonio matrimoniale negli Stati membri.

Possono essere anche discusse le principali scelte legislative, contenute nelle due proposte, in materia di competenza, designazione della legge applicabile al caso e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

- In questa sottosessione possono essere fornite informazioni su come i partecipanti possono seguire lo sviluppo della procedura legislativa.
- Può anche essere interessante presentare banche dati online come Pre-Lex, OEIL e il registro pubblico del Consiglio.

Obiettivi della sottosessione

- Sensibilizzare i partecipanti sulle attività legislative continue dell'UE in materia di regimi patrimoniali.
- Illustrare gli elementi principali della proposta sulla semplificazione dei regimi patrimoniali in contesto transfrontaliero.
- Far sì che i partecipanti siano in grado di seguire lo sviluppo dell'iniziativa legislativa UE.

Documentazione

1. Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali fra coniugi, Bruxelles 16.3.2011, COM(2011) 126 definitivo
b.	Proposta 127: Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, Bruxelles

	16.3.2011, COM(2011) 127 definitivo
c.	Pre-lex – Controllo delle procedure interistituzionali
d.	OEIL – Osservatorio legislativo
e.	Registro pubblico del Consiglio dell'Unione europea
f.	Schema o presentazione PowerPoint fornita dal formatore

2. Documenti aggiuntivi

(Da includere nella documentazione elettronica – pennetta USB)

a.	Convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 – convenzione sulla legge applicabile ai regimi matrimoniali tra coniugi
b.	Corso di formazione a distanza. Unità tematica IV: competenza giurisdizionale nei casi di divorzio in contesto transfrontaliero
c.	Sezioni nazionali: punti C.1, C.2, C.3 e D.3 e bibliografia nazionale sui regimi patrimoniali fra coniugi e effetti patrimoniali delle unioni registrate

Metodologia

1. Tempistica

In questo caso la presentazione potrebbe essere abbastanza concisa, finalizzata a fornire un quadro generale sull'evoluzione attuale dei regimi patrimoniali nell'UE. Dovrebbero, quindi, bastare 45 minuti per definire lo scenario e avere un po' di tempo per la discussione.

2. Profilo del formatore

Per questa sottosessione deve essere selezionato un formatore specializzato in diritto europeo: è estremamente importante, infatti, essere al corrente degli ultimi sviluppi, nonché avere familiarità con le varie banche dati e gli strumenti online in grado di dare informazioni sullo sviluppo della procedura legislativa UE. Sono altrettanto importanti buone capacità di comunicazione per motivare i partecipanti e incoraggiarli a contribuire nel dibattito.

3. Metodo didattico

Questa sottosessione può iniziare con una discussione, invitando i partecipanti a descrivere il modo in cui sono disciplinati i rapporti fra coniugi e i rapporti delle unioni registrate nella giurisdizione cui appartengono. È poi possibile presentare le due proposte legislative e, usando la formazione con supporto informatico, dare informazioni su come seguirne l'evoluzione.

Possono essere svolte delle esercitazioni pratiche basate sugli scenari sviluppati dal formatore, al fine di illustrare meglio il quadro attualmente applicabile e i cambiamenti che la legislazione proposta punta a introdurre. Gli utenti finali possono essere invitati a

riflettere, partendo dall'esercitazione, sulle modalità per individuare l'autorità giurisdizionale competente, la legge applicabile, oppure a prendere in esame il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi in conformità al quadro giuridico attuale, quindi ripetere l'esercitazione alla luce del regolamento proposto.

Per questa sottosessione sarebbe opportuno dare ai partecipanti la possibilità di utilizzare postazioni informatiche con accesso a Internet. Potrebbe essere interessante anche fare riferimento all'ultima sezione del corso di formazione a distanza, che sintetizza la proposta sui regimi patrimoniali tra coniugi.

- Data la natura della tematica e il fatto che essa riguarda un'area in sviluppo del diritto, è molto importante che il formatore incaricato per questa sottosessione aggiorni le sue conoscenze, in modo da illustrare anche i recenti sviluppi all'interno del workshop.

M. Sottosessione di chiusura

La sottosessione di chiusura punta a sintetizzare le conclusioni dell'evento e a cercare una valutazione immediata del suo andamento e impatto. Può anche essere l'opportunità per indicare nuovamente il possibile utilizzo della documentazione in futuro.

1. Conclusioni del workshop

Il leader del workshop è tenuto a rievocare gli elementi principali trattati durante il programma e a individuare alcune delle caratteristiche più interessanti di discussione e scambio di esperienze fra utenti finali. I partecipanti possono essere invitati a dire la loro sui punti che hanno trovato maggiormente interessanti durante il workshop e quello che conserveranno dalle discussioni con colleghi e formatori.

2. Valutazione del workshop

A questo punto può essere avviata una prima discussione per capire se il workshop ha soddisfatto le esigenze di formazione degli utenti finali. I partecipanti devono, ad ogni modo, essere chiamati a dare il proprio riscontro per iscritto, compilando il questionario di valutazione iniziale. Tuttavia, partecipare ad un dialogo con colleghi e formatori potrebbe rappresentare un modo diverso, e più informale, di presentare le proprie opinioni.

- In funzione della struttura della sottosessione di apertura, questa parte del workshop potrebbe riprendere alcune delle discussioni affrontate inizialmente. Se, ad esempio, i partecipanti sono stati invitati a sollevare questioni specifiche da trattare durante il workshop, sarebbe interessante vedere se ciò è effettivamente avvenuto.

Durante questa sottosessione conclusiva, si può cercare di individuare ciò che i partecipanti hanno apprezzato di più durante il seminario, quali metodi di lavoro hanno trovato più efficaci e quali delle tematiche discusse sono risultate più o meno pertinenti per il loro lavoro. Sarebbe anche utile sapere se essi considerano utile l'inclusione di altri elementi nella

formazione, per renderla più completa o più rispondente ai loro interessi o priorità di apprendimento. Possono essere anche incoraggiati commenti sulla documentazione fornita e sulla relativa utilità ed accessibilità.

Oltre alla discussione, il leader del workshop deve poter fare riferimento alla valutazione del workshop e alle misure per garantire il controllo qualità del lavoro. Può essere citata la procedura di valutazione iniziale e di medio termine, al fine di sensibilizzare i partecipanti, spiegando gli obiettivi della procedura e incoraggiandoli a contribuire dando un commento sincero su come migliorare i workshop futuri.

- Parte di questa sottosessione può essere usata per presentare i questionari di valutazione iniziale e per indicare quali elementi concreti gli organizzatori del workshop desiderano valutare in ogni domanda.

3. Fine del workshop

Prima di chiudere il workshop, è possibile offrire un promemoria su come utilizzare in futuro la documentazione fornita durante il workshop (documentazione di riferimento ed elettronica, corso di formazione a distanza). Possono essere date informazioni su eventuali programmi di formazione successivi. L'evento dovrebbe concludersi con il leader del workshop che ringrazia e saluta partecipanti e formatori.

Obiettivi della sottosessione

- Rivisitare i punti chiave delle discussioni del workshop.
- Valutazione iniziale del corso.
- Garantire l'effettivo utilizzo della documentazione (pacchetto utente).
- Fine del workshop.

Documentazione

Documenti necessari

(Da rendere disponibili in versione cartacea durante la sottosessione)

a.	Modello di valutazione immediata

Metodologia

1. Tempistica

Circa 30 minuti dovrebbero essere sufficienti per un breve riepilogo delle conclusioni principali del workshop e una discussione iniziale sui riscontri dei partecipanti.

2. Profili dei formatori

La sottosessione di chiusura deve essere, in linea di massima, coordinata dal leader del workshop. Un ulteriore valore aggiunto potrebbe essere rappresentato dall'assegnare questo ruolo all'organizzatore del workshop, che avrebbe così la possibilità di acquisire un riscontro diretto sulle varie scelte operate nella strutturazione del corso.

3. Metodo didattico

Questa sottosessione deve essere tenuta in plenaria con il contributo di tutti i partecipanti e, se possibile, dei formatori.

Dopo l'avvio della discussione da parte del leader del workshop, la parola deve passare a partecipanti e formatori, che vanno incoraggiati a condividere apertamente pensieri e idee riguardo alla formazione.

- È fondamentale attirare l'attenzione degli utenti finali sull'importanza della valutazione. Ai fini di un'efficace valutazione del risultato del workshop, è necessario coinvolgerli, facendo sì che essi diano un riscontro sincero e costruttivo non solo subito dopo il seminario ma anche successivamente, nel quadro della valutazione di medio termine.

Allegato 1 – Schema di programma indicativo del workshop

Contenuto

Il workshop offre agli utenti finali un'approfondita analisi in materia di alimenti e divorzio in contesto transfrontaliero, e permette loro di applicare i pertinenti strumenti giuridici UE e convenzioni internazionali.

I partecipanti al workshop saranno in grado di riconoscere il tribunale competente, il diritto applicabile e le norme per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse in un altro Stato membro in materia di divorzio o alimenti in contesto transfrontaliero. Sarà data la possibilità di imparare a conoscere i procedimenti europei esistenti e gli strumenti online che facilitano la cooperazione transfrontaliera in materia di giustizia civile.

Il workshop:

- fornirà una formazione specializzata sul regolamento Bruxelles II bis, sul regolamento Roma III e sul regolamento in materia di obbligazioni alimentari, e la relativa interazione con altri strumenti UE nel campo della giustizia civile;
- farà conoscere l'interrelazione fra legislazione UE, internazionale e nazionale in materia di divorzio e alimenti in contesto transfrontaliero;
- ripercorrerà il procedimento pregiudiziale attraverso esercizi pratici;
- fornirà un'introduzione pratica agli strumenti di giustizia elettronica (e-justice).

Formatori

DIVORZIO E ALIMENTI IN CONTESTO TRANSFRONTALIERO: COMPETENZA E LEGGE APPLICABILE

Luogo
Sede

Organizzatore del workshop

Lingua

Allegato 1 – Schema di programma indicativo del workshop

Giorno I

08:45 Arrivo e registrazione dei partecipanti

I. Divorzio in contesto transfrontaliero: competenza e procedimento

09:15 **Sottosessione di apertura**

09:45 **Definire lo scenario quadro ed elementi chiave della cooperazione transfrontaliera in materia familiare**

10:30 Pausa caffè

11:00 **Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: competenza, riconoscimento e litispendenza**

13:00 Pausa pranzo

14:15 **Interazione fra regolamento Bruxelles II bis e altri meccanismi e strumenti giuridici UE:**
- **patrocinio a spese dello Stato**
- **notificazione o comunicazione degli atti**
- **procedimento pregiudiziale**
- **risoluzione alternativa delle controversie**

15:15 Pausa caffè

15:45 **Esercizio I: Caso di studio: divorzio in contesto transfrontaliero**

17:45 Fine del primo giorno di workshop

Giorno II

II. Divorzio in contesto transfrontaliero: legge applicabile

09:00 **Divorzio in contesto transfrontaliero all'interno dell'UE: legge applicabile**

10:30 Pausa caffè

11:00 **Applicazione del diritto straniero in un caso di divorzio in contesto transfrontaliero**

12:00 Pausa pranzo

13:15 **Esercizio II: Caso di studio sull'individuazione e l'applicazione del diritto straniero in un caso di divorzio**

15:15 Pausa caffè

III. Alimenti in contesto transfrontaliero

15:45 **Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di alimenti in contesto transfrontaliero**

17:45 Fine del secondo giorno di workshop

Giorno III

09:00 **Cooperazione fra autorità centrali e accesso alla giustizia in materia di alimenti in contesto transfrontaliero**

10:00 **Esercizio III: Caso di studio in materia di alimenti in contesto transfrontaliero**

12:00 Pausa caffè

IV. Iniziative UE sui regimi patrimoniali

12:30 **La proposta di legislazione sugli effetti patrimoniali del matrimonio e dell'unione registrata**

13:00 **Sessione di chiusura**

13:30 Pranzo e fine del workshop

Allegato 3.1. – Esercitazione del workshop

Casi di studio e possibili soluzioni riguardanti "Divorzio in contesto transfrontaliero: competenza e procedimento"[1]

Caso 1

Nel 2002 Adam, cittadino svizzero, sposa Eve, tedesca. Durante la luna di miele a Bregenz (Austria), si innamorano del lago di Costanza, dove decidono di vivere. Entrambi trovano un lavoro interessante a Bregenz e vivono felici insieme in un bell'appartamento con magnifica vista sul lago. Dopo diversi anni, tuttavia, le liti diventano sempre più frequenti e il matrimonio fallisce. Alla fine, Eve presenta istanza di divorzio a Bregenz.

- L'autorità giurisdizionale adita è competente dal punto di vista internazionale?

Soluzione proposta

Prima di fare riferimento alla legge nazionale, occorre esaminare se si applicano norme superiori di diritto comunitario. Il caso riguarda il divorzio e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (il cosiddetto regolamento Bruxelles IIa),[2] art. 1(1)(a). In materia di divorzio, la competenza internazionale deve essere determinata in base agli articoli 3 e successivi, di Bruxelles IIa. Nella fattispecie, sono soddisfatti gli articoli 3(1)(a), 1° trattino (Stato di residenza abituale dei coniugi), 3° trattino (Stato di residenza abituale del convenuto) e 5° trattino (Stato di residenza abituale dell'attore) di Bruxelles IIa; ciò determina la competenza internazionale dell'autorità giurisdizionale austriaca. L'autorità giurisdizionale adita è quindi competente, dal punto di vista internazionale, a pronunciarsi sul caso in questione.

Caso 2

Stesso premesse del caso 1, ma:

Dopo il fallimento del matrimonio, Eve vuole allontanarsi da Adam e, quindi, lascia Bregenz. Ma è ancora innamorata del lago. Si trasferisce nella vicina Lindau, poco oltre il confine con la Germania. Dopo un breve periodo di vacanza, decide di presentare istanza di divorzio a Lindau.

---

1 Sviluppato dal Professor Wolfgang Hau, vice presidente e docente della cattedra di diritto privato, procedura civile e diritto privato internazionale presso l'Università di Passau.

2 [2003] G.U. L 338/1, 23.12.2003.

- L'autorità giurisdizionale adita è competente dal punto di vista internazionale?

Soluzione proposta

In questo caso, l'art. 3 di Bruxelles IIa non attribuisce alla Germania la competenza internazionale: Eve, infatti, non risiede ancora in Germania da sei mesi; questo elemento è necessario in base all'art. 3(1)(a), 6° trattino di Bruxelles IIa. Non sono neanche disponibili, in questo caso, altri criteri di competenza.[3]

Adam, da parte sua, ha ancora la residenza abituale in Austria. Deve quindi essere preso in considerazione l'art. 6(a) di Bruxelles IIa. In base a tale disposizione, il convenuto può essere perseguito in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale (in questo caso, l'Austria), solo in conformità agli articoli da 3 a 5 di Bruxelles IIa. Nella fattispecie, l'art. 3 di Bruxelles IIa sarebbe soddisfatto solo per l'Austria come Stato del foro (let. a), 2° e 3° trattino). L'autorità giurisdizionale adita in Germania, pertanto, non ha la competenza internazionale. Eve può presentare istanza di divorzio solo in Austria.

Caso 3

Stesso premesse del caso 1, ma:

Adam e Eve trascorrono la luna di miele sul lago di Costanza a Thal (Svizzera), dove poi decidono di vivere. Dopo diversi anni il matrimonio fallisce ed Eve si trasferisce a Bregenz (Austria), dove trova un lavoro. Si ambienta rapidamente, ma le serve comunque del tempo per riprendersi dal fallimento del matrimonio. Dopo due anni, vuole il divorzio. Dato che suo fratello è avvocato in Germania, decide di presentare istanza di divorzio a un'autorità giurisdizionale tedesca.

- L'autorità giurisdizionale adita in Germania è competente dal punto di vista internazionale?

Soluzione proposta

Anche in questo caso, l'art. 3 di Bruxelles IIa non attribuisce alla Germania la competenza internazionale. Non è di applicazione neanche l'articolo 6 di Bruxelles IIa, dato che Adam vive ancora in Svizzera e ha la cittadinanza elvetica. Occorre tuttavia considerare che le autorità giurisdizionali austriache sono competenti, in materia, ai sensi dell'art. 3(1)(a), 5° trattino di Bruxelles IIa. Il regolamento prevede, quindi, un foro diverso, in un altro Stato membro, da quello eletto da Eve. L'autorità giurisdizionale tedesca non può neanche basarsi sulle proprie norme nazionali in materia di competenza ai sensi dell'art. 7 (1) di Bruxelles IIa; Eva deve proporre l'azione presso la competente autorità giurisdizionale austriaca. Circostanza confermata dalla CGUE nella Causa C-68/07 Sundelind/Lopez (2007) ECR I-10403.

Nelle conclusioni della sentenza si dichiara quanto riportato di seguito.

[3] Per un'analisi più dettagliata della situazione, cfr. il caso 5.

"Gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale devono essere interpretati nel senso che, nel corso di una causa di divorzio, qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro non possono, per statuire su tale domanda, fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale se i giudici di un altro Stato membro sono competenti ai sensi dell'art. 3 del detto regolamento".

La formulazione dell'articolo 7(1) del regolamento n. 2201/2003 indica chiaramente che solo qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato. Inoltre, in conformità all'articolo 17 del regolamento n. 2201/2003, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale detto regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Su tale interpretazione non influisce l'articolo 6 del regolamento n. 2201/2003, dato che l'applicazione degli articoli 7(1) e 17 di tale regolamento non dipende dalla qualità del convenuto, ma dalla sola questione di sapere se un giudice di uno Stato membro sia competente in forza degli artt. 3-5 del regolamento n. 2201/2003; l'obiettivo di tali disposizioni è istituire norme uniformi di conflitto in materia di divorzio per assicurare una libera circolazione delle persone quanto più ampia possibile. Pertanto, il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza."

In conclusione, l'autorità giurisdizionale tedesca adita non ha la competenza internazionale.

Caso 4

Stesso premesse del caso 3, ma:

Dopo la separazione, Adam e Eve rimangono entrambi in Svizzera. Ciò nonostante, Eve presenta istanza di divorzio in Germania.

- L'autorità giurisdizionale adita è competente dal punto di vista internazionale?

Sezione 98 FamFG (legge tedesca sul procedimento in materia familiare e in materia di volontaria giurisdizione):
(1) L'autorità giurisdizionale tedesca è competente in materia coniugale se:
1. uno dei coniugi è tedesco o era tedesco al momento del matrimonio;

[...].

Soluzione proposta

Dato che l'art. 3 del regolamento Bruxelles IIa non stabilisce la competenza di alcuno Stato membro e che non sono di applicazione, nel caso di specie, i criteri di competenza di cui all'art. 6 di Bruxelles IIa, l'art. 7 di Bruxelles IIa prevede che l'autorità giurisdizionale adita possa basarsi sui criteri di competenza giurisdizionale nazionali. L'autorità giurisdizionale tedesca adita applica, quindi, le norme tedesche in materia di competenza.

In conformità alla sezione 98(1)(1) del FamFG, le autorità giurisdizionali tedesche hanno la competenza internazionale in materia coniugale se uno dei coniugi è tedesco o era tedesco al momento del matrimonio. In conclusione, l'autorità giurisdizionale tedesca adita ha la competenza internazionale semplicemente sulla base della cittadinanza tedesca di Eve.

Caso 5

Romeo è svizzero, Juliet è tedesca. Per motivi di lavoro, Romeo si trasferisce a Bregenz (Austria). Vi incontra Juliet, tedesca di Lindau. Anche Juliet inizia a lavorare a Bregenz nello stesso periodo. Innamoratissimi, si sposano nel 2008 e comprano casa sul lungolago di Bregenz. Ma presto Juliet scopre il vero carattere di Romeo. Il 14 febbraio 2012 Juliet decide di lasciare Romeo e di tornare dai suoi, a Lindau. Quattro mesi dopo, Juliet presenta istanza di divorzio a Lindau.

L'autorità giurisdizionale adita scopre che la dottrina giuridica è divisa sulla questione dei termini temporali, aspetto fondamentale per l'applicabilità dell'art. 3(1)(a), 6° trattino di Bruxelles IIa. La maggior parte degli studiosi ritiene che, per stabilire la competenza ai sensi di tale norma, l'attore deve aver risieduto nello Stato del foro per almeno sei mesi al momento dell'adizione dell'autorità giurisdizionale; altri, invece, considerano sufficiente che il termine dei sei mesi sia stato superato al momento in cui l'autorità giurisdizionale emette la propria decisione. L'autorità giurisdizionale di Lindau decide di presentare un rinvio pregiudiziale alla CGUE.

- Formulare la domanda di pronuncia pregiudiziale e schematizzare un'eventuale adeguata pronuncia da parte della CGUE in materia.

Soluzione proposta

L'autorità giurisdizionale di Lindau può presentare alla CGUE la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale:[4]

[4] Un'altra eventuale domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE, in questo caso, è se l'art. 3(1)(a) di Bruxelles IIa è compatibile con l'art. 18(1) del TFUE ("Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità."), in quanto prevede norme diverse in funzione del fatto se l'attore è cittadino dello Stato del foro (6° trattino: sei mesi sono sufficienti) o meno (5° trattino: occorre un anno).

"Ai sensi dell'art. 3(1)(a), 6° trattino del regolamento Bruxelles IIa, l'attore deve aver risieduto nello Stato del foro per almeno sei mesi al momento dell'adizione dell'autorità giurisdizionale o è sufficiente che il termine dei sei mesi sia stato superato al momento in cui l'autorità giurisdizionale emette la propria decisione?"

Prima di tutto, la CGUE verifica la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
La competenza della CGUE deriva dall'art. 267(1)(b) del TFUE. Quella di Lindau è un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che, ai sensi dell'art. 267(2) del TFUE può chiedere la pronuncia pregiudiziale. L'autorità giurisdizionale tedesca è un organo di primo grado e non ha l'obbligo di rinviare la domanda (cfr. art. 267(3) del TFUE); essa, tuttavia, ha il diritto di farlo.

La domanda di pronuncia pregiudiziale deve riguardare l'interpretazione dei trattati o la validità e l'interpretazione degli atti di organi e organismi dell'Unione; non possono essere sollevate domande di interpretazione o validità delle disposizioni nazionali. In questo caso, l'autorità giurisdizionale nazionale di Lindau presenta una domanda di interpretazione in merito ai prerequisiti di una norma di competenza internazionale inserita in un atto di legislazione secondaria europea, il regolamento Bruxelles IIa. La domanda, formulata in modo astratto relativamente al diritto UE, è ricevibile.

Inoltre, l'autorità giurisdizionale nazionale deve reputare la pronuncia della CGUE necessaria per emanare la propria sentenza nel procedimento in questione (art. 267(2) del TFUE). Dal punto di vista dell'autorità giurisdizionale tedesca in questione, la risposta della CGE alla domanda di pronuncia pregiudiziale è necessaria per stabilire o rifiutare la competenza internazionale nel caso in questione.

La CGUE, pertanto, reputa ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.

Nel merito della questione, la CGUE, potrebbe precisare quanto segue.

La nozione di "residenza abituale" non è esplicitamente definita dalla legislazione europea. Secondo i giudici della CGUE, tuttavia, possono essere rilevati i suoi elementi essenziali. Come sintetizzato dalla CGUE nella propria giurisprudenza della Causa C-452/93 P Magdalena Fernández/Commissione (1994) ECR I-4295, "la residenza abituale è il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi. Tuttavia, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione". In altre parole, per individuare tale centro di interessi, occorre considerare da una parte la volontà dell'interessato come criterio soggettivo e, dall'altra, la stabilità come criterio oggettivo. Non è necessario, per altro, che entrambi gli elementi siano presenti allo stesso tempo. Questo significa che, in funzione delle circostanze del caso, la residenza abituale può essere costituita in brevissimo tempo o addirittura subito dopo l'arrivo.

La formulazione dell'art. 3(1)(a), 6° trattino 6 di Bruxelles IIa, tuttavia, non solo impone di avere la residenza abituale nello Stato del foro ma anche di avervi "risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda". Una formulazione che indica chiaramente

l'importanza del momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale, momento in cui devono essere già trascorsi i sei mesi.

Parere che trova riscontro nell'art. 3(1)(a), 6° trattino di Bruxelles IIa. Facendo riferimento alla residenza abituale dell'attore, si pone a suo favore un ulteriore elemento di competenza. Al tempo stesso, viene imposto all'attore il requisito temporale supplementare citato. Elemento necessario in quanto, a scapito del convenuto, il trattino 6 si allontana dal principio generale dell'actor sequitur forum rei. L'adeguata tutela del convenuto è un obiettivo intrinseco del regolamento Bruxelles IIa, come è possibile riscontrare nell'art. 6.

Un'adeguata tutela, tuttavia, non potrebbe essere garantita se l'attore potesse eleggere un foro stabilendo troppo rapidamente una nuova residenza abituale. Pertanto, il termine di cui al 6° trattino deve essere considerato un minimo temporale assoluto per determinare la residenza abituale dell'attore. In tal modo, l'interesse dell'attore di acquisire un foro aggiuntivo nel luogo di residenza abituale può essere compensato rispetto alla necessità di tutela del convenuto.

Pertanto, un attore che proponga un procedimento troppo presto nel proprio Stato di residenza abituale corre il rischio che l'autorità giurisdizionale si dichiari incompetente e di dover ripresentare l'azione successivamente (il che potrebbe dare all'altro coniuge la possibilità di avviare un procedimento in un altro Stato membro, in virtù dell'art. 3(1)(a) 2° trattino di Bruxelles IIa; tale procedimento, inoltre, potrebbe bloccare l'eventuale procedimento successivo ai sensi dell'articolo art. 19 di Bruxelles IIa).

Come risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale, possiamo sintetizzare quanto segue: ai sensi dell'art. 3(1)(a), 6° trattino del regolamento Bruxelles IIa, l'attore deve aver risieduto nello Stato del foro per almeno sei mesi al momento dell'adizione dell'autorità giurisdizionale; non è sufficiente che il termine dei sei mesi sia stato superato nel momento in cui l'autorità giurisdizionale emette la propria decisione.

Siti internet utili

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ger_it.htm
Atlante giudiziario europeo in materia civile
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm
Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (2009/C 297/01)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:IT:PDF

Allegato 3.2. – Esercitazione II del workshop

Casi di studio e possibili soluzioni riguardanti "Divorzio in contesto transfrontaliero: legge applicabile"[1]

Caso 1

Nel 2002 Adam, cittadino svizzero, sposa Eve, tedesca. Durante la luna di miele a Bregenz (Austria), si innamorano del lago di Costanza, dove decidono di vivere. Entrambi trovano un lavoro interessante a Bregenz e vivono felici insieme in un bell'appartamento con magnifica vista sul lago. Dopo diversi anni, tuttavia, le liti diventano sempre più frequenti e il matrimonio fallisce. Alla fine, Eve presenta istanza di divorzio a Bregenz.

- Quale legge sarà applicata dalla corte giurisdizionale adita, se Eve avvia il procedimento a luglio 2012?

Soluzione proposta

Il caso riguarda un divorzio in contesto transfrontaliero e rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (regolamento Roma III),[2] art. 1(1). L'Austria è uno Stato membro partecipante ai sensi dell'art. 3(1) del regolamento Roma III. Dato che Eve avvia il procedimento a luglio 2012, il regolamento si applica anche ratione temporis, art. 18(1) Roma III.

In questo caso, le parti non hanno designato di comune accordo la legge applicabile ai sensi dell'art. 5 di Roma III. Pertanto, la legge applicabile deve essere determinata in base all'art. 8 di Roma III. La disposizione contiene vari fattori di collegamento, ordinati secondo una precisa gerarchia. L'importanza è in ordine discendente dalla lettera a) alla d). L'ordine dell'elenco mostra che Roma III privilegia la residenza abituale sulla cittadinanza e, ultima per ordine gerarchico, la legge del foro. Nel caso di specie, Adam e Eve hanno entrambi la residenza abituale in Austria nel momento in cui l'autorità giurisdizionale viene adita; quest'ultima viene determinata in base all'art. 16 di Bruxelles IIa (cfr. considerando 13 di Roma III). Quindi, l'art. 8 di Roma III stabilisce l'applicazione della legge austriaca.

In questo caso, quindi, l'applicazione del regolamento Bruxelles IIa in materia di competenza e del regolamento Roma III in materia di legge applicabile attribuisce la competenza all'autorità giurisdizionale austriaca, che deve applicare il proprio diritto di famiglia.

---

[1] Sviluppato dal Professor Wolfgang Hau, vice presidente e docente della cattedra di diritto privato, procedura civile e diritto privato internazionale presso l'Università di Passau.

[2] .[2010] G.U. L 343/10, 29.12.2010. Cfr. decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e separazione personale, [2010] G.U. L 189/12, 22.7.2010.

Caso 2

Stesse premesse del caso 1, ma:

Dopo il fallimento del matrimonio, Eve vuole allontanarsi da Adam e, quindi, lascia Bregenz. Ma è ancora innamorata del lago. Si trasferisce nella vicina Lindau, poco oltre il confine con la Germania. Dopo un breve periodo di riposo, decide di presentare istanza di divorzio a Lindau.

- Quale legge sarà applicata dalla corte giurisdizionale adita, se Eve avvia il procedimento a luglio 2012?

Soluzione proposta

La soluzione del problema di competenza sollevato dal caso 2 mostra che Eve non poteva avviare il procedimento di divorzio in Germania, ma in Austria. Ipotizzando che Eve avvii il procedimento in Austria, la corte giurisdizionale[3] determinerà la legge applicabile ai sensi dell'art. 8 di Roma III. Poiché Eve non vive più in Austria, non è lettera a) ma la b) ad essere pertinente: nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale, Adam ha ancora la residenza abituale in Austria, paese della precedente residenza abituale comune. Inoltre, il periodo di residenza comune non si è concluso da più di un anno, prima dell'adizione dell'autorità giurisdizionale (vedere lettera b)). Si applica pertanto la legge austriaca. Ancora una volta, il fatto che l'autorità giurisdizionale austriaca debba applicare il diritto sostanziale austriaco mostra il parallelismo fra i due regolamenti in materia di divorzio in contesto internazionale.

Caso 3

Stesse premesse del caso 1, ma:

Adam e Eve trascorrono la luna di miele sul lago di Costanza a Thal (Svizzera), dove poi decidono di vivere. Dopo diversi anni il matrimonio fallisce ed Eve si trasferisce a Bregenz (Austria), dove trova un lavoro. Si ambienta rapidamente, ma le serve comunque del tempo per riprendersi dal fallimento del matrimonio. Dopo due anni, vuole il divorzio. Dato che suo fratello è avvocato in Germania, decide di presentare istanza di divorzio a un'autorità giurisdizionale tedesca.

- Quale legge sarà applicata dalla corte giurisdizionale adita, se Eve avvia il procedimento a luglio 2012?

Soluzione proposta

[3] La Germania, Paese in cui inizialmente Eve voleva intentare la causa ma che non aveva la competenza internazionale, sarebbe uno Stato Membro anche a questo riguardo.

La soluzione del problema di competenza sollevato dal caso 3 mostra che Eve non poteva avviare il procedimento di divorzio in Germania, ma in Austria. Ipotizzando che Eve avvii il procedimento in Austria, la corte giurisdizionale determinerà la legge applicabile ai sensi dell'art. 8 di Roma III. Adam ed Eve non hanno la residenza abituale nello stesso Paese nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale. La lettera a), pertanto, non è soddisfatta. Inoltre, la loro residenza abituale comune si è conclusa più di un anno fa, quindi neanche la lettera b) è di applicazione in questo caso. Poiché sono cittadini di Paesi diversi (lettera c)), l'autorità giurisdizionale si baserà sulla lettera d), che stabilisce l'applicabilità della legge del foro dell'autorità giurisdizionale adita. Deve essere, quindi, applicata la legge austriaca.

Caso 4

Stesse premesse del caso 3, ma:

Dopo la separazione, Adam e Eve rimangono entrambi in Svizzera. Ciò nonostante, Eve presenta istanza di divorzio in Germania.

- Quale legge sarà applicata dalla corte giurisdizionale adita, se Eve avvia il procedimento a luglio 2012?

Soluzione proposta

Riprendendo la soluzione della parte I, Eve può avviare il procedimento in Germania, che è uno Stato membro partecipante ai sensi dell'art. 3(1) del regolamento Roma III. L'autorità giurisdizionale tedesca determina la legge applicabile in conformità all'art. 8 di Roma III. Dato che entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in Svizzera al momento in cui l'autorità giurisdizionale viene adita, la lettera a) implica l'applicazione della legge svizzera. Benché la Svizzera non sia uno Stato membro partecipante, la legge elvetica può essere comunque rilevante, come sottolineato dall'art. 4 di Roma III (applicazione universale). In questo caso, l'autorità giurisdizionale tedesca adita deve, di fatto, applicare la legge straniera; ciò mostra come il suddetto parallelismo fra competenza internazionale (Bruxelles IIa) e legge applicabile (Roma III) non sia privo di eccezioni.

Caso 5

Romeo è cittadino sia svizzero che tedesco. Juliet ha la cittadinanza tedesca. Si sono incontrati nel 2008 e, innamoratissimi, hanno deciso di sposarsi. Scelgono Venezia (Italia) come luogo romantico delle loro nozze e l'8 agosto 2008 come data, facile da ricordare per sempre. A intralciare il loro sogno d'amore, tuttavia, arriva la notizia che la nonna di Juliet, in Germania, è ormai in fin di vita. Juliet parte subito per la Germania per stare accanto all'amata nonna nelle ultime ore di vita. Romeo e Juliet sono d'accordo nel mantenere i loro piani matrimoniali; non vogliono attendere fino al 9 settembre 2009 e questo farebbe anche felice la nonna, che aveva sempre desiderato vedere la nipote sposata.

La legge italiana (a differenza di quella svizzera, tedesca e austriaca) prevede il cosiddetto matrimonio per procura. Se concorrono gravi motivi, il matrimonio può essere celebrato per procura con una delle parti che si trova all'estero: uno dei requisiti è che la procura indichi il nome della persona assente con la quale il matrimonio si deve contrarre. Pertanto Juliet si fa rilasciare in Germania l'apposito documento ai sensi dell'art. 111 del codice civile italiano, con cui autorizza la sua migliore amica ad agire per suo conto a Venezia, dove, senza ulteriori difficoltà, si svolge la cerimonia di matrimonio.

Successivamente, Romeo e Juliet comprano una casa a Bregenz (Austria), in cui vanno ad abitare. Il 14 febbraio 2011, Juliet decide di lasciare Romeo e di tornare dai suoi, a Lindau (Germania). A luglio 2012, Juliet presenta istanza di divorzio a Lindau. Romeo non si oppone.

Soluzione proposta

Dato che la Germania è uno Stato membro partecipante ai sensi dell'art. 3(1) del regolamento Roma III e della decisione 2010/405/UE, l'autorità giurisdizionale tedesca applica Roma III per determinare la legge applicabile al divorzio. In mancanza di un accordo fra le parti ai sensi dell'art. 5 di Roma III, la legge applicabile viene determinata in base all'art. 8 di Roma III.

Romeo e Juliet non hanno la residenza abituale nello stesso Paese nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale. La lettera a), pertanto, non è soddisfatta. Inoltre, la loro residenza abituale comune si è conclusa più di un anno fa (febbraio 2011). Neanche la lettera b), quindi, è di applicazione. La lettera c) è pertinente se entrambi i coniugi hanno la stessa cittadinanza al momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale. Entrambi sono tedeschi, ma Romeo ha anche la cittadinanza svizzera; questo fa sorgere la domanda se basta per il criterio di cittadinanza comune ai sensi della lettera c). Il considerando 22 di Roma III specifica: "laddove, ai fini dell'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alla cittadinanza quale fattore di collegamento, la problematica dei casi di cittadinanza plurima dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione nazionale, […]". Pertanto, è possibile rispondere alla domanda considerando la legge tedesca come la legge del foro.

Link utili

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ger_it.htm
Legge applicabile
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_ger_it.htm
Norme nazionali EGBGB – Atto introduttivo al codice civile
Centro di informazione giuridica tedesca
http://www.cgerli.org/
Tavola legislativa
http://www.cgerli.org/index.php?id=152
EGBGB – Atto introduttivo al codice civile

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgbeg/index.html

L'art. 5(1)(1) dell'Atto introduttivo al codice civile tedesco (EGBGB), che riguarda la legge applicabile ai casi di cittadinanza doppia o plurima, stabilisce che la legge applicabile è quella del Paese con cui la persona ha il legame più stretto, soprattutto considerandone la residenza abituale. Nel nostro caso, per quanto riguarda Romeo, questo non porta ad una soluzione chiara, in quanto ha la residenza abituale in Austria da anni e le circostanze non rivelano collegamenti ulteriori né con la Svizzera, né con la Germania. L'art. 5(1)(2) dell'EGBGB, tuttavia, stabilisce che la cittadinanza tedesca prevale in ogni caso. Pertanto, è possibile considerare che Romeo e Juliet abbiano la cittadinanza comune tedesca ai sensi dell'art. 8(c) di Roma III; l'autorità giurisdizionale, quindi, applicherà la legge tedesca sul divorzio.

Siti internet utili

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ger_it.htm

Divorzio
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_ger_it.htm
Condizioni: BGB – Codice civile tedesco (sezioni 1564 e successive)
Centro di informazione giuridica tedesca
http://www.cgerli.org/
Tavola legislativa
http://www.cgerli.org/index.php?id=152
BGB – Codice civile tedesco:
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html#gl_p0021

In conformità alla sezione 1564 del BGB, lo scioglimento del matrimonio può avvenire tramite divorzio solo con decisione giudiziaria su istanza di uno o entrambi i coniugi (s. 1) e alle condizioni di cui alle disposizioni che seguono (s. 3). Juliet ha presentato istanza di divorzio dinanzi all'autorità giurisdizionale tedesca di Lindau. Occorre quindi verificare la conformità a ulteriori requisiti.

Ciò, tuttavia, risulta pertinente, ad una prima analisi, solo nel caso di un matrimonio valido. La situazione è problematica, in quanto Juliet non ha presenziato alla propria cerimonia nuziale. Ancora una volta viene sollevata la questione relativa alla legge applicabile. L'art. 1(2)(b) di Roma III esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione le questioni relative alla validità di un matrimonio. Pertanto, la legge del foro deve essere consultata al fine di determinare la legge applicabile. La legge nazionale tedesca, tuttavia, comprende anche la legge delle convenzioni internazionali applicabili, che prevalgono, in conformità all'art. 3(1)(2) dell'EGBGB. Nel caso di specie, si applica la convenzione dell'Aia del 12 giugno 1902 riguardante la risoluzione dei conflitti di legge in materia matrimoniale, in quanto sia l'Italia, paese dove si è svolto il matrimonio, che la Germania, Stato del foro, sono Stati contraenti di detta convenzione.

Siti internet utili

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
www.hcch.net
Convenzioni → Le "vecchie" convenzioni
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=12
Convenzione del 12 giugno 1902 riguardante la risoluzione dei conflitti di legge in materia di matrimonio
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=13 (solo in lingua francese)

La possibilità di un matrimonio per procura deve essere considerata una questione di forma se la persona autorizzata trasmette semplicemente la dichiarazione pre-formulata del futuro sposo assente, senza avere alcuna influenza sul processo interiore, che porta alla decisione di sposarsi, di quest'ultimo. Per tali questioni di forma, l'art. 5(1) della convenzione prevede la validità di un matrimonio se è conforme alla legge del Paese in cui è stato contratto (*lex loci celebrationis*). Non si applica, pertanto, la norma sussidiaria di cui all'art. 1 della convenzione. Dato che il matrimonio per procura è possibile in Italia e tutte le necessarie condizioni dell'art. 111 del codice civile sono state soddisfatte nel nostro caso, non è necessario basarsi sull'art. 7 della convenzione per quanto attiene all'invalidità formale. In sostanza, il matrimonio fra Romeo e Juliet è valido. Un matrimonio valido che può essere soggetta a divorzio.

Nella legge tedesca, lo scioglimento è possibile solo se il matrimonio è fallito, cfr. sezione 1565(1)(1), BGB, come definito in s. 2. È senza dubbio il caso di due coniugi che hanno vissuto separatamente per tre anni, sezione 1566(2) BGB. Nel nostro caso, Romeo e Juliet non hanno ancora vissuto separati per tre anni. Un'altra prova inconfutabile di fallimento del matrimonio si trova alla sezione 1566(1), BGB: il caso in cui i coniugi hanno vissuto separati per un anno e il convenuto non si oppone al divorzio. Il secondo prerequisito viene soddisfatto, poiché Romeo non si oppone. La separazione viene definita dalla sezione 1567(1) BGB come assenza di comunione domestica fra sposi e mancanza di volontà di creare una comunità coniugale da parte di almeno un coniuge. Trasferendosi all'estero Juliet ha messo fine alla comunione domestica. La mancanza di volontà di ricrearla può essere dedotta dal comportamento dei coniugi. Pertanto, il fallimento del matrimonio è considerato inconfutabile, sezioni 1566(1) e 1565(1), BGB.

Pertanto, l'autorità giurisdizionale tedesca di Lindau scioglierà il loro matrimonio con decisione giudiziaria, sezione 1564(1) BGB.

Siti internet utili

Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ger_it.htm

Atlante giudiziario europeo in materia civile
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm

Centro di informazione giuridica tedesca

http://www.cgerli.org/

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
www.hcch.net

Allegato 3.3. – Esercitazione III del workshop

Caso di studio su "Alimenti in contesto transfrontaliero: competenza e legge applicabile"[1]

Caso di studio

Alexander e Barbara sono sposati e hanno una figlia, Caroline. Alexander è cittadino francese, mentre Barbara è franco-tedesca. Sin dalla nascita, Caroline è cittadina sia francese che tedesca.

Prima del matrimonio, Alexander viveva a Parigi, in un piccolo appartamento nella zona della Bastille. Barbara, invece, abitava nella periferia di Monaco di Baviera. Si incontrano nel 1999 a Londra durante una conferenza. La relazione a distanza dura diversa anni e, alla fine, decidono di sposarsi e andare a vivere insieme. Entrambi, nel frattempo, sono stati assunti dall'Ufficio europeo dei brevetti dell'Aia e nel 2001 si sono trasferiti in Olanda. Si sposano nel 2003.

Alexander viaggia molto per lavoro e durante una delle trasferte, a Atene, si innamora di una collega greca, Dimitra. Alexander e Dimitra si avventurano in una relazione segreta. Dopo sei mesi di bugie, Alexander decide di dire tutto a Barbara. Barbara, ferita, dice a Alexander di andarsene. Il 15 dicembre 2011, Alexander fa i bagagli e, nel giro di due settimane, parte per Atene. Alexander e Dimitra vanno a vivere insieme. Alexander decide di presentare istanza di divorzio all'inizio del nuovo anno. Telefona a Barbara e la informa delle sue intenzioni. Barbara decide di non opporsi al divorzio, ma si informa presso uno studio legale. Le viene spiegato che potrebbe essere nel suo interesse presentare per prima l'istanza di divorzio, chiedendo al contempo gli alimenti per sé e la figlia.

Sezione I: competenza internazionale

Domanda 1

Quale strumento è applicabile per sapere quali autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere della causa in materia di alimenti?

1. Fonti

Ci sono vari strumenti applicabili in materia:

- regolamento europeo n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari;
- regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo;
- regolamento n. 44/2001 Bruxelles I;
- convenzione di Bruxelles del 1968.

Il primo passo, in qualsiasi causa di diritto privato internazionale, è determinare la gerarchia delle fonti. Le fonti internazionali prevalgono sempre su quelle nazionali (normalmente in base alle disposizioni di legge nazionali, ad esempio gli articoli 93 e 94

[1] Sviluppato dal Dr. Ian Curry-Sumner, Voorts Legal Services

della costituzione olandese). I quattro strumenti indicati sono tutti internazionali e, in teoria, dovrebbero essere tutti applicati prima di esaminare la legislazione nazionale. In materia di strumenti internazionali, prima di dibattere delle norme di competenza, è importante determinare se lo strumento in questione è applicabile. Di regola, ogni strumento deve essere esaminato per determinarne l'esatta applicabilità, ma in questo caso di studio non è necessario. Si farà unicamente riferimento al regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari (NB: se i partecipanti vogliono sapere perché solo il regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari è applicabile, l'informazione può, ovviamente, essere fornita).

Per sapere se uno strumento internazionale è applicabile, occorre rispondere alle tre seguenti domande preliminari:

(i) se i fatti rientrano *nell'oggetto e ambito di applicazione* dello strumento;
(ii) se i fatti rientrano *nell'ambito geografico* dello strumento;
(iii) se i fatti rientrano nell'ambito temporale dello strumento.

2. Ambito del regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari

2.1 Oggetto e ambito di applicazione

Il base all'articolo 1, il regolamento si applica a tutte le obbligazioni alimentari che derivano dal diritto di famiglia. Nel caso in questione, le obbligazioni alimentari fra ex coniugi derivano dal matrimonio, mentre quelle verso per i figli derivano dal rapporto di parentela. Il caso, pertanto, rientra pienamente, nell'ambito di applicazione del regolamento.

Il caso, inoltre, non solleva questioni speciali riguardo alle obbligazioni alimentari in quanto tali. Alcuni importi forfettari possono non rientrare nell'ambito del regolamento sulle obbligazioni alimentari se non sono diretti a sostenere l'ex coniuge (come alimenti) ma sono invece atti a costituire una ridistribuzione una tantum del patrimonio (vedere Causa C-220/95 *van den Boogaard/Laumen* [1997] ECR I-1147).

2.2 Ambito geografico

Questo aspetto può risultare, in qualche modo, complesso. Molti strumenti, tuttavia, sono limitati in base al principio di reciprocità. Vedere, ad esempio, il regolamento Bruxelles I che era limitato, in principio, al convenuto che risiedeva nel territorio di una Stato membro. Il regolamento sulle obbligazioni alimentari, tuttavia, non è limitato in tal modo. In conformità al capo 2 del regolamento, le norme di competenza hanno applicazione universale. Non è, pertanto, possibile fare riferimento alle norme nazionali di competenza.

2.3 Ambito temporale

In conformità all'articolo 76, il regolamento è applicabile a tutte le istanze presentate dal 18 giugno 2011. Dalle circostanze del caso, sappiamo che l'istanza di divorzio è stata presentata dopo il 15 dicembre 2011. Il caso, pertanto, rientra anche nell'ambito temporale del regolamento.

3. Conflitto con altri strumenti internazionali

Come già affermato, sarebbe necessario fare riferimento a tutti gli altri possibili strumenti applicabili per determinare quale strumento è applicabile al caso di specie. Tuttavia, in base all'articolo 68(1) e 68(2), è chiaro che il regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari sostituisce le disposizioni equivalenti del regolamento Bruxelles I e del regolamento sul titolo esecutivo europeo. Rispetto alla convenzione di Bruxelles del 1968, l'articolo 69(2) stabilisce che il regolamento prevale sulle convenzioni internazionali

concluse fra gli Stati membri (ad es. la convenzione di Bruxelles del 1968). Pertanto, il regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari è lo strumento applicabile in questo caso.

Domanda 2

Sono competenti le autorità giurisdizionali:

a. dei Paesi Bassi?
b. della Grecia?
c. della Francia?
d. della Germania?

1. Introduzione

La domanda è se le autorità giurisdizionali dei vari Paesi sono competenti nel caso in questione. In questa fase, è essenziale operare una distinzione fra domanda di alimenti per l'ex coniuge (§2) e domanda di alimenti per i figli (§3).

2. Obbligazioni alimentari fra ex coniugi

2.1 Paesi Bassi

Ai sensi dell'articolo 3(b), le autorità giurisdizionali olandesi sono competenti, poiché il creditore di alimenti ha la residenza abituale nei Paesi Bassi.

2.2 Grecia

Il convenuto (Alexander) ha la residenza abituale in Grecia. Pertanto, ai sensi dell'articolo 3(a), anche le autorità giurisdizionali greche sono competenti.

2.3 Francia

Nel caso in questione, è competente anche l'autorità giurisdizionale francese. Tuttavia, non si può giungere a questa conclusione senza far riferimento a un altro strumento. Ai sensi dell'articolo 3(c) del regolamento sulle obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale competente a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone è anche competente qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria. Pertanto, occorre sapere se le autorità giurisdizionali francesi sono competente a conoscere dell'azione riguardo al divorzio.

In proposito, occorre fare riferimento al regolamento Bruxelles II bis, che disciplina competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia, fra le altre cose, di divorzio. Nel caso in questione, il regolamento è applicabile e il riferimento deve essere fatto all'articolo 3.[2] In conformità all'articolo 3(1)(b) sono competenti a decidere sulle questioni inerenti il divorzio le autorità giurisdizionali degli Stati membri di cui i due coniugi sono cittadini. Entrambi sono cittadini francesi. Quindi, in conformità all'articolo 3(1)(b), le autorità giurisdizionali francesi sono competenti a conoscere dell'azione riguardo al divorzio. Il fatto che Barbara sia anche cittadina tedesca non è rilevante, dato che non viene imposta alcuna prova soggettiva sul collegamento con la cittadinanza; la titolarità formale della cittadinanza è sufficiente.

Poiché le autorità giurisdizionali francesi sono competenti a conoscere dell'azione riguardante il divorzio in base all'articolo 3(1)(b) di Bruxelles II bis, esse sono anche competenti, in virtù dell'articolo 3(c) del regolamento sulle obbligazioni alimentari, a

---

[2] Applicabilità in materia in base all'articolo 1(1)(a), dato che il regolamento contempla tutti i criteri di competenza. La fattispecie rientra nell'ambito geografico del regolamento, dato che il convenuto ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro (articolo 6). L'istanza di divorzio è stata presentata dopo l'entrata in vigore del regolamento, esattamente dopo il 1° marzo 2005 (articolo 72). Il regolamento Bruxelles II bis, pertanto, è applicabile al caso in questione.

conoscere dell'azione riguardo alle obbligazioni alimentari fra le parti. La limitazione di cui all'articolo 3(c) non è applicabile al caso in questione, dato che la competenza delle autorità giurisdizionali francesi in materia di divorzio si fonda sulla cittadinanza congiunta e non sulla cittadinanza di una delle parti.

2.4 Germania

In linea di principio, le autorità giurisdizionali tedesche non sono competenti. Nell'articolo 3 non vi sono criteri obiettivi di competenza in base ai quali le autorità giurisdizionali tedesche possano reputarsi competenti. In questa situazione, inoltre, le parti non hanno eletto il foro ai sensi dell'articolo 4. Se il convenuto, tuttavia, compare dinanzi all'autorità giurisdizionale e non si oppone alla competenza di tale autorità, quest'ultima si considera competente in virtù dell'articolo 5.

Dato che le autorità giurisdizionali di altri Stati membri sono competenti ai sensi dell'articolo 3, viene escluso qualsiasi riferimento agli articoli 6 e 7. Tali articoli stabiliscono criteri di competenza sussidiari se, e solo se, nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi delle altre disposizioni del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

2.5 Conclusione

In base al regolamento, le autorità giurisdizionali di Paesi Bassi, Grecia e Francia sarebbero tutte competenti a conoscere della causa. Inoltre, in funzione delle azioni intraprese dal convenuto, le autorità giurisdizionali tedesche possono essere competenti anche per conoscere dell'azione riguardo agli alimenti.

3. Prestazioni alimentari nei confronti dei figli

Benché sia importante separare sempre le varie domande di alimenti, in modo da garantire che ogni istanza sia solidamente fondata sui corretti criteri di competenza giurisdizionale, in questo caso particolare i criteri sono gli stessi di quelli applicabili alle obbligazioni alimentari fra ex coniugi.

Può avvenire, anche se raramente, che il figlio non abbia la stessa residenza abituale del genitore che agisce per ottenere gli alimenti. Potrebbe, ad esempio, essere il caso del bambino che vive temporaneamente con i nonni o altri parenti. In questi rari casi, poiché la residenza abituale del figlio non è quella del genitore creditore di alimenti, le norme di competenza di cui all'articolo 3(b) possono giustificare la competenza di varie autorità giurisdizionali in materia di prestazioni alimentari fra ex coniugi e nei confronti dei figli. Non è questo il nostro caso. Pertanto, le autorità giurisdizionali competenti a conoscere dell'azione riguardo alle prestazioni alimentari fra ex coniugi sono anche competenti per le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli.

Domanda 3

La risposta alla domanda 2 cambierebbe se le parti, nell'accordo prematrimoniale, avessero eletto il foro, determinando la competenza delle autorità giurisdizionali tedesche?

1. Introduzione

Ai sensi del regolamento sulle obbligazioni alimentari, le parti sono autorizzate a eleggere il foro prima della controversia. Occorre porre diverse domande riguardo all'elezione del foro. In primo luogo, quali autorità giurisdizionali possono essere elette (§2)? In secondo luogo, quali ulteriori condizioni sono applicate all'elezione del foro (§3)? In terzo e ultimo luogo, esistono limitazioni a tale elezione del foro (§4)?

2. Autorità giurisdizionali che possono essere elette

A differenza di norme analoghe riguardo all'elezione del foro in materia civile e commerciale (articolo 24 del regolamento Bruxelles I), ai sensi dell'articolo 4(1) del regolamento sulle obbligazioni alimentari le parti non sono autorizzate a operare una scelta incondizionata. Sono disponibili le seguenti opzioni limitate:

(a) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;
(b) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti;
(c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi:
    a. l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o
    b. la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno.

Secondo il caso di studio e sulla base di quanto previsto all'articolo 4(1), le parti potrebbero eleggere le autorità giurisdizionali di Grecia o Paesi Bassi come paesi in cui una delle parti ha la residenza abituale nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale. Sarebbero, inoltre, competenti le autorità giurisdizionali di Francia o Germania, in quanto autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui una delle parti è cittadino.

3. Ulteriori condizioni

In primo luogo, vi sono regole che si applicano riguardo al momento in cui le condizioni riprese al §2 devono essere rispettate e segnatamente (a) al momento della conclusione dell'accordo, o (b) nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, in conformità alla definizione di cui all'articolo 9 (articolo 4(1), penultima frase). In secondo luogo, tranne se le parti hanno convenuto diversamente, la competenza attribuita dall'accordo di elezione del foro è esclusiva (articolo 4(1), ultima frase). In terzo luogo, l'accordo deve essere concluso per iscritto (articolo 4(2)). Questa disposizione è equivalente all'articolo 23 del regolamento Bruxelles I.

4. Limitazioni

Ai sensi dell'articolo 4(3), le parti non sono autorizzate a concludere un accordo di elezione del foro per obbligazioni alimentari nei confronti dei figli. Pertanto, qualsiasi accordo fra Alexander e Barbara sull'elezione del foro sarà considerata nulla e inapplicabile.

5. Conclusione

Nella misura in cui l'elezione del foro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4(1) e 4(2), non sono ipotizzabili problematiche nell'applicazione di tale clausola alle domande di alimenti tra ex coniugi. Questo, perciò, significherebbe che le parti sono tenute a procedere dinanzi alle autorità giurisdizionali tedesche. Tutte le altre autorità giurisdizionali sarebbero tenute a dichiararsi d'ufficio incompetenti (ai sensi dell'articolo 10).

Domanda 4

Cosa succederebbe se Alexander presentasse istanza di divorzio in Grecia il 2 gennaio 2012 e Barbara presentasse la stessa istanza nei Paesi Bassi il 3 gennaio 2012?

1. Introduzione

La circostanza porta ad affrontare la tematica della litispendenza e, di conseguenza, ad approfondire l'articolo 12.

2. Litispendenza

Ai sensi dell'articolo 12, qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. Nel caso di specie, le autorità giurisdizionali greche sono quelle preventivamente adite e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9. In tal caso, le autorità giurisdizionali olandesi sono tenute a sospendere il procedimento (articolo 12(1)). Non appena viene determinata la competenza delle autorità giurisdizionali greche, le autorità giurisdizionali olandesi dichiarano subito la loro incompetenza.

Sezione II: legge applicabile

Domanda 1
Quali strumenti internazionali possono essere utilizzati per determinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari nel caso in questione?

1. Fonti

Ci sono vari strumenti applicabili in materia:

- convenzione dell'Aia del 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari;
- convenzione dell'Aia del 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari;
- Protocollo dell'Aia sulle obbligazioni alimentari del 2007.

Il primo passo, in qualsiasi causa di diritto privato internazionale, è determinare la gerarchia delle fonti. Le fonti internazionali prevalgono su quelle nazionali. I tre strumenti indicati sono tutti strumenti internazionali e, in teoria, dovrebbero essere tutti applicati prima di esaminare la legislazione nazionale. In materia di strumenti internazionali, prima di dibattere delle norme in materia di legge applicabile, è importante determinare se lo strumento in questione è applicabile. Per sapere se uno strumento internazionale è applicabile, occorre rispondere alle tre seguenti domande preliminari:

(i) se i fatti rientrano nell'*oggetto e ambito di applicazione* dello strumento;
(ii) se i fatti rientrano nell'*ambito geografico* dello strumento;
(iii) se i fatti rientrano nell'*ambito temporale* dello strumento.

2. Ambito degli strumenti internazionali

2.1 Convenzione dell'Aia sulle obbligazioni alimentari del 1956

(a) *Oggetto e ambito di applicazione:* la convenzione determina quale legge è applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli. Questo, pertanto, esclude automaticamente l'applicazione di questa convenzione alle domande di alimenti fra ex coniugi del caso in questione. Ai sensi dell'articolo 1(1) della convenzione, la domanda di prestazioni alimentari nei confronti dei figli rientrerebbe nel campo di applicazione della convenzione stessa.

(b) *Ambito geografico:* la convenzione ha un ambito geografico molto limitato ed è applicabile solo se il figlio ha la propria residenza abituale nello Stato

contraente. Nel caso di specie, la figlia ha la residenza abituale nei Paesi Bassi, che sono uno degli Stati contraenti. Il caso, pertanto, rientra nell'ambito geografico della convenzione.

(c) *Ambito temporale:* la convenzione è stata aperta alla firma il 24 ottobre 1956. Attualmente, è stata ratificata da Austria (1° gennaio 1962), Belgio (24 ottobre 1970), Francia (1° luglio 1963), Germania (1° gennaio 1962), Italia (1° gennaio 1962), Giappone (19 settembre 1977), Liechtenstein (18 febbraio 1973), Lussemburgo (1° gennaio 1962), Paesi Bassi (14 novembre 1962), Portogallo (3 febbraio 1969), Spagna (25 maggio 1974), Svizzera (17 gennaio 1965) e Turchia (27 aprile 1972).

2.2 Convenzione dell'Aia sulle obbligazioni alimentari del 1973

(a) *Oggetto e ambito di applicazione:* la convenzione ha un ampio campo di applicazione ai sensi dell'articolo 1. La convenzione riguarda sia le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli che degli ex coniugi. Nel caso in questione, pertanto, entrambe le obbligazioni alimentari rientrano nell'ambito della convenzione.

(b) *Ambito geografico:* ai sensi dell'articolo 2, la convenzione ha un ambito geografico illimitato e si applica, quindi, a prescindere dal luogo in cui il figlio vive o da quale legge è applicabile alle obbligazioni alimentari.

(c) *Ambito temporale:* la convenzione è stata aperta alla firma il 2 ottobre 1973. Attualmente, è stata ratificata da Albania (1° novembre 2011), Estonia (1° gennaio 2002), Francia (1° ottobre 1977), Germania (1° settembre 2003), Italia (1° gennaio 1982), Giappone (1° settembre 1986), Lituania (1° settembre 2001), Lussemburgo (1° gennaio 1982), Paesi Bassi (1° marzo 1981), Polonia (1° maggio 1996), Portogallo (1° ottobre 1977), Spagna (1° ottobre 1986), Svizzera (1° ottobre 1977) e Turchia (1° novembre 1983).

2.3 Protocollo dell'Aia sulle obbligazioni alimentari del 2007

(a) *Oggetto e ambito di applicazione:* il protocollo ha un ampio campo di applicazione ai sensi dell'articolo 1(1). La convenzione riguarda sia le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli che degli ex coniugi. Nel caso in questione, pertanto, entrambe le obbligazioni alimentari rientrano nell'ambito della convenzione e del protocollo.

(b) *Ambito geografico:* ai sensi dell'articolo 2, il protocollo ha un ambito geografico illimitato e si applica, quindi, a prescindere dal luogo in cui il figlio vive o da quale legge è applicabile alle obbligazioni alimentari.

(c) *Ambito temporale:* la convenzione è stata aperta alla firma il 23 novembre 2007. Attualmente nessun paese ha ratificato il protocollo, benché siano state depositate due firme: dell'Unione europea (8 aprile 2010) e della Serbia (18 aprile 2012). L'Unione europea ha anche dichiarato di applicare provvisoriamente le norme del protocollo dal 18 giugno 2011 (data in cui entra in vigore il regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari). L'Unione europea, inoltre, ha dichiarato anche l'intenzione di applicare le norme del protocollo agli alimenti richiesti per un periodo precedente tale data (vedere l'articolo 5, decisione 2009/941/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari).

2.4 Conclusione

Riguardo alle obbligazioni alimentari fra ex coniugi è applicabile sia la convenzione dell'Aia del 1973 sulle obbligazioni alimentari (in materia di legge applicabile) sia il protocollo dell'Aia sulle obbligazioni alimentari. Secondo l'articolo 18 del protocollo dell'Aia del 2007 sulle obbligazioni alimentari, il protocollo del 2007 sostituisce la convenzione del 1973.

Riguardo alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli, sono applicabili tutti e tre gli strumenti. Tuttavia, ancora una volta in conformità all'articolo 18 di cui sopra, il riferimento deve essere fatto alle norme del protocollo dell'Aia del 2007 sulle obbligazioni alimentari.

Nell'ambito dell'Unione europea, l'articolo 15 del regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce che il protocollo dell'Aia sulle obbligazioni alimentari si applica all'interno dell'UE. Questo tuttavia, non risolve le questione dell'applicabilità multipla dei vari strumenti.

Domanda 2
Se le parti, negli accordi prematrimoniali, hanno eletto il foro, le leggi di quali Stati membri possono essere state incluse?

1. Introduzione

Partendo dal presupposto che il protocollo dell'Aia sulle obbligazioni alimentari del 2007 è applicabile al caso in questione (vedere risposta alla domanda 1), gli articoli 7 e 8 disciplinano la possibilità, per una coppia, di scegliere la legge applicabile alle loro obbligazioni alimentari. Ancora una volta, occorre distinguere fra la scelta della legge applicabile alla domanda di alimenti fra ex coniugi (§2) e la scelta della legge applicabile alla domanda di alimenti nei confronti dei figli (§3).

2. Obbligazioni alimentari fra ex coniugi

2.1 Scelta dei sistemi giuridici

Per gli ex coniugi, le norme del protocollo offrono un'ampia selezione di sistemi fra cui scegliere. In ogni procedimento, gli sposi che divorziano possono designare la legge del foro (articolo 7(1)). La designazione, tuttavia, deve essere operata da entrambi i coniugi ed è valida solo per i procedimenti specificamente designati. Sembrerebbe quindi che dal momento in cui il caso rileva accordi prematrimoniali fra i coniugi, il riferimento debba essere fatto all'articolo 8.

In conformità all'articolo 8, i coniugi sarebbero autorizzati a designare la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della designazione (articolo 8(1)(a)): sarebbe quindi possibile designare la legge francese o quella tedesca. In secondo luogo, il protocollo consente ai coniugi di designare la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti, ossia di designare, nel caso di specie, la legge francese, tedesca o olandese in funzione del momento in cui sono stati conclusi gli accordi prematrimoniali. Dato che la coppia si era già trasferita nei Paesi Bassi due anni prima del matrimonio, è molto probabile che abbiano già acquisito la residenza abituale nei Paesi Bassi prima del matrimonio e che essi abbiano concluso i loro accordi prematrimoniali solo poco tempo prima del matrimonio stesso. Probabilmente, quindi, l'articolo 8(1)(b) consente alle parti, in questo caso, di designare solo la legge olandese.

L'articolo 8(1)(c) o 8(1)(d) del protocollo offre alle parti la possibilità di designare la legge applicabile al loro divorzio o al loro regime patrimoniale tra coniugi anche come legge applicabile alle loro obbligazioni alimentari fra ex coniugi. Una situazione che aprirebbe numerosi scenari. È più che probabile che le possibilità date alle parti non siano molto diverse da quelle previste all'articolo 8(1)(a) o 8(1)(b). Tali opzioni, pertanto, non saranno approfondite in questa risposta. Inoltre, al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento Roma III, tali norme non sono ancora unificate in Europa e sono, di conseguenza, difficili da verificare.

2.2 Ulteriori condizioni

La designazione operata dalle parti deve anche soddisfare ulteriori condizioni stabilite dall'articolo 8, e segnatamente:

(a) l'accordo è redatto in forma scritta o registrato su un supporto il cui contenuto è accessibile per ulteriore consultazione (articolo 8(2));

(b) l'accordo deve essere firmato da entrambe le parti (articolo 8(2));

(c) l'accordo presenta limitazioni quando si tratta della possibilità del creditore di rinunciare al proprio diritto agli alimenti. La scelta della legge applicabile non disciplina la questione. È sempre la legge dello Stato di residenza abituale del creditore a disciplinare la questione (articolo 8(4) e 8(5)).

3. Obbligazioni alimentari nei confronti dei figli

In conformità all'articolo 8(3), le parti non sono autorizzate a eleggere il foro riguardo alle prestazioni alimentari nei confronti dei figli. Le parti sono autorizzate a designare la legge applicabile durante un procedimento specifico, ma ciò avviene nell'ambito dell'articolo 7 (ai fini di un procedimento specifico) e non possono intervenire in tal senso negli accordi prematrimoniali, anni prima di un possibile divorzio.

Domanda 3

Ipotizzando che le parti, nel loro accordo prematrimoniale, non abbiano eletto il foro, quale legge si applica alle obbligazioni alimentari? In che modo l'autorità giurisdizionale presso cui viene avviato il procedimento incide sulla risposta?

1. Introduzione

Se le parti non hanno designato la legge applicabile, le autorità competenti devono determinare la legge applicabile in base ai criteri obiettivi contenuti nel protocollo.

2. Norma principale

In conformità all'articolo 3, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore. Dato che sia l'ex coniuge che il figlio vivono nei Paesi Bassi al momento dell'avvio del procedimento, sono le leggi olandesi, in linea di principio, ad essere applicabili alle obbligazioni alimentari.

3. Eccezioni: obbligazioni alimentari nei confronti dei figli

In merito alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, l'articolo 4 prevede ulteriori fattori di collegamento. Le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4; viene così garantita la protezione supplementare concessa da questo articolo. Ai sensi dell'articolo 4(2) si applica la legge del foro qualora, in forza della legge di cui all'articolo 3, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore. In pratica, questo significa che qualora la legge olandese non preveda un'obbligazione alimentare, si applica la legge del foro.

Inoltre, in conformità all'articolo 4(3), qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, deve essere preventivamente consultata la legge del foro. In pratica, questo significa che qualora il figlio (probabilmente tramite apposito tutore) proponga un'azione dinanzi alle autorità giurisdizionali greche, queste ultime sono tenute, inizialmente, ad applicare la legge greca. Se, in questo contesto, la legge greca non prevede un'obbligazione alimentare, solo ed unicamente in questo caso si applicherebbe la legge (olandese) dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti.

Qualora l'obbligazione alimentare non sia prevista dalla legislazione greca né da quella olandese, come ultima spiaggia (ma in questo caso probabilmente non applicabile), il creditore di alimenti potrebbe chiedere di applicare la legge dello Stato di cittadinanza comune (la legge francese, nella fattispecie).

In conclusione, dato che, nella pratica, tutti i sistemi giuridici riconoscono una qualche forma di obbligazione alimentare nei confronti dei figli, il principale fattore, in questo caso, è il luogo in cui viene proposta l'azione. Se il procedimento venisse avviato nei Paesi bassi, si applicherebbe la legge olandese ai sensi dell'articolo 3. D'altro canto, qualora il procedimento fosse avviato in Grecia, si applicherebbe la legge greca in base all'articolo 4(3).

4. Eccezioni: obbligazioni alimentari fra ex coniugi

Gli ex coniugi non possono avvalersi dei fattori di collegamento supplementari di cui all'articolo 4. Ciò non di meno, essi possono avvalersi delle disposizioni dell'articolo 5. Nel caso di obbligazioni alimentari fra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio è stato annullato, l'articolo 3 non si applica qualora una delle parti vi si opponga e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell'ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio. In tal caso, si applica la legge di questo altro Stato. In tal caso, dato che il creditore di alimenti vive nei Paesi Bassi, sarà già applicabile la legge olandese (che è anche la legge dello Stato di ultima residenza comune delle parti). In questo scenario, sarebbe difficile per il debitore degli alimenti provare l'applicabilità di un'altra legge che non sia quella olandese.

Sezione III: riconoscimento ed esecuzione

Seguito del caso di studio

Nel 2012, Barbara presenta istanza di divorzio nei Paesi Bassi. Il 3 febbraio 2012 il tribunale distrettuale dell'Aia concede il divorzio applicando la legge olandese. L'autorità giurisdizionale, inoltre, impone ad Alexander di pagare 200 euro mensili di alimenti all'ex coniuge Barbara e 300 euro mensili di alimenti per la figlia Caroline. Alexander paga i primi tre mesi, poi interrompe i versamenti. Barbara non riceve più gli alimenti e vuole obbligare Alexander a rispettare la sentenza.

Alexander, da parte sua, si oppone al versamento di questi alimenti. Alexander e Dimitra hanno un figlio e le spese mensili di Alexander sono aumentate notevolmente. Afferma di non essere più in grado di versare 500 euro mensili di alimenti e vuole modificare la decisione originale.

Domanda 1
Quali passi deve compiere Barbara per far valere le obbligazioni alimentari?

1. Fonti

Ci sono vari strumenti applicabili in materia:

- regolamento europeo n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari;
- regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo;
- regolamento n. 44/2001 Bruxelles I;
- convenzione di Bruxelles del 1968.

Il primo passo, in qualsiasi causa di diritto privato internazionale, è determinare la gerarchia delle fonti. Le fonti internazionali prevalgono sempre su quelle nazionali (normalmente in base alle disposizioni di legge nazionali, ad esempio gli articoli 93 e 94 della costituzione olandese). I quattro strumenti indicati sono tutti internazionali e, in teoria, dovrebbero essere tutti applicati prima di esaminare la legislazione nazionale. In materia di strumenti internazionali, prima di dibattere delle norme di riconoscimento ed esecuzione, è importante determinare se lo strumento è applicabile. Di regola, ogni strumento deve essere esaminato per determinarne l'esatta applicabilità, ma in questo caso di studio non è necessario. Si farà unicamente riferimento al regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari (NB: se i partecipanti vogliono sapere perché solo il regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari è applicabile, l'informazione può, ovviamente, essere fornita).

Per sapere se uno strumento internazionale è applicabile, occorre rispondere alle tre seguenti domande preliminari:

(i) se i fatti rientrano nell'*oggetto e ambito di applicazione* dello strumento;
(ii) se i fatti rientrano nell'*ambito geografico* dello strumento;
(iii) se i fatti rientrano nell'*ambito temporale* dello strumento.

2. Ambito del regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari

2.1 Oggetto e ambito di applicazione

L'oggetto e l'ambito di applicazione riguardanti riconoscimento ed esecuzione delle decisioni vengono definiti dalle stesse norme relative a oggetto e ambito di applicazione in materia di competenza (articolo 1).

2.2 Ambito geografico

Ai sensi dell'articolo 16(1) del regolamento sulle obbligazioni alimentari, il capo IV si applica a tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Benché a questo punto sia importante sottolineare che occorre distinguere fra Stati membri che hanno ratificato il protocollo dell'Aia sulle obbligazioni alimentari e quelli che non l'hanno ratificato, in merito all'ambito geografico del regolamento tale distinzione risulta meno rilevante. È invece importante osservare come il regolamento si applichi a tutte le decisioni emesse in uno Stato membro, comprese le decisioni di Irlanda, Regno Unito e Danimarca. Il 15 gennaio 2009, il Regno Unito ha annunciato la propria intenzione di aderire al regolamento. Con decisione della Commissione dell'8 giugno 2009, il regolamento è anche applicabile nel Regno Unito (GU L 149/73). In conformità all'articolo 3(2) dell'accordo fra UE e Danimarca su competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299/62 del 16 novembre 2005), la Danimarca ha notificato alla Commissione europea la propria decisione di attuare le disposizioni del regolamento sulle obbligazioni alimentari nella misura in cui

tale regolamento modifica il regolamento Bruxelles I (GU L 149/80 del 12 giugno 2009). Questo significa che il capo IV si applica anche alla Danimarca.

2.3 Ambito temporale

In conformità all'articolo 76, il regolamento è applicabile a tutte le istanze presentate dal 18 giugno 2011. Dalle circostanze del caso, sappiamo che l'istanza di divorzio è stata presentata dopo il 15 dicembre 2011. Il caso, pertanto, rientra anche nell'ambito temporale del regolamento.

Anche se non rilevante nel caso di specie, è importante notare come ai sensi dell'articolo 75(2) del regolamento sulle obbligazioni alimentari, le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano alle decisioni emesse negli Stati membri prima della data di applicazione del regolamento per le quali si richiedono, dopo tale data, riconoscimento e dichiarazione di esecutività.

3. Procedura di riconoscimento

Avendo stabilito che il regolamento sulle obbligazioni alimentari è applicabile al caso in questione, è ora essenziale determinare quale procedura di riconoscimento deve essere seguita. In conformità all'articolo 16, occorre distinguere fra Stati membri che hanno ratificato il protocollo dell'Aia sulle obbligazioni alimentari e quelli che non l'hanno ratificato. Nella pratica, questo significa che tutte le decisioni emesse negli Stati membri saranno disciplinate dalla sezione 1, capo IV (vedere l'articolo 16(2)), ad eccezione delle decisioni emesse nel Regno Unito e in Danimarca, che saranno disciplinate dalle sezioni 2, capo IV (articolo 16(3)).

Dato che, nel caso di specie, la decisione è stata emessa nei Paesi Bassi, occorre fare riferimento alla sezione 1, capo IV. Ai sensi dell'articolo 17(1), una decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

4. Procedura di esecuzione

4.1 Autorità competente

Avendo stabilito che non è necessaria nessuna procedura per il riconoscimento della decisione, è ora necessario determinare la procedura di esecuzione. In conformità all'articolo 17(2), le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia che sono esecutive in tale Stato lo sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività. Questo, pertanto, significa che Barbara può procedere direttamente con l'esecuzione della decisione olandese in Grecia, Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti. Secondo le informazioni attualmente fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 71(1)(f), la Grecia ha indicato che, in primo grado, l'autorità competente per l'esecuzione è il tribunale distrettuale.

4.2 Diritti del convenuto

In conformità all'articolo 19, il convenuto che non sia comparso nello Stato membro d'origine ha il diritto di chiedere il riesame della decisione all'autorità giurisdizionale competente. Tuttavia, in questo caso, Alexander ha già pagato tre mensilità. Pertanto, anche se non fosse comparso nei Paesi Bassi, il termine stabilito all'articolo 19(2) è già trascorso (45 giorni). Pertanto, Alexander non ha più la possibilità di chiedere il riesame della decisione. Alexander può solo invocare l'articolo 21 chiedendo il diniego o la sospensione dell'esecuzione. Tuttavia, i motivi per agire in tal senso sono estremamente limitati e molto probabilmente non applicabili nel caso in questione.

4.3 Documenti necessari

Per garantire l'esecuzione in Grecia della decisione olandese in materia di alimenti, Barbara deve presentare i documenti di cui all'articolo 20.

Domanda 2

In che modo la vostra risposta alla domanda 1 sarebbe diversa se la decisione originale fosse stata emessa da un giudice inglese?

1. Introduzione

Se la decisione originale fosse stata emessa in Inghilterra, la procedura sarebbe stata diversa. Questo, perché invece di fare riferimento alla sezione 1, capo IV, occorre fare riferimento alla sezione 2, capo IV. Occorre quindi rilevare una serie di differenze.

2. Differenze fra sezione 1 e sezione 2, capo IV

Benché entrambe le sezioni prescrivano l'abolizione della procedura di riconoscimento (raffrontare l'articolo 17(1) con l'articolo 23(1)) per le decisioni che rientrano nell'ambito della sezione 2, la dichiarazione di esecutività è ancora necessaria prima dell'esecuzione in un altro Stato membro (articolo 26). Questa procedura è, a tutti gli effetti, identica a quella prevista nell'EEX (regolamento Bruxelles I). Per questo motivo non viene qui fornita una spiegazione approfondita della procedura di riconoscimento. Sintetizziamo, invece, in una lista gli elementi essenziali:

- dichiarazione di esecutività (exequatur) necessaria (articolo 26);
- la domanda deve essere presentata all'autorità competente comunicata alla Commissione ai sensi dell'articolo 71 (articolo 27(1);
- l'autorità giurisdizionale nazionale viene determinate in base al luogo di residenza abituale della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione (articolo 27(2);
- necessità di presentare i documenti di cui all'articolo 28; e
- la persona contro la quale è chiesta l'esecuzione non viene sentita in questa fase del procedimento (articolo 30).

Sezione IV: Modifica

Domanda 1

Alexander vuole modificare la decisione originale in materia di alimenti. Quale autorità giurisdizionale è competente a conoscere del caso?

In linea di massima, le domande relative alla competenza nel contesto di modifiche di decisioni originali devono essere riesaminate. Questo significa che le norme sulla competenza si applicano nella loro totalità. Questa norma, tuttavia, è soggetta ad un'importante eccezione: se una decisione è emessa in uno Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, l'azione per modificare la decisione o per farne emettere una nuova non può essere proposta dal debitore in altri Stati membri finché il creditore mantiene la residenza abituale nello Stato in cui è stata emessa la decisione. Questo, pertanto, significa che dato che la decisione originale è stata emessa da un giudice olandese e che Barbara vive ancora nei Paesi Bassi, Alexander deve presentare al giudice olandese la domanda di modifica della decisione. Le eccezioni di cui all'articolo

8(2) non si applicano in questo caso, poiché il giudice olandese era competente nella fattispecie ai sensi dell'articolo 3 e non dell'articolo 4 o 5.

Bibliography

Module 1: Cross-border divorce and maintenance[1]

Aarino/ Kangas	Perhevarallisuusoikeus (Ehegüterrecht), Helsinki, 2002
Agell	Äktenskap, samboende, partnerskap, Uppsala 2004
Allaetrs, V.	Samenwoningsvermogensrecht, in X., Patrimonium 2010, 2010, pp. 41-58
Alofs, E.	De uitbreiding van de schadeloosstelling overeenkomstig de resp. regelingen inzake arbeidsongevallen, beroepsziekten en het asbestfonds naar wettelijk samenwonende partners, in Not. Fisc. M. 2009, liv. 8, pp. 311-327
Andrae, Marianne	Das neue Auslandsunterhaltsgesetz, NJW 2011, 2545
Andrae, Marianne	Internationales Familienrecht, Baden-Baden, 2006
Anthimos, A	Armenopoulos, 2008, pp. 349-353
Antokolskaia, Masha	Convergence and divergence of family law in Europe, Antwerpen, 2007
Antokolskaia, Masha	The Harmonisation of Family Law: Old and New Dilemmas, ERPL 28, 2003
Antokolskaia, Masha	Harmonisation of family law in Europe: a historical perspective; a tale of two millennia; Antwerpen, 2006
Antokolskaia, Masha	Comperative Family Law: Moving with the times in Örücü/ Harding Comparative Law: A Handbook, Oxford, 2007, pp. 241-262
Bambust, I.	Le règlement européen 4/2009 en matière d'obligations alimentaires, in J.T. 2009, liv. 6356, pp. 381-392 et http://jt.larcier.be (19 janvier 2011)
Barbe, C./ Dechamps, M.	La compétence internationale des juridictions belges [en cas de divorce], in X., Divorce. Commentaire pratique
Barbe, C./ Dechamps, M.	La loi applicable [Le divorce en droit international], in Divorce. Commentaire pratique, avril 2011, XII.2.1-1 – CII.2.2-15, 35
Bariatti, Stefania/ Ricci, Carola	Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da Bruxelles IIa a Roma III, Milano, 2007
Barker, S./ Smith, S.	A Response to Brussels II- A View from Scotland, IFL 44, 2002
Beaumont, P R/ McEleavy, P E	Anton's Private International Law, 3rd edition (2011), W.Green (Ch 16 – Divorce and Dissolution)
Beaumont, P.	International Family Law in Europe - the Maintenance Project, the Hague Conference and the EC: a Triumph of Reverse Subsidiarity, 73 RabelZ, 2009, p. 509

[1] The bibliography is not yet comprehensive. We are still expecting more material corresponding to the national sections being developed at the moment.

Becker	Die Vereinheitlichung von Kollisionsnormen im europäischen Familienrecht – Rom III, NJW 2011, 1543
Berger, A./ Boiche, A.	Cross-Border Matrimonial Law, Family L J 2006, p.3
Bergmann, Alexander / Ferid, Murad / Henrich, Dieter	Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Loseblatt, 195. Auflage erscheint 2012
Bieniek, B. / Bieranowski, A. / Brzeszczyńska, S. / Ignaczewski, J. / Jędrejek, G. / Stępień, A.	Sporek, Małżeńskie prawo majątkowe, Ed. 2nd, Ed. by J. Ignaczewski, Warsaw 2011, p. 1008
Bieniek, G.	Umowne ustroje majątkowe, Rejent 2005, Nr 9, p. 111 – 127
Bodnar, A./ Dąbrowska, U./ Ignaczewski, J./ Maciejowskan J./ Stempniak, A./ Śledzińska, A.	Simon, Rozwód i separacja, wyd. 2, Ed. by J. Ignaczewski, Warsaw 2011, pp. 497 – 542
Boele-Woelki, Katharina	Perspectives for the unification and harmonisation of family law in Europe, Antwerpen, 2003
Boele-Woelki, Katharina	The principles of European Family Law: its Aims and Prospects, 1 Utrecht L Rev, 2005, p. 160
Boele-Woelki, Katharina	Unifying and Harmonising Substantive Law and the Role of Conflict of Laws, 2010
Boele-Woelki, Katharina	Debates in family law around the globe at the dawn of the 21st century, Antwerpen, 2009
Boele-Woelki, Katharina	For better or for worse: the europanization of international divorce law, Yearbook of Private International Law, Volume 12, 2010
Boele-Woelki, Katharina/ Braat, Bente/ Curry-Sumner, Ian	European family law in action, Antwerpen, 2009
Boele-Woelki, Katharina/ Miles, Jo/ Scherpe, Jens M.	The Future of the Family Property in Europe, 2011
Boele-Woelki, Katharina/ Sverdrup, Tone	European challenges in contemporary family law, Antwerpen, 2008
Boele-Woelki/ Ferrand/ González Beilfuss	Principles of European family law regarding divorce and maintenance between former spouses; Antwerpen, 2004
Boele-Woelki/ González Bleifuss	Brussels II bis: its impact and application in the member states, Antwerpen, 2007
Boelke-Woelki, Katharina	Common core and better law in European family law, Antwerpen, 2005
Bogdan	Svensk internationell privat - och processrätt, Lund, 2008
Boone, K./ Sibiet, A.	Huwelijksvermogensrecht: 'hot topics' vanuit het consultatiecentrum", in Familiale vermogensplanning, 2009, pp. 43-71
Borrás, Algería	Exclusive" and "Residual" Grounds of Jurisdiction on Divorce in the Brussels IIbis Regulation, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2008 pp. 233-

	235
Borràs, Algería	Information relating to Central Authorities, Languages, Courts and Redress Procedures pursuant to Article 67 and 68 of Council Regulation (EC) No 2201/ 2003 of 27 November 2003 concerning Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial Matters and the Matters of Parental Responsibility, Repealing Regulation (EC) No 1347/ 2000 Updated Consolidated Version (6 July 2009)
Borràs, Algería	Commission staff working document - Annex to the proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2201/2003 as regards jurisdiction and introducing rules concerning applicable law in matrimonial matters - Impact assessment, SEC (2006) 949, 17 July 2006
Borràs, Algería	Commission Staff Working Paper: Annex to the Green Paper on Applicable Law and Jurisdiction in Divorce Matters, SEC (2005) 331, 14 March 2005
Borràs, Algería	Practice Guide for the Application of the New Brussels II Regulation,1 June 2005
Bradley, C	European Family Law: Practice Issues I, IFL 2008, p. 85
Brand	Abschied vom einheitlichen EU-Recht, DRiZ 2011, 56
Breuer, Kai	Ehe- und Familiensachen in Europa: das internationale Mandat mit Länderberichten, Bielefeld, 2008
Bussani, Mauro/ Werro, Franz	European Private Law: A Handbook, Volume I, Berne, 2009
Butruille-Cardew, C.	The French Divorce Law and International Prospects, IFL, 2006, p. 144
Calvo Caravaca/ Carracosa González	Derecho Internacional Privado - Vol. II, Granda, 2002
Calvo Caravaca/ Carracosa González	Textos Legales de Derecho Internacional Privado Espanol, Granada, 2001
Caracciolo di Torella, E./ Masselot, A.	Under Construction: EU Family Law, EL Rev, 2004, p. 32
Caracciolo di Torella, E./ Reid, E.	The Changing Shape of the " European Family" and Fundamental Rights, 2002, 27 EL Rev 80
Carruthers, J M	De Facto Cohabitation: the International Private Law Dimension, (2008) Edin. L.R. 51
Casman, H.	Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., ook via Jura
Casman, H.	Régimes matrimoniaux, Mechelen, Kluwer, losbl., ook via Jura
Casman, H./ van Loock, M.	Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, (laatste deel 52 in november 2011)
Chloros/ Rheinstein/ Glendon	International Encylclopedia of Comparative Law, Volume IV: Persons and Family, Mohr Siebeck: Tübingen 2007
Ciszewski, J.	Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń. Komentarz, Warsaw 2004, pp. 238
Ciszewski, J.	Przepisy przejściowe rozporządzenia Rady Nr 2201/2003/WE z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego

	jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, Rejent 2006, nr 7 – 8, pp. 59 – 76
Clarkson, C.	Matrimonial Property on Divorce: All Change in Europe, JPrIL, 2008, 4 , p. 421
Clarkson, C.	Matrimonial Property on Divorce: All Change in Europe, Journal of private international law, 2008, pp. 421-442
Clarkson, C./ Cooke, E.	Matrimonial Property: Harmony in Europe?, Fam Law, 2007, p. 920
Cornec, A./ Chaveau, V.	The Convention on Divorce Jurisdiction (Brussels II)- From Forum Shopping to Divorce Planning, IFL, 1998, p. 73
Crawford, E B/ Carruthers, J M	International Private Law: A Scots Perspective, 3rd edition (2010), W.Green (Ch 12 – Consistorial Causes and Ch 13 – Proprietary and Financial Consequences of Marriage, etc)
Culor, A./ Degée, J.-M./ e.a.	Cohabitation légale et cohabitation de fait – Aspects civils et fiscaux, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 198 p.
de Boer, T.	Jurisdiction and Enforcement in International Family Law: A Labyrinth of European and International Legislation, NIRL 2002, p. 307
De Busschere, C.	La cohabitation légale: loi du 23 novembre 1998, in Notarius 1999, pp. 26-33
De Groot	Ars Aeqiu: Op weg naar een Europees personen- en familierecht, 1995, p. 29-33
De Lima Pinheiro:	Direito Internacional Privado, Coimbra, 2002
De Page, P.	Le régime matrimonial, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.395
De Page, P.	La loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale", in Rev. trim. dr. fam. 1999, pp. 195-219
De Page, P.	Les créances et comptes entre cohabitants et la loi du 23 novembre 1998, in Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, 2000, pp. 305-320
De Page, P./ van Molle, M.	Le statut fiscal des couples: mariage, cohabitation légale et cohabitation de fait, Larcier 2009, pp. 101-148
Dechamps, M.	Le règlement européen 4/2009 relatif aux aliments: Tentative de simplification de la résolution des litiges transfrontières en matière d'obligations alimentaires, in Rev. trim. dr. fam. 2011, liv. 4, pp. 801-832
Declerck, C.	Secundaire huwelijksvermogensstelsel, in Patrimonium 2010, pp. 5-40
Deixler-Hübner	Scheidung, Ehe und Lebensgemeinschaft, Wien, 2009
Dekkers, R./ Casman, H.	Handboek burgerlijk recht – deel IV. Huwelijksstelsels, erfrechten, giften, Antwerpen, 2010, 917p.
Devolder, K.	Rome III-verordening: wanneer de 'grenze(n)loze' liefde eindigt in een echtscheiding ..., in Notariaat 2011, liv. 14, pp. 1-5
Dilger, Jörg	Die Regelungen zur internationalen Zuständigkeit in Ehesachen in der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003: Vergemeinschaftung, Anwendungsbereich und insbesondere die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit, Tübingen, 2004

Dötsch, Julia	Internationale Zuständigkeiten in Familiensachen, NJW-Spezial, 2005, pp. 247-248
Douglas, G./ Lowe, N.	Annual Review of International Family Law, Intl. Survey Family 2002, L 1
Du Mongh, J./ Declerck, C.	Secundaire huwelijksvermogensstelsel, in Patrimonium 2009, pp. 19-58
Dvořák, Jan/ Spáčil, Jiří	Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře (3.), ASPI, Praha 2011
Dyoniak, A.	Ustawowy ustrój małżeński, Ossolineum 1985, pp. 227
Eames, D.	Maintenance Enforcement: The 2007 Hague Convention and the EC Regulation, IFL 2009, p. 47
Englert, H.	L'entrée en vigueur du Règlement 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, in Rev. dr. étr. 2011, liv. 163, pp. 171-181
Esplugues, Carlos/ Iglesias, José Luis/ Palao, Guillermo	Application of Foreign Law, Munich, 2011
Fallon/ Erauw	La nouvelle loi sur le Droit International Privé, Bruxelles, 2004
Ferrari/ Hopf	Eherechtsreform in Österreich, Wien, 2000
Finger, Peter	Verstärkte Zusammenarbeit im Scheidungskollisionsrecht, FuR 2011, 61 and FuR 2001, 313
Finger, Peter	Neue kollisionsrechtliche Regeln für Unterhaltsforderungen, JR 2012, pp. 51-57
Finger, Peter	Familienrechtliche Rechtsverhältnisse mit Auslandsbezug-Internationale Zuständigkeiten und Rechtsanwendung-eine Übersicht, FuR, 2012, p. 66-70
Finger, Peter	Internationale Zuständigkeit, FuR, 2010, pp. 4-6
Finger, Peter	Versorgungsausgleich mit Auslandsbezug, Art. 17 III EGBGB, FF, 2002, pp. 154-159
Finger, Peter	Anerkennung und Vollstreckung ausländischer (Unterhalts-) Urteile im Inland, FuR, 2001, p. 97-104
Fiorini, A	(2010) 59 I.C.L.Q. 1143
Fiorini, A.	Rome III - Choice of law in divorce: Is the Europeanization of Family Law going too far ?, 2000, International Journal of Law, Policy and the Family, pp. 178-195
Francová, Marie / Dvořáková Závodská, Jana	Rozvody, rozchody a zánik partnerství (2.), ASPI, Praha 2010
Freitag, Robert/ Leible, Stefan/ Sippel, Harald/ Wanitzek, Ulrike	Internationales Familienrecht für das 21. Jahrhundert-Symposium zum 65. Geburtstag von Ulrich Spellenberg: Sellier European Law Publishers: München 2006
Gaertner, V.	European Choice of Law Rules in Divorce (Rome III): An Examination of the Possible Connecting Factors in Divorce Matters Against the Background of Private International Law Developments, JPrIL, 2006 2, p. 99

Gajda, J. / Ignatowicz, J. / Pietrzykowski, K. / Winiarz, J.	Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Ed. 3rd, Ed. by K. Pietrzykowski, Warsaw 2012, pp. 1300
Gallus, N.	Recouvrement international des aliment, in Act. dr. fam. 2011, liv. 5, p. 108
Ganz	Internationales Scheidungsrecht – Eine praktische Einführung (Teil 1: FuR 2011, 69; Teil 2: FuR 2011, 369)
Garau Sobrino, Federico F	Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional, 2007 pp. 763-766
Geimer, Reinhold	Internationales Zivilprozessrecht, Köln, 2009
Gerlo, J.	Handboek voor familierecht, Boek 2. Huwelijksvermogensrecht, Die Keure, 2004
Gołaczyński, J.	Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, Ed. 2nd, Warsaw 2007, pp. 292
Gold, S.	Brussels Sprouts New Matrimonial Law, 2001, 151 NLJ 451
Gruber, Urs Peter	Das neue Internationale Familienrechtsverfahrensgesetz, FamRZ, 2005, p. 1603
Gruber, Urs Peter	Die neue „europäische Rechtshängigkeit" bei Scheidungsverfahren- Zur EG- Verordnung über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung für die gemeinsamen Kinder, FamRZ 2000, p. 1120-1135
Gutdeutsch	Versorgungsausgleich bei Fällen mit Auslandsbezug, FamRBInt, 2006
Hamilton, C./ Perry, A.	Family Law in Europe, London, 2002
Hau, W.	Das System der internationalen Entscheidungszuständigkeit im europäischen Eheverfahrensrecht, FamRZ, 2000, p. 1333
Hau, W.	Das System der internationalen Entscheidungszuständigkeit im europäischen Eheverfahrensrecht, 2000, FamRZ, p. 13
Hau, W.	Internationales Eheverfahrensrecht in der Europäischen Union, 1999 FamRZ, p. 484
Hausmann, R.	New International Procedure Law in Matrimonial Matters in the European Union, 2000, 1 European Legal Forum p. 271
Heger/ Selg	Die europäische Unterhaltsverordnung und das neue Auslandsunterhaltsgesetz, FamRZ 2011, 1101
Helms, Tobias	Reform des internationalen Scheidungsrechts durch die Rom III-Verordnung, FamRZ, 2011, pp. 1765-1772
Helms, Tobias	Internationales Verfahrensrecht für Familiensachen in der Europäischen Union, FamRZ, 2002, 1593
Helms, Tobias	Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen im Europäischen Eheverfahrensrecht, FamRZ, 2001, p. 257
Henrich, Dieter	Internationales Scheidungsrecht einschließlich Scheidungsfolgen, 2005
Henrich, Dieter	Internationale Zuständigkeit und korrigierende Anknüpfungen in Unterhaltssachen, IPRax, 2001, p. 437-

	438
Henrich, Dieter	Internationales Familienrecht, 2000
Henrich, Dieter,	Vermögensregelung bei Trennung und Scheidung im europäischen Vergleich, FamRZ, 2000, p. 6
Henrich, Dieter/ Schwab, Dieter	Eheliche Gemeinschaft, Partnerschaft und Vermögen im europäischen Vergleich, 1999
Hodson, D.	Rome III: Subsidiarity, Proportionality and the House of Lords, IFL, 2007, p. 32
Hodson, D.	European Family Law-An Expanding Regime?, IFL 2005, p. 235
Hodson, D.	Brussel II- 6 Month On, 2001, IFL 167, 2001, Fam Law 359
Hodson, D.:	A Practical Guide to International Family Law, Bristol, 2008
Hofer/ Schwab/ Henrich	From status to contract - Die Bedeutung des Vertrages im europäischen Familienrecht, Bielefeld, 2005, p. 97
Hofer/ Schwab/ Henrich	Scheidung und nachehelicher Unterhalt im europäischen Vergleich, 2003
Hohloch, Gottfried	Grenzüberschreitende Unterhaltsvollstreckung, FÜR, 2004, pp. 315-324
Hohloch, Gottfried	Internationales Verfahrensrecht in Ehe- und Familiensachen, FF 2001, pp. 45-53
Holub, Milan/ Bičovský, Jaroslav/ Pokorný Milan	Společné jmění manželů (2.), Linde, Praha 2009
Holub, Milan/ Nová, Hana/ Ptáček, Lubomír/ Sladká Hyklová, Jana	Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími, 2011
Hopf/ Kathrein	Eherecht, Wien, 2005 (Kurzkommentar)
Hrušáková, Milana	Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář (4.), C.H.Beck, Praha 2009
Idot, Laurence	Champ d'application du règlement et articulation avec le droit national, Europe 2008 Janvier Comm. n° 27, p. 27
Ignaczewski, J.	Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31 - 54 KRO. Komentarz, Ed. 3rd, Warsaw 2008, pp. 264
Ignaczewski, J./ Karcz, M./ Maciejko, W./ Romańska, M.	Alimenty, wyd. 2, Ed. by J. Ignaczewski, Warsaw 2011, pp. 493 – 541
Jánošíková, M	Rozsudok "Rozvod", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2008, pp. 35-36
Jäntera-Jareborg, M	A European Family Law for Cross-Border Situations - Some Reflections Concerning the Brussles II Regulation and its planned Amendments, 2002, 4 Ybk Priv Intl L 67
Jayme, Erik	Zur Ehescheidung von Doppelstaatern mit verschiedener effektiver Staatsangehörigkeit (zu AG Freiburg, 19.7.2001-44 F 130/99), IPRax 2002, p. 209
Jędrejek, G.	Intercyza. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń, Ed. 1st, Warsaw 2010, pp. 458
Johannsen, Kurt H./ Henrich, Dieter	Eherecht (Trennung, Scheidung, Folgen) Kommentar, München 2010

Juryk, A.	Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym, Ed. 1st, Warszawa 2012, pp. 332
Juryk, A.	Prawo właściwe dla alimentów w świetle protokołu haskiego z 2007 r., Kwartalnik Prawa Prywatnego, Rok XX: 2011 nr 4, pp. 961 – 1018
Karsten	The State of International Family Law Issues: A View from London, IFL 2009, p 35
Kennett, W	The Brussel II Convention, 1999, 48 ICLQ, p. 465
Kohler, Christian	Internationales Verfahrensrecht für Familiensachen in der Europäischen Union, NJW, 2001, p. 10
Kohler, Christian	Entwicklungen im europäischen Familien- und Erbrecht 2009-2010, FamRZ, 2010, p. 1481 et seq.
Kohler, Christian	Zur Gestaltung des europäischen Kollisionsrechts für Ehesachen: Der steinige Weg zu einheitlichen Vorschriften über das anwendbare Recht für Scheidung und Trennung, FamRZ, 2008, p. 1675 et seq.
Kohler, Christian	Auf dem Weg zu einem europäischen Justizraum für das Familien- und Erbrecht - Das Maßnahmenprogramm des Rates zur Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen im Binnenmarkt, FamRZ, 2002, p. 709
Kohler, Christian/ Pintens, Walter	Entwicklungen im europäischen Familien- und Erbrecht, FamRZ, 2009, p. 1529, 1532
Kohler, Christian/ Pintens, Walter	Entwicklungen im europäischen Personen- und Familienrecht 2010-2011, FamRZ 2011, 1433
Kovářová, Daniela	Rodina a výživné, Leges 2011
Kruger, T.	Onderhoudsvorderingen: nieuwe IPR-wetgeving, in T. Fam. 2012, liv. 2, pp. 32-42
Kučera, Z	Mezinárodní právo soukromé (7.), Doplněk, Brno 2009
Lazic, V.	Recent Developments in Harmonizing European Private International Law Family Matters, 2008, 10 EJLR 75
Leleur, Y./ Deguel, F./ Langenaken, E./ Laruelle, J./ Louis, S./ Rousseau, L.	Le droit patrimonial des couples, in Chroniques notariales, Vol. 54, 2011
Llopis Giner	Curso Básico de Derecho de Familia y Sucesiones, Sedavi (Valencia) 2003
Loussouarn/ Bourel/ Vareilles-Sommières	Droit international privé, Paris, 2004
Lowe, N.	The Current Experiences and Difficulties of Applying Brussels II Revised, IFL, 2007 p. 183
Lowe, N.	Negotiation the Revised Brussels II Regulation, IFL, 2004, p. 205
Lowe, N.	The Growing Influence of the European Union on International Family Law a View from the Boundary, 2003, 56 CLP, p. 439
Maciejewska, J.	Orzecznictwo ETS na gruncie rozporządzenia Rady WE Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozp. Nr 1347/2000, Rodzina i

	Prawo 2009, nr 13, pp. 90-108
Maher, G	Nullity of Marriage in the Sheriff Court: a Problem of Jurisdiction, 2007 S.L.T. 237
Maher, G/ Rodger, B	Civil Jurisdiction in the Scottish Courts (2010), W.Green (Ch 10 – Family Proceedings and Actions Related to Status)
Mair/ Örücü	Juxtaposing legal systems and the principles of European family law on divorce and maintenance, Antwerpen, 2007
Malatesta, A/ Bariatti, S/ Pocar, F	The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters, Padova, 2008
Maliszewska, J.	Ninartowicz, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom I, Ed. 1st, Ed. by. A. Wróbel, Warsaw 2010, pp. 468 – 504
Mankowski, Peter	Hängepartie dank Kodifikationspolitik-Oder: Die neuen Leiden des Internationalen Unterhaltsrechts, Fam RZ, 2010, S. 1487
Mankowski, Peter/ Magnus, Ulrich	Brussels II bis Regulation European Commentaries on Private International Law, March 2012
Mansel/ Thorn/ Wagner, R.	Europäisches Kollisionsrecht 2011: Gegenläufige Entwicklungen, IPRax 2012, 1
Martiny, Dieter	Ehescheidung und Nachehelicher Unterhalt in Europa, 2004, 8 EJCL
Martiny, Dieter	Internationales Familienrecht für Europa - Konturen einer Rom III-Verordnung, S. 119-135 in Freitag/ Leible/ Sippel/ Wanitzek Internationales Familienrecht für das 21. Jahrhunder; Sellier European Law Publishers: München 2006
Mayer/ Heuzé	Droit international privé, Paris, 2004
McEleavy, P.	The Brussels II Regulation: How the European Community Has Moved Into Family Law, 2002, 51 ICLQ 883
McEleavy, P.	The Communitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, 2004, 53 ICQL 605
McGlynn, C.	Families and the European Union: Law, Politics and Pluralism: CUP, Cambridge 2006
McGlynn, C.	The Europeanisation of Family Law, 2001, 13 Child and Family L Q 35
Meeusen, J./ Pertegás, M/ Straetemans, G/ Swennen, Frederik	International family law for the European Union, Antwerpen, 2007
Meyer-Götz, Karin/ Notlmeyer, Katja	Internationale Scheidungszuständigkeit im europäischen Eheverfahrensrecht, FÜR 2004, p. 282-285
Mikkola	Kansainvälinen avioliitto-ja jäämistöoikeus (int. Ehe- & Nachlassrecht), Helsinki, 2004
Mole, N.	From Rome to Brussels via Strasbourg- Pellegrini v Italy and Brussels II, 2002, IFL 9
Mostowik, P.	Prawo właściwe dla rozwodu i separacji w świetle rozporządzenia unijnego 1259/2010, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Rok XX: 2011 nr 2, p. 337 – 390
Mostyn, N.	England 0 Italy 2: A Brussels II Case Study, IFL, 2004, p. 78

Moylan, A.	The European Court of Justice and Brussels II Revised, IFL, 2006, p. 188
Mróz, T.	Zgoda małżonka na dochodzenie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej, Warsaw 2011, pp. 256
Murphy, J.	International Dimensions in Family Law, Manchester, 2005
Nazar, M.	Rozdział VI Ustawowy ustrój majątkowy – wspólność ustawowa [in:] Prawo Rodzinne i Opiekuńcze. System Prawa Prywatnego, Ed. by T. Smyczyński, Warsaw 2009, p. 229 – 422
Ni Shuilleabhain, Maire	Cross-Border Divorce Law: Brussel II bis; Oxford Private International Law, 2010
Niklas, I	Die europäische Zuständigkeitsordnung in Ehe- und Kindschaftsverfahren, Tübingen 2003
Nuyts, A./ Boularbah, H.	Droit international privé européen [15 juillet 2010 – 15 juillet 2011, in Journal de droit européen 12/2011, 2011/184, pp. 304-312
Nynke Baarsma	The Europeanisation of International Family Law, 2011
Onaca, Viviana/ Burduf, Ioana	Curtea de Justiție a Comunităților Europene, Revista română de jurisprudență 2009 nº 5 p.22
Palandt	Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 71. Aufl. 2012 (insbes. Kommentierung zum nationalen Güterrecht und zu Artikel 15, 16 und 17b EGBGB und Kommentierung zum Haager Unterhaltsprotokoll von 2007)
Pauknerová, M.	Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání, Praha: C.H.Beck 2008
Pfeiff, S.	Le règlement Bruxelles IIbis. Bilan provisoire et perspectives de réforme, in Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, pp. 45-74
Piątkowski, J.S.	Stosunki majątkowe między małżonkami, Warsaw 1955, pp. 162
Pintens, W./ Declerck, C./ Du Mongh, J./ Vanwinckelen, K.	Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 440 p.
Pintens, Walter	Harmonisierung im europäischen Familien- und Erbrecht - Ein Dokumentationsaufsatz, FamRZ, 2005, p. 1597
Pintens, Walter	Grundgedanken und Perspektiven einer Europäisierung des Familien- und Erbrechts Teil 1 (p. 329), Teil 2 (p. 417), Teil 3 (p. 499), FamRZ, 2003
Pintens, Walter	Materielles Familienrecht in Europa - Rechtseinheit oder Vielfalt, p. 137-154 in Freitag/ Leible/ Sippel/ Wanitzek Internationales Familienrecht für das 21. Jahrhundert; Sellier European Law Publishers: München 2006
Pintens, Walter	Het Belgische huwelijksgoederenrecht in rechtsvergelijkend perspectief", in T.P.R. 2005, liv. 2, pp. 317-364
Pirrung, J.	Europäische justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen- insbesondere das neue Scheidungsübereinkommen, 1999, ZEuP, p. 834
Plecitý, Vladimír/ Skřejpek, Michal/ Salač	Základy rodinného práva, Nakladatelství Aleš Čeněk 2008

Josef/ Šíma, Alexander	
Posch	Bürgerliches Rechts VII. Internationales Privatrecht, Wien, 2010
Puszkajler, Karl Peter	Das internationale Scheidungs- und Sorgerecht nach Inkrafttreten der Brüssel II-Verordnung, IPRax, 2001, p. 81-84
Quiñones Escámez, Ana	¿Cuándo se aplica el Reglamento Bruselas II bis? El TJCE se pronuncia sobre su ámbito de aplicación, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2008 p.457-482
Radvanová, Senta/ Zuklínová, Michaela	Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva I. Instituce rodinného práva, C. H. Beck
Raucent, L./ Gregoire, M., e.a.	Régimes matrimoniaux (Droit interne), in Répertoire pratique du droit belge. Législation, Doctrine et Jurisprudence. Complément. Tome sixième, pp. 660-866
Raucent, L./ Leleu, Y.	Les régimes matrimoniaux, 1. Les droits et devoirs des époux, 2. Contrat de mariage et modification du régime matrimonial, 3. Le régime légal, 4. Les régimes conventionnels, Le droit transitoire,RN 5/2, Larcier, 1997-2002 (bovenstaande is de losbladige editie, dit bestaat echter ook als onderstaande 4 vastbladige 'tiré à part's:)
Rausch, Hans	Vereinfachte Unterhaltsvollstreckung in der EU mit dem neuen europäischen Vollstreckungstitel, FuR, 2005, S. 437-442
Rauscher, Thomas	Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht: Brüssel IIa-VO, EG-UntVO, EG-ErbVO-E, HuntStProt 2007, 2010
Revillard	Droit international privé et pratique notariale, Paris, 2004
Rieck, Jürgen	Ausländisches Familienrecht, 2011
Rodziewicz, P.	Autonomia woli stron w zakresie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych w świetle Protokołu haskiego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2011, p. 13 – 19
Romám Garciá	El matrinonio y su economia (Régimen económinco matrimonial y regimes convencionales), Madrid 2004
Rozehnalová, N./ Týč, V.	Evropský justiční prostor (v civilních otázkách), Masarykova univerzita Brno, 2006
Ryznar M./ Stępień, A.	Sporek, Harmonizacja małżeńskiego prawa majątkowego w USA i w Unii Europejskiej, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. IX, A.D. MMXI, p. 35 - 53
Säcker, Franz Jürgen/ Rixecker, Roland	Münchner Kommentar zum BGB Band 10 – Internationales Privatrecht (5. Aufl. 2010) (Kommentierung zu Artikel 15, 16 und 17b EGBGB)
Sadowski, W., Taborowski, M.	Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, System Prawa Unii Europejskiej – Podręcznik Tom XI cz. 3, Ed. 1st, Warsaw 2011, pp. 338
Šarman, Jan/ Šupáková, Hana	Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely (2.), ASPI, Praha 2010

Sarolea, S.	Le conflit familial et le droit international privé, in Le conflit familial à la croisée du droit, pp. 167-198
Sarolea, S.	Un nouveau règlement au 1er mars 2005: Bruxelles IIbis, in Div. Act. 2004, liv. 9, pp. 130-135
Schack, Haimo	The New International Procedure in Matrimonial Matters in Europe, 2002, 4 EJLR 37
Schack, Haimo	Das neue internationale Eheverfahrensrecht in Europa, RabelsZ 65 2001, pp. 616-633
Schlosser	EU-Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2009
Schwarz, Simon/ Scherpe, Jens	Nachehelicher Unterhalt im internationalen Privatrecht, FamRZ 2004, pp. 665-676
Schwimann	Internationales Privatrecht, Wien, 2001
Schwimann/ Kolmasch	Unterhaltsrecht, Wien: LexisNexis ARD ORAC, 2004
Shannon, G.	Brussels II bis: Its Impact in Ireland (part 2), 2006, 100(6) Gazette, Law Society of Ireland 60
Shannon, G.	The Internationalisation of Irish Family Law, 2005, 5 (1) Judicial Studies Institute J 42
Shannon, G. / Power, C.	The "Brussels II" Regulation, 2001, Irish J Family L (2) 20
Siehr, Kurt	Internationales Privatrecht - Deutsches und europäisches Kollisionsrecht für Studium und Praxis, Heidelberg, 2001
Simon, P.	Evropské mezinárodní právo procesní, Komentář k nařízení Brusel II bis, in Drápal, L., Bureš, J. a kol., Občanský soudní řád II., Komentář, 1. vydání, Praha: C.H.Beck 2009
Simotta	Die internationale Zuständigkeit in eherechtlichen Angelegenheiten, in Festschrift Geimer, 2002, p. 1115
Skowrońska, E.	Bocian, Rozliczenia majatkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, Warsaw 2010, p. 248
Skowrońska, E.	Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe, Warsaw 2010, p. 168
Smyczyński, T.	Rozdział VII Umowne ustroje majątkowe [in:] Prawo Rodzinne i Opiekuńcze. System Prawa Prywatnego, Ed. by T. Smyczyński, Warsaw 2009, p. 423 – 478
Spellenberg, Ulrich	Der Anwendungsbereich der EheGVO („Brüssel II") in Statussachen, Festschrift für Schumann, 2001, p. 423
Spellenberg, Ulrich	Die Zuständigkeiten für Eheklagen nach EheGVO, Festschrift für Reinhold Geimer zum 65. Geburtstag, München 2002, p. 1257-1280
Spellenberg, Ulrich	Zeitschrift für Zivilprozeß International, 2007, pp. 233-242
Stark, B	International Family Law, Burlington 2005
Staudinger/ Spellenberg	Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen/Internationales Verfahrensrecht in Ehesachen, 2005
Stone, P.	The Developing EC Private International Law on Family Matters, 2001, 4 Cambridge YBK Eur Legal Studies, p. 373
Stone, P.	EU Private International Law, Cheltenham 2006

Storme, H.	Brussel IIbis Vo van toepassing met ingang van 1 maart 2005", in Tijdschrift van IPR (Revue de DIP) 01/03/2005, 2005/1, p. 51
Storme, H./ Verhellen, J.	Actualia IPR: Erkenning van buitenlandse beslissingen en akten en nieuw Europees en internationaal IPR inzake onderhoudsverplichtingen en minderjarigen, in Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2010, pp. 43-93
Strohal, Friedrich	Zuständigkeit deutscher Gerichte für die Ehescheidung nach der Ehe VO („Brüssel II"), jurisPR-FamRZ, 13/2005
Strzebińczyk, J.	Prawo rodzinne, Ed. 3rd, Warsaw 2010, pp. 375
Süß, Rembert/ Ring, Gerhard	Eherecht in Europa, Baden-Baden, 2006
Švestka J./ Dvořák J. a kol	Občanské právo hmotné, 5. vydání, Praha 2009
Szklarczyk, A.	System uznania zagranicznych rozwodów, Rejent 2005, nr 6, pp. 122 – 144
Szychowaska, K.	Règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, in R.D.C. 2009, liv. 7, p. 735 et http://www.rdc-tbh.be (10 septembre 2010)
Taymans, J	La loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale (dossier n° 4318-4319bis), in Travaux du Comité d'études et de législation [de la Fédération Royale du Notariat Belge]. Années 1999-2000, novembre 1998, pp. 391-398
Taymans, J	Cohabitation légale et pratique notariale, in Rev. not. b. 2004, liv. 2979, p. 548, err. Rev. not. b. 2004, liv. 2978, pp. 390-399
Thomas, A.	SFLA News- Brussels II and the SFLA's Guide: International Aspects of Family Law, Fam Law, 2004, p.754
Thomas/ Putzo	Zivilprozessordnung (Kommentar), 32. Aufl. 2011
Tommaseo	Lo scioglimento del matromonio, Bonilini, in Il codice civile, Commentario fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2004
Traest, M.	Quelques aspects concernant l'application dans l'espace du nouveau règlement européen 4/2009 en matière d'obligations alimentaires, in Revue@diprs.be 2010, liv. 2, pp. 105-110 et http://www.dipr.be (5 août 2010)
Truex, D.	Brussels II - Beware, 2001, Fam Law 233
Truex, D.	Brussels II- It's here, 2001, IFL 7
Uberman, S.	The Brussels II Convention: a Tool Necessary to Enforce Individual Rights Relating to Matrimonial Matters within the European Union, 1999, 23 Suffolk Transnational L Rev, p. 157
Urso, E.	Shaping the Features of European Family Law: Problems and Perspectives, Intl Survey Family L 129, 2007

Van den Eeckhout, V.	Het Hof van Justitie als steun en toeverlaat in tijden van Europeanisatie van het IPR? Mogelijkheden tot aanspreken van een Europese echtscheidingsrechter na de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Sundelind Lopez (C-68/07), Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2008 p.84-90
Van Drooghenbroeck, J.-F.	La jurisprudence du Code judiciaire commentée volume V – Droit judiciaire européen et international, La Charte, 2012, p. 819, esp. Part. I, Chp. 5 on Regulation Brussels IIbis, by WAUTELET, P., with the collaboration of COLLIENNE, F. and Part. I, Chp. 10 on the Maintenance Regulation, by BAMBUST, I
Vandebeek, N.	Onroerend goed en het huwelijksvermogen, 2010, Mechelen, Kluwer, 586 p.
Verheyden-Jeanmarkt, N.	La cohabitation légale. Du contrat à l'institutionnalisation, in Liber Amicorum Yvette Merchier, Brugge, Die Keure, 2001
Verwilghen, Michel	Régimes matrimoniaux, successions et libéralités dans les relations internationales et internes, 2008
Vieira/ Barbosa Leao	Divorcio, Heranca e Partilha, Coimbra 2003
Vilalta/ Méndez	Divorcio de mutuo acuerdo, Barcelona 2000
von Hoffmann, Bernd/ Thorn, Karsten	Internationales Privatrecht, München, 2012
Wagner, Rolf	Aktuelle Entwicklungen in der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen, NJW 2011, 1404
Wagner, Rolf	Ausländische Rechtshängigkeit in Ehesachen unter besonderer Berücksichtigung der EG- Verordnung Brüssel II und Brüssel IIa, FÜR, 2004, p. 286-291
Wagner, Rolf	Überlegungen zu Vereinheitlichung des Internationalen Privatrechts in Ehesachen in der Europäischen Union, FamRZ, 2003, p. 803-808
Wagner, Rolf	Die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen nach der Brüssel II- Verordnung, IPRax, 2001, p. 73 et seq.
Wautelet, Patrick	Divorce international et choix de loi: quelques précisions, in J.L.M.B. 2010, 38/2010, p. 1791
Wautelet, Patrick	La dissolution du mariage en droit international privé – compétence, droit applicable et reconnaissance des décisions étrangères, in Actualités du contentieux familial international, 69-142
Wautelet, Patrick	Relations familiales internationales: l'actualité vue par la pratique, Liège, 2010
Weitz, K.	Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w prawie wspólnotowym, Kwartalnik Prawa Prywatnego Rok XVI: 2007 z. 1, p. 83 – 154
Werwigk-Hertneck, C./ Mauch, F.	Auf dem Weg zu einem Europäischen Familiengesetzbuch, FamRZ 2004, p. 574
Winiarz, J.	Małżeńskie stosunki majątkowe, Warszawa 1967, pp. 112

Wittwer, Alexander	EuGH-Debüt im europäischen Familienrecht, European Law Reporter 2008 p.67-69
Xuereb, Peter	The family law, religion and society in the European Union and Malta, 2006
Zatorska, J.	Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, LEX/el. – LEX System of Legal Information Commentary avaliable in electronic version
Zrałek, J.	Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania po nowelizacji przepisów o ustawowej wspólności majątkowej, Rejent 2005, nr 9, p. 351 - 367

CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE: JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

Dr Geoffrey Shannon

Brussels, 26 – 28 September 2012

Brussels

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Evolution and main objectives of judicial cooperation in family matters
- Changing of the legal basis

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Developments from Brussels II Convention
  - Amsterdam Treaty

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- **Main legislative choices**

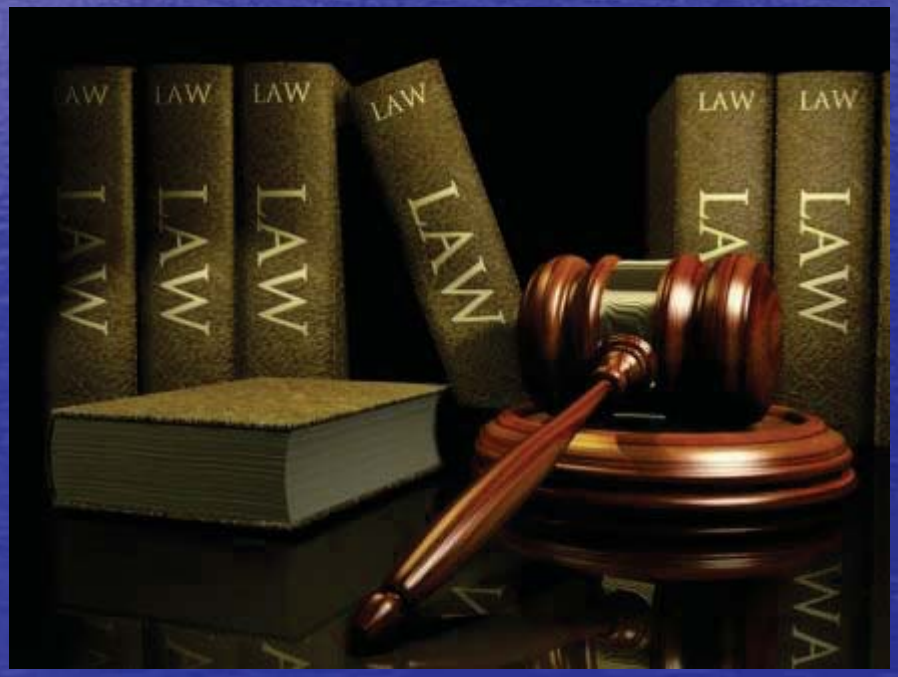

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Variety of Legal Sources
  - Articles 3 and 6 of the Lisbon Treaty
  - Articles 26, 67, 81 Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version)
  - Articles 7, 9, 24, 33 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
  - Article 8 of the European Convention on Human Rights

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Key concepts
  - Jurisdiction
  - Habitual residence – Fernández v Commission (1994)
    - the person's intention; and
    - certain duration
  - Domicile
  - Nationality

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Relying on the parties agreement
- Factual or legal proximity to another case
- Protecting the weaker party

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Principal objectives
  - Same cause of action
  - Where two or more States satisfy the jurisdiction requirements
  - Competent Court
  - Forum shopping

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Recognition and enforcement of foreign judgments
- Non recognition
  - Jurisdiction
  - Public policy
  - Natural justice
  - Irreconcilable judgments

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Interpretation tools
  - Regulations' aims and development
  - Ex aequo et bono principle
  - Autonomous interpretation

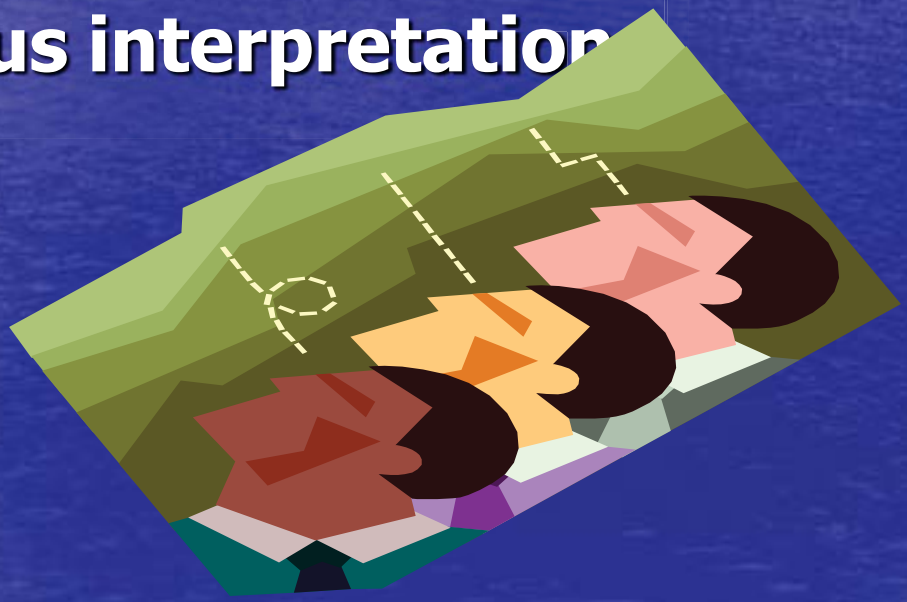

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Legal Aid Directive No. 2003/81 EC
- Brussels II bis – Council Regulation EC No. 2201/2003 of 27 November 2003
  - October 2005 Practice Guide
- Service of Documents – Council Regulation EC No. 1393/2007 of 13 November 2007
- Rome III – Council Regulation EU No. 1259/2010 of 20 December 2010

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- **Mediation – Directive No 2008/52/EC**

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Maintenance regulation – Council Regulation (EC) No 4/2009
  - comprehensive mechanism to recover and enforce maintenance
  - abolish the need for an enforcement order in respect of foreign maintenance order
  - law applied determined by Protocol
  - applicable law regime determines what maintenance law applies

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Maintenance regulation – Council Regulation (EC) No 4/2009 (contd.)
  - practical application
  - UK orders
  - legal aid and child

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Cross-border succession – Regulation (EU) No 650/2012
  - 17 August 2015
  - Single criterion
  - Deceased's habitual place of residence
  - Option living abroad
  - European Certificate of Succession
  - Ireland, Denmark and Britain

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- Proposal on matrimonial property regime
- Measures for the protection of vulnerable adults or the rights of children
- Initiative on Europe-wide civil status documents

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- The European Judicial Network:

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm

  - Information on divorce:

http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_sco_en.htm

  - Information on maintenance obligations:

http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_sco_en.htm

  - Information on parental responsibility:

http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_sco_en.htm

Setting the Scene: framework and key elements of cross-border cooperation in family matters

- The European Judicial Atlas in Civil and Commercial Matters
  - Parental responsibility

    http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_en.htm
  - Maintenance obligations

    http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/mo_information_en.htm

Cross-border divorce in the EU: •• jurisdiction•• • • •lis•pendens

Martina Erb-Klünemann

Brussels, September 26, 2012

Workshop organisers:

Academy of European Law (ERA) on behalf of the European Commission

Overview

- Introduction
- Basic elements of Regulation Brussels II bis
- International jurisdiction
- Recognition (part2)

Introduction

1. Do the facts of the matrimonial case have points of contact with a foreign country?
2. What is the relevant question?

a) Has the court of the forum the power to resolve the dispute? procedural question of international jurisdiction

b) Which material law is applicable?

3. Which conflict of laws rules are applicable?

a) Supranational regulations? Law of nations? EU directives?

b) National conflict of laws rules? Lex fori?

Basic elements of Brussels II bis/ The history of Brussels II bis

https://www.era-comm.eu/e-learning/Family_Law_Unit_1/index.html

European instruments
in matters of jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters

	Temporal scope	Material scope
Convention of 28 May 1998	Never entered into force	Jurisdiction, recognition and enforcement in matrimonial matters
Regulation No 1347/2000 (Brussels II)	• Entered into force on 1 March 2001 (Article 46) • was repealed by Brussels II bis Regulation	• Jurisdiction, recognition and enforcement in matrimonial matters • Parental responsibility when connected to divorce proceedings
Regulation No 2201/2003 (Brussels II bis)	• Entered into force on 1 August 2004 • is applicable from 1 March 2005 (Article 72)	• Jurisdiction, recognition and enforcement in matrimonial matters • Matters of parental responsibility

Annex 5.2. - Example of a presentation

Explanations

- **Explanatory Report on Brussels II** prepared by Dr Alegría **Borrás** (16th July **1998**)

  Official Journal 1998 C221, P. 0027-0064

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:221:0027:0064:EN:PDF

- **Practical Guide for the application of the new Brussels II Regulation**

European Courts

- **Court of Justice of the European Union** (CJEU)
- highest court in the EU in matters of European Union law
- interprets EU law and ensures its equal application across all EU member states
- based in Luxemburg
- www.curia.europa.eu

- **European Court of Human Rights** (ECtHR)
- Court of the Council of Europe, is not part of the EU
- hears complaints that a contracting state has violated the European Convention of Human Rights
- based in Strasbourg
- www.echr.coe.int

Court of Justice of the European Union (CJEU)

- Limited number of judgements on matrimonial matters
- Relevance of decisions in parental responsibility cases on matrimonial cases?
- General position:

„Brussels II bis is to contribute to creating an area of freedom, security and justice, in which free movement of persons is ensured. It follows from the need for uniform application of Community law and from the principle of equality that the terms of a provision of Community law which makes no express reference to the law of Member States for the purpose of determining its meaning and scope must normaly be given an autonomous and uniform interpretation throughout the Community having regard to the context of the provision and the objective persued by the legislation in question.“

Brussels II bis

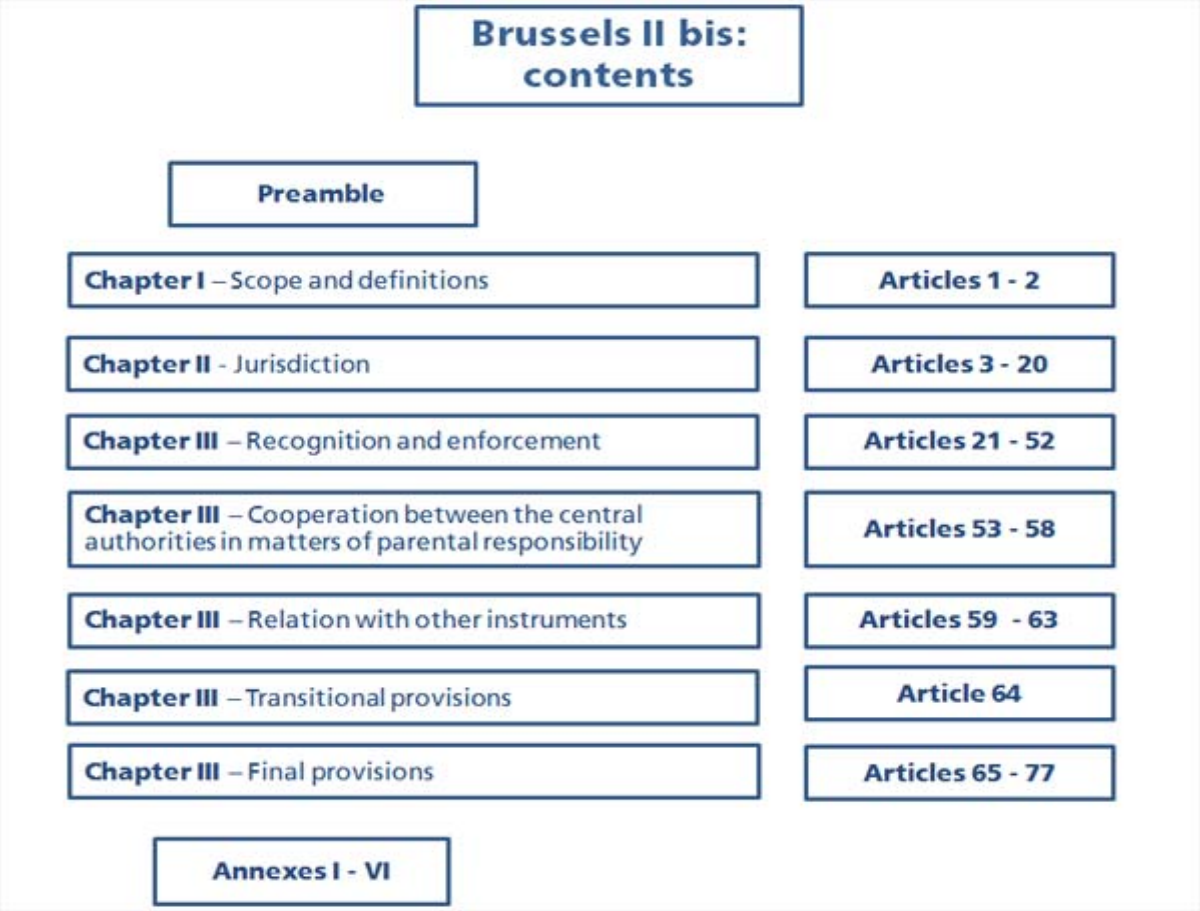

Annex 5.2. - Example of a presentation

Scope of Brussels II bis/ Territorial scope

- Self-executing law, Art. 249.2 Treaty establishing the European Economic Community
- All states belonging to the EU when Brussels II bis was issued
- Acceding states
- Special rule - United Kingdom und Ireland: opt-in and acceptance

Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community

- Special rule - Denmark: no participation

Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community

Scope of Brussels II bis/ Universal application

General rule:

If Brussels II bis applies in a member state it does not only regulate cases involving other member states (points of contact with member states), but also with non-EU countries.

Exception: the specific regulation asks for reference to a member state.

Scope of Brussels II bis/ Temporal scope

- Entry into force: August 1, 2004, Art. 72.1 Brussels II bis

- Applicability:

  > matrimonial rules:
  March 1, 2005, Art. 72.2 Brussels II bis
  transitional provisions, Art. 64 Brussels II bis

  > Art. 67-70 Brussels II bis:
  August 1, 2004

Scope of Brussels II bis/ Material scope

Art.1.1 Brussels II bis:

civil matters relating to

a) **divorce, separation, marriage annulment**

b) parental responsibility

Material scope/ ‘Civil matters‘

- Need for interpretation together with Art. 2.1: ‘court‘
- Marriage dissolutions by administrative bodies fall into the scope
- Reason: significant differences in the systems of marriage dissolution in the member states
- ECJ cases C-435/06 and C-400/10 PPU:

  even decisions adopted under public law rules are covered

Material scope/ ‘Marriage‘

- Marriage dissolution with an effect from now on/ no ex post facto because of defects in the partnership
- Same sex marriages?
- Other judicial life forms?
- Civil unions?

Material scope/ ‘Legal separation‘/‘Marriage annulment‘

- Not known in all European legal systems
- ‘Legal separation‘: procedure that does not eliminate, but releases the marital status
- ‘Marriage annulment‘: procedure that cancels – from now on or ex post facto – the marriage, because of defects in the moment of marriage

Material scope

- Religious decisions?
- Private decisions?
- Entry into register?

➢ Result: a distinction has to be made on whether a public body participated with a constitutive effect

- Decisions to be at fault?

Material scope/
Not covered issues

- Not ancillary measures such as:

  matrimonial property, maintenance, trusts, succession issues,

  adoption,

  issues related to the parties' personal status,

  name of the spouses

  (but parental responsibility)

- Not preliminary issues relating to the marriage such as capacity to marry and validity of the marriage

Material scope/ Definitions in Art. 2 Brussels II bis

- '**Court**': all authorities with jurisdiction in the matters falling within the scope of Brussels II bis
- '**Judge**': judge or official having power in matters falling within the scope
- '**Member state**': all EU member states with the exception of Denmark
- '**Judgment**': effective decision of a 'court', whatever it may be called

Relation to other instruments

- Art. 59.1.: Brussels II bis superseds **conventions between member states.**
- Art. 59.2: option for Finland and Sweden concerning the Convention of 6 February 1931
- Art. 60: Brussels II bis takes precedence over **certain multilateral conventions** in so far as they concern matters under the scope of Brussels II bis.
- In matters under its scope Brussels II bis takes precedence over **national law**. The different provisions of Brussels II bis regulate whether national law is applicable or not.

International Jurisdiction

- Difference between international jurisdiction and local jurisdiction
- **'Ex officio'**, Art. 17 Brussels II bis

➢ 'No jurisdiction under this Regulation': Art. 3- 7 Brussels II bis plus national law if applicable

➢ 'Over which a court of another Member State has jurisdiction by virtue of this Regulation': only jurisdiction under Art. 3-7 Brussels II bis

➢ 'Ex officio': examination or also fact-finding?

➡ Declaration to have no jurisdiction

International Jurisdiction/ Exclusive nature, Art. 6 Brussels II bis

- The spouse who is sued
  - is habitually resident in the territory of a Member State
  - or is a national of a Member State
  - or, in the case of the United Kingdom and Ireland, has 'domicile' in the territory of the UK or Ireland
- Proceedings in another Member State

Jurisdiction exclusively regulated by Articles 3, 4 and 5 Brussel II bis, no lex fori

International Jurisdiction/ Exclusive nature, Art. 6 Brussels II bis

- **Nationality of the EU**: not UK and Ireland
- **Multiple nationalities?**
- **Bindings to more than one member state?**
- **‘Another‘:** not applicable for proceedings in the home country and country of habitual residence
- **Changes during the proceeding?** perpetuatio fori
- **Third country nationals?**

International jurisdiction/ Residual jurisdiction, Art. 7 Br II bis

- Meaning of Art. 7.1.?
- Art. 7.2.:

> Respondent is not habitually resident in a Member State

> and is not a national of a Member State

> or, in the case of the United Kingdom and Ireland, does not have 'domicile' within the UK/Ireland

> Applicant is a national of a Member State

> Applicant is habitually resident within the territory of another Member State

The applicant may, like the nationals of that State, avail himself of the rules of jurisdiction applicable in that State.

- ECJ judgement C-68/07 :interaction between Art. 6 and Art. 7

International jurisdiction/ Habitual residence

- Must be interpreted autonomously in line with the interpretation given by the ECJ
- ECJ cases C-523/07, C 68/07 and C 497/10:
  - Habitual residence is the place which reflects some degree of integration in a social and family environment
  - Task of the national court to establish the habitual residence, taking into account all specific circumstances of the individual case
  - Factors:

concerning the stay: duration, regularity, conditions , reasons

nationality

working place and conditions

linguistic knowledge

family and social relationship

other factors

International jurisdiction/ Grounds

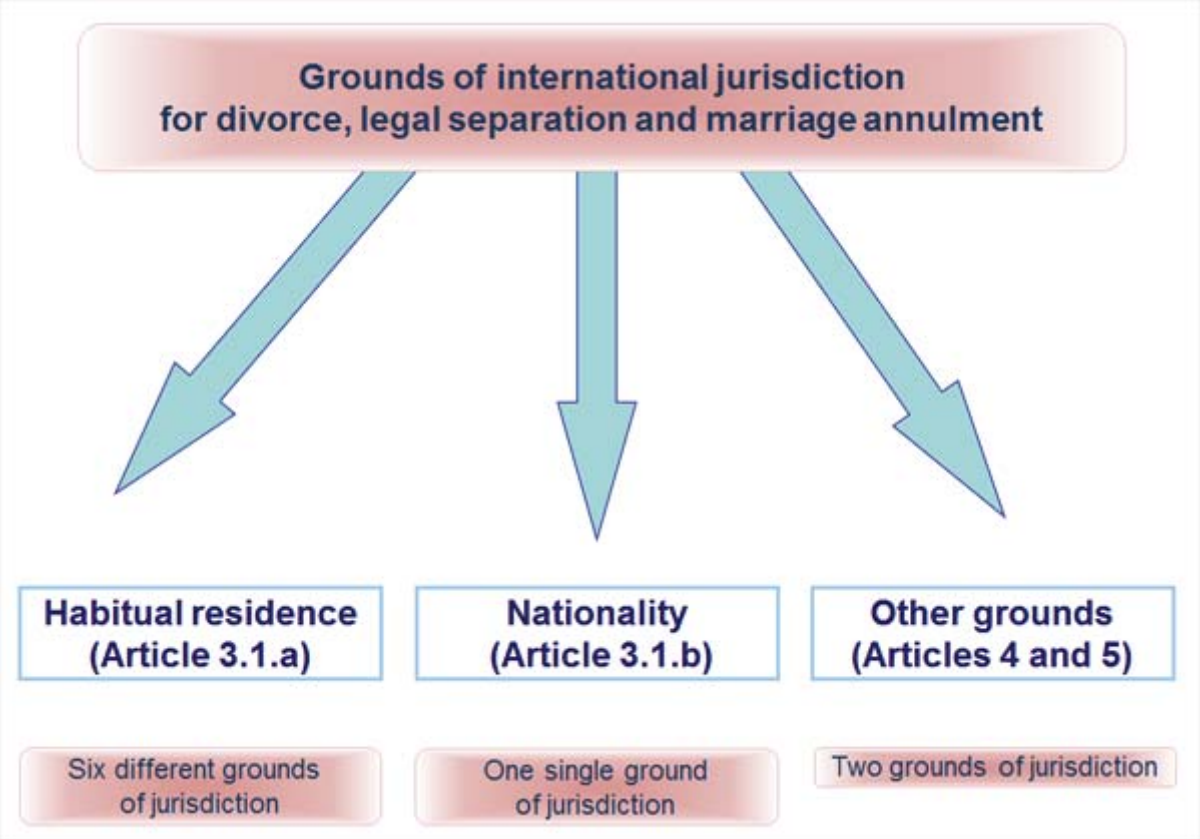

Annex 5.2. - Example of a presentation

International jurisdiction/ Art. 3 Brussels II bis

- Art. 3.1.a), 1st indent: habitual residence of the spouses,

  'forum matrimonii'
- Art. 3.1.a), 2nd indent: the last habitual residence of the spouses insofar as one of them still resides there
- Art. 3.1.a), 3rd indent: the habitual residence of the respondent, 'forum rei'
- Art.3.1.a), 4th indent: in the event of a joint application the habitual residence of either spouse
- Art. 3.1.a), 5th indent: the habitual residence of the applicant if he or she resided there for at least a year immediately before the application was made, 'forum actoris'
- Art.3.1.a), 6th indent: the habitual residence of the applicant if he or she resided there for at least six months immediately before the application was made and is either a national of the Member State in question or, in the case of the United Kingdom and Ireland, has his or her 'domicile' there
- Art. 3.1.b): nationality of both spouses, or, in the case of UK and Ireland, domicile of both spouses

  multiple nationalities: Hadadi case, C-168/08

International jurisdiction/ Art. 3 Brussels II bis

The grounds of Art. 3 Brussels II bis are alternative, not hierarchically set.

Courts in different Member States might have jurisdiction.

The applicant can choose (‘forum shopping‘).

International jurisdiction/ Additional grounds of jurisdiction

- **Art. 4 Brussels II bis**: jurisdiction for **counterclaims** raised in the middle of already ongoing proceedings

➢ Proceedings are pending on the basis of Article 3 Br II bis

➢ Counterclaim within the scope of Brussels II bis

➡ International and local jurisdiction for counterclaims

Art. 5 Brussels II bis: jurisdiction for **conversion** of legal separation into divorce

➡ International and local jurisdiction for conversion

International jurisdiction Relation

1. Is one of the alternative grounds of jurisdiction of Art.3,4,5 applicable?
2. Is Art. 6 applicable? (+) (-)

only Art.3,4,5

Art. 3,4,5 and additionally national law,
Art. 7 ?

‘Lis pendens‘ rule in matrimonial cases, Art. 19.1 Brussels II bis

- Proceedings in different member states
- Proceedings relating to divorce, legal separation or marriage annulment
- Proceedings between the same parties

→ Court second seized (Art. 16 Brussel II bis) must stay the proceedings until the court first seized decides whether it has jurisdiction;

ex officio

Lis pendens

Different phases:

Court 2nd seized exposes the proceedings

Court 1st seized decides on its jurisdiction

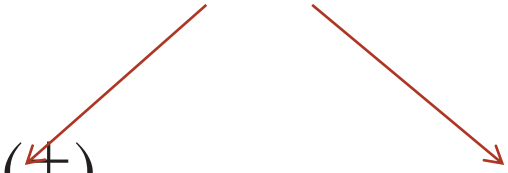

if (+)

court 2nd seized declines jurisdiction and finishes its proceeding

if (-)

court 2nd seized continues its proceedings

Cross-Border Divorce in the EU: Recognition

Martina Erb-Klünemann

Brussels, September 26, 2012

on behalf of ERA and the European Commission

Annex 5.3. - Example of a presentation

Recognition of Foreign Judgments on Matrimonial Matters

- Art. 21-27, 37-39, 46, 49, 50 Brussels II bis
- Art. 59, 60 Brussels II bis: Brussels II bis prevails

a) certain multilateral Conventions as regulated in Art. 60

b) national law.

- Principle of automatic recognition, Art. 21.1
- Recognition: Extension of the effects that a judgment has in the state of origin to the recognising state

The Principle of Automatic Recognition

- The automatic recognition is the principle.
- Non-recognition is the exception. Grounds of non-recognition should be limited to the minimum.
- Art. 21.3: possible application for a decision on recognition or non-recognition
- Art. 21.4: recognition as an incidental question, including Art.21.2

Recognition/ Material Scope of Application

- '**Judgment**' (Art. 2.4) by a 'court' (Art. 2.1) in matrimonial matters (Art. 1.1.a)
- Decision to be at fault?
- Refusing judgments?
- Ancillary measure parental responsibility (+) Art.1.1.b
- Other ancillary measures (-)
- Determination of costs and expenses, Art. 49

Recognition/ Material Scope of Application

- **Enforceable agreements** between parties changing individual's civil status, Art. 46
- **Enforceable, formally drawn up or registered documents**, Art. 46
- No non-appealability, exception: Art. 21.2
- Possibility of stay of proceedings in case of appeal against judgment, Art. 27

Recognition/ Territorial Scope of Application

'Judgment given in a Member State', Art. 21.1, Art. 2.3

Others: lex fori

No judgment given in third countries even if they are recognised (no double exequatur)

Recognition/ Temporal Scope

- Art. 64, 72
- Also important for acceding states who become member states with their accession, no retroactive effect

How to activly seek the recognition of a judment in a different state?

Identification of the competent authority with the help of the **Judicial Atlas**:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm

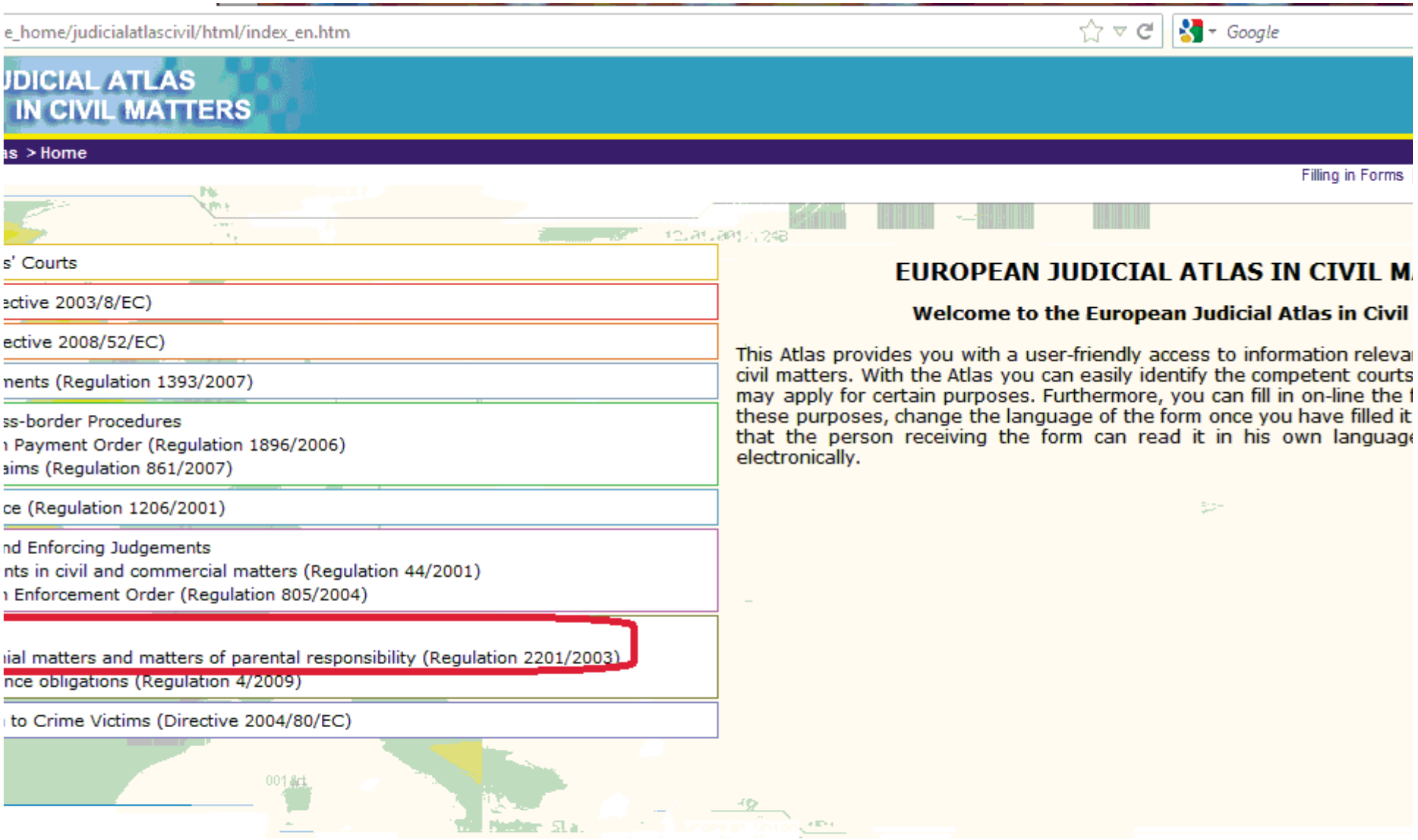

Annex 5.3. - Example of a presentation

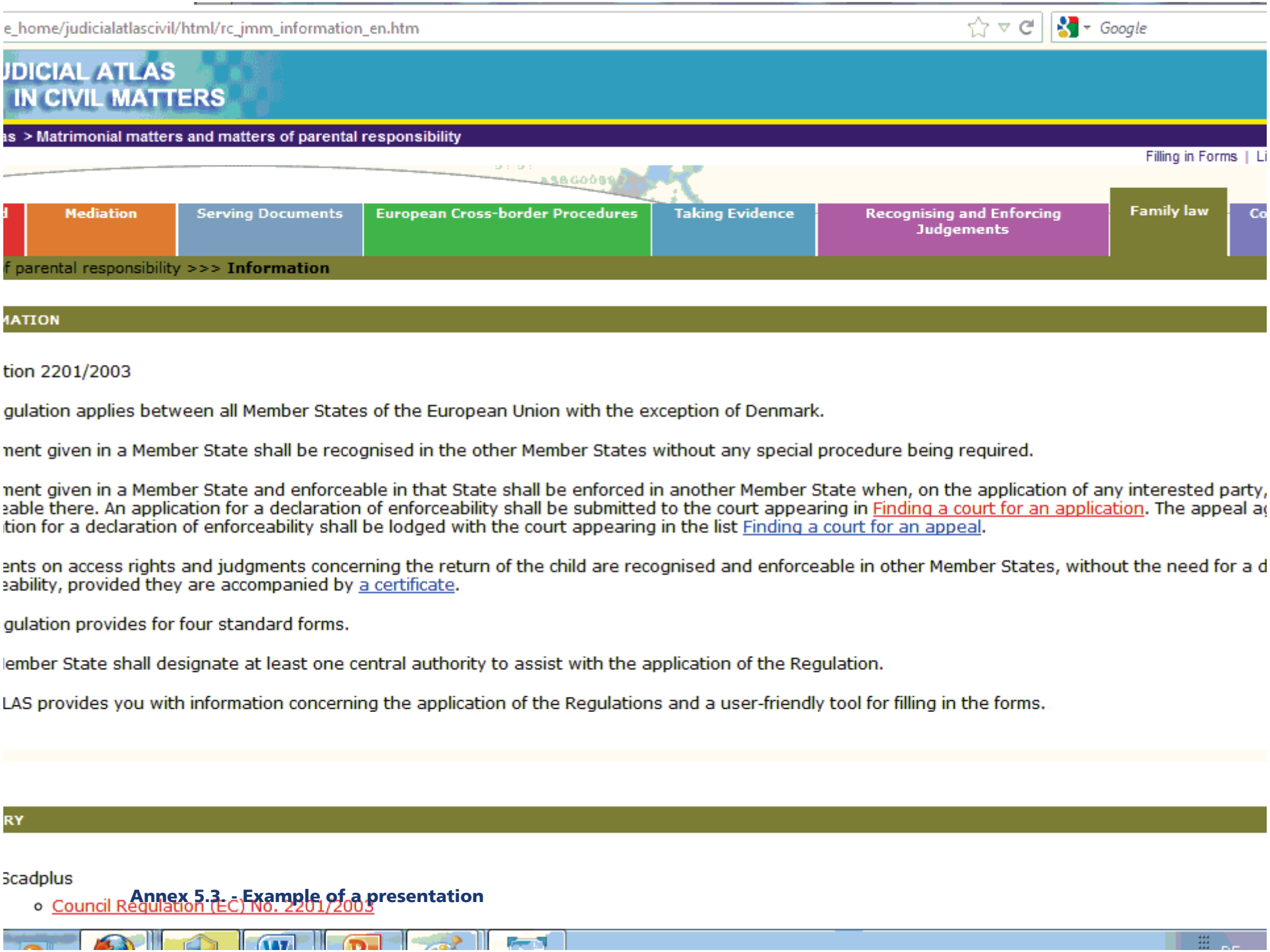

Annex 5.3. - Example of a presentation

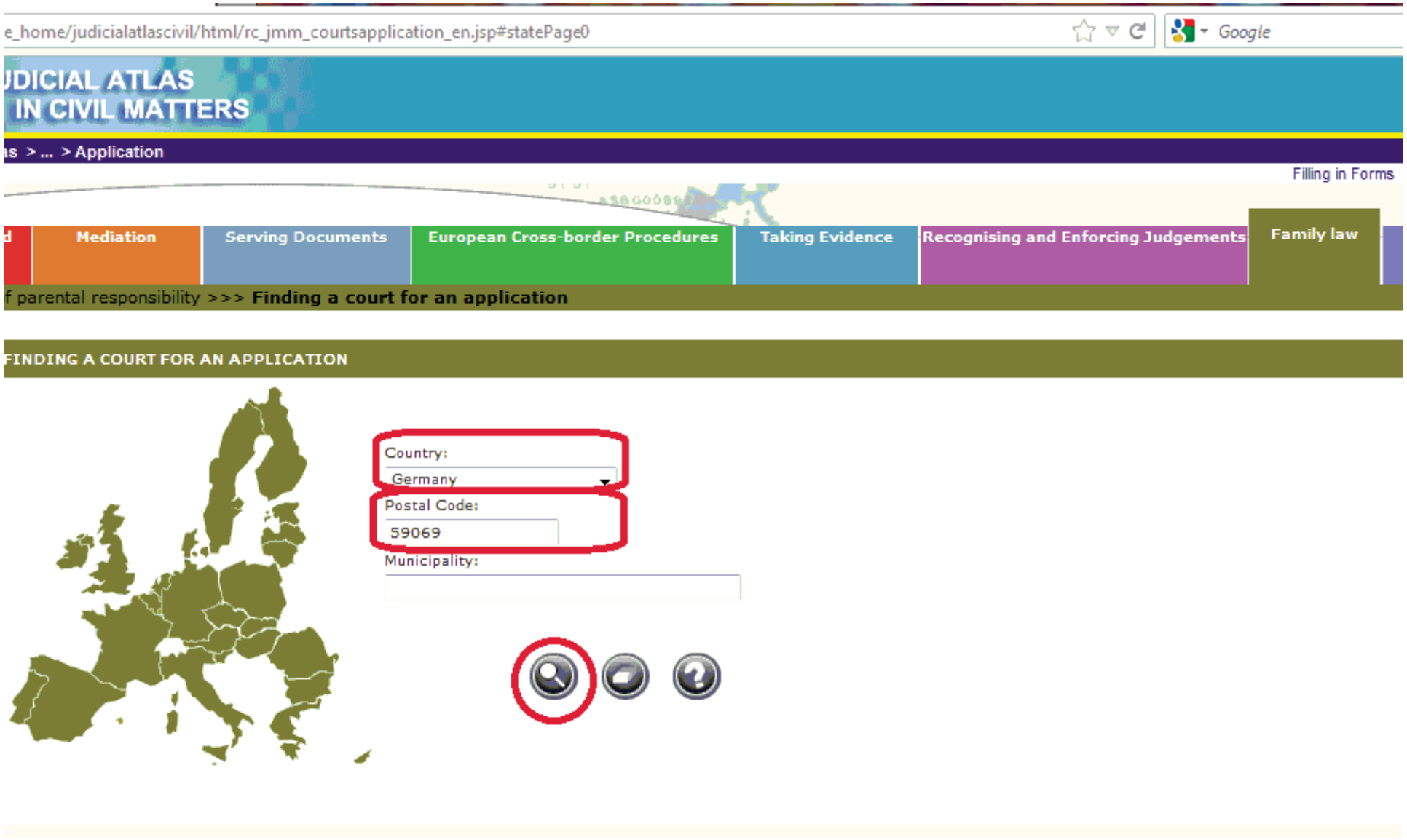

Annex 5.3. - Example of a presentation

e_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_courtsapplication_en.jsp?countrySession=1&txtPostalCode=59069&txtMunicipality=#statePage3

Google

f parental responsibility >>> **Finding a court for an application**

Selected Country: **Germany**

CLICK ON THE MAP TO SELECT ANOTHER COUNTRY:

FINDING A COURT FOR AN APPLICATION

ostal Code: 59069

Municipality:

MUNICIPALITY (SEARCH RESULTS)

Hamm (59063, ...)

TERRITORIALLY COMPETENT COURTS FOR POSTAL CODE : 59069

Amtsgericht Hamm - Familiengericht
Administrative Address: Borbergstr. 1; 59065 Hamm
Tel.: 49-2381/909-0
Fax: 49-2381/909-222
E-Mail: poststelle@ag-hamm.nrw.de

Annex 5.3. - Example of a presentation

Four Grounds of Non-Recognition, Art. 22

- Art. 22.a: breach of *ordre public*
- Art.22.b: no service of document in case of default of appearance unless acceptance
- Art.22.c: irreconcilability with a judgment given in the state in which recognition is sought
- Art. 22.d: irreconcilability with an earlier judgment given in another Member State or another state

No Grounds of Non-Recognition

- No control over jurisdiction, Art. 24
- No substantial review of the judgment, Art. 26
- No review whether the institution of divorce, separation, marriage annulment is allowed in the state in which recognition is sought, Art. 27

Control by the Court

- 1. **Jurisdiction**: lex fori, Art. 21.3.2
- 2. **Judgment in matrimonial matters**, Art. 21.3, Art. 2.4
- 3. **Interested party**, Art. 21.3
- 4. **Necessary documents**, Art. 37, Art. 52

a) Copy of the judgment

b) Certificate Art. 39, Annex 1

Control by the Court (2)

If documents are missing: Art. 38 with 3 possibilities

- 5. **Translations only** if the court so requires, Art. 38.2

Control by the Court/ Procedure

- Articles 21.3.2, 31.3, 28-36
- Local jurisdiction: lex fori, Art. 21.3.2
- File of an application: lex fori, Art. 30.1
- Address for service, Art. 30.2
- Decision without delay and **without hearing the respondent**, Art. 31
- Pronounce and effectiveness: lex fori
- Notice of the decision, Art. 32

Appeal Against the Decision, Art. 33

- Jurisdiction: lex fori, list Art. 68
- Period for appeal, Art. 33.5.: 1 or 2 months
- File of an appeal: lex fori
- **Contradictory proceedings**, Art. 33.3

Thanks for your attention!

Martina Erb-Klünemann

CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE: JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

Interaction of Regulation Brussels II bis with other EU legal instruments and mechanisms

Dr Geoffrey Shannon
Brussels, 26 – 28 September 2012
Brussels

Legal Aid

- Funding and access to justice
- Article 47 Charter
- Article 6 ECHR

Legal Aid

- Directive 2003/8/EC
  - Legal aid
  - Common rules relating to legal aid for cross-border disputes
  - Rules on processing of applications

Legal Aid

- Article 3 and right to legal aid
- Article 4 and non-discrimination
- Article 5 and financial resources
- Article 6 - merits test and manifestly unfounded actions

Legal Aid

- Article 7 – cross border nature of dispute
- Article 10 – extrajudicial procedures
- Article 13 and transmission of legal aid applications
- Article 16 – form and manner of legal aid

Legal Aid

- **Article 50 Brussels II bis**

Service of Documents

- Intermediaries
- Regulation 1348/2000
- Denmark
- Standard form
- Addressees receive – language understand

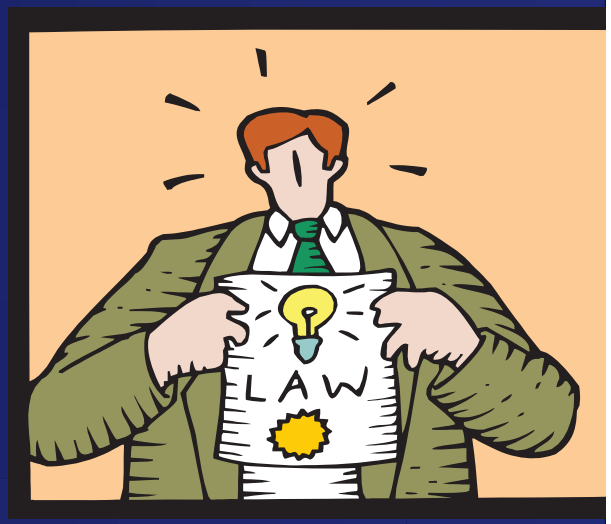

Service of Documents

- Regulation 1393/2007
- November 2008
- Transmitting and receiving agencies (Arts. 2 and 3)
- Central body and supply information
- Receiving agency and one month rule
- New standard form addressee and right to refuse or return 1 week

Service of Documents

- Costs judicial officer and single fixed fee
- Uniform conditions - service by post (Art. 14)
- Exception consular or diplomatic channels (Art. 13)

Service of Documents

- *Gotz Leffer v Berlin Chemie A.G.* and translation
- *Plummex* and no hierarchy of service
- Delay in compliance with service requirements and jurisdictional advantage

Service of Documents

- The Hague Service Convention 1965
- Service Regulation prevails

Access to evidence

- Voluntarily
- Regulation 1206/2001
- Compel taking evidence witness in EU State
- Direct and rapid transmission and execution of requests
- Guide

Preliminary Ruling Procedure

- Interpretation or validity of EU law
- Admissibility
- Art. 267
- Lisbon Treaty and extension of jurisdiction

Preliminary Ruling Procedure

- Nature of question referred
- Interpretation of national provisions
- Art. 267 para 2
- Admissible

Preliminary Ruling Procedure

- Art. 104(3)
- National court discretion
- Timing

Preliminary Ruling Procedure

- **Art. 104b**

  "[T]he national court or tribunal shall set out, in its request, the matters of fact and law which establish the urgency and justify the application of that exceptional procedure and shall, in so far as possible, indicate the answer to the questions referred."

- **Form and content of references**

- **Art. 104(5)**

Preliminary Ruling Procedure

- Practice and draft question

- Note on References from National Courts for a Preliminary Ruling [2009] OJ C 297/1

Preliminary Ruling Procedure

- Procedure before the court
- 2nd reference
- Developments

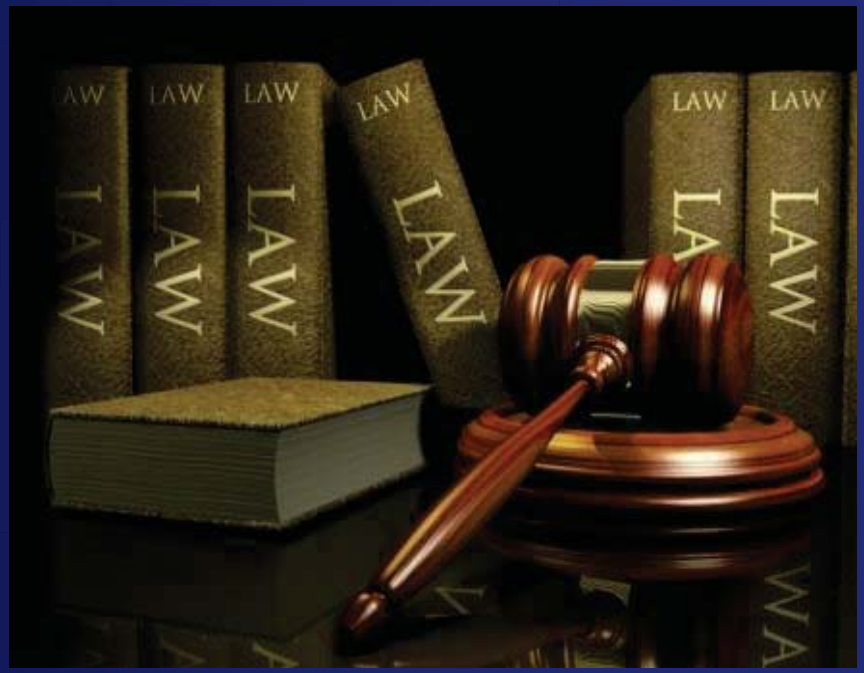

Alternative Dispute Resolution

- **EU instruments available**

- **Mediation**
  - **Directive 2008/52/EC**
  - **20 May 2011**
  - **mediations relating to cross-border disputes**

Alternative Dispute Resolution and Directive 2008/52/EC

- Art. 2 and the definition of cross-border disputes
- Art. 3 and mediation
- Art. 6 and enforceability of agreements from mediation

Alternative Dispute Resolution and Directive 2008/52/EC

- **Art. 7 and confidentiality of mediation**
  - mediator in a relevant cross-border dispute not compelled to give evidence or produce anything

  - exception * where parties agree
    or
    * public policy considerations
    or
    * necessary to implement the terms of the agreement

Alternative Dispute Resolution and Directive 2008/52/EC

- Article 8 – limitation period
- Article 11 – review

Rome III

- **Divorce**

Other Instruments

- **Child abduction**

ERA workshop

Cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and applicable law

Brussels, 27 September 2012

Cross-border divorce in the EU: Applicable law

Maria Giuliana Civinini

GENERAL OVERVIEW

I - Private International Law
II - 1. The EU and the family law
II - 2. The EU and the family law in the Charter of Fundamental Rights
III. The normative power of the EU in family matters
IV - 1. Regulation no. 1259 of 2010 (so called Rome III)
IV - 2. Finality
IV - 3. Scope
IV - 4. Exclusions
IV - 4.1. Exclusions
V - 1. The agreement of the parties
V - 2. Agreement. Choice of law
V - 3. Agreement. Consent and validity
V - 4. Agreement. Form
VI - Applicable law in case of absence of agreement
VII - Limits

Annex 5.5. - Example of a presentation

PRIVATE INTERNATIONAL LAW

National principles and legislation on:

- ✓ The jurisdiction
- ✓ The substantive applicable law
- ✓ The recognition and enforcement of foreign judgments/decisions

Principle of subsidiarity: the prevalence of

- ✓ International treaties and conventions
- ✓ European Law

II - 1. The EU and the family law

- EU: regulatory powers to carry out the Internal Market (Art. 26 and 67 TFU)
- internal market as a place of exercise of fundamental freedoms
- connection between the lives of individuals and families and the area of freedom, security and justice

II - 2. The EU and the family law in the Charter of Fundamental Rights

- Article 7: “Everyone has the right to respect for his or her private and family life”
- Article 9: the EU has the duty to grant the right to marry and the right to found a family and …
- Article 33: to grant legal, economic and social protection to the family

III. The normative power of the EU in family matters

Art 81, par 3 TFU:

- **measures concerning family law with cross-border implications**
  - ✓ **Proposal** from the **Commission**
  - ✓ **Consultation** of the **European Parliament**
  - ✓ **Unanimous decision** of the **Council**
  - ✓ **Notification** of the decision to the **national Parliaments.**
  - ✓ **Opposition** of a **national Parliament** > the decision shall not be adopted
  - ✓ **enhanced cooperation** is possible (article 326 TFU)

IV - 1. Regulation no. 1259 of 2010 (so called Rome III)

- ✓ Result of **enhanced cooperation** between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia, in whose territories it applies

- ✓ Entered into force: 21 June 2012 (see Article 17)

IV - 2. Finality

9° whereas

"This Regulation should create a clear, comprehensive legal framework in the area of **the law applicable to divorce and legal separation** in the participating Member States, provide citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, and prevent a situation from arising where one of the spouses applies for divorce before the other one does in order to ensure that the proceeding is governed by a given law which he or she considers more favourable to his or her own interests."

IV - 3. Scope

- Article 1: The Regulation applies, in situations involving a conflict of laws, to divorce and legal separation.

- Jurisdiction is determined based on Regulation Brussels II (CE) n. 2201/2003

IV - 4. Exclusions

Exclusions: legal capacity of natural persons; existence, validity or recognition of a marriage; annulment ; name of the spouses; property; parental responsibility; maintenance obligations; trusts or successions.

Maintenance obligations: Reg. (EC) no. 4/2009

IV - 4.1. Exclusions

- **Validity: article 13 >** the question of validity can be examined for the purpose of rejecting the application for divorce:

  "Nothing in this Regulation shall oblige the courts of a participating Member State whose law does not provide for divorce or does not deem the marriage in question valid for the purposes of divorce proceedings to pronounce a divorce by virtue of the application of this Regulation."

- **Article 25 Reg (CE) n. 2201/2003**: "The recognition of a judgment may not be refused because the law of the Member State in which such recognition is sought would not allow divorce, legal separation or marriage annulment on the same facts."

  > Problem of homosexual marriage

V - 1. The agreement of the parties

ARTICLE 5: innovative choice

the spouses have the right to determine, by mutual agreement, the law applicable to separation and divorce. > Legal certainty

V - 2. Agreement. Choice of the law

Article 5: Choice of applicable law by the parties

The spouses may agree to designate:

(a) the law of the State where the spouses are habitually resident at the time the agreement is concluded;

(b) the law of the State where the spouses were last habitually resident, in so far as one of them still resides there at the time the agreement is concluded;

(c) the law of the State of nationality of either spouse at the time the agreement is concluded;

(d) the law of the forum.

Article 4: universal character

The applicable law can be the law of a not participating to the enhanced cooperation Country or an non-EU Country

V - 3. Agreement. Consent and validity

Article 6: “informed” consent and validity

Existence and formal validity: are evaluated on the basis of the designated law

Substantive validity: the spouse can prove that the choice is not reasonable (and the consent invalid) taking into account in particular the law of the country of habitual residence

V - 4. Agreement. Form

Article 7: formal requirements

Written (including electronic communication), dated and signed by both spouses.

Possibility of additional formal requirements laid down by a Member State

VI - Applicable law in case of absence of agreement

Article 8: applicable will be the law of the Country (in the following order)

(a) where the spouses are habitually resident at the time the court is seized;

(b) where the spouses were last habitually resident, provided that the period of residence did not end more than 1 year before the court was seized, in so far as one of the spouses still resides in that State at the time the court is seized;

(c) of which both spouses are nationals at the time the court is seized;

(d) where the court is seized.

VII - Limits

Article 12: designated law manifestly incompatible with the public policy of the forum > article 8

Article 10: law (ex art. 5 or 8) not granting one of the spouses equal access to divorce or legal separation on grounds of their sex > *lex fori*

LEARNING PRIORITIES IN EUROPEAN FAMILY LAW: DIVORCE

CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE: JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

Brussels 25 Oct 2012

©Aude Fiorini, University of Dundee

POINTERS REGARDING THE DEFINITION OF THE LEARNING PRIORITIES

Learning priorities in divorce -
the need to provide a clear overview

- Background to the Regulation of divorce at EU level and form of the instrument
  - Diversity in divorce
  - Need for EU legislation
  - Questions raised by cross-border divorces

- Extent to which cross-border divorces are regulated at EU level and historical development of these instruments
  - Reg (EC) 2201/2003 (Brussels IIa)
  - Reg (EU) 1259/2010 (Rome III)
  - Reg (EC) 1/2009 (Maintenance)

Learning priorities in divorce -
the need to adapt the training

- Brief received from the training institute:
  - Introductory approach?
  - Follow-up/advanced event?
  - Specific focus (general overview of structure and context or aspects of particular practical relevance, interest or difficulty)?
- Profile of the trainees:
  - Function (eg judges, prosecutors etc)?
  - Experience of family law cases?
  - Experience of cross-border cases?
  - Awareness of EU/comparative/private international law?

LEARNING PRIORITIES IN EUROPEAN DIVORCE LAW

BACKGROUND
Illustration

- Mr & Mrs Massa live in Copenhagen.
- Mr Massa is an Italian national. Mrs Massa is a British citizen domiciled in England.
- Mrs Massa decides to leave her husband on 1 October 2012 and returns to live in London the next day.

- Mr & Mrs Massa will want to know:
  - Where she or he could issue divorce proceedings?
  - Which law would apply (in partic., what grounds of divorce, if any, will she need to establish)?
  - What consequences the divorce would have?
  - To what extent would the judgment then be recognised in the States to which the spouses were/are/will be connected?

BACKGROUND
Diversity in divorce

Historical, sociological, religious reasons explain why divorce is so diversely regulated in legal systems.

- Types of divorces
  civil or religious
  egalitarian or not (eg Talaq only open to men)
- Ease of divorce (availability of divorce, grounds of divorce; available procedure(s); cost and time)
  Eg: some countries still do not allow divorce at all (Philippines), or only comparatively restrictively (Ireland, Malta), others might allow it quite easily easily but as a result of a lengthy and potentially onerous process (France until 2005) or make it very easy (Sweden)
- Financial & other consequences also very diverse
  Eg: some countries are more generous than others for the wives or will draw particular consequences if the divorce is based on fault (financial compensation and/or automatic custody for the wronged spouse)

The domestic substantive and procedural diversity is matched by the diversity of the domestic private international law rules governing divorce

BACKGROUND

Need to harmonise European approach to cross-border divorces to avoid consequences of unilateral approach

- PIL rules reflected States's indiv policy objectives
  - Allocation of jurisdiction
    - Eg: DMPA 1973 -Returning domiciliaries could immediately divorce, otherwise 1 year minimum residence to avoid Forum Shopping by foreigners
  - Choice of law rules
    - Eg: Art 310 c civ: extensive application of French law
  - No coherent approach to lis pendens
  - No coherent approach to recognition of foreign decrees

… potentially leading to limping situations

- Yet limping marriages impede the free movement of the persons concerned

BACKGROUND
Questions raised by divorce

- Which court/authority has jurisdiction to hear a divorce petition?
  - ➢Brussels IIa
- On the basis of what law will the court grant the divorce (or not)?
  - ➢ Rome III
- To what extent is a divorce granted in one EU MS to be recognised and enforced in other EU MS?
  - ➢Brussels IIa

BACKGROUND

Variable geometry

- Brussels IIa currently applies in 26 EU MS (all except Denmark).
  - EU citizens who only have links with some of the 26 EUMS can easily enough predict which court(s) might have jurisdiction.
  - Any divorce judgment made in one of these 26 EU MS circulates in other EU MS on the basis of the Brussels IIa Regulation (even if it was not based on one of the harmonised jurisdiction grounds and even if the court was not bound by the Rome III Regulation).
- Rome III currently applies in 14 EU MS.
  - Only courts in these States apply the harmonised choice of law rules contained in Rome III but these may lead to the application of the divorce law of any jurisdiction in the world, not just of those 14 participating States (universal application).

BRUSSELS IIa:

COUNCIL REGULATION (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000

OVERVIEW

Was there a need to harmonise divorce jurisdiction rules in Europe in the 90's?

- Practical aims/needs
  - Achieve free movement of divorce jgts
  - Support free movement of persons
  - Respond to Franco-German problem
- Policy aims
  - Diversify – European integration should not be just economic
  - Overcome Euroscepticism
  - Raise profile by new achievement

How to achieve uniform and coherent system for the free movement of divorce judgments?

- Parallel with free movement of judgments in civil and commercial matters achieved through Brussels I:
- Free movement of judgments easily achieved if the power of foreign judges to review the judgment of which recognition and enforcement is sought is kept to a minimum
- This in turn is easily achieved if uniform jurisdiction rules are adopted

Historical development

- 1998: Brussels II convention (based on Art K3 of the TEU)
- 2000: Brussels II Regulation (Reg (EC) 1347/2000)
- 2003: Brussels IIa Regulation (Reg (EC) 2201/2003)

Brussels II a Reg: General Features

- Double instrument excludes exorbitant grounds of jurisdiction
- European Principle of certainty applies
- Dichotomy of common law and civil law approaches leads to compromises
- Dichotomy betw Northern European States (more liberal) and Southern European States (more conservative) leads to compromises

Brussels II a Reg : Main provisions

- Arts 1/2: Material scope and definitions
- Art 3: 7 grounds of jurisdiction of equal status
- Arts 6/7 wide geographical scope
- Art 19: lis alibi pendens rule solves conflicts of jurisdiction
- Semi-automatic recognition and enforcement of divorce decisions (very limited grounds of non-recognition)

SCOPE

Material Scope

- Article 1 ***Scope***

"1. This Regulation shall apply, whatever the nature of the court or tribunal, in civil matters relating to:

(a) divorce, legal separation or marriage annulment;"

« Court »?

- *Article 2* **Definitions**

"For the purposes of this Regulation:

1. the term '**court**' shall cover all the authorities in the Member States with jurisdiction in the matters falling within the scope of this Regulation pursuant to Article 1;

2. the term '**judge**' shall mean the judge or an official having powers equivalent to those of a judge in the matters falling within the scope of the Regulation"...

“Divorce”?

- Recital (8) As regards judgments on divorce, legal separation or marriage annulment, this Regulation **should apply only to the dissolution of matrimonial ties** and should **not** deal with issues such as the **grounds for divorce, property consequences of the marriage or any other ancillary measures**.

Geographical scope

- What link should the spouses have to the EU for their divorce to fall within the ambit of the Brussels IIa rules?
- Arts 6/7:
  - Habitual residence
  - Nationality of an EU MS or ‘domicile’ in the UK/Ireland

Connecting Factors in European Family Law

- Traditional Connecting Factors:
  - Nationality – civil law Member States
  - 'Domicile' – common law Member States

- Contemporary and now primary connecting factor:
  - Habitual residence

Nationality & Domicile: domestic approaches

- Nationality: each State decides for itself who is national of that State.
- Domicile in UK/Ireland
  - Differs from the notion of domicile as understood in continental legal systems
  - Eg: in England, each baby acquires a domicile at birth (that of father if parents are married, otherwise mother). An adult can change his domicile but only if he intends to make the new place of residence his permanent home

Habitual residence: European approach

- Rich corpus of case law from the European Court interpreting habitual residence and related residence based connecting factors in diverse areas of European law

- The concept is to be given an **autonomous interpretation** (Case C-523/07 *Proceedings brought by A* [2009] E.C.R. I-2805), and regard must always be paid to the **objectives** of the underlying legislative provision (Case C-102/91 *Knoch v Bundesanstalt für Arbeit* [1992] E.C.R. I-4341, 4390; Case F-126/05 *Borbély v Commission*, 16 January 2007, Civil Service Tribunal of the European Union, [66]).

- No ECJ/CJEU decision on HR in Brussels IIa divorce cases but the above case law inspired the drafters of the 1998 Brussels II convention (see Borras report at para 32) [and almost certainly the Brussels IIa Regulation. – immediate acquisition of a HR necessary for the proper function of Art 9, see Case C-497/10 PPU *Mercredi v Chaffe* (View of Cruz Villalón A.-G.), at [74].]

Case C-90/97 *Swaddling v Adjudication Officer* [1999] E.C.R. I-1075

- Note that this case was not a divorce case.

- Saggio A.-G. explained that the conceptual basis of residence in European legislation is the identification of the Member State to which the person concerned has formed a **social attachment** which is **stronger and more stable than any links he may have with other Member States**

Case C-90/97 *Swaddling v Adjudication Officer* [1999] E.C.R. I-1075

In determining whether a habitual residence has been acquired in a Member State the **European Court** identified as relevant such matters as:

- the person's family situation;
- the reasons for the move;
- the length and continuity of the residence;
- the stability of any employment; and
- the person's intention such as it appears from all the circumstances

Essence of EU HR (as applicable to adults):

- a person is, in general, habitually resident in the country in which he has established a residence which is **his permanent or habitual centre of interests**.

- Emphasis on stability.

Consequences

1. Immediate acquisition:
   - In *Swaddling* the European Court accepted that **length of residence was not an intrinsic element of habitual residence**, Case C-90/97 *Swaddling v Adjudication Officer* [1999] E.C.R. I-1075, at [30]. The length of a person's stay may however be used to gauge his intention to make that State the centre of his interests, Opinion of Saggio A.-G., at [19].

Consequences

2. The priority placed on stability by the European Court means that **an established habitual residence, with which connections are maintained, may endure notwithstanding a significant period of time spent working, training or studying in another Member State**. There is however no precise definition as to length of absence .

Examples

- A change in permanent centre of interests and thereby habitual residence did not result when a Finnish employee of a Finnish company on a fixed term contract spent 18 months working in Belgium.
  Case T-259/04 *Koistinen v Commission* 27 September 2006, Court of First Instance.
- Similarly 4 years of vocational training in Germany were not, in the absence of other relevant factors, considered sufficient to move a young Belgian's centre of interests.
  Case T-63/91 *Benzler v Commission* [1992] E.C.R. II-2095.

Habitual Residence and National Courts

- The traditional European Court interpretation of HR has been accepted as applying to adults in the context of jurisdiction in matrimonial actions:
  - *England: Marinos v Marinos* [2007] EWHC 2047 (Fam.), [2007] 2 F.L.R. 1018 (immediate acquisition)
  - *France: Moore v Moore* [2006] I.L.Pr. 29. French Cour de Cassation accepted that 14 months into an 18 month stay in Provence, a British woman had retained her habitual residence in the United Kingdom.

DIVORCE JURISDICTION RULES UNDER BRUSSELS IIa

Annex 5.6. - Example of a presentation

Jurisdiction Under Brussels IIa

- The Regulation established 7 grounds of jurisdiction.
- There is no hierarchy
- The grounds are exclusive
- Recourse cannot be had to residual rules where the Regulation is applicable
  - Case C-68/07 *Lopez* v. *Lopez Lizazo*, [2007] E.C.R. I-10403

Jurisdiction grounds: Art 3

The jurisdictional grounds established by the Regulation provide for jurisdiction for the courts of the Member State in whose territory:

- - the **spouses** are **habitually resident**, or
- - the spouses were **last habitually resident**, in so far as **one** of them **still resides** there, or
- - the **respondent** is **habitually resident**, or
- - in the event of a **joint application**, **either** of the spouses is **habitually resident**, or

Jurisdiction grounds cont'd

- the **applicant** is **habitually resident** if he or she resided there for at least **a year** immediately before the application was made, or
- - the **applicant** is **habitually resident** if he or she resided there for at least **six months** immediately before the application was made **and** is either a **national** of the Member State in question or, in the case of the United Kingdom and Ireland, has his "**domicile**" there

Jurisdiction grounds cont'd

- Then the courts of the MS
  (b) of the nationality of both spouses or, in the case of the United Kingdom and Ireland, of the "domicile" of both spouses.
  - Case C-168/08 *Hadadi v. Mesko.*

Illustration

- Mr & Mrs Massa live in Brussels.
- Mr Massa is an Italian national. Mrs Massa is a British citizen domiciled in England.
- Mrs Massa decides to leave her husband on 1 October 2012 and returns to live in London the next day.

➢ No joint nationality or domicile so jurisdiction will depend on where Mr and/or Mrs Massa are habitually resident and how soon they want to issue divorce proceedings

Illustration cont'd

Situation 1:

- They have lived in Brussels for 30 years
  - Belgian courts immediately have jurisdiction (Art 3(b))
  - English courts will also have jurisdiction if Mrs Massa continues to reside in England and divorce proceedings are issued after 6 months (Art 3(f))

Situation 2:

- They have lived in Brussels for just 2 months before separating. Before that they lived in Rome for 6 years
  - Had they acquired a HR in Belgium when Mrs Massa left?
  - Has Mr Massa acquired a HR there by the time divorce proceedings are issued?
  - …

Illustration cont'd

Situation 3:

But what if their residence was not Brussels but Copenhagen and they had lived there for 10 years when Mrs Massa left?

- No HR in an EU MS bound by Brussels IIa
- No joint nationality/domicile

- Conclusion?

Dividing Line between Juridiction in Brussels IIa and Residual Jurisdiction Rules

- When do the Regulation jurisdiction rules have to be applied?

Article 7

Residual jurisdiction

- Where no court of a Member State has jurisdiction pursuant to Articles 3, 4 and 5, jurisdiction shall be determined, in each Member State, by the laws of that State.
  - (Article 3 General jurisdiction in divorce
  - Article 4 Counterclaim
  - Article 5 Conversion of legal separation into divorce)

Article 6

Exclusive nature of jurisdiction under Articles 3, 4 and 5

- A spouse who:
- (a) is **habitually resident** in the territory of a Member State; or
- (b) is a **national** of a Member State, or, in the case of the United Kingdom and Ireland, has his or her "**domicile**" in the territory of one of the latter Member States,
- may be sued **in another Member State only** in accordance with Articles 3, 4 and 5.

Illustration 1

- Mr & Mrs Massa lived in Copenhagen for 10 years.
- Mr Massa is an Argentinian national. Mrs Massa is a British citizen domiciled in England.
- Mrs Massa decided to leave her husband on 1 October 2012 and returned to live in London the next day.

- The Brussels IIa Regulation does not apply. Mrs Massa can start proceedings anywhere in the EU (and elsewhere) on the basis of the traditional/residual grounds of jurisdiction.
- E.g., as a returning domiciliary, Mrs Massa could immediately start proceedings in England under the traditional English rules (DMPA 1973)

Illustration 2

- Mr & Mrs Massa have lived in Copenhagen for 10 years.
- Mr Massa is an Italian national. Mrs Massa is a British citizen domiciled in England.
- Mrs Massa decides to leave her husband on 1 October 2012 and returns to live in London the next day.

- No court in the EU has jurisdiction under the Brussels IIa Regulation BUT Mr Massa is protected by Art 6 and thus cannot be exposed to residual grounds of jurisdiction in any EU MS
- Mrs Massa will have to wait for 6 months to start proceedings in England.

Article 20

Provisional, including protective, measures

1. In **urgent** cases, the provisions of this Regulation shall not prevent the courts of a Member State from taking such provisional, including protective, measures in respect of persons or assets in that State as may be available under the law of that Member State, even if, under this Regulation, the court of another Member State has jurisdiction as to the substance of the matter.

2. The measures referred to in paragraph 1 shall cease to apply when the court of the Member State having jurisdiction under this Regulation as to the substance of the matter has taken the measures it considers appropriate.

Illustration 3

- Mr & Mrs Martin have lived in Ireland for 2 years.
- Mr & Mrs Martin are French nationals.
- Mrs Martin decides to leave her husband on 1 October 2012 and the next day moves to Spain to live with her lover.
- On 20 October 2012 she starts divorce proceedings in France. On 15 October 2012, Mr Martin had started divorce proceedings in Brussels where they lived previously.

Conflicts of Jurisdiction: Art 19

- 1 Where proceedings relating to divorce, legal separation or marriage annulment between the same parties are brought before **courts of different Member States**, the court second seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.

Illustration 3 cont'd

- The French court, as the court second seized will have to stay its proceedings.
  - If the Brussels court finds that it does not have jurisdiction, then the divorce case will resume its course in France.
  - If the Brussels court finds (however erroneously from the perspective of the French court or indeed the parties) that it has jurisdiction, then the French court will have to decline jurisdiction (art 19(3)) and the case will proceed in Belgium.

➢ Will the Belgian divorce have to be recognised in France?

➢ Would it be different if one of the courts seised of the divorce proceedings was a court from a third State?

RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF DIVORCES IN EUROPE

Annex 5.6. - Example of a presentation

Scope of the Brussels IIa rules of recognition and enforcement

- Any judgments of divorce, legal separation & marriage annulment (Art 1)
- Granted by an EU MS (Art 21)
- (Whatever ground of jurisdiction relied upon)

General philosophy

- ***Recital 21***
- The recognition and enforcement of judgments given in a Member State should be based on the principle of mutual trust and the grounds for non-recognition should be kept to the minimum required.

General philosophy cont'd

- Article 24 prohibits any review of the jurisdiction of the Member State of origin.
- Art 25 – recognition cannot be refused just because the State in which recognition is sought would not allow a divorce / separation / nullity on the same facts
- Article 26- under no circumstances may a judgment be reviewed as to its substance

Recognition and Enforcement

- Art 21 provides for the automatic recognition of custody orders in each of the Member States **without** any special procedure being required.

Art 22
Grounds of non-recognition

A judgment relating to a divorce, legal separation or marriage annulment shall not be recognised:

- (a) if such recognition is **manifestly contrary to the public policy** of the Member State in which recognition is sought;
- (b) where it was given in **default** of appearance, if the respondent was **not served** with the document which instituted the proceedings or with an equivalent document **in sufficient time and in such a way as to enable** the respondent to arrange for his or her **defence unless** it is determined that the respondent has **accepted the judgment unequivocally**;
- (c) if it is **irreconcilable** with a judgment given in proceedings between the same parties **in the Member State** in which recognition is sought; or
- (d) if it is **irreconcilable** with an **earlier judgment** given in another Member State or in a non-Member State between the same parties, provided that the earlier judgment **fulfils the conditions necessary for its recognition** in the Member State in which recognition is sought.

Conclusions

- Brussels IIa Regulation successful in that it supports the free movement of people by organising a system of semi-free movement of divorce judgments and thus limits the potential of limping situations

A need to create harmonised choice of law rules in Europe?

- Is the harmonisation of jurisdiction rules through Brussels IIa not sufficient?
  - Multiplicity of J rules – no hierarchy
  - Forum shopping
  - Lis alibi pendens rule leads to rush to court
- Variety of choice of law rules so variety of results/outcomes
- Harmonised choice of law rules could enable a certain objectives to be attained (eg: make divorce easy)

Rome III – Choice of law in divorce

Council Reg (EU) 1259/2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation

Background

- Brussels IIa contains rules on jurisdiction in divorce & legal separation as well as rules allowing the free movement of divorce and legal separation judgments in Europe.
- Courts then apply their choice of law rules.
- However the combination of these rules lead to difficulties

Difficulties until Rome III

- an insufficient autonomy afforded to spouses,
- a lack of legal certainty and predictability,
- results which did not necessarily correspond to the legitimate expectations of the of the citizens,
- risks of difficulties for European citizens living in third States and
- risks of rush to court

Initial steps

- 2005: Green Paper identifying the difficulties and proposing various alternative solutions
- 2006: First Rome III proposal
- Form:
  - Amendment to Brussels IIa rather than independent Regulation
- Content:
  - Amendment of jurisdiction rules
  - Introduction of a choice of law chapter

2006 proposal: Jurisdiction aspects

- introduced a limited choice of forum,
- deleted article 6 of the Brussels IIa Regulation and
- replaced article 7 with a provision setting out subsidiary grounds of jurisdiction.

2006 proposal: Choice of law aspects

- provisions allowing spouses (under certain conditions) to choose the law applicable to their divorce,
- provisions containing, in the absence of such choice by the parties, a harmonized choice of law rule.
- In addition the proposal provided rules on the possible role of the EJN on the application of foreign law, the exclusion of *renvoi* and the public policy exception.

Responses to 2006 proposal

- UK & Ireland decided not to opt-in
- Rest of EU MS were very much split:
  - No great difficulties regarding the jurisdiction rules
  - Main problems related to choice of law chapter
- Problems linked to divergent legal traditions
  - Substantive rules on divorce: some States allow divorce very restrictively (Ireland, Poland, Malta), others do not require ground for divorce (Scandinavian States)
  - Choice of law rules: a lot of differences, in particular a large fraction of States are lex forist.

Responses to 2006 proposal

- Two years of difficult negotiations
- June 2008, the JHA Council noted that the proposal faced insurmountable difficulties which rendered **unanimity impossible** to reach and that the objectives of Rome III 'could not be attained within a reasonable period by applying the relevant provisions of the Treaties'
- 8 States requested the use of **enhanced cooperation**

2010 Proposal: first implementation of the process of enhanced cooperation

- New Rome III proposal went ahead using the enhanced cooperation mechanism
- 14 EUMS now bound by Rome III:
  - Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.
  - Further Member States which wish to participate may do so under Article 331(1) of the TFEU.
- Eif: June 2012

Aims:

- a clear, comprehensive legal framework
- provide citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility,
- and prevent a situation from arising where one of the spouses applies for divorce before the other one does in order to ensure that the proceeding is governed by a given law which he or she considers more favourable to his or her own interests.

Scope of Rome III

- **Art 1**
- 1. This Regulation shall apply, in situations involving a conflict of laws, to divorce and legal separation.
  - Divorce & legal separation only
    - A court seised on the basis of Brussels IIa of a application for marriage annulment will continue to apply its own choice of law rules
  - In **'situations involving a conflict of laws'**
    - Cf Rome I Regulation

Scope of Rome III

- **Art 1**
- 2. This Regulation shall not apply to the following matters, even if they arise merely as a preliminary question within the context of divorce or legal separation proceedings:

(a) the legal capacity of natural persons; (b) the existence, validity or recognition of a marriage; (c) the annulment of a marriage; (d) the name of the spouses; (e) the property consequences of the marriage; (f) parental responsibility; (g) maintenance obligations; (h) trusts or successions.

- **Preliminary questions** (capacity and the validity of the marriage), and matters such as the **effects** of divorce or legal separation on property, name, parental responsibility, maintenance obligations or any other ancillary measures should be **determined by the conflict-of-laws rules applicable in the participating Member State concerned**.

Universal application

- **Art 4**
- It is possible for the Regulation conflict-of-laws rules to designate the law of a participating Member State, the law of a non-participating Member State or the law of a State which is not a member of the European Union.

Art 5 : Optio juris

The **spouses may agree to designate the law applicable** to divorce and legal separation provided that it is one of the following laws:

- (a) the law of the State where the spouses are **habitually resident** at the time the agreement is concluded; **or**
- (b) the law of the State where the spouses were **last habitually resident, in so far as one of them still resides** there at the time the agreement is concluded; **or**
- (c) the law of the State of **nationality of either spouse** at the time the agreement is concluded; **or**
- (d) the law of the ***forum***.

Rules on formal and material validity

- Art 7: formal validity
  - Choice of law shall be expressed in writing, dated and signed by both spouses.
  - There may be additional rules depending on where the parties have their HR
- Art 6: material validity
  - The existence and validity of optio juris governed by lex causae
  - But, a spouse, in order to establish that he did not consent, may rely upon the law of the country in which he has his habitual residence at the time the court is seized if it appears from the circumstances that it would not be reasonable to determine the effect of his conduct in accordance with the law specified in paragraph 1.

Art 8: Law applicable in the absence of choice

- (a) where the spouses are **habitually resident** at the time the court is seized; or, **failing that**
- (b) where the spouses were **last habitually resident**, provided that the period of residence did not end more than 1 year before the court was seized, in so far as one of the spouses still resides in that State at the time the court is seized; or, **failing that**
- (c) of which **both spouses are nationals** at the time the court is seized; or, **failing that**
- (d) where the **court is seized**.

Illustration 4

- Mr & Mrs Luig lived for in Luxembourg from 2001-2010. They are both Philippino. In 2010, they moved to Portugal, hoping that the fresh start could save their marriage. This failed and Mr Luig decided to leave his wife. He moved out of the family flat in March 2011. In June 2011 Mr Luig found a job and moved to France. Mrs Luig remains in Porto.
- They now both want a divorce.

  Courts potentially with jurisdiction under Brussels IIa are all situated in participating Member States (leaving aside courts in the Philippines which they are unlikely to want to seize as they both want a divorce which is still prohibited in that country).

Illustration 4 cont'd

- Which law could they now **choose**?
- The options under Art 5 are real alternatives (no hierarchy) but they are limited:
  - Portuguese law? Yes as Mrs Luig continues to live there
  - Philippino law? Yes as they are both Philippino
  - French law? Yes but only if proceedings are started in France (which is possible under Brussels IIa)
  - Luxemburgish law? No

Illustration 4 cont'd

- If they cannot agree, which law would apply, assuming that Mr Luig started proceedings before a French court?
- Art 8 contains a scale:
  - The Luigs have no common HR in 2012
  - Although Mrs Luig still resides in Porto, their HR there ended more than 1 year ago
  - They are both Philippino nationals so Philippino law applies under Art 8 (c)
  - The court could thus not apply French law under Art 8 (d).

Question

- The law of the Philippines prohibits divorce.
- Does it mean that the French court will have to refuse to grant a divorce?

Art 10

If law designated under the Reg

makes no provision for divorce or

does not grant one of the spouses equal access to divorce or legal separation on grounds of their sex,

the law of the *forum shall apply*.

- The French court will apply French Law to Mr Luig's divorce petition.

Limits to the application of the law designated under Rome III

Art 12 Public policy

Application of a provision of the law designated by virtue of this Regulation may be refused only if such application is manifestly incompatible with the public policy of the forum.

Art 13 Differences in National law

Nothing in this Regulation shall oblige the courts of a participating Member State whose law does not deem the marriage in question valid for the purposes of divorce proceedings to pronounce a divorce by virtue of the application of this Regulation.

Illustration 5

- Hans and Eric married in Belgium in 2003 where they then lived. Both are Belgian.
- In 2010 Klaus was posted in Italy. The couple's relationship had by then become difficult. In 2012 Klaus decided to get a divorce. He started proceedings in Rome.
- Belgian Law recognises same-sex marriages.
- Italian Law does not.
- To grant a divorce, the Rome court will first examine whether Eric and Hans are validly married. Art 1(2) applies – the preliminary question of the validity of the marriage is left to the Italian choice of law rules.
- Even if Klaus and Hans' marriage is valid according to the competent rules (law designated by the Italian PIL rules regarding the validity of marriage, in this case Belgian law), Art 13 implies that Italian courts would not be obliged to grant a divorce if they consider Hans and Eric's marriage as invalid under *Italian* law

Application of foreign law

Monika Jagielska

ERA workshop "Cross-border divorce and maintenance: Jurisdiction and applicable law", 26-28 September

PART I

- A BIT OF THEORY & PRACTICE

Current non-harmonisation

- Reasons
- Consequences for European harmonisation
  - Possible resource to lex fori
  - Obstacle in harmonisation
  - Negative influence on internal market

Main approaches

- Legal nature of foreign law (LN)
- Factual nature of foreign law (FN)
- Hybrid approach

Main consequences (I)

- Legal treatment:
  - ex officio consideration
  - Iura novit curia principle
  - Judicial control
  - Active role of a court

Austria, Belgium, Czech R., Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sweden

Main consequences (II)

- Factual nature (FN)
- Initiative of parties
- Issue of evidencs
- binding nature
- Active role of parties

UK, Malta, Cyprus, Ireland, Spain, Luxembourg

Hybrid approach

- LN if application based on legal provision
- FN if application based on parties agreemrnt

Latvia, Lithuania,

- the Netherlands (so-called „tertium genus”)

Bases of LN

- „court shall apply ex officio, regardless whether the application is requested”
- Austria, Belgium, Czech R., Estonia, Greece, Hungary, Italy, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sweden
- Problems with application in some countries (Belgium, Italy)
- Situation in other countries (Bulgaria, France, Poland)

Pure fact approach

- Foreign law = „a fact of a peculiar condition”
- Assumption foreign law = domestic law
- Situation of Luxembourg and Spain

Nature of PIL provisions

- Mandatory

AT, BE,BU, CZ, EST, GER, GRE, HUN, IT, POL, POR, SP, SLVK, SLVN, NTH,

- Non-mandatory

LUX, CYP, UK,

- Mixed approach

FR, DEN, FIN, SWE

Role of judge/parties

- LN countries

Leading role of the judge

Parties not obliged to plead foreign law

Special situation in mixed approach countries

- FN countries

Passive role of a court

Active role of parties

– Situation in „hybrid” approach

Iura novit curia

- Main problems
- (Non)-application in FN countries
- Situation in hybrid approach
- Application in LN countries
- Role of the parties

How it works

- Ascertainment of content
- Proof of content
- Consequences of non-ascertainment
- Treatment of foreign law (consequences):
  - As domestic law
  - As foreign law

Refusal of application

- Public policy clause

AT, BE,BU, CZ, CYP, EST, FR, GER, GRE, LAT, LIT, LUX, MAL, POL, POR, SCAND, SP, SLVK, SLVN, NTH, UK

Possibility of court review

- Ground of appeal
- Incorrect / insufficient application of foreign law
- Incorrect application of PIL rules

PART II

- PRACTICAL EXERCISE

- WHERE TO SEARCH?
- HOW TO SEARCH ?

ACCESS TO FOREIGN LAW

CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

TRAIN THE TRAINERS WORKSHOP

ERA, Brussels, 25 October 2012

Prof. Dr. Guillermo Palao Moreno
University of Valencia

SUMMARY:

I. THE OBJECTIVES OF REGULATION ROME III

II. MAIN ELEMENTS OF REGULATION ROME III

III. ACCESSING FOREIGN LAW AND JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS IN EUROPE

IV. ASSESSMENT

I. THE OBJECTIVES OF REGULATION ROME III

■ **An enhanced cooperation Regulation aiming at:**

General Objectives (Recital 9):

- Creating a clear, comprehensive legal framework in the area of the law applicable to divorce and legal separation in the participating Member States;
- Providing citizens with legal certainty, predictability and flexibility;
- Preventing *forum shopping*;

Specific objectives :

- Spouses are free to choose the law applicable to their separation / divorce (Recital 16)
- Harmonized conflict-of-laws rules (but not substantive rules) on the basis of a scale of successive connecting factors based on the existence of a *close connection* between the spouses and the law concerned (proximity) (Recital 21)

II. MAIN ELEMENTS OF REGULATION ROME III (1)

■ CHAPTER I
SCOPE, RELATION WITH REGULATION (EC) No 2201/2003, DEFINITIONS AND UNIVERSAL APPLICATION

Article 1. Scope
Article 2. Relation with Regulation (EC) No 2201/2003
Article 3. Definitions
Article 4. Universal application

■ CHAPTER II
UNIFORM RULES ON THE LAW APPLICABLE TO DIVORCE AND LEGAL SEPARATION

Article 5. Choice of applicable law by the parties
Article 6. Consent and material validity
Article 7. Formal validity

II. MAIN ELEMENTS OF REGULATION ROME III (2)

Article 8. Applicable law in the absence of a choice by the parties
Article 9. Conversion of legal separation into divorce
Article 10. Application of the law of the forum
Article 11. Exclusion of renvoi
Article 12. Public policy
Article 13. Differences in national law
Article 14. States with two or more legal systems — territorial conflicts of laws
Article 15. States with two or more legal systems — inter-personal conflicts of laws
Article 16. Non-application of this Regulation to internal conflicts of laws

II. MAIN ELEMENTS OF REGULATION ROME III (3)

■ CHAPTER III
OTHER PROVISIONS

Article 17. Information to be provided by participating Member States
Article 18. Transitional provisions
Article 19. Relationship with existing international conventions
Article 20. Review clause

■ CHAPTER IV
FINAL PROVISIONS

Article 21. Entry into force and date of application

III. ACCESSING FOREIGN LAW AND JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS IN EUROPE (1)

■ Rome III Regulation, Recital 17

"Before designating the applicable law, it is important for spouses to have access to up-to-date information concerning the essential aspects of national and Union law and of the procedures governing divorce and legal separation. To guarantee such access to appropriate, good-quality information, the Commission regularly updates it in the Internet-based public information system set up by Council Decision 2001/470/EC"

■ The importance of accessing foreign law in Europe

"Commission Statement on the treatment of foreign law

The Commission, being aware of the different practices followed in the Member States as regards the treatment of foreign law, will publish at the latest four years after the entry into force of the 'Rome II' Regulation [1st January 2013] and in any event as soon as it is available a horizontal study on the application of foreign law in civil and commercial matters by the courts of the Member States, having regard to the aims of the Hague Programme. It is also prepared to take appropriate measures if necessary."

III. ACCESSING FOREIGN LAW AND JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS IN EUROPE (3)

■ **COMPARATIVE ASSESMENT:**

-The legal nature of foreign law
- The legal nature of choice of law rules
- Foreign law and the *iura novit curia* principle
- Ascertainment of foreign law
- Means of proof of foreign law
- Proof of foreign law and Legal Aid
- Sufficient proof of foreign law
- The lack of proof of foreign law

III. ACCESSING FOREIGN LAW AND JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS IN EUROPE (2)

■ **Accessing foreign law and judicial cooperation in civil matters in Europe**

- The European Judicial Network
- The E-Justice website

■ **Academic proposals and future developments**

The Madrid Principles 2011

IV. ASSESSMENT

- The Rome III Regulation enables a **certain degree of unification** (1+12 systems within the EU)
- The Rome III Regulation provides for **predictable, clear, simple and efficient solutions** based on the **proximity principle**
- The Rome III Regulation provides for no uniform solution for the **assessment of foreign law**
- The need of **an informed choice of law** by the spouses
- The need of a **uniform European solution** about accessing foreign law
- Judicial cooperation in civil matters in the EU and accessing foreign law
- The pros and cons of the current system and the proposals for the future

THANK YOU¡

Guillermo.palao@uv.es

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA Facultat de Dret

ERA – WORKSHOP
CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE: JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

INTERNATIONAL RECOVERY OF MAINTENANCE
The European Maintenance Regulation and the 2007 Hague Convention and Protocol

Juliane Hirsch, LL.M.
Independent Consultant
on Private International Law and
International Family Law

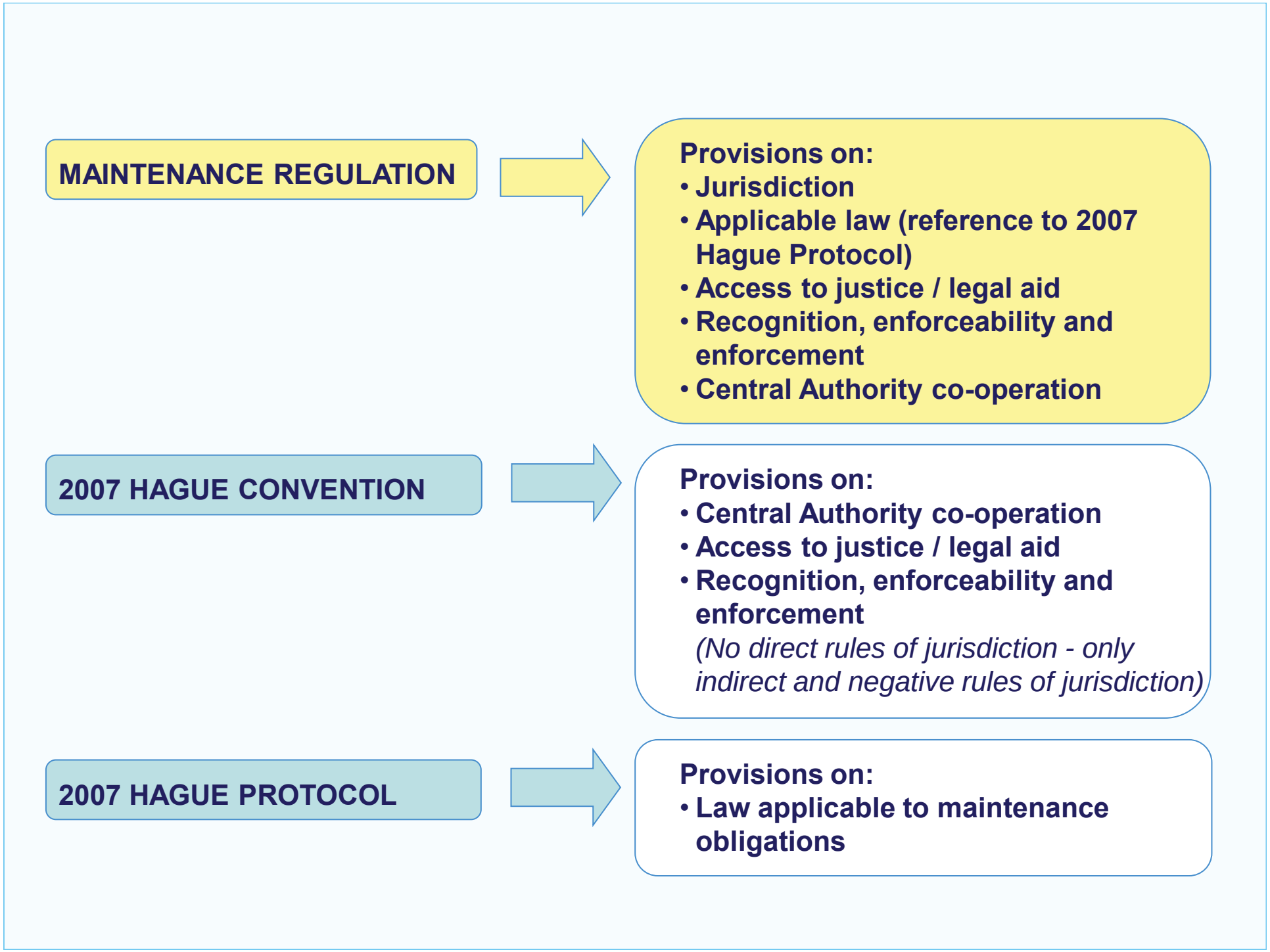
MAINTENANCE REGULATION
Provisions on:
• Jurisdiction
• Applicable law (reference to 2007 Hague Protocol)
• Access to justice / legal aid
• Recognition, enforceability and enforcement
• Central Authority co-operation
2007 HAGUE CONVENTION
Provisions on:
• Central Authority co-operation
• Access to justice / legal aid
• Recognition, enforceability and enforcement
(No direct rules of jurisdiction - only indirect and negative rules of jurisdiction)
2007 HAGUE PROTOCOL
Provisions on:
• Law applicable to maintenance obligations

	ADOPTED ON	STATUS *(August 2012)*	APPLICABILITY
2007 HAGUE CONVENTION	**23 November 2007**	**7 Signatures** **1 Ratification**	**not yet entered into force**
2007 HAGUE PROTOCOL	**23 November 2007**	**2 Signatures** **1 Approval**	**not yet entered into force** *but provisionally applied in the European Union - except Denmark and the UK - as of **18 June 2011***
MAINTENANCE REGULATION	**18 December 2008**		**applicable as of 18 June 2011** *for all EU Member States except Denmark (only partial application)*

	APPLICATION AS OF:	TODAY IN FORCE FOR:
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (the „Brussels I Regulation“)	**1 March 2002**	**all EU Member States** (including Denmark since 2007)
Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (the „European Enforcement Order Regulation“)	**21 October 2005**	**all EU Member States except Denmark**
Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, Lugano, 30 October 2007 (the „new Lugano Convention“) Replacing the Lugano Convention of 1988	**1 January 2010**	**Iceland, Norway, Switzerland & all EU Member States**

	IN FORCE SINCE	STATE PARTIES (August 2012)
United Nations Convention on the Recovery Abroad of Maintenance, New York, 20 June 1956 (the 1956 UN Convention)	**25 May 1957**	**65**
Hague Convention of 24 October 1956 on the law applicable to maintenance obligations towards children (the 1956 Hague Convention)	**1 January 1962**	**14**
Hague Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children (the 1958 Hague Convention)	**1 January 1962**	**20**
Hague Convention of Convention of 2 October 1973 on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations (the 1973 Hague Convention)	**1 August 1976**	**24**
Hague Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance Obligations (the 1973 Hague Applicable Law Convention)	**1 October 1977**	**15**

MAINTENANCE REGULATION

SCOPE

CHILD SUPPORT

Covered
(Art. 1)

SPOUSAL SUPPORT

Covered
(Art. 1)

OTHER MAINTENANCE OBLIGATIONS
FROM FAMILY RELATIONSHIP, PARENTAGE, MARRIAGE OR AFFINITY

Covered
(Art. 1)

MAINTENANCE REGULATION - JURISDICTION

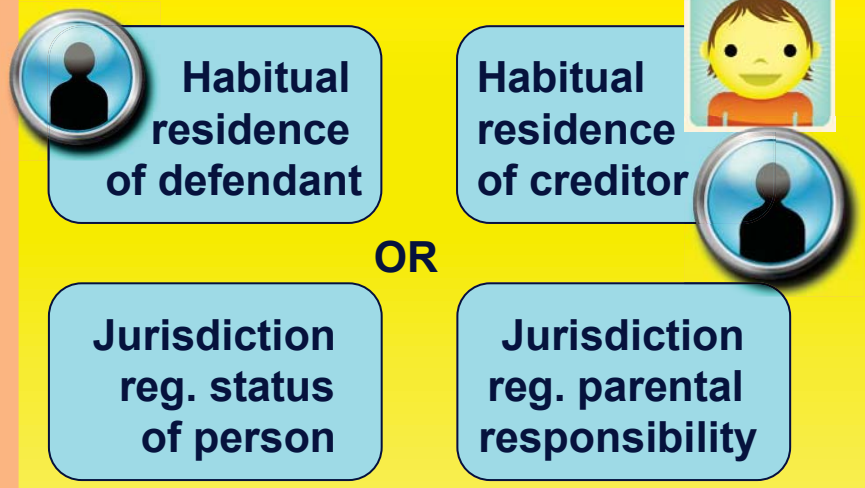

General provisions *(Art. 3)*

- **court where <u>defendant</u> *or* <u>creditor is habitually resident</u>, *or***
- **court with jurisdiction (according to own law) regarding <u>status of a person</u> *or* <u>concerning parental responsibility</u> if maintenance matter is ancillary to those proceedings (unless jurisdiction solely based on nationality*)**

*Or “domicile” (see Art. 2(3)).

MAINTENANCE REGULATION - JURISDICTION

Member State A

Jurisdiction agreed

Not for main-tenance towards child < 18 years

Choice of court *(Art. 4)*

- **agreement of parties on jurisdiction of:**
  - **court(s) of Member State where a party is habitually resident;**
  - **court(s) of Member State of a party's nationality*;**

  in case of spousal maintenance (incl. former spouses)
  - **court with jurisdiction to settle matrimonial matters; *or***
  - **court(s) of Member State of last spouses' common habitual residence for minimum 1 year**

*Or "domicile" (see Art. 2(3)).

MAINTENANCE REGULATION - JURISDICTION

Member State A

Submission to jurisdiction

Subsidiary jurisdiction

Forum necessitatis

Submission *(Art. 5)*

- **defendant enters an appearance before court not contesting jurisdiction**

Subsidiary jurisdiction *(Art. 6)*

- **courts of Member State of parties' common nationality* if no jurisdiction under Arts 3-5 of Member State court & under Lugano Convention for Lugano State court**

Forum necessitatis *(Art. 7)*

- **court of Member State with sufficient connection if no Member State has jurisdiction under Arts 3-6 & proceedings not possible in third State**

*Or "domicile" (see Art. 2(3)).

MAINTENANCE REGULATION - JURISDICTION

Habitual residence of defendant

Habitual residence of creditor

OR

Jurisdiction reg. status of person

Jurisdiction reg. parental responsibility

Member State A

Jurisdiction agreed

Submission to jurisdiction

Subsidiary jurisdiction

Forum necessitatis

MAINTENANCE REGULATION

RECOGNITION / ENFORCEMENT - CONTEXT JURISDICTION

Habitual residence of defendant

OR

Habitual residence of creditor

Jurisdiction reg. status of person

Jurisdiction reg. parental responsibility

2007 HAGUE CONVENTION

Contracting State A

RECOGNITION & ENFORCEMENT OF STATE A'S DECISION

Contracting State B

Jurisdiction agreed

Submission to jurisdiction

~~Subsidiary jurisdiction~~

~~Forum necessitatis~~

RECOGNITION / ENFORCEMENT - CONTEXT JURISDICTION

Habitual residence of defendant

OR

Habitual residence of creditor

~~Jurisdiction reg. status of person~~

~~Jurisdiction reg. parental responsibility~~

2007 HAGUE CONVENTION

RESERVATIONS

Contracting State A

RECOGNITION & ENFORCEMENT OF STATE A'S DECISION

Contracting State B

~~Jurisdiction agreed~~

Submission to jurisdiction

~~Subsidiary jurisdiction~~

~~Forum necessitatis~~

State making reservation shall recognise / enforce decision if own law would have conferred jurisdiction to own authorities in similar factual circumstances

LIMIT ON PROCEEDINGS – Article 8 Maintenance Regulation

Continuing habitual residence of creditor

State A
= Member State or Contracting State to the 2007 Hague Convention

ORIGINAL MAINTENANCE DECISION

MODIFICATION

NEW DECISION

Exceptionally

MODIFICATION

NEW DECISION

in **Member State B** if

- **Jurisdiction agreed**
- **Submission to jurisdiction**
- **Competent authority in Contracting State A cannot / refuses to exercise jurisdiction**
- **Original decision given in Contracting State A cannot be recognised / declared enforceable in Member State B**

When is a court deemed to be seised?
Article 9 Maintenance Regulation

At the time when the document instituting the proceedings or an equivalent document is lodged with the court,

provided that the claimant has not subsequently failed to take the steps he was required to take to have service effected on the defendant

Or

if the document has to be served before being lodged with the court:

At the time when it is received by the authority responsible for service,

provided that the claimant has not subsequently failed to take the steps he was required to take to have the document lodged with the court

Court examines jurisdiction on its own motion
Article 10 Maintenance Regulation

Examination of admissibility
Article 11 Maintenance Regulation

LIS PENDENS– Article 12 Maintenance Regulation

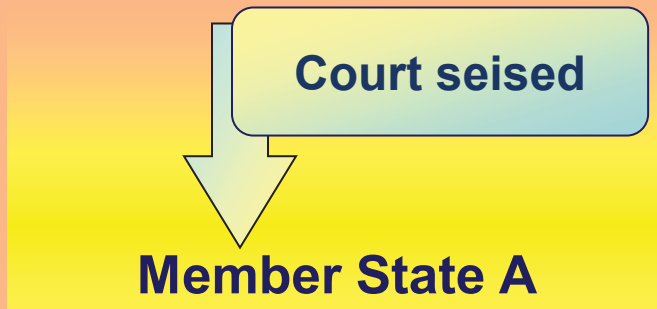

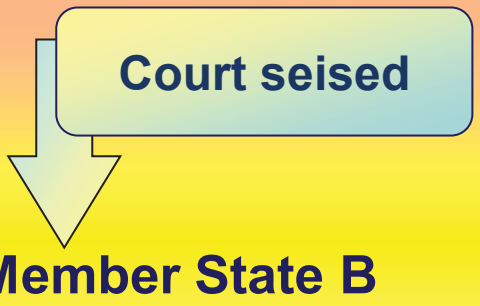

Court other than the court first seised stays the proceedings of its own motion until the jurisdiction of the court first seised is established (Article 12(1)) and decline jurisdiction as soon as the jurisdiction of the court first has been established (Article 12 (2))

Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.

RELATED ACTIONS – Article 13 Maintenance Regulation

PROVISIONAL, INCLUDING PROTECTIVE, MEASURES

Article 14 Maintenance Regulation

Courts of Member State A

Application for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that State,
even if, under this Regulation, the courts of another Member State have jurisdiction as to the substance of the matter.

APPLICABLE LAW

Article 15 Maintenance Regulation

The law applicable to maintenance obligations shall be determined in accordance with the

2007 Hague Protocol

in the Member States bound by that instrument.

2007 HAGUE PROTOCOL

As of 18 June 2011
applicable in

all EU Member States

except Denmark and the UK

2007 HAGUE PROTOCOL

Scope

Article 1:

maintenance obligations from a family relationship, parentage, marriage or affinity, including a maintenance obligation in respect of a child regardless of the marital status of the parents

Universal application

Article 2:

Protocol applies even if the applicable law is that of a non-Contracting State

EXCLUSION OF "RENVOI" – Article 12 HP

Any reference to the term "law" in the Protocol is a reference to the law in force in a State other than its choice of law rules.

GENERAL RULE - Article 3 HP - Example

Application of the law of the State of habitual residence of the CREDITOR (unless the Protocol provides otherwise)

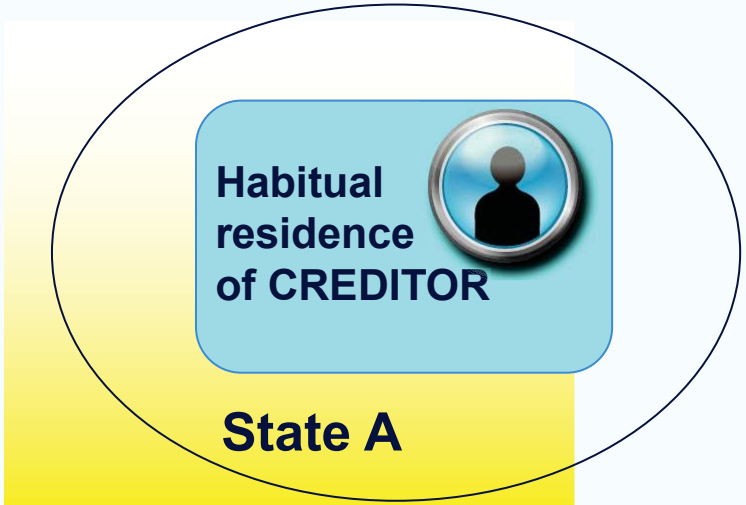

State A

If authority seised in State A

Application of law of State A *(=lex fori)*

State B

If authority seised in State B

Application of law of State A

Repetition:

MAINTENANCE REGULATION - JURISDICTION

Habitual residence of defendant

Habitual residence of creditor

OR

Jurisdiction reg. status of person

Jurisdiction reg. parental responsibility

MAINTENANCE REGULATION

Member State A

Jurisdiction agreed

Submission to jurisdiction

Subsidiary jurisdiction

Forum necessitatis

SPECIAL RULES favouring certain creditors – Article 4 HP

For maintenance obligations of:

- **Parents towards their children**
- **Other persons towards persons < 21 years of age** (except maintenance relationship Article 5)
- **Children towards their parents**

Law applicable

1

Cascade 2

Creditor seised authority in State of debtor's habitual residence

→ **Lex fori**
→law of debtor's habitual residence State

if not

Cascade 1

In all other cases

→ **General rule**
→law of creditor's habitual residence State

2

If creditor is unable to obtain maintenance

→ **General rule**
→law of creditor's habitual residence State

If creditor is unable to obtain maintenance

→ **Lex fori**
→law of the State whose authority is seised

3

If creditor is unable to obtain maintenance

→ **law of State of parties' common nationality** (or domicile, see Article 9)

Article 4 HP – Example

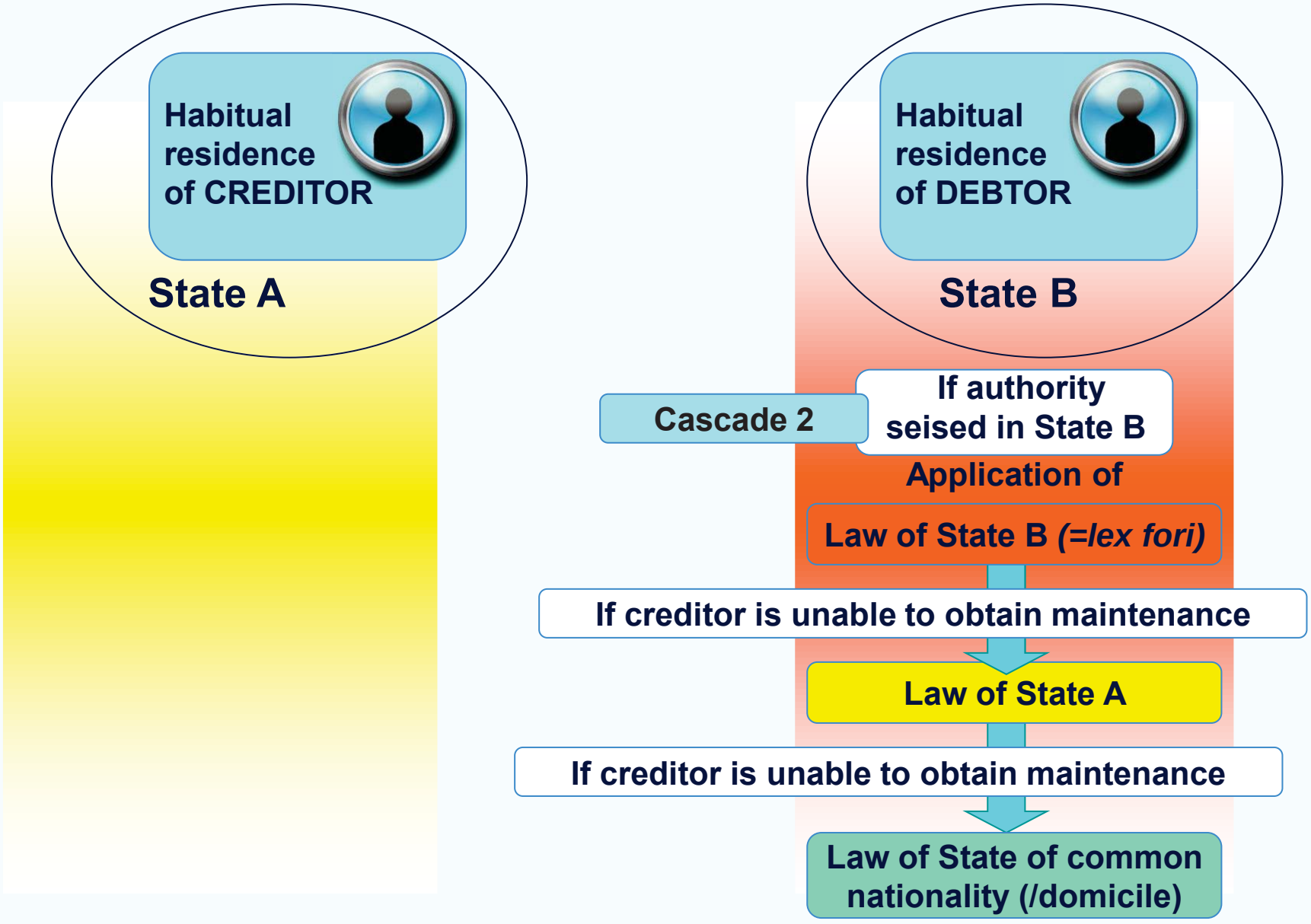

Article 4 HP – Example

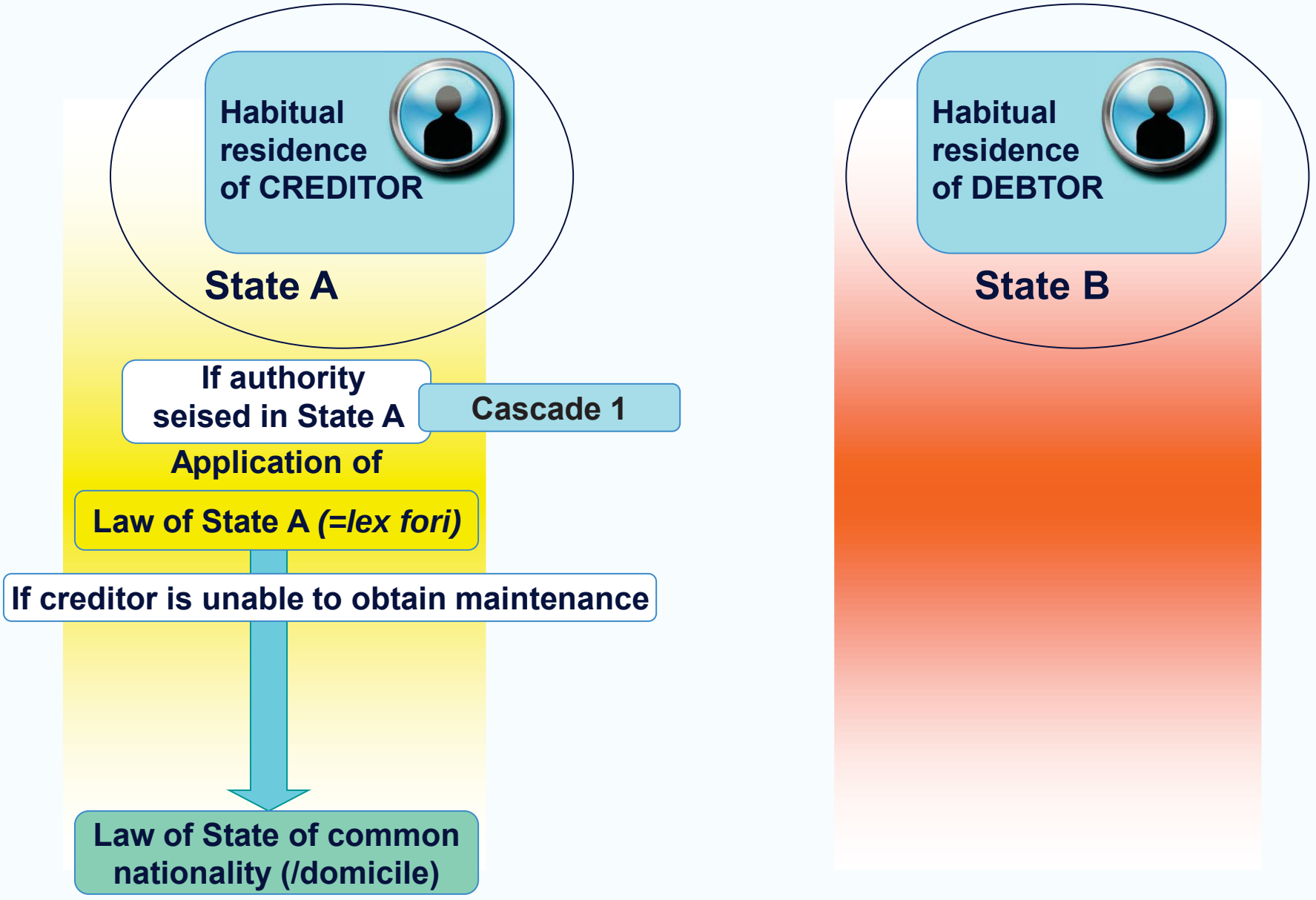

Article 4 HP – Example

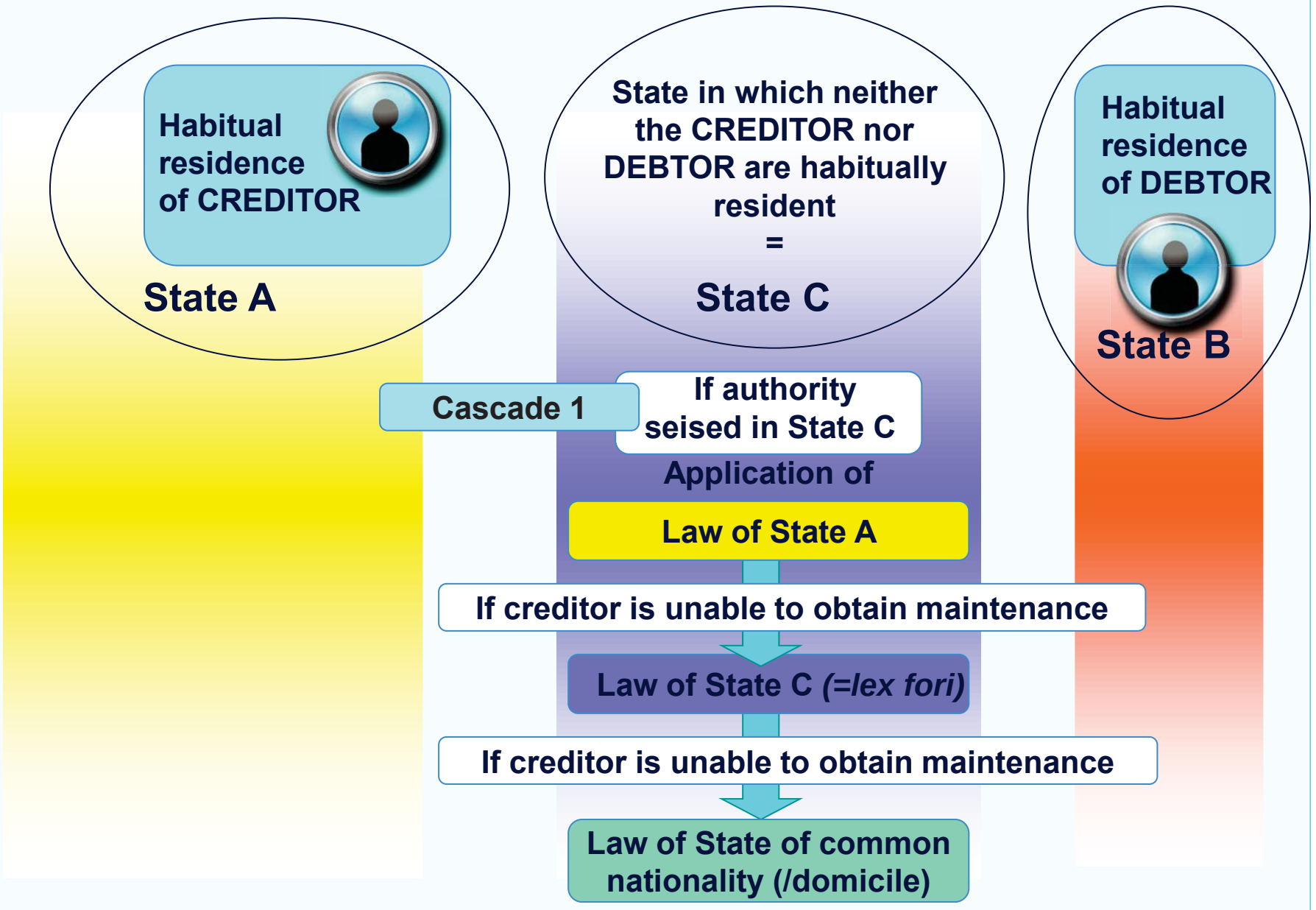

Article 4 HP – Example

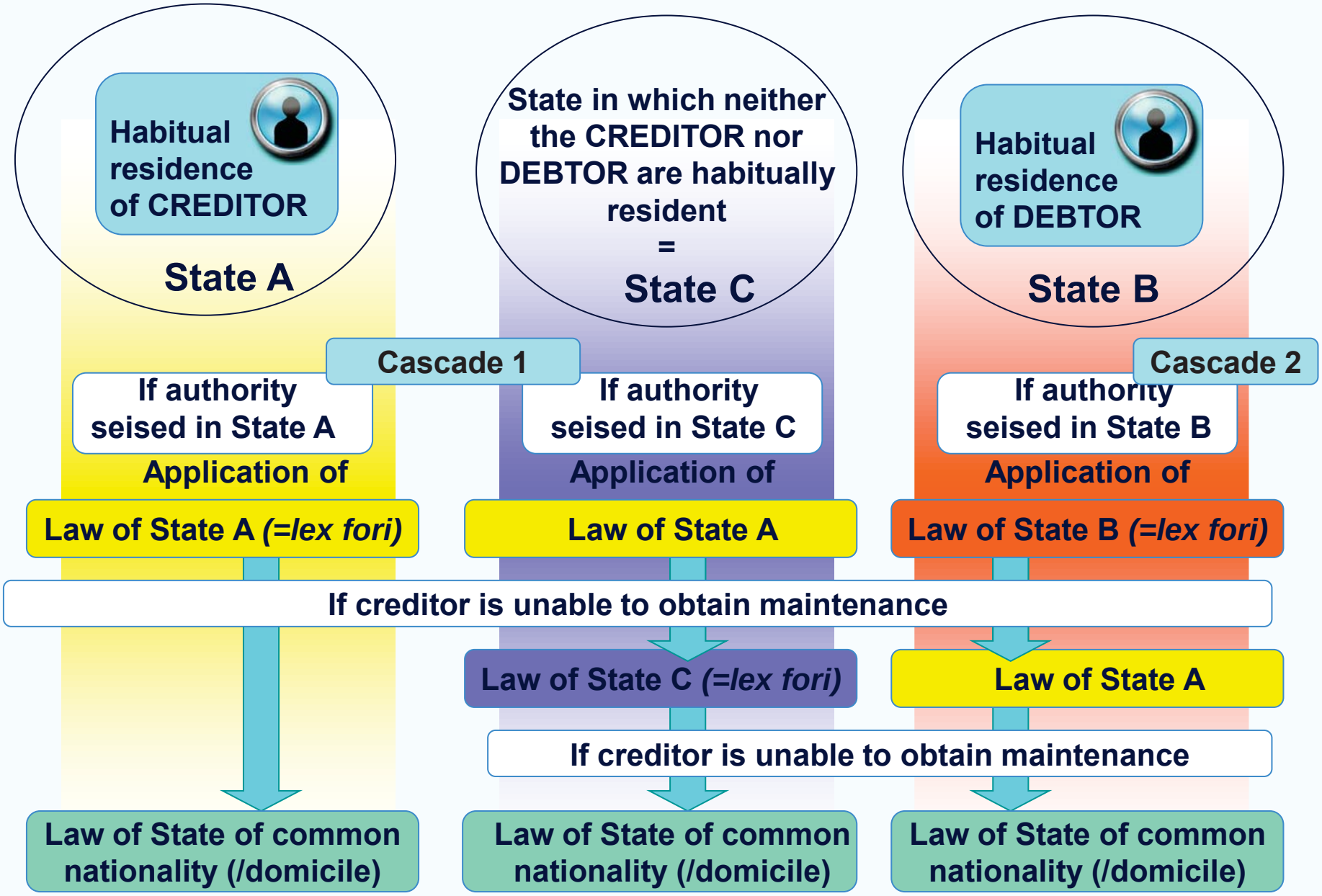

SPECIAL RULE with respect to spouses and ex-spouses – Article 5 HP

For maintenance obligations between:

- **Spouses**
- **Ex-spouses**
- **Parties to a marriage which has been annulled**

the general rule of Article 3 shall not apply if:

- one of the parties objects ***and***
- the law of another State, in particular the State of their last common habitual residence, has a closer connection with the marriage.

SPECIAL RULE ON DEFENCE – Article 6 HP

For maintenance obligations :

- **Other than those from a parent-child relationship towards a child**
- **Other than those mentioned in Article 5 HP**

the debtor may contest a claim from the creditor on the ground that there is no such obligation under **both**:

- the law of the State of habitual residence of the debtor ***and***
- the law of the State of the common nationality (/domicile) of the parties, if there is one.

DESIGNATION OF APPLICABLE LAW

Article 7 HP

For the purpose of a particular proceeding in a given State

Designation of:

the ***lex fori***

Article 8 HP

At any time

Not for maint-enance towards child < 18 years or vulnerable adults

Designation of either:

- the law of the State of either party's **nationality** (at that time)
- the law of the State of either party's **habitual residence** (at that time)
- the law designated by the parties as applicable, or law in fact applied, to their **property regime**
- the law designated by the parties as applicable, or law in fact applied, to their **divorce or legal separation**

PART II

Central Authority Co-operation and Access to Justice

APPLICATIONS

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)

➢ **CREDITOR,** *Art. 56(1) Regulation (Art. 10(1) HC)*

- **recognition or recognition & enforcement** of a decision,
- **enforcement** of a decision made or recognised in State B,
- **establishment** of decision in State B where
  - ➢ no existing decision or
  - ➢ recognition and enforcement of existing decision given in another State is not possible
- **modification** of a decision made in State B or other State.

➢ **DEBTOR,** *Art. 56(2) Regulation (Art. 10(2) HC)*

- **recognition** of decision / equivalent procedure to suspend / limit enforcement of previous decision in State B,
- **modification** of a decision made in State B or other State.

CENTRAL AUTHORITY CO-OPERATION

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)

➢ **General functions,** *Art. 50 Regulation (Art. 5 HC)*

- **co-operate,**
- **promote co-operation amongst their States' competent authorities,**
- **seek solutions to difficulties in Convention's application**

Central Authority

State A

Central Authority

State B

CENTRAL AUTHORITY CO-OPERATION

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)

➢ **Specific functions,** *Art. 51 Regulation (Art. 6 HC)*

Central Authority

Transmittal of application

Acknowledgement of receipt

Central Authority

Form

State A

State B

Timelines / information requirements

Art. 58 Regulation (Art. 12 HC)

CENTRAL AUTHORITY CO-OPERATION

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)

➢ **Further specific functions,** *Art. 51 Regulation (Art. 6 HC)*

Encourage amicable solution

help

locate

Central Authority

State A

- initiate or facilitate institution of proceedings
- provide or facilitate provision of legal aid *(Reg.)* / legal assistance *(HC)*,
- facilitate ongoing enforcement of maintenance decisions,
- facilitate collection & expeditious transfer of payment,
- facilitate the obtaining of documentary and other evidence,
- initiate or facilitate institution of proceedings to secure outcome of maintenance application,
- facilitate service of documents,
- provide assistance in establishing parentage

Central Authority

State B

CENTRAL AUTHORITY CO-OPERATION

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)

Central Authority

State A

➢ **Request for specific measures,**
Art. 53 Regulation (Art. 7 HC)

- facilitate the obtaining of documentary and other evidence,
- initiate or facilitate institution proceedings to secure outcome of pending maintenance application,
- facilitate service of documents,
- provide assistance in establishing parentage

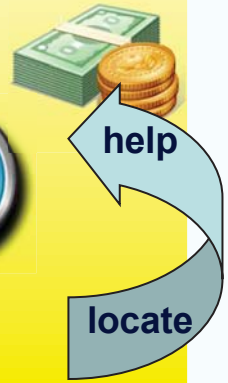

Central Authority

State B

CENTRAL AUTHORITY CO-OPERATION

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)

Central Authority

State A

Each Central Authority bears own costs

Art. 54 Reg. (Art. 8 HC)

For specific measures exceptions possible, see

Art. 54 Reg. (Art. 7 HC)

Central Authority

State B

ACCESS TO JUSTICE / LEGAL AID

Article 44-46 Maintenance Regulation

(Effective access to procedures / legal assistance - Articles 14-17 of the 2007 Hague Convention)

Free legal aid for applications through Central Authority concerning child support

Article 46 Maintenance Regulation
(Article 15 HC)

Guaranteed at least for applications reg.
- **recognition or recognition & enforcement** of a decision,
- **enforcement** of a decision made or recognised in the requested State

CONTENT OF LEGAL AID
Article 45 Maintenance Regulation

Legal aid:

assistance necessary to enable parties
- **to know and assert their rights and**
- **to ensure that their applications,**
  lodged through the Central Authorities
  or directly with the competent authorities,

are fully and effectively dealt with.

CONTENT OF LEGAL AID
Article 45 Maintenance Regulation

Legal aid covers as necessary:

- **pre-litigation advice** with a view to reaching settlement prior to judicial proceedings;
- **legal assistance in bringing case** before authority / court and court representation;
- **exemption from / assistance with costs of proceedings** and **fees** to persons mandated to perform acts during the proceedings;
- in Member States where unsuccessful party is liable for the costs of opposing party, **if legal aid recipient loses the case, the costs incurred by opposing party**, **if** such costs would have been covered had the recipient been habitually resident in the Member State of the court seised;
- **interpretation**;
- **translation of documents** required by court / competent authority and presented by the legal aid recipient which are necessary for the case's resolution;
- **travel costs** to be borne by legal aid recipient where physical presence of the persons concerned with the presentation of the recipient's case is required by the law /court of the Member State concerned and persons concerned cannot be heard to the court's satisfaction by any other means.

ERA – WORKSHOP
CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE: JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

Thank you for your attention

For further details see the ERA e-learning course

Juliane Hirsch, LL.M.
Independent Consultant
julianehirsch.jh@gmail.com

Allegato 5 – Modello di questionario iniziale di valutazione delle esigenze

QUESTIONARIO INIZIALE DI VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE

L'obiettivo del presente questionario è valutare la vostra attuale conoscenza degli strumenti legislativi europei per la cooperazione transfrontaliera in materia familiare, in modo da far sì che il modulo formativo che seguirete soddisfi le vostre esigenze di formazione.

Il vostro profilo

Professione

O Giudice O Avvocato libero professionista

O Altro (precisare): _____

Fascia di età O Meno di 30 anni O 30-39 O 40-49 O 50-60 O Oltre 60

Genere O Femmina O Maschio

Da quale regione/Stato membro UE provenite? _____

Qual è la vostra lingua di workshop preferita? _____

La vostra conoscenza del diritto di famiglia europeo

	Sì	No
Applicate il diritto europeo nella vostra attuale professione?	O	O
Applicate il diritto di famiglia nella vostra attuale professione?	O	O
Applicate il diritto di famiglia europeo nella vostra attuale professione?	O	O

La vostra conoscenza del diritto di famiglia europeo

	Molto	Abbastanza	Poco	Per nulla
Ho sentito parlare del regolamento Bruxelles II bis				
Ho una buona conoscenza del regolamento Bruxelles II bis				
Ho esperienza pratica nell'applicazione del reg. Bruxelles II bis				
Ho sentito parlare del regolamento Roma III				
Ho una buona conoscenza del regolamento Roma III				
Ho sentito parlare del regolamento UE sulle obbligazioni alimentari				
Ho una buona conoscenza del regolamento UE sulle obbligazioni alimentari				
Ho sentito parlare del procedimento pregiudiziale				
Ho una buona conoscenza del procedimento pregiudiziale				

Ho fatto uso del procedimento pregiudiziale

Avete esperienza nell'utilizzare i siti Internet dell'Unione europea? Se sì, quali?

O Curia
O EUR-Lex
O Portale e-Justice
O Sito Internet Rete giudiziaria europea
O Atlante giudiziario europeo
O N-Lex

Qual è, per voi, l'aspetto più importante nello scegliere una conferenza o un programma di formazione?

O Il bisogno di formazione
O L'applicabilità pratica
O La sede
O L'opportunità di collegamento in rete
O Gli oratori di alto livello
O Lo scambio internazionale

Perché vi siete iscritti a questo programma?

_____

Siete alla ricerca di un'introduzione più generale o di un'analisi più approfondita dell'argomento?

O Introduzione generale
O Livello medio
O Analisi più approfondita

Su quali altre materie vorreste una maggiore formazione?

_____

Che possibilità avete di divulgare le informazioni ricevute durante questo workshop ad altri membri della vostra professione?

_____

Grazie per la collaborazione

Annex 6 – Template list of participants

Workshop organiser

EU cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and applicable law

List of participants

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

«Title Name Surname»
«Professional position»
«Institution»
«Street»
«Postcode» «City»
«Country»
«E-mail address»

Allegato 7 - Modello di valutazione immediata iniziale

VALUTAZIONE PARTECIPANTE (INIZIALE)

La vostra opinione è importante per noi: a beneficio dei partecipanti futuri, vi saremmo grati di rispondere brevemente alle seguenti domande sul modulo formativo che avete appena concluso. Vi ricontatteremo tra un mese per valutare l'impatto della formazione sul vostro lavoro quotidiano.

Il vostro profilo

Professione

O Attività giudiziaria
O Attività notarile
O Avvocato libero professionista
O Altro (precisare): _____

Il modulo formativo

Come siete venuti a conoscenza di questo modulo formativo?

O E-Mailing
O Portale UE e-Justice
O Dalla mia associazione professionale
O Passaparola
O Programma ricevuto per posta ordinaria
O Dal mio ministero della giustizia
O Dalla mia istituzione nazionale di formazione giudiziaria
O Altro _____

Cosa ha particolarmente incontrato la vostra approvazione in questo modulo formativo?

_____

Cosa non ha incontrato la vostra approvazione?

_____

Qual è la vostra valutazione su...?

	Ottima	Buona	Soddisfacente	Sufficiente	Insufficiente
Contenuto della formazione					
La materia è stata trattata secondo le vostre aspettative?	☐	☐	☐	☐	☐
Siete riusciti ad approfondire la materia?	☐	☐	☐	☐	☐
Avete ottenuto informazioni utili su applicazione ed attuazione?	☐	☐	☐	☐	☐
Struttura del workshop					
Le informazioni sono state trasmesse in modo chiaro e comprensibile?	☐	☐	☐	☐	☐
Il contenuto del workshop è stato analizzato in modo efficace?	☐	☐	☐	☐	☐
La durata del workshop è stata soddisfacente?	☐	☐	☐	☐	☐
La metodologia di formazione					
I metodi utilizzati hanno facilitato la formazione?	☐	☐	☐	☐	☐

Quali in particolare? _____

Le metodologie di formazione sono state sufficientemente alternate?
In caso negativo, perché (troppo, troppo poco)?
_____

Teoria e pratica sono state alternate in modo equilibrato?
In caso negativo, perché (troppa teoria, troppe esercitazioni)?
_____

Il workshop è stato abbastanza interattivo?
In caso negativo, perché (troppe discussioni, troppo poche)?_____

Il corso di formazione a distanza

Avete trovato utile il corso di formazione a distanza?
Il corso di formazione a distanza vi ha aiutato a seguire meglio il workshop?
Il contenuto del corso è stato spiegato in modo chiaro?
Il corso di formazione a distanza è stato facile da usare?
Avete approfondito tutte le unità tematiche (sì, no)? _____
Se sì, qual è stata, secondo voi, la migliore per preparare il workshop? _____

Cosa pensate della struttura generale?
Cosa pensate della struttura di navigazione?

Come valutate la parte sul reg. Bruxelles II bis?
Perché (ad es. lunga, complessa, elementare, difficile da usare)? _____
Come valutate la parte sul reg. Roma III?
Perché?_____
Come valutate la parte riguardante il regolamento sulle obbligazioni alimentari?
Perché?_____

I quiz vi sono serviti per verificare le vostre conoscenze?
Se sì, quali in particolare (iniziali, Unità I, Unità II, Unità III)? _____
Le risposte alle domande dei quiz sono state utili?

Il pacchetto utente

La documentazione ricevuta durante il workshop è stata di aiuto?
La documentazione elettronica ricevuta su USB è stata di aiuto?

Le sezioni nazionali

Le sezioni nazionali sono state uno strumento utile?
Avete trovato pertinenti le informazioni incluse?
È stato agevole navigare nella documentazione?

Gli strumenti online

Avete acquisito nuove informazioni sugli strumenti disponibili online?
Gli strumenti online sono stati presentati in modo efficace?
Li userete in futuro (sì, no, perché)? _____

Gli aspetti organizzativi

Informazioni pratiche preliminari
Esecuzione del programma

Assistenza durante il seminario

Sede della formazione

Consiglierestе questo workshop ai colleghi? Sì O No O

Perché?

_____

Valutazione della struttura della sessione e dei formatori	Ottima	Buona	Soddisfacente	Sufficiente	Insufficiente	Commento
Divorzio in contesto transfrontaliero: Competenza	☐	☐	☐	☐	☐	_____
	☐	☐	☐	☐	☐	_____
	☐	☐	☐	☐	☐	_____
Divorzio in contesto transfrontaliero: Legge applicabile	☐	☐	☐	☐	☐	_____
	☐	☐	☐	☐	☐	_____
	☐	☐	☐	☐	☐	_____
Alimenti in contesto transfrontaliero:	☐	☐	☐	☐	☐	_____
	☐	☐	☐	☐	☐	_____
	☐	☐	☐	☐	☐	_____
Regimi patrimoniali	☐	☐	☐	☐	☐	_____
	☐	☐	☐	☐	☐	_____

Grazie per la collaborazione

Allegato 8 – Modello di questionario di valutazione a medio termine

VALUTAZIONE PARTECIPANTE (MEDIO TERMINE)

Avete partecipato, di recente, ad un modulo formativo sugli strumenti europei di cooperazione giudiziaria in materia civile. Vi saremmo grati di rispondere brevemente alle seguenti domande relative all'impatto della formazione sul vostro lavoro quotidiano.

Il vostro profilo

Professione

O Attività giudiziaria
O Attività notarile
O Avvocato libero professionista
O Altro (precisare): _____

Riguardo al workshop: in che misura ...?

	Molto	Abbastanza	Poco	Per nulla
La conoscenza acquisita durante il workshop vi ha aiutato a capire meglio i problemi che incontrate nella pratica?	☐	☐	◄	►
È stata utile la formazione sugli strumenti europei di cooperazione giudiziaria in materia familiare?	☐	☐	◄	►
È stata utile la formazione sul procedimento di rinvio pregiudiziale?	☐	☐	◄	►
Sono stati utili i casi di studio?	☐	☐	◄	►

	Sì	No
Dopo aver partecipato al modulo formativo, avete avuto a che fare con casi di cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia familiare?	O	O
Avete usato il pacchetto utente nel vostro lavoro?	O	O
Avete usato il corso di formazione a distanza nel vostro lavoro?	O	O
Dopo aver partecipato al modulo formativo, avete formato altri colleghi sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile ?	O	O
Avete mantenuto contatti con altri partecipanti al workshop?	O	O

Commenti:

_____

Dopo il workshop, avete fatto uso dei siti Internet dell'Unione europea? Se sì, quali?

O Curia O Portale e-Justice O Atlante giudiziario europeo
O EUR-Lex O Sito Internet Rete giudiziaria europea O N-Lex

Futuri workshop di formazione

Su quali tematiche dovrebbero essere organizzati i futuri workshop di formazione?

O Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I"), notificazione o comunicazione degli atti, prove, procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, procedimento per le controversie di modesta entità ed altri strumenti di giustizia civile

O Diritto di famiglia: competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("Bruxelles II bis") e altre materie di diritto di famiglia

O Regolamenti sul diritto applicabile in obblighi contrattuali ("Roma I") e non contrattuali ("Roma II")

O Procedimento di rinvio pregiudiziale

O Altro: _____

Grazie per la collaborazione